

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	43
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	44
GIUSTIZIA (II)	»	69
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	73
FINANZE (VI)	»	92
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	110
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	125
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	138
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	140
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	156
AFFARI SOCIALI (XII)	»	183
AGRICOLTURA (XIII)	»	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	199

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia: AP-NCD-CpI; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	<i>Pag.</i>	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	226
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	227
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	228
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	230
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	232
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	234

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. C. 4280 Governato, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 febbraio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Edoardo FANUCCI. — Intervengono i vice-ministri dell'economia e delle finanze Enrico Morando e Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

C. 4280 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva come le Commissioni riunite V e VI siano chiamate a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 4280, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 237 del 2016, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

Ricorda in primo luogo come il provvedimento si inquadri nel complessivo assetto della normativa di matrice europea e, in particolare, vada posto in relazione con quanto previsto della direttiva 2014/59/UE (BRRD), che prevede quale strumento di risoluzione per le banche in difficoltà il cosiddetto *bail-in*, mentre non esclude un supporto pubblico a favore di una banca, nel rispetto di determinate condizioni. In particolare richiama al riguardo il contenuto dell'articolo 32 della predetta Direttiva, laddove si prevede un'eccezione rispetto alla regola secondo cui una banca che riceve risorse pubbliche deve essere considerata in dissesto o a rischio di dissesto, stabilendo che ciò non avvenga nei casi in cui, al fine di evitare la grave perturbazione dell'economia di uno Stato e preservare la stabilità finanziaria, si pongano in essere ipotesi di intervento pubblico nelle seguenti forme: garanzia

dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali; garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; iniezioni di fondi propri o acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscano un vantaggio all'ente, sempreché sussistano determinate condizioni e che tali misure siano limitate a coprire le carenze di capitale emerse a seguito di un esercizio di « stress » effettuato a livello europeo.

Nel sottolineare come si tratti quindi di misure volte a rafforzare, attraverso un intervento dello Stato in via precauzionale, la patrimonializzazione degli istituti bancari coinvolti al fine del loro reingresso sul mercato, richiama altresì la normativa europea in materia di aiuti di Stato, dalla quale emerge la regola della necessaria ripartizione degli oneri (*burden sharing*), la quale impone l'assorbimento di parte delle perdite da parte di azionisti e obbligazionisti subordinati, nel caso in cui si renda necessario l'intervento pubblico di rafforzamento del capitale.

In tale quadro, il decreto-legge in esame prevede il sostegno alla liquidità delle banche attraverso il rilascio della garanzia statale su obbligazioni di nuova emissione e un intervento a sostegno del patrimonio, da realizzarsi mediante la sottoscrizione o l'acquisto pubblico di azioni emesse da banche italiane. Al riguardo ricorda il provvedimento stabilisce altresì la metodologia per stabilire il prezzo di sottoscrizione dei titoli, prevedendo criteri che tengano conto dell'andamento del mercato azionario.

Nel ribadire la sostanziale diversità tra gli strumenti previsti dal decreto-legge in esame e le misure stabilite in occasione della procedura con la quale, alla fine del 2015, sono state sottoposte a risoluzione le banche Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e CariChieti, sottolinea come le due procedure vadano valutate in modo completamente diverso, posto che hanno origine in situazioni del tutto differenti, trattandosi, nel caso delle quattro banche, di istituti in situazione di dissesto, laddove invece il Monte dei Paschi pre-

senta un livello di patrimonializzazione elevato. Al riguardo rileva, peraltro, come, in entrambe le circostanze, siano stati predisposti meccanismi di tutela e ristoro a favore dei piccoli risparmiatori, in considerazione del fatto che essi hanno in molti casi acquistato titoli emessi dalle banche in questione senza avere consapevolezza del livello di rischio connesso ai titoli stessi.

Con riferimento a tali aspetti, evidenzia come il decreto-legge in esame, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato, disciplini un meccanismo di tutela dei risparmiatori che detengono obbligazioni subordinate prevedendo che, dopo l'applicazione del *burden sharing* attraverso la conversione in azioni delle passività secondo un ordine che, partendo dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1*) e di classe 2 (*Tier 2*) comprenda tutti gli strumenti subordinati e prevedendo poi che la banca interessata offra obbligazioni non subordinate in cambio delle azioni frutto della conversione.

Richiamando quindi l'auspicio, espresso dal deputato Alberto Giorgetti in occasione della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, che l'esame delle Commissioni stesse sul provvedimento proceda in modo proficuo e costruttivo, evidenzia come il decreto-legge sia volto ad affrontare temi di grande rilevanza, tra i quali cita la costruzione di un sistema di gestione del credito rigoroso e solido il quale eviti il ripetersi di fenomeni di *mala gestio* che hanno condotto alla perdita di ingenti risorse da parte del sistema stesso. In tale ambito ritiene che le misure contenute nel provvedimento siano inoltre utili affinché si ponga fine al legame intercorso tra *lobby* politiche locali e governance delle banche e, quindi, a riassorbire, in prospettiva, i crediti in sofferenza, sia in termini di flusso sia in termini di *stock* degli stessi e a fare in modo che le Autorità nazionali ed europee preposte

alle attività di vigilanza sulle banche possano intervenire in via precauzionale e in modo efficace sul sistema.

Esprime inoltre la propria soddisfazione per l'introduzione, da parte del Senato, dell'articolo 24-*bis*, il quale riprende sostanzialmente il contenuto della proposta di legge C. 3666 Bernardo, a cui sono abbinate le proposte di legge C. 3662 Paglia e C. 3913 Nastri, in materia di educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa. Al riguardo, nel rammentare il notevole lavoro svolto dalla Commissione Finanze sulle tematiche relative all'informazione e all'educazione finanziaria, ritiene infatti che esse siano di grande rilevanza, anche alla luce delle vicende che hanno coinvolto il sistema bancario e creditizio del Paese.

Per quanto riguarda il testo del decreto-legge, il quale è stato modificato per una molteplicità di aspetti nel corso dell'esame al Senato, esso si compone di 32 articoli, suddivisi in quattro Capi: il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 12, riguarda la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione; il Cap II, che si compone degli articoli da 13 a 23-*bis*, riguarda gli interventi di rafforzamento patrimoniale del sistema bancario; il Capo III, che si compone degli articoli 24 e 24-*bis*, reca le disposizioni finanziarie; il Capo IV, che si compone degli articoli da 25 a 28, reca ulteriori misure urgenti per il settore bancario.

Passando a illustrare le previsioni del Capo I, l'articolo 1 disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia.

Ai sensi del comma 1, al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze può concedere, fino al 30 giugno 2017 e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane, vale a dire le banche aventi sede legale in Italia (comma 2).

La norma espressamente richiama l'articolo 18 del decreto legislativo n. 180 del 2015, e l'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del Regolamento UE n. 806/2014.

In merito ricorda che il regolamento UE n. 806/2014, pienamente operativo da gennaio 2016, ha introdotto il Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (SIM) che prestano servizi che comportano l'assunzione di rischi in proprio (*Single Resolution Mechanism, SRM*), complementare al Meccanismo di vigilanza unico (*Single Supervisory Mechanism – SSM*) con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell'area dell'euro mediante una gestione centralizzata delle procedure di risoluzione. Il regolamento mira a limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi (cosiddetto *bail-out*), introducendo il principio per cui il finanziamento degli istituti di credito è affidata in primo luogo ad azionisti, obbligazionisti e creditori delle banche stesse (cosiddetto *bail-in*).

Rammenta inoltre che il decreto legislativo n. 180 del 2015, unitamente al decreto legislativo n. 181 del 2015, ha recepito la direttiva 2014/59/UE, la quale ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (direttiva BRRD – *Bank Recovery and Resolution Directive*).

In tale contesto viene previsto che, in caso di rapido deterioramento della situazione, la banca attiva i propri piani di risanamento, anche accedendo alle forme di sostegno all'interno dei gruppi bancari, nonché può essere sottoposta a misure di intervento precoce. In particolare, la Banca d'Italia può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al proprio piano di risanamento già adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria (d.lgs. n. 181 del 2015).

Qualora la banca si trovi in dissesto o a rischio di dissesto, le Autorità preposte all'adozione delle misure di risoluzione possono attivare diverse misure, tra cui il

temporaneo trasferimento delle attività e delle passività a un'entità (*bridge bank*) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli ed il cosiddetto *bail-in*, ossia la procedura che consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali (d.lgs. n. 180 del 2015).

Conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, lettera *d*), della predetta direttiva 2014/49, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, può essere concesso sostegno finanziario pubblico straordinario a una banca, senza che ciò comporti il dissesto e la conseguente risoluzione della medesima, alle seguenti condizioni, contenute anche all'articolo 18, paragrafo 4, lettera *d*), del Regolamento n. 806/2014, e recepite dal richiamato articolo 18 del decreto legislativo n. 180 del 2015:

a) il sostegno pubblico è erogato in una delle seguenti forme:

una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate;

una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;

la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell'acquisto non ricorrono i presupposti per il dissesto o per la riduzione o la conversione; in tal caso, la sottoscrizione è effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nell'ambito di *stress test*;

b) a condizione che il sostegno finanziario pubblico straordinario:

sia erogato previa approvazione ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato e sia riservato a banche con patrimonio netto positivo;

sia adottato su base cautelativa e temporanea, in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia;

non venga utilizzato per coprire perdite che la banca ha registrato o verosimilmente registrerà nel prossimo futuro.

Il comma 3 chiarisce che la garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso la banca beneficiaria soffra di una carenza di capitale, sulla notifica individuale.

Ai sensi del comma 4 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il periodo di sei mesi previsto per la concessione della garanzia può essere esteso fino a un massimo di ulteriori sei mesi; anche in tale caso è prevista la preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Il comma 5 individua la Banca Centrale Europea (in relazione alle banche cosiddette sistemiche) e la Banca d'Italia (per le banche di minori dimensioni) quali Autorità competenti, secondo le modalità e nei casi previsti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013.

L'articolo 2 definisce le caratteristiche degli strumenti finanziari per i quali può essere concessa la garanzia dello Stato.

Si tratta di strumenti di debito emessi da banche italiane che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche, conformemente a quanto previsto dal punto 59 della Comunicazione sugli aiuti di Stato del 1° agosto 2013:

ai sensi del comma 1, lettera *a*), sono emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie

garantite di cui all'articolo 7-bis della legge n. 130 del 1999 (il quale detta una disciplina delle obbligazioni bancarie garantite da specifiche attività);

ai sensi del comma 1, lettera b), prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;

ai sensi del comma 1, lettera c), sono a tasso fisso;

ai sensi del comma 1, lettera d), sono denominati in euro;

ai sensi del comma 1, lettera e), non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;

ai sensi del comma 1, lettera f), non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata.

L'articolo 3 introduce alcuni limiti alla concessione della garanzia statale.

In particolare, ai sensi del comma 1, l'ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie.

Il comma 2 prevede inoltre che l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di ciascuna banca non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.

L'articolo 4, modificato al Senato, detta le condizioni alle quali è consentita la concessione della garanzia, prevedendo che l'autorità di vigilanza verifica il rispetto dei requisiti di fondi propri e l'inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress. La garanzia può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta tali requisiti, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità; ovvero a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte a seguito di notifica individuale alla Commissione.

In particolare, ai sensi del comma 1, l'Autorità competente è chiamata a svol-

gere una valutazione caso per caso delle seguenti condizioni da parte della banca richiedente:

ai sensi della lettera a), il rispetto dei requisiti di fondi propri previsti dall'articolo 92 del Regolamento n. 575/2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile (in merito ricorda che il predetto Regolamento n. 575/2013 prevede, in particolare, i seguenti requisiti in materia di fondi propri: a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 per cento; b) un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 per cento; c) un coefficiente di capitale totale dell'8 per cento.);

ai sensi della lettera b), l'inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di Vigilanza Unico, o nell'ambito delle verifiche della qualità degli attivi o di analoghi esercizi condotti dall'Autorità competente o dall'Autorità Bancaria Europea; in tale caso, la norma chiarisce che per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di legge sui fondi propri e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.

In base al comma 2 la garanzia può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti sopra illustrati, qualora la banca disponga in ogni caso di un patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità; in questo caso è necessario che la Commissione europea si esprima favorevolmente sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.

Il comma 3 individua un'ulteriore ipotesi di concessione della garanzia; al Senato è stato specificato che la garanzia può essere concessa anche a favore di una

banca in risoluzione o di un ente-ponte di cui al già citato decreto legislativo n. 180 del 2015. In questi casi, nessun supporto di liquidità garantito dallo Stato può essere fornito prima della positiva decisione della Commissione europea sulla notifica individuale.

Ai sensi del comma 4, le banche che ricorrono alla garanzia devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

L'articolo 5 stabilisce, ai commi 1 e 2, che la garanzia dello Stato è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta e copre il capitale e gli interessi.

Con il termine garanzia a prima richiesta si intende una promessa di pagamento da parte di un soggetto (garante) per ordine e conto di un ordinante a favore di un terzo (beneficiario) contro semplice richiesta scritta (inviata dal beneficiario stesso) da inoltrarsi entro una determinata data (scadenza).

Ai sensi del comma 3, per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa.

Il comma 4 esclude dalla garanzia dello Stato le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.

L'articolo 6 indica le modalità per determinare – caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione – il corrispettivo per la garanzia, in linea con le comunicazioni della Commissione europea in materia.

In base al comma 1, gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia sono determinati caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione, con le seguenti modalità:

ai sensi della lettera *a*) del comma 1, per passività con durata originaria di al-

meno 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e

2) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di credit default swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice *iTraxx Europe Senior Financial* (il quale è uno strumento finanziario derivato che offre la possibilità di prendere posizioni sulle probabilità di default – fallimento – di un paniere di titoli emessi) a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dello Stato italiano nel medesimo periodo di tre anni;

ai sensi della lettera *b*) del comma 1, per le obbligazioni bancarie garantite, la commissione sul rischio, di cui al numero 2) della lettera *a*), è computata per la metà;

ai sensi della lettera *c*), per passività con durata originaria inferiore a 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e

2) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito *senior* unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.

Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque

non sono disponibili dati rappresentativi, ai sensi del comma 2, la mediana degli spread per il calcolo della commissione sul rischio di cui al comma 1), lettera a), numero 2, è calcolata nel modo seguente:

ai sensi della lettera a), per banche con un rating rilasciato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: utilizzando la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di *rating* del debito *senior unsecured*;

ai sensi della lettera b), per banche prive di rating: utilizzando la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating disponibile.

In caso di difformità delle valutazioni di rating, secondo il comma 3, il rating rilevante per il calcolo della commissione è quello più elevato. Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili siano più di tre, il rating rilevante è il secondo più elevato.

Ai sensi del comma 4, i rating sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.

Il comma 5 specifica che la commissione è applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale degli strumenti finanziari emessi dalla banca per i quali è concessa la garanzia. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, su apposito conto corrente di Tesoreria centrale. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.

Il comma 6 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la facoltà di

variare, tenuto conto delle condizioni di mercato, i criteri di calcolo e la misura delle commissioni in conformità delle decisioni della Commissione europea. La disposizione specifica che tali variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.

L'articolo 7, modificato al Senato, disciplina la procedura per accedere alla garanzia: a tale riguardo si prevede che, a specifiche condizioni, la banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico.

In particolare, ai sensi del comma 1, le richieste di ammissione alla garanzia sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.

La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dal Dipartimento del Tesoro entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, pubblicato sul sito internet del Dipartimento stesso e della Banca d'Italia.

Il comma 2 stabilisce che nel modello siano indicati, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.

Ai sensi del comma 3 la Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta:

ai sensi della lettera a), le valutazioni sul rispetto dei requisiti di fondi propri e l'inesistenza di carenze di capitale (vale a dire, le condizioni previste all'articolo 4, comma 1);

ai sensi della lettera b), nel caso di valutazione positiva di tali condizioni, sono inoltre valutati:

1) la congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità ri-

chiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;

2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza;

3) l'ammontare della garanzia;

4) la misura della commissione dovuta.

Il comma 4 prevede che, sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro concluda tempestivamente – di norma entro cinque giorni – l'esame della richiesta presentata dalla banca, comunicando la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.

Nel caso in cui una banca che non rispetta i requisiti di capitale e fondi propri, ma dispone di un patrimonio netto positivo e ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, nonché, secondo le modifiche introdotte al Senato, in caso di una banca in risoluzione o di un ente-ponte, ovvero qualora il valore nominale degli strumenti finanziari sui quali è concessa la garanzia sia superiore a 500 milioni di euro e al 5 per cento del totale passivo della banca richiedente, la banca è tenuta a presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico (punto 59, lettera *d*) della Comunicazione). Ai sensi delle modifiche introdotte al Senato, non è in ogni caso richiesta la presentazione del piano di ristrutturazione quando le passività sono rimborsate entro due mesi dalla concessione della garanzia.

Il comma 5 prevede che il piano sia sottoposto alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 6 stabilisce che per le banche con urgente bisogno di sostegno alla liquidità, per le banche in risoluzione e per

l'ente-ponte (articolo 4, commi 2 e 3), la banca richiedente non può – in linea con quanto previsto dal punto 47 della Comunicazione – per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia:

ai sensi della lettera *a*) del comma 6, distribuire dividendi;

ai sensi della lettera *b*), effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;

ai sensi della lettera *c*), riacquistare propri strumenti di capitale primario o aggiuntivo di classe 1 anche a seguito dell'esercizio di opzioni call (il quale è uno strumento derivato in base al quale l'acquirente dell'opzione acquista il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare un titolo, detto sottostante, a un dato prezzo d'esercizio – *strike price*), senza preventiva autorizzazione della Commissione europea;

ai sensi della lettera *d*), acquisire nuove partecipazioni, fatte salve le acquisizioni compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, comprese le acquisizioni per finalità di recupero dei crediti e di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficoltà.

Ai sensi del comma 7, il quale è stato sostituito nel corso dell'esame al Senato, per le banche con urgente bisogno di sostegno alla liquidità, per le banche in risoluzione e per l'ente-ponte (articolo 4, commi 2 e 3) la garanzia può essere concessa su strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi, in deroga al limite minimo di durata di tre mesi previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*) (che individua alcune caratteristiche degli strumenti finanziari ammessi a garanzia: emissione successiva al 23 dicembre 2016; durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni, o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite).

La formulazione originaria della norma disponeva che, ove la garanzia sia limitata a strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi, essa venga concessa

secondo la suindicata procedura (di cui ai commi da 1 a 5) e senza l'applicazione dei divieti di cui al comma 6.

L'articolo 8, modificato durante l'esame al Senato, detta le modalità di escussione della garanzia, prevedendo che la banca rimborsi le somme pagate dallo Stato con l'applicazione di interessi al tasso legale e contestualmente presenti un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea.

In particolare il comma 1 stabilisce che, qualora una banca non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita, questa presenti – almeno 30 giorni prima della scadenza della passività garantita – una richiesta motivata di attivazione della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'attivazione e i relativi importi dovuti.

Ai sensi del comma 2, dopo aver accertato la fondatezza della richiesta sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca entro il giorno antecedente alla scadenza dell'obbligazione.

Il comma 3 prevede le modalità di rimborso da parte della banca delle somme pagate dallo Stato: in particolare, si applicano gli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso.

Inoltre, la banca deve presentare, entro e non oltre due mesi dalla richiesta di attivazione della garanzia statale, un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il nuovo comma 3-bis, introdotto durante l'esame al Senato, stabilisce che le somme corrisposte dal Tesoro agli istituti di credito per onorare la garanzia sono vincolate per destinazione e non aggredibili da altri creditori della banca a diverso titolo.

Il comma 4 mantiene ferma la facoltà dei detentori delle passività garantite e dei

titolari di diritti reali di garanzia sulle medesime di escutere la garanzia statale a prima richiesta.

L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenti alla Commissione europea e alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, nella quale devono essere fornite informazioni su:

ciascuna emissione di strumenti garantiti;

l'ammontare della commissione applicata per ciascuna emissione;

le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.

L'articolo 10 prevede inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze possa rilasciare la garanzia statale sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (*emergency liquidity assistance* – ELA).

In particolare, il comma 1 stabilisce che il Ministro può rilasciare, entro il 23 giugno 2017 (sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge), la garanzia statale per integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (cosiddetta erogazione di liquidità di emergenza – ELA), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca Centrale Europea.

In merito ricorda che l'ELA consiste nell'erogazione da parte delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema di moneta di banca centrale e/o qualsiasi altra tipologia di assistenza che possa comportare un incremento della moneta di banca centrale a favore di un'istituzione finanziaria solvibile o di un gruppo di istituzioni finanziarie solvibili che si trovino ad affrontare temporanei problemi di liquidità, senza che tale operazione rientri nel

quadro della politica monetaria unica. La responsabilità dell'erogazione di ELA compete alle rispettive banche centrali.

Ai sensi del comma 2 la garanzia statale è irrevocabile e assistita dal beneficio di preventiva escussione da parte della Banca d'Italia delle garanzie stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA.

In base al comma 3, la garanzia può essere rilasciata per operazioni di erogazione di liquidità di emergenza in favore di banche che rispettano, secondo la valutazione dell'Autorità competente, le condizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, e cioè:

il rispetto dei requisiti di fondi propri e l'inesistenza di carenze di capitale (articolo 4, comma 1);

un urgente bisogno di sostegno della liquidità della banca (articolo 4, comma 2);

in caso di una banca in risoluzione o di un ente-ponte (articolo 4, comma 3).

Il comma 4 specifica che la banca la quale riceve l'intervento deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, in particolare per limitare l'affidamento sulla liquidità fornita dalla Banca centrale.

Ai sensi del comma 5, alla garanzia statale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni introdotte per la garanzia dello Stato sulle passività delle banche agli articoli 1, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 4, e cioè:

la garanzia è concessa dal MEF nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso la banca beneficiaria soffra di una carenza di capitale, sulla notifica individuale (articolo 1);

l'ammontare delle garanzie è limitato a quanto strettamente necessario per ri-

pristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie; l'ammontare massimo delle operazioni di ciascuna banca non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza (articolo 3);

l'autorità di vigilanza verifica il rispetto dei requisiti di fondi propri e l'inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress: la garanzia può peraltro essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta tali requisiti, se ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, ovvero a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte, a seguito di notifica individuale alla Commissione (articolo 4);

la garanzia copre il capitale e gli interessi (articolo 5, comma 2);

il corrispettivo per la garanzia è determinato caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione, in linea con le comunicazioni della Commissione in materia (articolo 6);

per accedere alla garanzia, la banca presenta una richiesta al Dipartimento del Tesoro il quale la concede sulla base di una valutazione positiva della Banca d'Italia; in specifiche condizioni, la banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico (articolo 7);

in caso di pagamento da parte dello Stato, si applicano gli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso; inoltre, la banca deve presentare, entro e non oltre due mesi dalla richiesta di attivazione della garanzia statale, un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (articolo 8, comma 3);

resta ferma la facoltà dei detentori delle passività garantite e dei titolari di

diritti reali di garanzia sulle medesime di escutere la garanzia statale a prima richiesta (articolo 8, comma 4).

L'articolo 11 detta le modalità di escusione della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza, prevedendo, in caso di inadempimento della banca alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, che la Banca d'Italia, in esito all'escussione del collaterale stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti. Il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede entro 30 giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.

L'articolo 12 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, le misure di attuazione delle misure finora illustrate. A seguito delle modifiche apportate al Senato la norma precisa che l'adozione delle norme attuative è eventuale.

In merito ricorda che con il comunicato stampa del 19 gennaio 2017 il MEF ha dato notizia della notifica a Banca MPS del provvedimento di concessione della garanzia dello Stato a sostegno dell'accesso alla liquidità e dell'emanazione dei decreti di concessione della garanzia a favore di Banca Marche, Carife e Banca Etruria.

Nel medesimo comunicato il MEF riferisce che la Commissione europea ha dato il via libera allo schema grazie al quale il MEF si appresta a emanare i decreti di concessione della garanzia dello Stato a sostegno dell'accesso alla liquidità di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca.

Passando a illustrare il Capo II del provvedimento, l'articolo 13 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare

la stabilità finanziaria, a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari, secondo specifiche modalità e condizioni.

Al fine di tenere conto dell'entrata in funzione del *Single Supervisory Mechanism* il comma 3 specifica che per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la BCE, secondo le modalità e nei casi previsti dalle norme UE che ripartiscono i compiti di vigilanza tra le autorità nazionali e la Banca Centrale Europea (in particolare del regolamento UE del Consiglio n. 1024, col quale sono attribuite alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi).

L'articolo 14, comma 1, consente alla banca o alla società capogruppo di chiedere l'intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale all'esito di una prova di stress, basata su uno scenario avverso condotta a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico.

Il comma 2 consente di chiedere l'intervento dello Stato solo dopo aver sottoposto all'Autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale nel quale sono indicati i seguenti elementi:

l'entità del fabbisogno di capitale necessario;

le misure che si intendono intraprendere per conseguire il rafforzamento;

il termine per la realizzazione del programma.

Ai sensi del comma 3, l'Autorità competente valuta l'adeguatezza del programma a conseguire, anche su base consolidata, l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale e ne informa la banca emittente e il MEF.

Il comma 4 stabilisce l'obbligo per l'emittente di informare al più presto l'Autorità competente sugli esiti delle misure adottate; a sua volta l'Autorità competente ne informa il Ministero.

In merito la relazione illustrativa del disegno di legge chiarisce che a tale fine sono applicabili le norme che regolano l'ordinaria attività di vigilanza; la valutazione di adeguatezza potrà riguardare la congruità della quantificazione del fabbisogno di capitale svolta dalla banca, l'idoneità a farvi fronte con le misure programmate, nonché la realizzabilità di queste ultime.

In base al comma 5, se l'attuazione del programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, l'Emittente può presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 15.

Tale richiesta può essere presentata dall'Emittente già ad esito della valutazione del programma – svolta ai sensi del comma 3 – se l'Autorità competente ha ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante l'attuazione del programma, se questa risulta inadeguata ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale.

Rileva come si intenda così evitare che nel periodo previsto per l'attuazione del programma si aggravi la situazione patrimoniale dell'intermediario.

L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina la presentazione della richiesta di erogazione del sostegno pubblico.

In particolare il comma 1 prevede che la banca o la capogruppo che intende fare ricorso all'intervento dello Stato deve trasmettere al Ministero e all'Autorità competente, e anche alla Banca d'Italia qualora non sia l'Autorità competente, una richiesta contenente i seguenti elementi:

ai sensi della lettera *a*), l'indicazione dell'importo della sottoscrizione delle azioni chiesta al Ministero;

ai sensi della lettera *b*), l'indicazione dell'entità del patrimonio netto contabile, individuale o consolidato a seconda dei casi, alla data della richiesta e l'entità del fabbisogno di capitale regolamentare che residua, se del caso, tenendo conto dell'attuazione del programma;

ai sensi della lettera *c*), l'indicazione degli strumenti e prestiti convertibili in azioni, secondo le misure di *burden sharing* – e cioè le misure di riparto degli oneri del salvataggio con azionisti e obbligazionisti della banca, disciplinate all'articolo 22, comma 2 del decreto-legge – e del loro valore contabile, accompagnata dalla valutazione, predisposta da un esperto indipendente, del valore economico ad essi attribuibile, al fine della determinazione del tasso di conversione, in ipotesi di continuità aziendale;

ai sensi della lettera *d*), una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente, dell'effettivo valore delle attività e passività dell'Emittente senza considerare alcuna forma di supporto pubblico e ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato, nonché di quanto in tale caso verrebbe corrisposto pro quota ai titolari degli strumenti e prestiti convertibili di cui al citato articolo 22, comma 2;

ai sensi della lettera *e*), l'attestazione di impegni di cui all'articolo 17 del provvedimento, ovvero la dichiarazione con la quale la banca o la capogruppo intendono ottemperare a quanto richiesto dalla Comunicazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato nel settore bancario, con particolare riferimento a quanto richiesto dal paragrafo 47 della Comunicazione per evitare il deflusso di fondi: tale Comunicazione richiede infatti che, per limitare l'aiuto al minimo necessario, il deflusso di fondi dalle banche destinatarie delle misure di aiuto dovrebbe essere impedito già nella fase iniziale, imponendo alcuni divieti ed obblighi ai destinatari delle misure di aiuto;

ai sensi della lettera *f*), il piano di ristrutturazione predisposto in conformità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria.

Ai sensi del comma 2, la Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di

esperti indipendenti da essa nominati, a spese della banca o della capogruppo:

ai sensi della lettera *a*), del valore economico risultante dalla valutazione trasmessa dalla banca o dalla capogruppo, ai sensi del comma 1, lettera *c*);

ai sensi della lettera *b*), della stima trasmessa ai sensi del comma 1, lettera *d*);

ai sensi della lettera *c*), della valutazione di cui all'articolo 18, comma 4, la quale dispone che sia trasmessa al MEF e alla Banca d'Italia, da parte della banca o della capogruppo interessata dalla ricapitalizzazione, l'indicazione, sulla base di una valutazione predisposta da un soggetto in possesso di specifici requisiti di indipendenza, del valore delle azioni necessario per calcolare il prezzo delle azioni che risultano dalle operazioni di conversione degli strumenti di capitale dell'emittente, ai sensi della disciplina sul *burden sharing* (di cui all'articolo 22 del decreto-legge).

Il comma 3 chiarisce che gli esperti indipendenti individuati dalle norme in esame non devono avere in corso né devono avere intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca o la capogruppo richiedenti le misure di ricapitalizzazione, tali da comprometterne l'indipendenza.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, è stato allungato agli ultimi tre anni (in luogo degli ultimi due anni) il lasso di tempo nel quale gli esperti non devono avere intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con gli istituti richiedenti le misure di ricapitalizzazione.

L'articolo 16 stabilisce che l'Autorità competente comunica al MEF il fabbisogno residuo di capitale regolamentare evidenziato dall'emittente.

In particolare il comma 1 prevede che, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di misure straordinarie di ricapitalizzazione, l'Autorità competente comunica al Ministero e all'Emittente il fabbisogno di capitale regolamentare del-

l'Emittente; Il comma 2 stabilisce inoltre che l'Autorità può chiedere all'Emittente chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti; in tali casi il termine di sessanta giorni è sospeso.

L'articolo 17, modificato al Senato, prevede, al comma 1, che la banca – o la capogruppo – interessata dalle misure di intervento statale presenti, con la richiesta di aiuti di Stato, un'attestazione con cui assume alcuni impegni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato alle banche, fino al perfezionamento della sottoscrizione delle azioni da parte del MEF, e cioè una serie di obblighi volti a evitare la fuoriuscita di risorse.

Più in dettaglio, rileva come si tratti di obblighi volti a evitare la fuoriuscita di risorse: ad esempio, non possono essere distribuiti dividendi né pagate cedole (ove il contratto lo consenta); è fatto divieto di acquisire azioni proprie o debito emesso dall'emittente.

La predetta Comunicazione richiede infatti che, per limitare l'aiuto al minimo necessario, il deflusso di fondi dalle banche destinatarie delle misure di aiuto dovrebbe essere impedito già nella fase iniziale. Di conseguenza la banca deve adottare precocemente tutte le misure necessarie per conservare i fondi e, in particolare:

non deve versare dividendi su azioni o cedole su strumenti di capitale ibridi (o altri strumenti per i quali il pagamento di cedole è discrezionale);

non deve riacquistare le proprie azioni o esercitare un'opzione call su strumenti ibridi di capitale per l'intera durata del periodo di ristrutturazione senza previa approvazione da parte della Commissione;

non deve riacquistare strumenti di capitale ibridi, salvo se una tale misura, eventualmente in combinazione con altre, consente all'ente creditizio di assorbire completamente la propria carenza di capitale e avviene a livelli sufficientemente vicini agli attuali livelli di mercato e su-

pera di oltre il 10 per cento superiore al prezzo di mercato; qualsiasi riacquisto è subordinato all'approvazione previa da parte della Commissione;

non deve eseguire alcuna operazione di gestione del capitale senza previa approvazione da parte della Commissione;

non deve applicare pratiche commerciali aggressive;

non deve acquisire partecipazioni in alcuna impresa, sia che si tratti di un trasferimento di attivi che di azioni;

deve astenersi da qualsiasi pubblicità che faccia riferimento al sostegno statale e da qualsiasi strategia commerciale aggressiva che non avrebbe luogo senza il sostegno dello Stato membro.

Il comma 2, modificato al Senato stabilisce che – fermi restando i poteri dell'autorità di vigilanza in materia – il MEF possa subordinare la sottoscrizione del capitale dell'emittente ad alcune condizioni (in luogo di una sola condizione, relativa alla revoca degli organi apicali); con le modifiche apportate al Senato viene inoltre precisato che è richiesta la conformità della decisione della Commissione UE sulla compatibilità dell'intervento con la disciplina degli aiuti di Stato.

Le condizioni sono: la revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'emittente; la limitazione alla retribuzione complessiva dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'istituto interessato dalle misure.

L'articolo 18, modificato al Senato, disciplina le modalità concrete di realizzazione dell'intervento statale per la ricapitalizzazione precauzionale degli enti creditizi.

In particolare il comma 1 stabilisce che, a seguito della comunicazione da parte dell'Autorità competente (ai sensi dell'articolo 16), il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea.

Il comma 2 prevede quindi una positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo UE in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria. All'esito della decisione positiva viene affidata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri del salvataggio con azionisti e obbligazionisti (cosiddette misure di *burden sharing*), conformemente a quanto previsto dalle norme del provvedimento (in particolare, dall'articolo 22 del decreto-legge).

In merito segnala come dal registro degli aiuti di Stato risulta che la Commissione europea avrebbe autorizzato le misure richieste dal Governo italiano, ma i termini dell'autorizzazione non sono ancora stati resi pubblici.

Inoltre il comma 3 stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone:

ai sensi della lettera *a*) del comma 3, ove necessario, l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche alle regole (articolo 2441 del codice civile) che impongono di offrire in opzione ai soci le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni, e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente;

ai sensi della lettera *b*) del comma 3, il prezzo di sottoscrizione o di acquisto, nonché ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o dell'acquisto, comprese le fasi successive;

ai sensi della lettera *c*) del comma 3, la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente.

La relazione illustrativa chiarisce che tale previsione, da attivare solo nei casi in cui non vi abbia già provveduto l'emittente, consente al MEF di disporre d'imperio l'aumento di capitale, permettendo

di evitare un passaggio assembleare che potrebbe dilatare eccessivamente i tempi del procedimento.

Allo scopo di assumere le determinazioni relative alle misure di *burden sharing* il comma 4 prevede che, su richiesta del MEF e nel termine da esso indicato, la banca o la società capogruppo trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione, sulla base di una valutazione predisposta da un soggetto in possesso di specifici requisiti di indipendenza (previsti dall'articolo 15, comma 3) del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformità con l'allegato al decreto-legge, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati che saranno oggetto di conversione (di cui all'articolo 22, comma 2).

Con le modifiche approvate dal Senato sono stati precisati i criteri di determinazione del valore delle azioni, specificando tra l'altro le modalità applicabili per le banche non quotate.

Più in dettaglio, ove la banca non sia quotata, il valore è calcolato in base alla consistenza patrimoniale della società, alle sue prospettive reddituali, all'andamento del rapporto valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse alle eventuali operazioni straordinarie, ivi inclusa la cessione di attivi, da perfezionarsi in connessione con l'intervento statale in commento.

Ove la banca sia quotata, il valore delle azioni è determinato in base all'andamento delle quotazioni nei 30 giorni antecedenti la data indicata dal Ministero, avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto che dispone le misure acquisto di azioni (di cui al comma 3 dell'articolo 18). Ove la quotazione sia sospesa per periodi complessivamente superiori a 15 giorni nel periodo di riferimento, il valore delle azioni è il minore tra il prezzo di riferimento medio degli ultimi 30 giorni di mercato nei quali l'azione è stata negoziata e quello determinato secondo i criteri previsti per le banche non quotate.

Il comma 5 subordina l'adozione dei provvedimenti (indicati ai commi 2 e 3) di

sottoscrizione ed acquisto delle azioni e di adozione delle misure di *burden sharing* all'assenza delle condizioni per avviare la risoluzione degli istituti interessati, nonché all'assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzata di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale nell'ambito della risoluzione delle crisi bancarie ovvero quale misura adottata per rimediare allo stato di dissesto.

Più precisamente, i provvedimenti predetti possono essere adottati alle seguenti condizioni:

ai sensi della lettera *a)* del comma 5, la banca o la capogruppo non si trovano in dissesto o a rischio di dissesto (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* o *e)*, del decreto legislativo n. 180 del 2015 o dell'articolo 18, paragrafo 4, lettere *a)*, *b)* o *c)*, del regolamento (UE) n. 806/2014);

ai sensi della lettera *b)* del comma 5, non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione di azioni, partecipazioni ed altri strumenti di capitale, secondo quanto disposto dal Capo II del Titolo IV del decreto legislativo n. 180 del 2015, né quelli previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014.

In merito ricorda che il richiamato Capo II del Titolo IV del decreto legislativo n. 180 del 2015 contiene la disciplina della conversione/riduzione forzata di azioni, partecipazioni e strumenti di capitale emessi da un istituto creditizio e che l'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento UE 806 del 2014 consente al Comitato di risoluzione di svalutare e convertire i pertinenti strumenti di capitale degli enti creditizi, in presenza di specifiche condizioni.

In base al comma 6 tali situazioni e presupposti si assumono non sussistenti quando non consti un accertamento in tal senso dell'Autorità competente.

Ai sensi del comma 7 i provvedimenti secondari di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il comma 8 dispone che il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione provvedano ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'emittente interessato.

L'articolo 19, modificato al Senato, disciplina la procedura di sottoscrizione delle azioni da parte del MEF.

In particolare, ai sensi del comma 1, il Ministero sottoscrive azioni di nuova emissione; le azioni emesse dalla banca o dalla capogruppo per la sottoscrizione da parte del Ministero sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato né condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili né postergate nell'attribuzione delle perdite.

In base al comma 2 entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto col quale si dispone la ripartizione degli oneri (previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge), il MEF, in caso di transazione tra l'istituto di credito – o una società del gruppo – e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle predette misure di ripartizione degli oneri (di cui all'articolo 22, comma 2), può acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, a specifiche condizioni che devono ricorrere cumulativamente.

In primo luogo la lettera *a*) del comma 2 stabilisce che la transazione deve essere volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate (definite come tali ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d*), del TUF) o clienti professionali (ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del medesimo TUF) diversi dall'Emittente o società del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell'Emittente o da società del suo gruppo.

Durante l'esame al Senato è stata inserita la lettera *a-bis*), ai sensi della quale gli strumenti oggetto di conversione de-

vono essere stati sottoscritti o acquistati prima del 1° gennaio 2016; se il trasferimento è a titolo gratuito, si fa riferimento al momento di acquisto del dante causa.

Al riguardo rileva come si tratti della data di entrata in vigore della disciplina del *bail-in*, intendendosi in questo modo delimitare cronologicamente il presupposto del cosiddetto *misselling*, che costituisce la base della transazione, al momento dal quale la rischiosità dello strumento si deve intendere nota. Tale disposizione sembra recepire le indicazioni della CONSOB in ordine all'impatto della normativa UE sulle crisi bancarie sui mercati finanziari, come esposto nel corso dell'audizione di gennaio 2017.

Inoltre la lettera *b*) del comma 2 prevede che gli azionisti non devono essere controparti qualificate né clienti professionali ai sensi delle menzionate norme del TUF.

La lettera *c*) richiede che la transazione preveda che l'emittente acquisti dagli azionisti, in nome e per conto del Ministero, le azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, e che questi ricevano dall'emittente, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari dall'Emittente o da società del suo gruppo.

Il valore nominale delle obbligazioni ricevute è pari al prezzo corrisposto dal Ministero, ai sensi della lettera *d*). Viene disposto che tali obbligazioni abbiano durata comparabile alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione, nonché un rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente aventi analoghe caratteristiche, come rilevato sul mercato secondario nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di *burden sharing* e quella di acquisto delle azioni ai sensi delle norme in esame.

Ai sensi della lettera *d*), il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte del Ministero è corrisposto all'emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti; per effetto delle modifiche apportate al provvedimento durante l'esame al Senato, in luogo di essere gene-

ricamente indicato dalla legge, viene previsto che il prezzo di acquisto sia il minore tra quello utilizzato per determinare il numero di azioni da attribuire in sede di conversione (ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera *d*)) e quello che determina un corrispettivo corrispondente a quello pagato dall'azionista per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti oggetto di conversione (articolo 22, comma 2, del decreto-legge) o, nel caso di acquisto a titolo gratuito, al corrispettivo pagato dal dante causa.

In tal modo – come rilevato nella relazione illustrativa all'emendamento presentato dal Governo al Senato – si è inteso rispondere alle sollecitazioni del Parlamento, fissando un limite al prezzo dell'acquisto.

Ai sensi della lettera *e*) la transazione deve prevedere la rinuncia dell'azionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti, in applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, nelle azioni acquistate dal MEF.

In base al comma 3, le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al Ministero devono rispettare le condizioni previste dall'articolo 31 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013, ossia sono incluse nel capitale primario di classe 1 (CET 1).

In merito rammenta che il richiamato articolo 31 del regolamento (UE) n. 575 del 2013 consente alle autorità competenti, in situazioni di emergenza, di autorizzare gli enti a includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1 strumenti di capitale che rispettano solo alcuni requisiti per esservi inclusi, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli strumenti di capitale sono emessi prima del 1° gennaio 2014;

b) gli strumenti di capitale sono considerati aiuti di Stato dalla Commissione;

c) gli strumenti di capitale sono emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato vigenti a tale data;

d) gli strumenti di capitale sono interamente sottoscritti e detenuti dallo Stato o da una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;

e) gli strumenti di capitale sono in grado di assorbire le perdite;

f) nell'eventualità di una liquidazione, gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori un credito sulle attività residue dell'ente, dopo il pagamento di tutti i crediti di primo rango;

g) vi sono adeguati meccanismi di uscita per lo Stato o, se del caso, una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;

h) l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione preliminare e ha pubblicato la sua decisione corredata della relativa spiegazione.

Il comma 4 rinvia all'allegato al decreto-legge per l'individuazione di criteri e metodologie per determinare il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero; segnala che le metodologie di calcolo contenute nell'allegato sono state modificate al Senato anche in conseguenza dei limiti di prezzo introdotti al comma 2.

Il comma 5 chiarisce che le spese di sottoscrizione e acquisto delle azioni da parte del Ministero sono interamente a carico dell'Emittente.

L'articolo 20 disciplina alcuni effetti – prevalentemente civilistici – relativi all'assunzione di partecipazioni nelle banche da parte del MEF.

In particolare viene previsto che:

qualora le banche siano costituite in forma di cooperativa, non si applicano le norme (di cui all'articolo 2527 del codice civile) che demandano all'atto costitutivo l'individuazione dei requisiti dei soci; né si applica la norma (di cui all'articolo 2528 del codice civile) che disciplina la procedura di ammissione dei nuovi soci;

non si applicano le disposizioni del TUF (articoli 106, comma 1, e 109, comma

1) che obbligano a promuovere l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria in caso di superamento delle soglie di legge;

non si applicano gli eventuali limiti al possesso azionario stabiliti dalla legge, compreso quello previsto dall'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario (di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993) per le banche popolari.

L'articolo 21, modificato al Senato, reca disposizioni volte a disciplinare i diritti di voto nelle banche popolari durante il periodo in cui il MEF è azionista.

In particolare, il comma 1 stabilisce che nelle assemblee delle banche costituite in forma cooperativa, in cui il Ministero esercita il diritto di voto inerente alle azioni sottoscritte a seguito delle operazioni previste dal decreto-legge:

ogni azione attribuisce il diritto di voto (articolo 2351, comma 1, del codice civile);

operano le regole civilistiche per la regolare costituzione delle assemblee nelle società per azioni (articolo 2368 del codice civile);

trovano applicazione anche le ordinarie regole sulla regolare convocazione assembleare (articolo 2369 del codice civile) nelle società per azioni e sulla rappresentanza in assemblea (articolo 2372 del codice civile).

Non trovano dunque applicazione le specifiche disposizioni in tema, rispettivamente, di voto capitario e rappresentanza assembleare per le società cooperative, nonché in materia di voto capitario e quorum per le operazioni straordinarie per le banche popolari (di cui agli articoli 2538, commi 2 e 5, e 2539 del codice civile e articoli 30, comma 1, e 31, comma 1, primo periodo, del Testo unico bancario).

Viene inoltre chiarito che le quote di capitale sociale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea sono quelle previste dalla legge e si applicano le ordinarie disposizioni in mate-

ria di deleghe di voto anche per le società in forma cooperativa (in deroga all'articolo 137, comma 4, del TUF).

La relazione illustrativa afferma in proposito che il principio del voto capitario non sia sufficiente a proteggere l'investimento del MEF.

Il comma 1-bis, inserito dal Senato, modifica l'articolo 37-bis, comma 1-bis, del TUB, riguardante le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il quale stabilisce che banche di credito cooperativo con sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano possono rispettivamente costituire gruppi bancari cooperativi autonomi, composti solo da banche con sede legale e operatività esclusiva nella stessa provincia autonoma, con un requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia.

La modifica recata dal comma 1-bis introduce un criterio di mitigazione, prevedendo infatti che le banche di credito cooperativo con sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano possono rispettivamente costituire gruppi bancari cooperativi autonomi, composti solo da banche con sede legale e operatività esclusiva nella stessa provincia autonoma « e che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe ».

L'articolo 22, modificato al Senato, disciplina le misure di partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di ricapitalizzazione della banca (cosiddetto *burden sharing*).

Al riguardo si stabilisce, al comma 1, che la sottoscrizione delle azioni da parte del MEF è effettuata solo dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, allo scopo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.

Rileva come, in sostanza, dal combinato disposto degli articoli 18 e 22 del decreto-legge si evince che, in caso di ricapitalizzazione precauzionale con una conversione in azioni delle obbligazioni subordinate, la legge consente alla banca di offrire agli ex obbligazionisti divenuti azionisti obbligazioni non subordinate, in cambio delle azioni frutto della conver-

sione. Il MEF in un momento successivo può acquistare tali azioni a specifiche condizioni.

Ricorda brevemente che, in caso di dissesto di una banca, la direttiva BRRD prevede il *bail-in*, ossia la ripartizione delle partite tra azioni, obbligazioni subordinate, senior bond e depositi oltre i 100mila euro prima di un eventuale intervento pubblico.

Il *burden sharing*, invece, colpisce solo azionisti e obbligazioni subordinate; esso scatta quando la banca non si trova in condizioni di dissesto, ma è solvente e chiede la ricapitalizzazione precauzionale con intervento pubblico prevista dal già citato articolo 32 della direttiva BRRD.

Ai sensi della Comunicazione del 2013 il *burden sharing* può assumere solo la forma della conversione in azioni di nuova emissione degli strumenti ibridi (*Additional Tier 1*) e subordinati (*Tier 2*), nonché degli altri strumenti subordinati.

Non può essere quindi disposta la riduzione del valore degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza: questa infatti può essere disposta se necessaria ad assorbire perdite che impattano anche sul bilancio e che eccedano il patrimonio netto contabile dell'emittente, mentre lo scenario avverso di uno stress test è solo una rappresentazione ipotetica che potrebbe avverarsi contabilmente solo nel caso in cui quelle condizioni avverse si materializzino.

In merito occorre ricordare che il *Tier 1 capital*, chiamato anche patrimonio di base o di qualità primaria, è costituito dal capitale versato, dalle riserve e dagli utili non distribuiti. Sono esclusi dal *Tier 1*: le azioni proprie, l'avviamento, le immobilizzazioni immateriali e le perdite dei vari esercizi (compreso quello in corso). Dal *Tier 1 capital* rimangono escluse anche le rettifiche di valore operate sul portafoglio di negoziazione.

Il *Tier 1 capital* risulta, a sua volta, costituito dal cosiddetto Common Equity Tier 1 Capital (« CET1 »), ossia il capitale di qualità primaria costituito dagli strumenti con la più spiccata capacità di assorbimento delle perdite e dall'*Additio-*

nal Tier 1 Capital (« AT1 »), costituito da « nuovi » strumenti ibridi la cui principale caratteristica qualitativa è una più spiccata capacità di assorbimento delle perdite. Si tratta, tra l'altro, di strumenti innovativi di capitale che, in caso di necessità, interrompono la distribuzione delle cedole per andare a rimpinguare il capitale primario della banca. Tali ibridi appartengono alla categoria in evoluzione dei titoli « quasi-equity », ossia dei titoli posti nella zona di confine tra il patrimonio e i debiti.

I cosiddetti ibridi sono invece parte fondamentale del cosiddetto *Tier 2 capital* (o patrimonio supplementare), composto da riserve di valutazioni e da un'ampia schiera di strumenti innovativi di capitale (oltre che ibridi). Vi è anche un *Tier 3 capital* (prestiti subordinati di terzo livello) in cui confluiscono strumenti di capitale non riconducibili alle prime due categorie.

In tale contesto il comma 2 specifica le passività assoggettabili alla conversione; in particolare, con decreto del MEF sono disposte le misure di ripartizione degli oneri, secondo il preciso ordine indicato dalle norme, nonché l'aumento del capitale a servizio delle misure stesse.

In primo luogo la lettera a) del comma 2 prevede che sono convertiti in azioni ordinarie di nuova emissione – computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente – gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (ai sensi del regolamento UE n. 575 del 26 giugno 2013, *Additional Tier 1*), aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1 (azioni ordinarie con diritto di voto non limitato né condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili né postergate nell'attribuzione delle perdite). Sono inclusi negli strumenti convertibili quelli qualificati come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi della cosiddetta « clausola di *grandfathering* » del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonché delle altre passività dell'Emittente aventi un grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale uguale o superiore. In sintesi, la

clausola di *grandfathering* consente di computare nell'*Additional Tier 1* alcuni strumenti che secondo le regole ordinarie ne sarebbero esclusi, per un periodo limitato di tempo e a specifiche condizioni.

Inoltre, ai sensi della lettera *b*), qualora la predetta misura di cui alla lettera *a*) non sia sufficiente, sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione, computabili nel capitale primario di classe 1, gli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 ai sensi delle citate norme UE, ivi inclusi gli strumenti coperti dalla clausola di *grandfathering*, nonché gli altri strumenti e prestiti aventi lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale).

Ove la misura di cui alla lettera *b*) non sia sufficiente, la lettera *c*) prevede che sono convertite in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 gli strumenti e i prestiti diversi da quelli indicati dalle lettere *a*) e *b*), il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'Emittente.

Durante l'esame al Senato è stata introdotta una lettera *c-bis*), ai sensi della quale le disposizioni attuative – ove necessario – possono disporre, in luogo della conversione, l'azzeramento di strumenti e prestiti della banca e la contestuale attribuzione di azioni di nuova emissione computabili nel capitale primario di prima classe, con le caratteristiche – già illustrate alla lettera *a*) – di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge.

Il comma *2-bis*, introdotto al Senato, rende fiscalmente neutra – escludendola dal computo a fini IRES e IRAP – ogni eventuale differenza (positiva o negativa) derivante dalle predette misure di *burden sharing* alle banche che hanno emesso strumenti finanziari oggetto delle predette operazioni di condivisione degli oneri.

Ai sensi del comma 3, l'adozione delle misure di conversione rende inefficaci le garanzie rilasciate dall'istituto di credito emittente, purché ricorrano cumulativamente alcune condizioni:

ai sensi della lettera *a*), la garanzia deve avere a oggetto passività emesse da soggetti direttamente o indirettamente controllati dall'emittente;

ai sensi della lettera *b*), le passività garantite indicate alla lettera *a*) sono state emesse nell'ambito di un'operazione unitaria di finanziamento dell'emittente che include un finanziamento all'emittente da parte di un soggetto da questo controllato;

ai sensi della lettera *c*), alle passività dell'Emittente derivanti dal finanziamento concessogli di cui alla lettera *b*), è applicata la misura di conversione (di cui al comma 2).

Si intende così evitare che l'esistenza di specifici obblighi di garanzia renda sostanzialmente inefficace il *burden sharing* applicato su determinate passività dell'emittente.

Il comma 4, il cui disposto è stato precisato al Senato, mira invece a disattivare eventuali clausole contrattuali (come precisato dall'altro ramo del Parlamento) o di altro tipo stipulate dall'emittente, aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale di cui al comma 2 sopra indicato (ossia oggetto della conversione o azzeramento) e relative ai diritti patrimoniali ad essi correlati, che ne impediscono o limitano la computabilità nel capitale primario di classe 1 dell'emittente.

Il comma 5 chiarisce i principi applicabili alle misure di conversione degli strumenti di capitali, prevedendo che esse sono disposte:

ai sensi della lettera *a*), nei confronti di tutte le passività indicate dalle norme, ove possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale;

ai sensi della lettera *b*), in modo uniforme nei confronti di tutti i creditori che siano titolari di passività assoggettabili alle misure di conversione, in base alla legge loro applicabile e appartenenti alla stessa categoria – salvo quanto previsto al comma 7, per cui segnala *infra* – e pro-

porzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti;

ai sensi della lettera *c*), in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti e prestiti convertibili riceva, tenuto conto dell'incremento patrimoniale conseguito dall'Emittente per effetto dell'intervento dello Stato, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione dell'Emittente, assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico;

ai sensi della lettera *d*), determinando il numero di azioni da attribuire in sede di conversione sulla base della metodologia indicata nell'allegato al decreto-legge, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere *a*), *b*) e *c*);

ai sensi della lettera *d*), a condizione che la banca o la capogruppo abbia provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti: a tal fine, la lettera *e*) prevede che l'Emittente include nella richiesta di ripatrimonializzazione (di cui all'articolo 15) l'attestazione di aver provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti.

Ai sensi del comma 6, rileva come possa ritenersi che i titolari di strumenti e prestiti convertibili non ricevano un trattamento peggiore rispetto a quello che si riceverebbe in caso di liquidazione quando, tenuto conto della stima dell'effettivo valore delle attività e passività dell'Emittente, il valore delle azioni assegnate in conversione è almeno pari a quanto verrebbe corrisposto ai titolari degli strumenti di capitale aggiuntivo, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati convertibili, nel caso in cui l'Emittente venisse sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato.

Il comma 7 chiarisce che non si dà luogo, del tutto o in parte, all'applicazione delle misure di conversione ove la Commissione europea abbia stabilito che la loro adozione può mettere in pericolo la stabilità finanziaria o determinare risultati sproporzionati.

In caso di esclusione parziale dall'applicazione delle misure previste nell'articolo, il decreto che dispone le misure di conversione ed aumento di capitale deve indicare gli strumenti o le classi di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge per l'effettuazione del *burden sharing*. La valutazione sull'applicabilità delle ipotesi di esclusione indicate nel presente comma è compiuta, per ciascun intervento, dalla Commissione europea.

Ai sensi del comma 8, all'assunzione di partecipazioni da parte del MEF conseguente alle misure di conversione, si deroga alla disciplina ordinaria in materia di autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di partecipazioni qualificate; non trovano applicazione i limiti codicistici, ovvero le altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto, che possono ostacolare la conversione; non si applicano i divieti di acquisto previsti dal codice civile nel caso di controllo societario, non si applica il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni, né l'articolo 121 del TUF in tema di disciplina delle partecipazioni reciproche.

Per quanto concerne la tutela giurisdizionale avverso le misure di conversione forzosa e aumento del capitale, il comma 9 rinvia alla tutela giurisdizionale prevista dalle norme nazionali di recepimento della direttiva BRRD in tema di risoluzione degli enti creditizi.

Il comma 10 disciplina gli effetti dell'azione delle misure di *burden sharing* e di erogazione del sostegno pubblico sui rapporti contrattuali dell'intermediario. A tale proposito, si estende a tale fattispecie l'articolo 65 del decreto legislativo n. 180 del 2015, e viene prevista in primo luogo l'inefficacia delle pattuizioni contrattuali che ricollegano a tali misure conseguenze

negative per l'intermediario o per altro componente del gruppo bancario di appartenenza (clausole risolutive espresse, clausole di *event of default*; di cross-default o di acceleration event). Inoltre viene chiarito che le misure disposte dal MEF non costituiscono di per sé inadempimento contrattuale e pertanto non consentono ai creditori di attivare i rimedi previsti in tali casi (ad esempio risoluzione, decadenza dal beneficio del termine, escussione delle garanzie e altro).

Ai sensi del comma 11, le norme dell'articolo 22 sono qualificate come disposizioni di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593 del 17 giugno 2008 (Regolamento «Roma I» che disciplina l'individuazione delle legge applicabile, in caso di conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali civili e commerciali) e dell'articolo 17 della legge n. 218 del 1995 (norme che disciplinano il diritto internazionale privato): si tratta dunque di norme la cui applicazione è ritenuta irrinunciabile in virtù dell'oggetto o della finalità perseguita.

Esse costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva n. 24 del 4 aprile 2001 in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi; applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari, secondo le regole contenute nel Titolo IV, Sezione III-*bis*, del TUB in tema di applicazione UE delle procedure di crisi bancaria.

L'articolo 23, modificato al Senato, al comma 1 consente di emanare disposizioni di attuazione delle norme sull'intervento dello Stato disciplinate dal Capo II del decreto-legge e al comma 2 autorizza il MEF, ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal medesimo Capo II, nonché della gestione dell'eventuale contenzioso, ad avvalersi, a spese dell'emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale che non abbiano in corso o non abbiano intrattenuto negli ultimi due anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, il periodo in cui gli esperti non devono avere intrattenuto relazioni professionali o finanziarie con gli istituti interessati è stato elevato da due a tre anni, coerentemente alle modifiche apportate all'articolo 15 del provvedimento nella medesima sede.

Inoltre, in sede di prima applicazione il comma 3 prevede, con riferimento alla probabile esigenza di adottare una misura di sostegno pubblico a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, il valore da attribuire alle passività assoggettabili alle misure di ripartizione degli oneri fra i creditori ai fini della determinazione del tasso di conversione.

In particolare, ove MPS presenti la richiesta di intervento, il valore economico da attribuire alle passività oggetto delle misure di *burden sharing* è così determinato:

Emissione XS0122238115: 75 per cento del valore nominale;

Emissione XS0121342827: 75 per cento del valore nominale;

Emissione XS0131739236: 75 per cento del valore nominale;

Emissione XS0180906439: 18 per cento del valore nominale;

Emissione IT0004352586: 100 per cento del valore nominale;

Emissione XS0236480322: 100 per cento del valore nominale;

Emissione XS0238916620: 100 per cento del valore nominale;

Emissione XS0391999801: 100 per cento del valore nominale;

Emissione XS0415922730: 100 per cento del valore nominale;

Emissione XS0503326083: 100 per cento del valore nominale;

Emissione XS0540544912: 100 per cento del valore nominale.

Conseguentemente il comma 4 prevede che l'eventuale richiesta di MPS non contiene la valutazione delle passività (di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto-legge).

L'articolo 23-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, al comma 1 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti, ogni quattro mesi, una relazione al Parlamento relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del Capo II.

Ai sensi del comma 2 nella relazione devono essere indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel semestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto (sub. 23.01000/11: «patrimonio netto» in luogo di «totale attivo»).

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore per la V Commissione*, illustrando le misure di cui al Capo III del decreto-legge, rileva in primo luogo come l'articolo 24, al comma 1 istituisca nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale, ai sensi del Capo II del decreto-legge, e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza, ai sensi del Capo I del decreto-legge, a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani. Il comma 2 prevede che alla ripartizione e successiva rimodulazione del Fondo – in relazione alle effettive esigenze – si provveda con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 3 stabilisce che gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del Capo I siano versati su un apposito conto cor-

rente di Tesoreria centrale. Il comma 4 prevede, al primo periodo, che i corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo. Il secondo periodo del comma stabilisce che le risorse non più necessarie siano quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato.

L'articolo 24-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, reca misure e interventi tesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa. Al riguardo merita segnalare come la disposizione riprenda sostanzialmente il contenuto della proposta di legge C. 3666 Bernardo, cui sono abbinate le proposte di legge C. 3662 Paglia e C. 3913 Nastri, recante disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato, oggetto di approfondito esame in sede referente da parte della Commissione Finanze della Camera. In particolare il comma 1 chiarisce che le disposizioni dell'articolo 24-*bis* sono volte, in particolare, ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati e riconoscono l'importanza dell'educazione finanziaria quale strumento per la tutela del consumatore e un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari presenti sul mercato. Il comma 2 a tale scopo definisce, in conformità con quanto già espresso in sede internazionale dall'OCSE, il concetto di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Essa in particolare consiste nel processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari, ivi compresi quelli di natura assicurativa e previdenziale, e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie. Il comma 3 affida al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e

della ricerca, il compito di adottare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Detta Strategia si conforma ai seguenti principi: organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e privati già attivi sulla materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e collegarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell'istruzione; definire le linee guida delle politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale; prevedere la possibilità di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, anche con la partecipazione degli enti territoriali. Ai sensi del comma 4, lo schema di programma, di cui al comma 3, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma può comunque essere adottato. Il comma 5 prevede la trasmis-

sione annuale, entro il 31 luglio, alle Camere, da parte del Governo, di una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, la quale può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma di cui al comma 3, da adottare con le medesime procedure previste al comma 4. Il comma 6 prevede, ai fini dell'attuazione della Strategia nazionale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla legge di conversione del provvedimento in esame. Il Comitato ha il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione in tema di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Il comma 7 dispone che dall'istituzione del Comitato non debbano derivare oneri alla finanza pubblica. Ai sensi del comma 8, il Comitato è composto da undici membri ed è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca scientifica tra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri diversi dal direttore, scelti con i medesimi criteri designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ed uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonché il direttore, durano in carica tre anni e

l'incarico può essere rinnovato per una sola volta. Il comma 9 disciplina l'attività del Comitato, che opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui potranno partecipare accademici e esperti della materia. La norma specifica che la partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento, compenso o gettone di presenza. Ai sensi del comma 10, il Comitato individua obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati. Il comma 11 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attività del Comitato a cui si provvede, nel limite di un milione di euro l'anno a decorrere dal 2017, mediante la corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, come individuato dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).

Per quanto riguarda il Capo IV del decreto-legge, l'articolo 25, al comma 1, integra la disciplina relativa alle contribuzioni aggiuntive al Fondo di risoluzione nazionale di cui all'articolo 1, comma 848, della legge n. 208 del 2015 e precisa che le contribuzioni aggiuntive sono versate per la copertura di qualsiasi onere o passività a carico del Fondo di risoluzione nazionale comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei provvedimenti di avvio delle risoluzioni e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza di eventuali modifiche ad essi apportate. In concreto le predette contribuzioni possono essere richieste anche per fronteggiare oneri derivanti da modifiche del programma di risoluzione approvato il 22 novembre 2015, relativamente a Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti. Rammenta in particolare che il comma 848 prevede che, qualora i contributi versati al Fondo di risoluzione nazionale non siano sufficienti alla coper-

tura degli oneri a carico del Fondo stesso in relazione alle misure previste dai provvedimenti di avvio della risoluzione, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano contribuzioni aggiuntive al Fondo citato nella misura determinata dalla Banca d'Italia. Per l'anno 2016 tale limite complessivo è stato incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81. Il comma 2 stabilisce che la Banca d'Italia può richiedere per singolo anno un ammontare di contribuzioni pari alla differenza tra l'importo massimo delle contribuzioni richiamabili in base al comma 848 e l'importo delle contribuzioni effettivamente richiamate dal Comitato di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 70 (Contributi *ex ante*) e dell'articolo 71 (Contributi straordinari *ex post*) del regolamento (UE) n. 806/2014. La disposizione precisa che, con riferimento a ciascun anno, l'importo eventualmente dovuto a tale titolo può essere determinato dalla Banca d'Italia entro i due anni successivi a quello di riferimento. Tale precisazione è volta a consentire il richiamo delle contribuzioni in relazione al fabbisogno e una volta noto quanto richiamato dal Fondo di risoluzione unico a titolo di contribuzioni straordinarie. La disposizione stabilisce inoltre che la Banca d'Italia può decidere che le contribuzioni siano materialmente versate in un periodo pluriennale, non superiore a cinque anni. Diluendo nel tempo i versamenti, la disposizione riduce l'impatto annuale delle contribuzioni aggiuntive sugli intermediari. In merito rammenta, in estrema sintesi, che il richiamato articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 dispone che il contributo annuo di ciascun ente sia calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti. Il calcolo dei singoli contri-

buti è affidato in concreto al Comitato di risoluzione, previa consultazione della BCE o dell'autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione. Il richiamato articolo 71 prevede invece che, laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire gli oneri sostenuti mediante il ricorso al Fondo, siano raccolti presso gli enti autorizzati negli Stati membri partecipanti « contributi straordinari *ex post* » a copertura degli importi aggiuntivi e che l'importo totale annuo di detti contributi straordinari non superi il triplo dell'importo annuale dei « contributi *ex ante* ». Il comma 3 dispone che, nell'arco temporale entro cui le banche sono tenute al versamento delle contribuzioni addizionali, l'importo di dette contribuzioni è ripartito annualmente tra le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie in misura proporzionale all'ammontare delle contribuzioni annuali dovute dalla medesima banca al Fondo di risoluzione unico. La relazione illustrativa chiarisce al riguardo che l'entità del contributo addizionale a livello individuale varia quindi di anno in anno in funzione del rapporto fra la contribuzione annuale di ciascuna banca – così come determinata dal Comitato di risoluzione unico – e l'ammontare complessivo della contribuzione nazionale dovuta al Fondo di risoluzione unico. La contribuzione addizionale nell'anno di riferimento è pertanto dovuta solo nel caso in cui sussista un obbligo contributivo nei confronti del Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno. A tale fine assume rilievo, in particolare, la qualifica di banca alla data di riferimento individuata anno per anno dal Comitato di risoluzione unico nell'arco temporale definito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 2 dell'articolo.

L'articolo 26 stabilisce che qualora la Banca d'Italia – al fine di soddisfare esigenze di liquidità – eroghi finanziamenti garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria. A tal fine

sono introdotte deroghe alla normativa civilistica sulle garanzie. La garanzia prestata, inoltre, è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione della legge fallimentare che esclude la revocatoria stessa nei confronti dell'istituto di emissione. La disposizione rende permanente quanto già previsto dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011, inserendo norme di carattere analogo – i nuovi commi 1-*ter* e 1-*quater* – nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 170 del 2004, di recepimento della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria.

Gli articoli 26-*bis* e 26-*ter*, introdotti dal Senato, novellano alcune disposizioni contenute nel Capo I del decreto-legge n. 59 del 2016, in materia di accesso al Fondo di solidarietà istituito in favore degli investitori delle Banche poste in risoluzione alla fine del 2015 (Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, CariChieti) titolari di obbligazioni subordinate emesse dalle predette banche. In particolare l'articolo 26-*bis*, al comma 1, modifica l'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 59, la quale definisce la nozione di « investitore »: per investitore si intende la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati, di cui al comma 855 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2016, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con una delle banche sottoposte a risoluzione. La modifica recata dall'articolo 26-*bis* aggiunge, nel novero della definizione di « investitore » destinatario delle tutele del Fondo anche il coniuge, il convivente *more uxorio*, i parenti entro il secondo grado in possesso degli strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il comma 2 del medesimo articolo 26-*bis* abroga la lettera b) dell'articolo l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 59, in tal modo escludendo dal calcolo per l'indennizzo previsto dal medesimo articolo il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subor-

dinati detenuti alla data della risoluzione delle banche in liquidazione. Il comma 3 modifica l'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 59, il quale consente agli investitori, acquirenti di strumenti finanziari subordinati emessi dalle citate banche in liquidazione entro la data del 12 giugno 2014, e che li detenessero alla data della risoluzione delle banche medesime, di chiedere al predetto Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario, pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici. Per accedere all'indennizzo forfetario si richiedono determinati requisiti patrimoniali e reddituali, e cioè un patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100.000 euro oppure un reddito complessivo ai fini dell'IRPEF nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario preclude la possibilità di esperire la specifica procedura arbitrale disciplinata dalla legge (commi da 857 a 860 della legge stabilita 2016). Parimenti l'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di indennizzo forfetario; laddove la predetta procedura sia stata già attivata, la relativa istanza è improcedibile. Limitatamente agli strumenti finanziari acquistati oltre il 12 giugno 2014, gli investitori possono accedere alla procedura arbitrale, anche laddove abbiamo fatto istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfetario in relazione agli strumenti acquistati in data anteriore al 12 giugno 2014. In tale contesto il comma 3 dell'articolo 26-bis proroga al 31 maggio 2017 il termine, scaduto il 3 gennaio 2017 (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 59) entro il quale, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 59 del 2016, gli investitori interessati dall'indennizzo del Fondo possono presentare istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario. Esso inoltre integra il medesimo

comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016, nel senso di stabilire la gratuità del servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e presentazione delle istanze di indennizzo, prevedendo che le banche non possano richiedere all'investitore il pagamento di oneri o commissioni sotto qualsiasi forma. Il comma 4 modifica la disciplina sulla attività per imposte anticipate (DTA – *Deferred Tax Assets*), relativa alla possibilità di trasformare in credito di imposta le DTA qualificate – ove ad esse non corrisponda un effettivo pagamento anticipato di imposte (cosiddette DTA « di tipo 2 ») – mediante il pagamento di un canone. In particolare la disposizione modifica l'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016 concernente disciplina delle DTA, ai sensi della quale, in sintesi, le imprese interessate dalle norme che consentono di trasformare le DTA in crediti d'imposta (contenute nel decreto-legge n. 225 del 2010) possono scegliere, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere l'applicazione della relativa disciplina mediante la corresponsione di un canone, al ricorrere delle condizioni di legge. Ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 11, l'esercizio dell'opzione si considera effettuato al momento del versamento del canone; il termine per l'esercizio della stessa è fissato al 31 luglio 2016 (per il *quantum* dovuto con riferimento all'esercizio 2015). Tale opzione è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento del canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Con le modifiche apportate dalla lettera a) del comma 4, attraverso il pagamento del canone, l'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1° gennaio 2016. Secondo la stessa modifica, la disciplina recata dal medesimo comma 1 dell'articolo 11 si applicherebbe a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030. Ai sensi del comma 2 del predetto articolo 11, il canone è determinato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte

versate, come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente (secondo l'integrazione del Senato). Inoltre, per effetto delle modifiche di cui alla lettera *b*) del comma 4, si propone che il canone sia determinato « per ciascun esercizio di applicazione della disciplina ». La lettera *c*) modifica il comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 59, il quale disciplina le modalità di versamento del canone, da effettuarsi per ciascun esercizio – in luogo di anno, come precisato nel corso dell'esame al Senato, per tenere conto delle imprese il cui esercizio non coincide con l'anno solare – entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Con le modifiche apportate dalla lettera *c*), il versamento del canone avviene entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. Inoltre, ai sensi della modifica introdotta dal Senato, per il primo periodo di applicazione della disciplina il versamento è effettuato in ogni caso entro il 31 luglio 2016, ma senza la maggiorazione a titolo di interesse disposta dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001 (nel testo vigente tale disciplina si applica per quanto riguarda il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015).

L'articolo 26-ter, introdotto al Senato, dispone, al comma 1, che alle banche di credito cooperativo, in relazione alla trasformazione in crediti d'imposta delle DTA da perdite fiscali connesse ai componenti negativi di reddito, non si applichi la disposizione di cui all'articolo 84 del TUIR secondo la quale per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La norma intende assicurare la piena trasformabilità delle predette imposte anticipate cosiddette « qualificate » (DTA), ai sensi della disciplina di cui all'articolo 2, commi da 55 a 58 del decreto-legge n. 225 del 2010, in tutte le circostanze previste dalla disciplina stessa, nei confronti delle banche di credito co-

operativo. Tali intermediari finanziari beneficiano infatti di un regime di parziale detassazione degli utili che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 84, comma 1, secondo periodo, del TUIR si riflette sul regime delle perdite fiscali limitandone l'utilizzo ed il riporto in avanti.

Onde evitare che tale limitazione pregiudichi la possibilità di trasformare in credito d'imposta l'intero ammontare delle DTA corrispondente alle variazioni in diminuzione (*reversal*) apportate in dichiarazione, relative principalmente a rettifiche di valore su crediti operate fino al 31 dicembre 2015, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2015, creando una situazione di penalizzazione rispetto agli altri istituti di credito, la norma sospende l'operatività di tale disposizione, stabilendo che, a tale fine, la perdita fiscale derivante dalla deduzione dei componenti negativi è integralmente riportabile, generando, in tal modo, imposte anticipate trasformabili in credito d'imposta. L'ultimo periodo del comma 1 introduce altresì una presunzione assoluta finalizzata a stabilire che la perdita fiscale si è formata prioritariamente per effetto della deduzione di tali componenti negativi, per effetto della quale la disciplina dettata dall'articolo 84, comma 1, secondo periodo, del TUIR, secondo cui la perdita è computabile in diminuzione dei successivi esercizi solo per la quota parte che eccede gli utili che non hanno concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti, verrà applicata limitatamente alla quota di perdita eccedente l'importo di detti componenti negativi. Il comma 2 reca la relativa copertura finanziaria, mediante la corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente.

L'articolo 27, modificato al Senato, quantificando gli oneri delle maggiori emissioni di titoli pubblici e prevedendone la relativa copertura, al comma 1 incrementa, per l'anno 2017, di 20 miliardi di

euro il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, nonché l'importo massimo di emissione di titoli pubblici. In merito ricorda che per il 2017 il limite massimo del saldo netto da finanziare era fissato in 38.601 milioni di euro miliardi in termini di competenza e in 102.627 milioni di euro in termini di cassa e il livello massimo del ricorso al mercato in termini di competenza in 293.097 milioni di euro e in 356.551 milioni di euro in termini di cassa. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie era invece stabilito, per l'anno 2017, in 59.500 milioni di euro. Alla luce delle disposizioni dell'articolo i predetti importi per l'anno 2017 sono rideterminati nei seguenti limiti massimi: 58.601 milioni di euro; 122.627 milioni di euro saldo netto da finanziare in termini di cassa; 313.097 milioni di euro per quanto attiene al ricorso al mercato in termini di competenza; 376.551 milioni di euro per quanto attiene al ricorso al mercato in termini di cassa; 79.500 milioni di euro per quanto attiene alla emissione di titoli pubblici. Rammenta in tale ambito che il 19 dicembre 2016 il Governo ha presentato alle Camere una Relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della legge n. 243 del 2012, secondo la procedura applica nel caso in cui il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare « operazioni relative alle partite finanziarie » al fine di far fronte ad eventi eccezionali: nella Relazione si chiedeva alle Camere l'autorizzazione a incrementare di 20 miliardi di euro il livello massimo del saldo netto da finanziare e l'importo massimo di emissione di titoli pubblici. Nelle sedute del 21 dicembre 2016, le Assemblee del Senato e della Camera hanno rispettivamente approvato le Risoluzioni 6-00218 e 6-00276, con cui è stata autorizzata la richiesta di cui alla citata Relazione. Il comma 2 quantifica gli oneri per interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico di cui al

comma 1 nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 232 milioni di euro per l'anno 2018 e 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. La disposizione provvede altresì alla copertura dei predetti oneri stabilendo:

alla lettera *a*), che quanto a 14 milioni per l'anno 2017, 51 milioni per l'anno 2018, 129 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provveda mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

alla lettera *b*), che quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 129 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provveda mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili;

alla lettera *c*), che quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2017, 81 milioni di euro per l'anno 2018 e 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del MEF per l'anno 2017, secondo la modifica introdotta al Senato, in luogo del riferimento all'anno 2016, presente nel testo originario del decreto-legge, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al MEF per 10 milioni di euro per l'anno 2017, 70 milioni di euro per l'anno 2018 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

2) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

3) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

alla lettera *d*), che quanto a 88 milioni di euro per l'anno 2017, 127 milioni di euro per l'anno 2018 e 136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provveda mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il comma 3 stabilisce che le risorse derivanti dalla riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili e del Fondo speciale di parte corrente (fondi di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*) sono iscritte sul Fondo per interventi strutturali di politica economica e, unitamente a quelle di cui alla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali (fondi di cui alle lettere *a*) e *d*), sono accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa. Il comma 4, oggetto di una modifica di carattere formale al Senato, prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento, sulla base delle effettive emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui al decreto-legge, si provveda alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente al finanziamento dei maggiori interessi passivi, ovvero al disaccantonamento delle risorse non necessarie per la loro copertura. Il comma 5 stabilisce che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del decreto-legge, ove necessario, il MEF può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da regolarizzare tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. L'articolo 28 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

In conclusione, anche richiamandosi alle considerazioni critiche svolte dai deputati Alberto Giorgetti e Palese sull'argomento, ritiene sussistano comunque le condizioni affinché nel corso dell'esame presso le Commissioni in sede referente possa avere luogo un dibattito ampio e proficuo ed essere ulteriormente approfonditi i singoli aspetti connessi alle tematiche oggetto del presente provvedimento.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene, a differenza di quanto affermato dai relatori, che la situazione nella quale ci si trova non sia particolarmente diversa rispetto a quella di novembre 2015, ma che, a differenza delle scelte disastrose compiute dal Governo con la decisione di procedere alla risoluzione di Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti e Cassa di Risparmio di Ferrara, l'Esecutivo abbia in qualche modo fatto tesoro di quella negativa esperienza, dando al *burden sharing* previsto dalla normativa bancaria europea un'interpretazione molto più tutelante per gli obbligazionisti subordinati delle banche rispetto a quella adottata in occasione della richiamata risoluzione delle quattro banche. Sottolinea, in tale contesto, come, qualora in quell'occasione si fosse affrontato diversamente il problema, operando una sostanziale nazionalizzazione delle citate banche, i costi per l'Erario sarebbero stati molto minori di quelli che si è dovuto poi sostenere e come forse la stessa crisi dell'MPS non avrebbe avuto lo sviluppo che ha poi registrato, con oneri decisamente più ridotti sia per lo stesso MPS sia per l'intero sistema bancario.

Passando al merito delle misure contenute nel decreto-legge in esame, ritiene che l'idea di una ricapitalizzazione pubblica delle banche sia accettabile, in quanto consente di mettere in campo uno strumento concreto per intervenire in tutti i casi di crisi che si dovranno fronteggiare. Reputa tuttavia che manchi, in questo campo, un impianto di decisione strategica, né sugli assetti generali del sistema

bancario, né sul tema dei *non performing loans* e che si stia procedendo attraverso una serie di provvedimenti tampone, che consentono di procrastinare il problema degli NPL, senza tuttavia risolverlo definitivamente, determinando il concreto rischio che si debba procedere ad ulteriori ricapitalizzazioni di MPS. Considera quindi sbagliato limitarsi ad affermare che MPS, anche dopo la ricapitalizzazione pubblica, dovrà essere mantenuta in una normale condizione di gestione di mercato, magari con gli stessi *manager*, e che si debba puntare a breve a una successiva privatizzazione della banca stessa. Rileva infatti come tale schema, sostanzialmente dettato dalla BCE, si sia rivelato del tutto insoddisfacente già in occasione della creazione delle *good bank* derivanti dalla risoluzione delle quattro banche: tale operazione ha infatti, al momento, creato una perdita, accollata allo Stato, quantificabile in circa 1,6 miliardi di euro, ben al di là delle peggiori previsioni che potevano essere formulate in occasione della risoluzione. Occorre pertanto che il Governo definisca una strategia rispetto all'utilizzo che intende fare di MPS all'indomani della sua nazionalizzazione, puntando a farne un modello di banca diverso da quello definito dalla BCE, nonché utilizzandola come uno strumento di sostegno allo sviluppo, in particolare per le aree del Sud. Ritiene infatti che debba essere completamente rigettata l'idea che lo Stato debba limitarsi ad apportare capitali delle banche in difficoltà senza formulare alcun indirizzo circa la gestione delle banche nazionalizzate.

Con riferimento a taluni aspetti specifici, sottolinea come sarebbe stato opportuno assicurare un'adeguata trasparenza circa i nomi dei principali debitori delle banche che si avvarranno delle misure di sostegno previste dal decreto-legge, ritenendo del tutto insussistenti le ragioni di *privacy* che hanno indotto il Governo e la maggioranza a respingere tale ipotesi. Evidenza, infatti, come sussista un interesse politico a ricostruire le relazioni di potere, sviluppatasi anche all'interno di MPS, che hanno contribuito a bruciare, attraverso

una dissennata politica di erogazione del credito, miliardi di risorse. Rileva, del resto, come, qualora si giungesse alla costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, i dati sui principali debitori delle banche dovranno essere resi pubblici, a meno che la maggioranza non voglia recedere dall'impegno, già più volte ribadito, di procedere all'istituzione di tale Commissione.

Per quanto riguarda quindi la questione del meccanismo forfetario di indennizzo in favore dei titolari di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione, evidenzia come le modifiche apportate a tale meccanismo dall'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge, risultino del tutto inadeguate a risolvere le problematiche che sono finora emerse nell'applicazione di tale normativa, in quanto le previsioni del decreto-legge si limitano ad estendere l'indennizzo forfetario alle sole donazioni di tali titoli intervenute in favore del coniuge, del convivente *more uxorio* e dei parenti entro il secondo grado, con il concreto rischio che a breve occorra intervenire nuovamente per risolvere i problemi rimasti insoluti in materia.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) evidenzia in primo luogo come l'adozione del decreto-legge in esame abbia fatto immediato seguito alle risoluzioni approvate lo scorso dicembre dalle due Camere con le quali il Governo è stato autorizzato, sulla base della presentazione di una apposita Relazione al Parlamento, ad aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al fine di reperire, attraverso l'emissione di nuovo debito pubblico, le risorse occorrenti a varare interventi di ricapitalizzazione in favore del Monte dei Paschi di Siena e, più in generale, del sistema creditizio italiano che risultasse in sofferenza. A suo giudizio, l'azione del Governo in questi ultimi anni in rapporto al tema delle sofferenze del sistema bancario si è troppo spesso incentrato sugli aspetti congiunturali dello stato di difficoltà che ha interessato alcuni istituti di credito italiani, laddove sarebbe stato invece neces-

sario approntare una visione prospettica e strategica delle questioni, tale da affrontare in una logica di sistema i problemi strutturali attraversati dal mondo bancario e creditizio e da individuare le soluzioni più adeguate. Ricorda come, proprio ispirandosi a questo spirito costruttivo, il gruppo di Forza Italia ha espresso nello scorso mese di dicembre un voto favorevole sulle risoluzioni di approvazione della citata Relazione al Parlamento. Conferma pertanto l'atteggiamento propositivo che il suo gruppo intende assumere nel corso dell'esame presso la Camera del decreto-legge, per quanto tale testo presenti ancora, nonostante taluni miglioramenti e correttivi apportati nel corso dell'*iter* presso il Senato, molteplici aspetti che necessiterebbero di un maggiore approfondimento. Proprio in considerazione della sostanziale impossibilità di introdurre ulteriori modificazioni al testo in esame, pure auspicabili soprattutto nell'ottica di assicurare una maggiore chiarezza sulla prospettiva degli interventi che si intende adottare sul terreno dell'effettivo risanamento degli istituti di credito, per dipanare le zone d'ombra che tuttora il provvedimento presenta, preannunzia che il suo gruppo è al momento orientato ad esprimere, come già avvenuto presso il Senato, un voto contrario sul provvedimento stesso. Osserva altresì come, nonostante le rassicurazioni in tal senso fornite dai Ministri Padoan e Finocchiaro nel corso dell'audizione svolta lo scorso 20 dicembre sulla predetta Relazione al Parlamento in merito ad un fattivo coinvolgimento delle Camere nella definizione di un testo quanto più possibile condiviso, il decreto-legge in titolo, pubblicato il successivo 23 dicembre 2016, non contiene quei significativi progressi che pure sarebbero stati necessari al fine di affrontare i diversi nodi ancora irrisolti. A suo giudizio, desta in particolare preoccupazione l'incertezza generata dalle posizioni assunte dal precedente Governo Renzi, che aveva pubblicamente asserito la solidità dell'intero sistema bancario italiano – con particolare riferimento al Monte dei Paschi di Siena, di cui aveva invitato i

risparmiatori ad acquistare le azioni – e la sua capacità di affrontare le sfide imposte dal mercato, laddove ora ci si rende conto che, oltre alla citata banca senese, probabilmente anche altri istituti di credito italiano necessiteranno a breve di specifici interventi di ricapitalizzazione a carico delle finanze pubbliche. Ricorda come, a seguito della crisi finanziaria innescata dal fallimento della Lehman Brothers, mentre altri Paesi europei hanno adottato ingenti piani di ricapitalizzazione pubblica degli istituti più direttamente colpiti, in Italia il Governo di centrodestra ha all'epoca optato per una soluzione differente, che da un lato consentiva agli istituti di credito in difficoltà l'attivazione di specifici strumenti, dall'altro non contemplava però la presenza strutturata dello Stato nel loro capitale. Rispetto alle misure contenute nel presente decreto-legge, che viceversa prevede una sorta di nazionalizzazione pubblica di talune banche, si domanda pertanto se tale incisiva presenza dello Stato nel capitale degli istituti di credito potrà poi consentire in una fase successiva, e attraverso quali caratteristiche, la ricollocazione degli istituti medesimi sul mercato.

A suo avviso, un altro tema che richiede di essere affrontato in maniera più efficace è quello del rapporto con la *governance* degli istituti di credito eventualmente oggetto degli interventi di sostegno, tanto più in considerazione di una possibile diretta presenza dello Stato nella gestione straordinaria degli stessi, attraverso l'individuazione di idonei modelli organizzativi. Sempre in tema di *governance* e di trasparenza, ritiene inoltre necessario predisporre adeguati strumenti volti ad individuare eventuali responsabilità gestionali relative a determinate operazioni, più o meno avventate, condotte in passato dagli istituti di credito, ponendo in tal modo rimedio a talune storture che si sono registrate. Evidenzia altresì come, anche in riferimento al tema dell'autonomia delle fondazioni bancarie e delle casse di risparmio, si pone analogamente il problema di strutturare adeguati modelli di *governance*, giacché tali soggetti hanno

registrato negli ultimi anni una preoccupante riduzione a livello patrimoniale, con conseguente ricaduta negativa in termini di corretta funzionalità del circuito del credito nei territori nei quali i predetti soggetti operano. Richiama inoltre una particolare attenzione sulla necessità di assicurare equità di trattamento tra le diverse categorie di risparmiatori e possessori di titoli ed obbligazioni penalizzati dalla crisi degli istituti bancari coinvolti, aspetto a suo avviso non sufficientemente affrontato dal decreto-legge in esame. Avverte che sulla questione cruciale del corretto funzionamento dei canali di credito il gruppo di Forza Italia ha presentato una pluralità di proposte emendative, in occasione sia dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2017 sia, più di recente, dell'esame del decreto-legge n. 243 del 2016 recante interventi urgenti per il Mezzogiorno. A suo avviso si tratta di un tema fondamentale suscettibile di compromettere, qualora non vengano tempestivamente adottate le opportune misure, la prospettiva di ripresa e di crescita economica del nostro Paese, nonché di minare il rapporto di fiducia tra clienti ed istituti di intermediazione finanziaria. Auspica che anche su questo tema possa avere pertanto luogo una discussione più ampia ed approfondita in sede di Unione europea e che il Governo possa in quella sede assumere in maniera forte e convincente una propria posizione univoca, posto che sempre più ineludibile appare la necessità di realizzare in tempi rapidi il cosiddetto terzo pilastro dell'Unione bancaria relativo alla tutela dei depositi bancari. In conclusione, preannunzia la presentazione, da parte del gruppo di Forza Italia, di un pacchetto limitato e puntuale di proposte emendative focalizzate su talune specifiche questioni, in parte richiamate nel corso del suo intervento, in modo tale da consentire il superamento dell'attuale stato di incertezza ed ambiguità che tuttora circonda il mondo degli istituti di credito.

Rocco PALESE (Misto-CR) ricorda la serie di interventi sbagliati che gli ultimi Governi hanno adottato nei confronti delle

banche. Ritiene che le prime criticità si siano manifestate nel 2012, con una cattiva gestione del sistema dei controlli, i quali avrebbero dovuto essere svolti dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, e che tali criticità non siano state ancora risolte. A questo proposito ricorda anche come più di una volta i commissari incaricati di risollevere gli istituti bancari in difficoltà abbiano invece contribuito a peggiorare le crisi in atto. Ritiene quindi che solo valutando con attenzione le responsabilità e le carenze della Banca d'Italia e della CONSOB si possa trovare, come avvenuto in altri Paesi, una soluzione idonea ad evitare il ripetersi in futuro di analoghe crisi.

Menziona quindi la riforma delle banche popolari, attuata con il decreto-legge n. 3 del 2015, riforma sicuramente necessaria, ma realizzata in maniera inadeguata, come segnalato già nel corso dell'attività conoscitiva svolta durante l'esame parlamentare, tanto che il provvedimento non ha recato alcun beneficio ai fini di una migliore erogazione del credito. Nonostante tali segnalazioni il decreto è stato « blindato » dal Governo in modo del tutto incomprensibile. Evidenzia inoltre come la soglia per la trasformazione delle banche popolari sia stata fissata a 8 miliardi, anziché a 30 miliardi, con una decisione che è apparsa funzionale esclusivamente alla soluzione della vicenda della Banca Etruria e creando invece difficoltà ad altre banche. Ricorda anche come le gravi criticità del predetto decreto-legge n. 3 del 2015, di riforma delle banche popolari, fossero state già segnalate dal professor Giarda, rimasto inascoltato dal Governo, ed abbiano innescato un contenzioso che si è concluso con l'intervento della Corte costituzionale. Si è trattato quindi di un'occasione perduta, anche se riconosce il proficuo lavoro svolto dal Viceministro Morando.

Chiede poi come mai si sia giunti tanto in ritardo all'adozione di questo provvedimento relativo al Monte dei Paschi, adottato dopo le promesse dell'ex Presidente del Consiglio Renzi, relative a possibili acquirenti della banca senese.

Ritiene inoltre centrale, al di là dell'eventuale istituzione di una Commissione di inchiesta *ad hoc*, la questione della trasparenza, in particolare con riferimento ai soggetti che hanno ricevuto finanziamenti dal Monte dei Paschi e dei quali non si sono voluti rendere noti i nomi. Il problema è infatti, a suo parere, quello di rendere socialmente censurabile chi ha approfittato della situazione di difficoltà della banca, a prescindere da quelli che saranno gli interventi della magistratura.

Evidenzia infine come l'adozione del provvedimento in esame, sul quale esprime, anche a nome del suo gruppo, profonde riserve, non sia riuscita a fugare le incertezze e i timori diffusi tra i risparmiatori e si augura che eventuali successivi interventi in questa materia possano essere caratterizzati da una maggiore volontà di dialogo da parte del Governo.

Daniele PESCO (M5S) rileva come il gruppo M5S si sia già espresso diverse volte sul decreto-legge, formulando su di esso forti perplessità.

In tale contesto ricorda che fino a pochi mesi fa l'ex Presidente del Consiglio e tuttora Segretario del PD, Renzi, aveva sostenuto la solidità di MPS, tenendone al tempo stesso in ostaggio le sorti, al fine di condizionare il risultato del referendum.

Considera pertanto molto strano che il Governo non abbia informato la BCE delle misure che intendeva adottare rispetto alla stessa banca, se è vero, come affermato dalla stessa BCE nel parere espresso sul decreto-legge in esame, che il provvedimento gli è stato formalmente comunicato solo dopo la sua emanazione.

Ritiene quindi che l'atteggiamento assunto dal PD su tale vicenda sia assolutamente inaccettabile, tenuto anche conto del fatto che la scelta di adottare il decreto-legge nei giorni immediatamente precedenti il Natale ha molto ridotto i tempi per l'esame parlamentare dello stesso decreto, il quale è stato inoltre trattenuto eccessivamente a lungo dal Senato, con la conseguenza di impedire sostanzialmente alla Camera di modificarne ulteriormente il contenuto.

In termini più generali evidenzia come siano stati sostanzialmente i condizionamenti politici che hanno inquinato la gestione di MPS a determinare l'accumulo di oltre 47 miliardi di *non performing loans* e che sia stato sempre per una scelta politica del PD se si è ritenuto di salvare MPS mentre, un anno fa, si era deciso di disporre la risoluzione di Banca Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti.

In tal modo si è infatti introdotta un'inaccettabile diversità di trattamento tra gli obbligazionisti subordinati di MPS, i quali sono stati ristorati integralmente, e gli obbligazionisti subordinati delle quattro banche poste in risoluzione, i quali sono stati sottoposti ad un trattamento molto peggiore, nonostante i reiterati richiami in questo senso, espressi in tutte le sedi dal Movimento 5 Stelle.

Rileva quindi come, nel corso dell'esame al Senato, siano state accolte alcune delle proposte emendative presentate dal gruppo M5S, in particolare introducendo una previsione che esclude il rischio che gli obbligazionisti subordinati di MPS, grazie al meccanismo di restituzione previsto dal decreto-legge, possano addirittura godere di plusvalenze rispetto al loro investimento, stabilendo che il predetto ristoro sia comunque circoscritto entro il costo sostenuto dagli investitori per l'acquisto dei titoli; tuttavia lamenta come non si sia voluto intervenire per assicurare un equivalente trattamento anche agli obbligazionisti subordinati delle banche poste in risoluzione, riservandosi pertanto di presentare ulteriori emendamenti in tal senso.

Evidenzia altresì come il decreto-legge in esame presenti numerose criticità anche relativamente al rispetto della normativa europea, in particolare per quanto riguarda il riacquisto, da parte di MPS, delle obbligazioni subordinate emesse dalla stessa banca, nonché riguardo all'obbligo di cessione degli NPL imposto dalla BCE. Rileva, infatti, a tale ultimo proposito, come i predetti NPL dovrebbero essere opportunamente gestiti all'interno di MPS, in quanto la cessione in blocco degli NPL

medesimi comporterà necessariamente una grave perdita nel bilancio del medesimo istituto di credito, violando in tal modo la norma europea la quale vieta che la ricapitalizzazione pubblica di una banca sia utilizzata per compensare perdite che la banca stessa rischia di accusare nel prossimo futuro: ritiene pertanto che, sono questo profilo, l'intervento legislativo debba essere profondamente rivisto.

Lamenta inoltre come il provvedimento non fornisca alcuna indicazione relativamente alla *governance* di MPS, laddove sarebbe invece indispensabile stabilire regole nuove in materia, al fine di garantire che la banca si doti di una dirigenza efficiente, che segni una discontinuità netta col passato e faccia chiarezza sulle cause che hanno portato ad accumulare un ammontare tante elevato di sofferenze creditizie, senza condizionamenti politici ed evitando in tal modo di accumulare ulteriori perdite. Evidenzia, infatti, come un radicale cambio di impostazione su questi temi sia indispensabile per rassicurare effettivamente i risparmiatori e gli investitori, evitando un ulteriore peggioramento della situazione della banca ed un aggravamento della fuga dei depositi che si è registrata negli ultimi mesi.

Bruno TABACCI (DeS-CD) contesta l'affermazione di taluni colleghi che lo hanno preceduto, secondo cui il provvedimento in discussione sarebbe stato adottato con eccessivo ritardo dal Governo, in tal modo lasciando intendere che sarebbe stato viceversa necessario intervenire sin da subito, giacché stando così le cose non si comprenderebbe l'atteggiamento di aversità al provvedimento stesso manifestato dagli esponenti dei gruppi di opposizione. A suo giudizio, come ha avuto modo di sostenere già nel corso degli interventi svolti nei mesi scorsi in Assemblea, il ritardo nell'adozione del decreto-legge è stato dettato da valutazioni politiche eccedenti il perimetro della problematica connessa al tema delle sofferenze bancarie. Rammenta infatti come già gli *stress test* del luglio 2016, nonché i successivi andamenti dei mercati finanziari,

avessero lasciato presagire l'inevitabilità di intervenire sui casi problematici attraverso un sostegno pubblico finalizzato all'aumento di capitale degli istituti bancari interessati. Se dunque vi è stato un ritardo nell'adozione del presente decreto-legge, a maggior ragione occorre ora recuperare il tempo perduto. Venendo al merito delle misure, il punto centrale è rappresentato dall'aumento precauzionale di capitale, essenziale per evitare una complessiva crisi di sistema, che potrà riguardare però solo gli istituti bancari non sottoposti alle procedure di liquidazione o di risoluzione. Rileva inoltre come tale intervento presenti comunque un carattere temporaneo e richiede, per la sua attivazione, la predisposizione di un piano industriale di risanamento da concordare con le autorità di vigilanza.

Con riferimento alla questione concernente le banche popolari e le banche di credito cooperativo, richiamata dal deputato Palese, segnala che tali materie esulano in parte dall'oggetto proprio del provvedimento. Per quanto concerne le banche di credito cooperativo, sarebbe stato preferibile a suo avviso avviarsi verso una soluzione che prevedesse una unica *holding*, mentre sul tema delle banche popolari la riforma è giunta con ritardo e avrebbe dovuto riguardare tanto i soggetti già quotati quanto quelli ancora da quotare. Più in generale, osserva che talune storture che hanno caratterizzato il sistema delle banche popolari, che a volte si sono trasformate da strumenti essenziali per stimolare le attività produttive nel territorio di riferimento a strumenti di influenza politica, affondano le proprie radici in tempi assai risalenti, in ciò giustificando appieno i tentativi di riforma messi in atto dal Governo nel corso della presente legislatura. A fronte di talune criticità, che tuttora contraddistinguono il sistema bancario italiano, ritiene che le misure adottate dal Governo con il decreto-legge in esame consentano, sia pure in parziale ritardo, l'attivazione di uno strumento assai importante, anche tenuto conto della preoccupante contrazione dei

depositi bancari registratasi, anche per effetto della crisi finanziaria, nel corso degli ultimi tempi.

Per quanto attiene invece alla ristrettezza dei tempi con cui la Camera sarà chiamata ad esaminare nel merito il provvedimento in oggetto, osserva che tale dinamica non costituisce affatto una novità nella prassi parlamentare del sistema bicamerale italiano, a maggior ragione con specifico riferimento alla discussione dei disegni di legge di conversione. Ritiene peraltro che, pur essendo pressoché insistenti gli spazi per una eventuale modifica del provvedimento presso questo ramo del Parlamento, di per sé tale condizione non preclude lo svolgimento di un dibattito ampio ed approfondito sui temi dallo stesso affrontati, ferma restando la possibilità di intervenire comunque con successivi appositi provvedimenti di legge su talune delle questioni tuttora irrisolte.

Carlo SIBILIA (M5S), nel condividere le considerazioni del deputato Pesco, sottolinea innanzitutto come la vicenda del Monte dei Paschi di Siena sia emblematica del fallimento della politica, la quale, assoggettando sé stessa al dominio della finanza, ha determinato l'assoluta inefficacia del suo intervento nei confronti del sistema bancario.

Ritiene infatti evidente come un intervento dello Stato su MPS fosse da tempo necessario e come la situazione della banca fosse ben nota a tutti i soggetti coinvolti nell'attività di controllo e vigilanza sugli istituti bancari.

Richiama quindi estesamente le dichiarazioni da lui svolte in qualità di socio, nel corso dell'assemblea dei soci di MPS svolta il 16 aprile 2015.

In tale intervento egli aveva innanzitutto affermato che parlare di MPS ricorda la storia del dito che indica la luna e dello stolto che guarda il dito: laddove il dito è MPS, ma la luna si chiama Banca d'Italia, CONSOB, Governo, Banca Centrale Europea, Ministero dell'Economia.

Inoltre egli aveva evidenziato la palese continuità della gestione Profumo/Viola con quella di Mussari/Vigni, circostanza

del resto non sorprendente, visto che sia Mussari sia Profumo erano stati designati dalla Fondazione MPS guidata da Gabriello Mancini, referente degli accordi intervenuti nel PD tra Siena e Roma, tra D'Alema e Ceccuzzi prima e tra Renzi e Valentini poi.

Sempre in quell'occasione egli aveva sostenuto come MPS fosse una banca tecnicamente fallita, mantenuta in piedi prima con i soldi dei contribuenti (i 4 miliardi di «Monti Bond») e poi con i soldi di migliaia di piccoli risparmiatori (5 miliardi di aumento capitale andati in fumo in pochi mesi), circostanza compresa da tutti, tranne la Banca d'Italia, la CONSOB, il MEF, la BCE ed il Governo.

Inoltre, seguendo gli sviluppi delle inchieste della magistratura, nel suo intervento aveva dichiarato che la gestione Profumo/Viola, in continuità con i loro predecessori Mussari/Vigni, continuava a contabilizzare miliardi di derivati come titoli di Stato, a generare perdite miliardarie e soprattutto a guadagnare *bonus* milionari, richiamando al riguardo il fatto che l'allora amministratore delegato Viola avesse percepito poco meno di sei milioni di euro in tre anni, come ricompensa per i dieci miliardi di perdite di cui aveva «gratificato» gli azionisti e per le migliaia di esuberanti di cui aveva «gratificato» i propri dipendenti.

In tale contesto aveva inoltre segnalato come fosse prioritario far funzionare i meccanismi di controllo, a cominciare dalla Banca d'Italia, in quanto, se nove banche su venticinque a fallire gli *stress test* in Europa sono italiane, evidentemente il problema da risolvere è quello di avere un'autorità di controllo inefficace, inutile, costosa, vecchia, complice, asservita agli interessi delle banche e dei banchieri.

Al riguardo ricordava infatti come fosse stata la Banca d'Italia guidata da Mario Draghi ad autorizzare l'acquisto di Antonveneta – effettuato senza alcuna *due diligence* – con un provvedimento firmato di suo pugno il 17 marzo 2008, appena pochi mesi dopo che un'ispezione della Vigilanza aveva individuato seri problemi e carenze nella gestione di Antonveneta, e che era

stato sempre sotto la *leadership* di Mario Draghi che la Banca d'Italia aveva sorvolato sulle frodi finanziarie commesse dalla banca con le operazioni Santorini ed Alexandria, eseguite nel 2008 e nel 2009, le cui anomalie erano ben note alla Banca d'Italia sin dal maggio 2010, quando Draghi rivestiva ancora la carica di Governatore. Al riguardo segnalava come nell'aprile 2012 gli ispettori della Vigilanza avessero segnalato alla CONSOB che la banca contabilizzava miliardi di derivati come titoli di Stato, senza che poi né il Governatore della Banca d'Italia né il Presidente della CONSOB fossero intervenuti per ingiungere alla Banca di correggere i bilanci.

Sempre in occasione di quell'assemblea egli aveva affermato che, a seguito della voragine di oltre due miliardi creata da quei derivati avevano creato una voragine di oltre due miliardi, la Banca d'Italia aveva « designato » nel Governo Letta, come Ministro dell'economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni, il quale aveva cercato inutilmente, nell'estate 2013, di far approvare dalla Commissione europea due miliardi di aiuti di Stato, sostenendo che si trattasse di titoli di Stato, l'esatto contrario di quello che avevano scritto gli stessi ispettori della Banca d'Italia. Egli aveva sostenuto in quel contesto come il Ministro Fabrizio Saccomanni sapesse benissimo che quelle operazioni erano derivati, essendone stato informato per tempo e avendo firmato di suo pugno, insieme con il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e con il Presidente della CONSOB Giuseppe Vegas, la circolare che ne spiegava il funzionamento appena qualche mese prima di diventare Ministro dell'Economia. In tale circolare venivano « inventati » i cosiddetti prospetti *pro-forma* – due rendiconti per contabilizzare miliardi di operazioni ora come titoli di Stato ora come derivati, in contrasto con il requisito principale di un bilancio: la chiarezza.

Durante l'assemblea egli aveva inoltre affermato come, in ragione di tale comportamento Saccomanni, dopo la sua mancata conferma al MEF, fosse stato

gratificato dal Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco con la carica di Direttore Generale Onorario della Banca d'Italia, e che solo grazie all'intervento di un cittadino, l'Ingegnere Giuseppe Bivona (un autorevole esperto di finanza che nemmeno le intimidazioni della banca a suon di temerarie denunce milionarie erano riuscite a piegare) la Commissione Europea avesse ordinato, nel novembre 2013, la restituzione degli aiuti o in alternativa la loro conversione secondo quanto previsto dalla normativa europea in caso di aiuti attuati « in modo abusivo », esattamente come lo stesso Bivona aveva sempre sostenuto intervenendo nelle assemblee dei soci di MPS.

In tale occasione egli denunciava inoltre come la CONSOB avesse nel frattempo approvato il prospetto dell'aumento di capitale compiuto dalla banca nel giugno 2014, inserendo, nella prima pagina del prospetto stesso un'avvertenza del tutto surreale, in cui si affermava che il prospetto medesimo poteva essere vero ma poteva anche essere falso, perché le operazioni in « titoli di Stato », che nel frattempo le due banche realizzatrici (Deutsche Bank e Nomura) e le autorità di controllo estere avevano riconosciuto essere derivati, in effetti potevano non essere titoli di Stato. Rilevava quindi come il prospetto dell'aumento di capitale fosse stato approvato con il solo voto favorevole del Presidente Vegas, in una CONSOB allora costituita da solo due membri, che agiva in regime monocratico, barcamenandosi a suo dire tra gli interessi di Tremonti (Unipol) e quelli di D'Alema (MPS).

Grazie a tale approvazione, migliaia di piccoli azionisti di MPS hanno investito i loro risparmi comprando azioni MPS nel giugno 2014, vedendo quindi azzerare il valore dei propri risparmi in meno di sei mesi.

Pertanto in tale assemblea egli aveva evidenziato come la Banca d'Italia e il MEF si fossero preoccupati di far arrivare impropriamente a MPS quattro miliardi di soldi pubblici e come la CONSOB avesse favorito, sempre impropriamente, l'afflusso di cinque miliardi dai privati.

Tali risorse finanziarie erano serviti, a suo giudizio, per prima cosa a sistemare la situazione delle società di De Benedetti e a pagare il conto dei suoi insuccessi imprenditoriali, dal fallimento di Olivetti a quello di Sorgenia di cui MPS sotto la gestione Mussari/Vigni era diventato il primo finanziatore (per 600 milioni di euro), ricordando come dopo che tale società aveva accumulato debiti per oltre 1,8 miliardi senza poterli minimamente rimborsare, MPS sotto la gestione Profumo/Viola – subito dopo aver completato l'aumento di capitale – ne fosse diventato il primo azionista, azzerando una parte dei debiti.

In occasione della medesima assemblea egli ricordava che nell'autunno 2014 la vigilanza bancaria europea era passata dalla Banca d'Italia alla BCE, la quale riconosceva che i « titoli di Stato » dell'operazione Nomura in realtà erano sostanzialmente dei derivati, senza tuttavia dal costringere la banca a correggere il bilancio. La stessa BCE, guidata da quel Mario Draghi, che definiva in tale occasione « padrino spirituale » delle operazioni Antonveneta/Alexandria/Santorini, dichiarava di non essere competente in materia di bilanci falsi: in tal modo la BCE affermava che non rientrava nella sua funzione di assicurare una « sana e prudente » gestione delle banche europee quello di ingiungere alle banche di non falsificare i bilanci.

Al riguardo egli affermava come Mario Draghi applicasse il metodo seguito su tali vicende dalla Banca d'Italia in Europa: in tale contesto egli ricordava che il Capo della Vigilanza della BCE, pochi giorni prima di pubblicare i risultati degli *stress test* si preoccupava di omaggiare Massimo d'Alema intervenendo (insieme al Vice Direttore Generale della Banca d'Italia Fabio Panetta) a un convegno organizzato dalla sua fondazione a Roma.

In tutto questo egli lamentava come il Governo guidato dal Presidente Renzi rimanesse del tutto inerte, nonostante lo Stato stesse per diventare azionista e nonostante MPS dovesse rimborsare ancora un miliardo di aiuti di Stato, non preoccupandosi nemmeno di nominare i due

commissari allora vacanti della CONSOB per non indebolire il potere del Presidente Vegas, che così avrebbe potuto approvare indisturbato anche il prospetto dell'aumento di capitale, né preoccupandosi che il MEF vigili sulla Fondazione MPS.

In merito, nel corso della predetta assemblea egli stigmatizzava come, sebbene il TUF preveda che, in caso di gravi perdite patrimoniali e/o illeciti amministrativi, la Banca d'Italia ha facoltà di proporre al Tesoro di commissariare la banca, come avvenuto per Banca di Spoleto, per Banca delle Marche, per Banca popolare dell'Etruria, non si intendesse invece procedere in tal senso per MPS, trattandosi della banca del PD ma anche della banca da cui Berlusconi pagava le cosiddette « olgettine ».

Egli concludeva quindi il suo intervento in assemblea sostenendo come quindici miliardi di perdite in quattro anni, così come tre miliardi di derivati tossici nascosti in bilancio, non fossero risultati sufficienti, né secondo la Banca d'Italia né secondo il MEF, per commissariare MPS, in quanto un accordo tra PD e PDL, ovvero un accordo tra poteri dello Stato e poteri europei (Visco-Vegas-Renzi-Draghi-Padoan) assicurava che MPS potesse continuare a lavare i « panni sporchi » di tali forze politiche in modo del tutto *bipartisan*, nell'interesse di tutti tranne che dei contribuenti, degli azionisti, dei risparmiatori, dei dipendenti, delle aziende che si vedono revocare i fidi e delle famiglie a cui non vengono concessi mutui.

Ritiene quindi che la storia di MPS sia la storia del Paese: una banca morta (ovvero un Paese morto) governata da *zombie* che vagano tra Roma a Francoforte, portatori solo del proprio interesse.

Nel ribadire la gravità della situazione del MPS, la quale, come testimoniato dal suo intervento nell'assemblea della stessa banca, risultava nota da molti anni a livello istituzionale, richiama altresì la grave responsabilità del Governo, il quale, in occasione dell'azione di responsabilità promossa contro il *management* e il direttore generale Fabrizio Viola durante l'assemblea dei soci tenutasi nell'aprile 2016,

nonostante le evidenti responsabilità dei vertici nel dissesto della banca, espresse, per il tramite del MEF, voto contrario contro la predetta azione, così rendendo palese ai cittadini la volontà dell'Esecutivo di coprire le predette responsabilità.

Evidenzia quindi come, alla luce di tali fatti, noti da molti anni, fosse imprescindibile il ricorso all'amministrazione straordinaria di MPS, per fare chiarezza sulla gestione della banca e ricondurla alla normalità. Tale complessivo giudizio negativo sull'azione dei poteri pubblici nei confronti di MPS si riverbera inevitabilmente anche sul contenuto del decreto-legge in esame, evidenziando, in primo luogo, come non sia ancora chiaro se la Commissione europea abbia espresso il proprio assenso alle misure contenute nel provvedimento, sotto il profilo della loro compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

In tale contesto, assolutamente opaco, esprime quindi la convinzione che il provvedimento costituisca l'ennesimo regalo della politica ai banchieri che hanno finora gestito MPS, concedendo 8 miliardi di soldi pubblici ad una banca che tra pochi mesi avrà bisogno di ulteriori aiuti statali.

Sottolinea inoltre come l'ex Presidente del Consiglio, Renzi, abbia utilizzato la vicenda MPS come strumento di pressione politica in suo favore in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre scorso, anche attraverso rapporti assai poco trasparenti con gli intermediari finanziari che sarebbero dovuti intervenire per acquisire gli NPL di MPS.

Ritiene quindi che l'esame del decreto-legge debba costituire l'occasione per affrontare seriamente tali questioni e per costringere il Governo a rivedere radicalmente la sua posizione in materia.

Michele PELILLO (PD) sottolinea innanzitutto la difficoltà del momento storico e la sua influenza sul sistema bancario, che ha subito rilevanti trasformazioni nel corso degli ultimi anni. Di tali trasformazioni non ha potuto non tener conto il legislatore, come dimostrano i

numerosi interventi in materia di credito e banche succedutisi in questa legislatura. Lo scenario appare quindi nuovo, complesso e difficile e non riesce a condividere le certezze espresse da molti esponenti politici in questo contesto. Afferma infatti che la sua unica certezza consiste nella necessità di impegnarsi profondamente per riuscire a prendere decisioni appropriate ai problemi esistenti.

Osserva con rammarico come le questioni emerse nel settore bancario siano state molto frequentemente utilizzate come strumenti di lotta politica, mediante la diffusione di false interpretazioni delle disposizioni introdotte, che poi risulta difficile far comprendere nella loro reale portata. D'altro canto fa presente come tutte le volte in cui sia stata realizzata una vera collaborazione tra gli esponenti dei diversi schieramenti i risultati siano stati più che soddisfacenti per tutti.

Segnala come sia difficile, in questo clima polemico e pronto alla strumentalizzazione, trovare un punto di equilibrio in merito agli interventi da realizzare.

Prosegue sottolineando una contraddizione nelle critiche espresse circa le modalità dell'intervento in discussione. Da una parte infatti si sostiene che il provvedimento sia stato emanato troppo tardi, dall'altra si evidenzia che sono già presentate diverse questioni pregiudiziali le quali, come molto frequentemente avviene, riguarderanno probabilmente l'utilizzo dello strumento della decretazione di urgenza. Si chiede quindi rispetto a cosa si affermi che l'intervento in questione sia tardivo.

Sottolinea come il nostro sistema bancario si sia dimostrato più solido di quelli di molti altri Paesi, per una minore diffusione degli strumenti speculativi, in particolare dei derivati. La redditività delle nostre maggiori banche non è molto elevata, ma il sistema nel suo complesso non ha subito particolari contraccolpi dalla crisi internazionale del settore. Solo recentemente, nello scorso mese di luglio, gli *stress test* hanno rilevato problemi per il Monte dei Paschi di Siena, qualora si verificassero scenari molto avversi. In tale

situazione, secondo quanto prevede la normativa europea, è stato sollecitato l'intervento del mercato, e la procedura avviata avrebbe potuto avere successo se la successiva instabilità politica non ne avesse pregiudicato la realizzazione. Solo dopo l'esperimento di questo tentativo di ricapitalizzazione privata si è potuto intervenire con il provvedimento normativo oggi in discussione che, a suo avviso, è stato ben predisposto e successivamente migliorato e arricchito nel corso dell'esame presso il Senato, in particolare con l'aggiunta dell'importante intervento sul tema dell'educazione finanziaria, rivolto a giovani e adulti, che consentirà nel prossimo futuro di porre i cittadini nella condizione di comprendere al meglio un mercato finanziario sempre più complicato.

Augurandosi quindi un proficuo dibattito, si dichiara disponibile a un ampio confronto sia nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, sia in Assemblea.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento.

Ricorda inoltre che, secondo quanto preannunciato al termine dell'odierna seduta dell'Assemblea, l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, già fissato per lunedì 13 febbraio, è stato posticipato alla mattina di martedì 14 febbraio.

Informa quindi che, come convenuto nell'odierna riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 9,30 di lunedì 13 febbraio, che gli eventuali giudizi di inammissibilità delle proposte emendative saranno dichiarati in una seduta da convocare alle 15 di lunedì 13, che il termine di presentazione dei ricorsi avverso i predetti giudizi di inammissibilità è fissato alle ore 15,30 della medesima giornata e che l'esame degli emendamenti stessi avrà luogo a partire dalle 16,30 della stessa giornata di lunedì.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Enel Italia in relazione ai disservizi verificatisi nelle zone dell'Italia centrale in seguito ai recenti eventi sismici e avversità meteorologiche	43
Audizione di rappresentanti del Gruppo Terna in relazione ai disservizi verificatisi nelle zone dell'Italia centrale in seguito ai recenti eventi sismici e avversità meteorologiche	43

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 9 febbraio 2017.

Audizione di rappresentanti di Enel Italia in relazione ai disservizi verificatisi nelle zone dell'Italia centrale in seguito ai recenti eventi sismici e avversità meteorologiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.55.

Audizione di rappresentanti del Gruppo Terna in relazione ai disservizi verificatisi nelle zone dell'Italia centrale in seguito ai recenti eventi sismici e avversità meteorologiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 17.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	45
5-10530 Gigli: Sulla chiusura del reparto di Polstrada di Tolmezzo	45
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	65
5-10531 Dieni e altri: Su eventuali profili di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 70 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, del sindaco di Mantova	45
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	66

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Nuovo testo C. 3772 Capelli ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. C. 4280 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	67

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella e C. 4240 Cuperlo (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ». Testo base C. 3683, approvata dal Senato, C. 460 Speranza e C. 540 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti)</i>	68
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento della proposta di legge n. 3675</i>)	63
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza
del presidente Andrea MAZZIOTTI DI

CELSO. — Interviene il sottosegretario di
Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-10530 Gigli: Sulla chiusura del reparto di Polstrada di Tolmezzo.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) illustra l'interrogazione in titolo e sottolinea come questa faccia seguito a un precedente atto di sindacato ispettivo del settembre 2016 sulla medesima questione. In quell'occasione il rappresentante del Governo nella sua risposta informò che l'eventuale chiusura del reparto di Polstrada di Tolmezzo era oggetto di attenta riflessione. L'interrogazione in titolo nasce da voci a lui giunte che tale chiusura sia stata già disposta il 9 novembre 2016.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), replicando, prende atto che nessuna decisione è stata ancora presa in merito alla chiusura di un reparto che è di vitale importanza per un territorio esteso e già privato del Tribunale. Sottolinea poi la delicatezza della rete stradale del medesimo territorio più trafficata di quella autostradale e i problemi collegati alla presenza di due confini dove è alta l'incidenza di eventi criminali quali la tratta di persone umane, il contrabbando di merci e il passaggio di terroristi.

5-10531 Dieni e altri: Su eventuali profili di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 70 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, del sindaco di Mantova.

Emanuele COZZOLINO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrarla.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuele COZZOLINO (M5S), replicando ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti che portano ad escludere profili di incompatibilità nella vicenda oggetto dell'interrogazione medesima.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.

Nuovo testo C. 3772 Capelli ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, fa presente che il provvedimento mira a

rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico. In particolare, il campo d'applicazione delle nuove tutele viene ricondotto ai figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da: il coniuge, anche legalmente separato o divorziato; la parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata; una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.

In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima, modificando l'articolo 76 del Testo Unico spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), per consentire loro l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito. Inserendo un nuovo comma 4-*quater*, il provvedimento prevede che, se è commesso un delitto di omicidio dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dalla persona che è stata legata da relazione affettiva o convivenza stabile con la vittima, i figli della vittima minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito. Il patrocinio gratuito dovrà coprire tanto il processo penale quanto tutti i procedimenti civili conseguenti alla commissione del reato, compresi i procedimenti di esecuzione forzata.

L'articolo 1-*bis* modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 del codice penale. Rispetto alla norma vigente, che punisce l'uxoricidio (omicidio del coniuge) con la reclusione da 24 a 30 anni (la pena base per l'omicidio non può essere inferiore a 21 anni di reclusione), il provvedimento aumenta la pena ed estende il campo d'applicazione della norma. Modificando l'articolo 577 del codice penale, infatti, è prevista la pena l'ergastolo se vittima del reato di omicidio è: il coniuge, anche legalmente separato; la parte dell'unione civile; la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e

con esso stabilmente convivente. Il provvedimento dunque non solo aumenta la pena per l'uxoricidio ma ne estende l'applicazione al rapporto di unione civile e alla convivenza, prevedendo l'ergastolo in caso di attualità del legame personale. Con i vigenti limiti di pena (reclusione da 24 a 30 anni) viene invece punito l'omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile. Mantenendo l'attenzione verso il procedimento penale, e dunque alla fase che precede l'accertamento definitivo della responsabilità penale dell'autore del reato, la proposta di legge intende rafforzare la tutela dei figli della vittima rispetto al loro diritto al risarcimento del danno. A tal fine, l'articolo 2 novella l'articolo 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del sequestro conservativo, inserendovi il comma 1-*bis*. La riforma stabilisce l'obbligo per il pubblico ministero che procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza: di verificare la presenza di figli della vittima (minorenni o maggiorenni non autosufficienti); di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato in ogni stato e grado del processo. La tutela degli orfani di crimini domestici viene perseguita anche attraverso modifiche alla disciplina della provvisoria, la cui finalità è anticipare il più possibile la liquidazione del danno patito dalle vittime del reato. La provvisoria è infatti una somma di denaro liquidata dal giudice in favore della parte danneggiata, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. Accade, infatti, in base alla normativa vigente che, dopo un lungo processo penale nel quale i figli si sono costituiti parte civile, alla condanna penale del genitore si accompagna solo una generica condanna per la responsabilità civile, che obbliga la parte civile ad avviare una nuova causa civile per ottenere la liquidazione del danno. In particolare, l'articolo 3, comma 1, della proposta di legge, modifica l'articolo 539 del codice di procedura penale, relativo alla

provvisionale, inserendovi un comma 2-*bis*, in base al quale, quando si procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona che sia o sia stata legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza, e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in presenza di figli della vittima che si siano costituiti parte civile, il giudice in sede di condanna – a prescindere dal carattere definitivo della stessa – deve assegnare loro a titolo di provvisionale una somma pari almeno al 50 per cento del presumibile danno, che sarà liquidato poi in sede civile. Inoltre, collegando la provvisionale al sequestro conservativo il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 539 del codice di procedura penale dispone che, se i beni dell'imputato sono già soggetti a sequestro, quest'ultimo con la sentenza di primo grado si converte in pignoramento, nei limiti della provvisionale accordata. La conversione del sequestro in pignoramento è realizzata in deroga all'articolo 320 del codice di procedura penale, che consente in via generale la conversione solo a seguito di sentenza irrevocabile di condanna. Il comma 2 dell'articolo 3 modifica proprio l'articolo 320 del codice di procedura penale per inserire, per coordinamento, alla fine del comma, una deroga alla disciplina generale riferita al nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 539 del codice di procedura penale.

L'articolo 4 della proposta di legge interviene sull'istituto dell'indegnità a succedere, disciplinato dall'articolo 463 del codice civile, con la finalità di renderne automatica l'applicazione in caso di condanna per omicidio in ambito domestico. In particolare, il comma 1 inserisce nel codice civile l'articolo 463-*bis*, con il quale: è sospesa la chiamata all'eredità dell'indagato per il delitto, anche tentato, di omicidio del coniuge (anche legalmente separato) o di omicidio dell'altra parte di un'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento; è prevista la nomina di un curatore dell'eredità giacente; è prevista

l'applicazione dell'istituto dell'indegnità a succedere anche in caso di patteggiamento della pena; è estesa l'applicazione di queste previsioni anche all'indagato per omicidio volontario o tentato di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella (secondo comma). I commi 2 e 3 intervengono invece sul codice di procedura penale, per attribuire alla competenza del giudice penale, tanto in sede di condanna, quanto in sede di patteggiamento della pena, il compito di dichiarare l'indegnità a succedere, evitando così agli altri eredi di dover promuovere un'azione civile per ottenere lo stesso risultato. Le disposizioni non riguardano esclusivamente i crimini domestici. A tal fine, il comma 2 inserisce l'articolo 537-*bis* del codice di procedura penale, in base al quale, quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti per i quali l'articolo 463 del codice civile prevede l'indegnità, il giudice penale dichiara l'indegnità a succedere; il comma 3 modifica l'articolo 444 del codice di procedura penale, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, per richiamare l'obbligo del giudice di dichiarare l'indegnità a succedere anche in caso di sentenza di patteggiamento.

L'articolo 5 novella la legge n. 125 del 2011, che ha escluso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza. Analogamente a quanto previsto per l'indegnità a succedere, la proposta, inserendo tre ulteriori commi nell'articolo 1 della legge n. 125 del 2011, mira a sospendere il diritto alla pensione di reversibilità a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato, anticipando così gli esiti della sentenza di condanna. In caso di archiviazione o di sentenza definitiva di proscioglimento la sospensione viene meno e dovranno essere corrisposti gli arretrati (comma 1-*bis*). Il campo d'applicazione di questa disposizione è relativo al coniuge, anche separato, al coniuge divorziato se titolare di un assegno ali-

mentare, alla parte di un'unione civile, anche cessata se l'altra parte è titolare di un assegno alimentare, che sia indagato per omicidio volontario o tentato nei confronti del coniuge. In caso di sospensione della pensione di reversibilità subentrano nella titolarità della quota del genitore rinviato a giudizio i figli minorenni o economicamente non autosufficienti che siano anche figli della vittima. Per attuare la disposizione relativa alla sospensione del diritto alla pensione di reversibilità, e all'eventuale subentro dei figli della vittima, la proposta di legge prevede un obbligo di comunicazione del pubblico ministero all'Istituto di previdenza. La richiesta di rinvio a giudizio per omicidio commesso contro il coniuge o la parte dell'unione civile dovrà essere comunicata senza ritardo dal PM all'ente pensionistico (comma 1-ter).

L'articolo 5-bis demanda a Stato, regioni e autonomie locali il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza – pronta gratuita – delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari. In particolare la disposizione – che non circoscrive il proprio campo d'applicazione ai crimini domestici – demanda ai diversi livelli territoriali di governo di promuovere servizi informativi, assistenziali e di consulenza; di favorire le associazioni di volontariato che operano nel settore; di incentivare forme di assicurazione adeguata a favore degli orfani dei crimini domestici; di predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici; di monitorare l'applicazione delle norme al fine di evitare processi di ulteriore vittimizzazione.

L'articolo 5-ter prevede che i figli delle vittime del reato di omicidio del coniuge, anche separato, della parte dell'unione civile o della persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva (articolo 577, primo comma, n. 1) nonché i figli delle vittime del reato di omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile (articolo 577, secondo comma) abbiano diritto ad assistenza medico psicologica gratuita a carico del si-

stema sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. Gli stessi soggetti saranno esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

L'articolo 5-quater modifica la legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983), con particolare riferimento alla disciplina dell'affidamento del minore «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo». Il provvedimento interviene sull'articolo 4 della legge n. 184, inserendovi in chiusura due ulteriori commi relativi al minore che si trovi in tale condizione a seguito della morte del genitore causata volontariamente dal coniuge (anche separato o divorziato), dalla parte dell'unione civile (anche cessata) o da persona legata al genitore da relazione affettiva. In tali ipotesi: il tribunale, eseguiti i necessari accertamenti, provvede all'affidamento privilegiando la continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti fino al terzo grado; il tribunale provvede assicurando, in quanto possibile, in presenza di fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi; i servizi sociali, su segnalazione del tribunale, assicurano al minore un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e all'inserimento lavorativo.

L'articolo 5-quinquies incrementa di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2017, la dotazione del Fondo di rotazione per le vittime della mafia, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, che viene destinato ora anche agli orfani per crimini domestici e ridenominato di conseguenza. In particolare tale incremento è destinato all'erogazione di borse di studio per gli orfani, al finanziamento del loro reinserimento lavorativo e alla copertura delle spese per l'assistenza psicologica e sanitaria. La disposizione specifica poi che almeno il 70 per cento dei due milioni di euro dovrà essere destinato agli orfani minorenni e il restante agli orfani maggiorenni non economicamente autosufficienti. Spetterà ad un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il MIUR e il Ministro del

lavoro, stabilire entro 3 mesi i criteri per l'impiego delle risorse stanziare e per l'accesso agli interventi da esse finanziate. L'articolo prevede poi, al comma 3, la copertura finanziaria.

Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, il testo in esame investe tanto materie di competenza legislativa esclusiva statale – tra cui, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e o), della Costituzione, le materie norme processuali, ordinamento civile e penale, nonché previdenza sociale – quanto materie di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione – come la tutela della salute – quanto ancora materia di competenza legislativa residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come l'assistenza sociale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

C. 4280 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, fa presente che, per quanto riguarda il testo del decreto-legge, che è stato modificato per una molteplicità di aspetti nel corso dell'esame al Senato, esso si compone di 32 articoli, suddivisi in quattro Capi: il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 12, riguarda la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione; il Capo II, che si compone degli articoli da 13 a 23-*bis*, riguarda gli interventi di rafforzamento patrimoniale del sistema bancario; il Capo III, che si compone degli articoli 24 e 24-*bis*, reca le disposizioni finanziarie; il Capo IV, che si

compone degli articoli da 25 a 28, reca ulteriori misure urgenti per il settore bancario.

Passando a illustrare le previsioni del Capo I, l'articolo 1 disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia.

L'articolo 2 definisce le caratteristiche degli strumenti finanziari per i quali può essere concessa la garanzia dello Stato.

L'articolo 3 introduce alcuni limiti alla concessione della garanzia statale.

L'articolo 4, modificato al Senato, detta le condizioni alle quali è consentita la concessione della garanzia, prevedendo che l'autorità di vigilanza verifica il rispetto dei requisiti di fondi propri e l'inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di *stress*. La garanzia può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta tali requisiti, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità; ovvero a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte a seguito di notifica individuale alla Commissione.

L'articolo 5 stabilisce, ai commi 1 e 2, che la garanzia dello Stato è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta e copre il capitale e gli interessi.

Con il termine garanzia a prima richiesta si intende una promessa di pagamento da parte di un soggetto (garante) per ordine e conto di un ordinante a favore di un terzo (beneficiario) contro semplice richiesta scritta (inviata dal beneficiario stesso) da inoltrarsi entro una determinata data (scadenza).

Ai sensi del comma 3, per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa.

Il comma 4 esclude dalla garanzia dello Stato le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.

L'articolo 6 indica le modalità per determinare – caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna opera-

zione – il corrispettivo per la garanzia, in linea con le comunicazioni della Commissione europea in materia.

L'articolo 7, modificato al Senato, disciplina la procedura per accedere alla garanzia: a tale riguardo si prevede che, a specifiche condizioni, la banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico.

L'articolo 8, modificato durante l'esame al Senato, detta le modalità di escussione della garanzia, prevedendo che la banca rimborsi le somme pagate dallo Stato con l'applicazione di interessi al tasso legale e contestualmente presenti un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea.

L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenti alla Commissione europea e alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, nella quale devono essere fornite informazioni su: ciascuna emissione di strumenti garantiti; l'ammontare della commissione applicata per ciascuna emissione; le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.

L'articolo 10 prevede inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze possa rilasciare la garanzia statale sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (*emergency liquidity assistance* – ELA).

L'articolo 11 detta le modalità di escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza, prevedendo, in caso di inadempimento della banca alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, che la Banca d'Italia, in esito all'escussione del collaterale stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa

all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti. Il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede entro 30 giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.

L'articolo 12 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, le misure di attuazione delle misure finora illustrate. A seguito delle modifiche apportate al Senato la norma precisa che l'adozione delle norme attuative è eventuale.

Passando a illustrare il Capo II del provvedimento, l'articolo 13 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari, secondo specifiche modalità e condizioni.

L'articolo 14, comma 1, consente alla banca o alla società capogruppo di chiedere l'intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale all'esito di una prova di *stress*, basata su uno scenario avverso condotta a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico.

Il comma 2 consente di chiedere l'intervento dello Stato solo dopo aver sottoposto all'Autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale nel quale sono indicati i seguenti elementi: l'entità del fabbisogno di capitale necessario; le misure che si intendono intraprendere per conseguire il rafforzamento; il termine per la realizzazione del programma.

Ai sensi del comma 3, l'Autorità competente valuta l'adeguatezza del programma a conseguire, anche su base consolidata, l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale e ne informa la banca emittente e il MEF.

Il comma 4 stabilisce l'obbligo per l'emittente di informare al più presto l'Au-

torità competente sugli esiti delle misure adottate; a sua volta l'Autorità competente ne informa il Ministero.

In base al comma 5, se l'attuazione del programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, l'Emittente può presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 15.

Tale richiesta può essere presentata dall'Emittente già ad esito della valutazione del programma – svolta ai sensi del comma 3 – se l'Autorità competente ha ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante l'attuazione del programma, se questa risulta inadeguata ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale.

Si intende così evitare che nel periodo previsto per l'attuazione del programma si aggravino la situazione patrimoniale dell'intermediario.

L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina la presentazione della richiesta di erogazione del sostegno pubblico.

L'articolo 16 stabilisce che l'Autorità competente comunica al MEF il fabbisogno residuo di capitale regolamentare evidenziato dall'emittente.

L'articolo 17, modificato al Senato, prevede, al comma 1, che la banca – o la capogruppo – interessata dalle misure di intervento statale presenti, con la richiesta di aiuti di Stato, un'attestazione con cui assume alcuni impegni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato alle banche, fino al perfezionamento della sottoscrizione delle azioni da parte del MEF, e cioè una serie di obblighi volti a evitare la fuoriuscita di risorse.

Il comma 2, modificato al Senato stabilisce che – fermi restando i poteri dell'autorità di vigilanza in materia – il MEF possa subordinare la sottoscrizione del capitale dell'emittente ad alcune condizioni (in luogo di una sola condizione, relativa alla revoca degli organi apicali); con le modifiche apportate al Senato si precisa inoltre che è richiesta la confor-

mità della decisione della Commissione UE sulla compatibilità dell'intervento con la disciplina degli aiuti di Stato.

Le condizioni sono: la revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'emittente; la limitazione alla retribuzione complessiva dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'istituto interessato dalle misure.

L'articolo 18, modificato al Senato, disciplina le modalità concrete di realizzazione dell'intervento statale per la ricapitalizzazione precauzionale degli enti creditizi.

L'articolo 19, modificato al Senato, disciplina la procedura di sottoscrizione delle azioni da parte del MEF.

L'articolo 20 disciplina alcuni effetti – prevalentemente civilistici – relativi all'assunzione di partecipazioni nelle banche da parte del MEF.

L'articolo 21, modificato al Senato, reca disposizioni volte a disciplinare i diritti di voto nelle banche popolari durante il periodo in cui il MEF è azionista.

L'articolo 22, modificato al Senato, disciplina le misure di partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di ricapitalizzazione della banca (cosiddetto *burden sharing*).

L'articolo 23, modificato al Senato, al comma 1 consente di emanare disposizioni di attuazione delle norme sull'intervento dello Stato disciplinate dal Capo II del decreto – legge e al comma 2 autorizza il MEF, ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal medesimo Capo II, nonché della gestione dell'eventuale contenzioso, ad avvalersi, a spese dell'emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale che non abbiano in corso o non abbiano intrattenuto negli ultimi due anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.

L'articolo 23-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, al comma 1 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti, ogni quattro mesi, una relazione al Parlamento relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, nella quale

sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del Capo II.

Passando a illustrare il Capo III, l'articolo 24 al comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo II del decreto – legge) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I del decreto – legge) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.

Il comma 2 prevede che alla ripartizione e successiva rimodulazione del Fondo – in relazione alle effettive esigenze – si provveda con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 stabilisce che gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del Capo I siano versati su un apposito conto corrente di Tesoreria centrale.

Il comma 4 prevede, al primo periodo, che i corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo.

Il secondo periodo del comma stabilisce che le risorse non più necessarie siano quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato.

L'articolo 24-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, reca misure e interventi tesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa.

Per quanto riguarda il Capo IV del decreto – legge, l'articolo 25 al comma 1 integra la disciplina relativa alle contribuzioni aggiuntive al Fondo di risoluzione nazionale di cui all'articolo 1, comma 848, della legge n. 208 del 2015 e precisa che le contribuzioni aggiuntive sono versate

per la copertura di qualsiasi onere o passività a carico del Fondo di risoluzione nazionale comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei provvedimenti di avvio delle risoluzioni e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza di eventuali modifiche ad essi apportate.

Il comma 2 stabilisce che la Banca d'Italia può richiedere per singolo anno un ammontare di contribuzioni pari alla differenza tra l'importo massimo delle contribuzioni richiamabili in base al comma 848 e l'importo delle contribuzioni effettivamente richiamate dal Comitato di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 70 (Contributi *ex ante*) e dell'articolo 71 (Contributi straordinari *ex post*) del regolamento (UE) n. 806/2014.

Il comma 3 dispone che, nell'arco temporale entro cui le banche sono tenute al versamento delle contribuzioni aggiuntive, l'importo di dette contribuzioni è ripartito annualmente tra le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie in misura proporzionale all'ammontare delle contribuzioni annuali dovute dalla medesima banca al Fondo di risoluzione unico.

L'articolo 26 stabilisce che qualora la Banca d'Italia – al fine di soddisfare esigenze di liquidità – eroghi finanziamenti garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria.

Gli articoli 26-*bis* e 26-*ter*, introdotti dal Senato, novellano alcune disposizioni contenute nel Capo I del decreto-legge n. 59 del 2016, in materia di accesso al Fondo di solidarietà istituito in favore degli investitori delle Banche poste in risoluzione alla fine del 2015 (Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, CariChieti) titolari di obbligazioni subordinate emesse dalle predette banche.

L'articolo 27, modificato al Senato, quantificando gli oneri delle maggiori emissioni di titoli pubblici e prevedendone la relativa copertura, al comma 1 incre-

menta, per l'anno 2017, di 20 miliardi di euro il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, nonché l'importo massimo di emissione di titoli pubblici.

L'articolo 28 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella e C. 4240 Cuperlo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, osserva che la Commissione avvia oggi l'esame delle proposte di legge in titolo – volte ad apportare modifiche alla disciplina del sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – in un contesto particolare alla luce delle due sentenze della Corte Costituzionale rese entrambe nel corso di questa legislatura. Con la prima, la n. 1 del 2014, la Corte ha

dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni della legge n. 270 del 2005; con la seconda, adottata in data 25 gennaio 2017 e non ancora depositata, ha invece dichiarato incostituzionali due disposizioni della legge n. 52 del 2015 (cosiddetto *Italicum*), approvata dal Parlamento nel mese di maggio 2015.

Il deposito di quest'ultima sentenza e delle relative motivazioni è previsto nei prossimi giorni e si è deciso di attendere tale deposito prima di proseguire oltre nell'*iter* parlamentare delle proposte di legge, affinché il Parlamento possa disporre di tutti i necessari elementi ai fini di una adeguata istruttoria legislativa e del prosieguo dell'esame.

È infatti fondamentale che il Parlamento possa svolgere appieno il suo ruolo e adempiere al dovere di assicurare al Paese un sistema elettorale che non sia solo astrattamente funzionante, ma che sia ragionevole, efficace e capace di riavvicinare le istituzioni ai cittadini, superando le carenze di rappresentanza che hanno caratterizzato il nostro sistema istituzionale negli ultimi anni.

Infatti, se è vero che, come rilevato nello stesso comunicato della Corte Costituzionale del 25 gennaio 2017, la sentenza consegna al Parlamento un sistema elettorale suscettibile di immediata applicazione, è altrettanto vero che si tratta di un sistema non omogeneo tra le due Camere, poco coerente nei suoi principi fondamentali, inidoneo a salvaguardare l'obiettivo della stabilità dei governi e dell'efficienza dei processi decisionali, che la stessa Corte ha dichiarato di rilievo costituzionale nella sentenza n. 1/2014, e in alcune parti a dir poco inconsueto. Basti pensare al rischio che decine di deputati vengano eletti per sorteggio, un meccanismo residuale che la Corte ha espressamente dichiarato applicabile nel caso di elezione di un capolista in più di un collegio.

Più precisamente, l'elezione della Camera dei deputati è attualmente disciplinata dal sistema risultante dalle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, dalla

legge n. 52/2015, su cui è intervenuta la richiamata decisione del 25 gennaio 2017 della Corte costituzionale. Con tale decisione – in base a quanto pubblicato nel comunicato della Corte – è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono un turno di ballottaggio e delle norme che consentono « al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione ».

Per la Camera dei deputati risulta pertanto vigente un sistema elettorale di impianto proporzionale con l'attribuzione eventuale di un premio di maggioranza (pari a 340 seggi) nel caso in cui una lista raggiunga il 40 per cento dei voti validi. Il sistema della Camera reca inoltre una soglia per accedere al riparto del 3 per cento per la lista e non è ammessa la possibilità di presentarsi in coalizione.

Il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle regioni, divise a loro volta (ad esclusione di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige) in complessivi 100 collegi plurinominali. A ciascun collegio viene assegnato un numero di seggi compreso tra 3 e 9, mentre si applicano disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nelle quali sono costituiti collegi uninominali. Per il Trentino-Alto Adige, inoltre, tre seggi sono assegnati con sistema proporzionale.

I seggi sono attribuiti alle liste su base nazionale e successivamente ripartiti nelle circoscrizioni, in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto. I seggi sono quindi ripartiti nei collegi plurinominali in cui si articolano le circoscrizioni, anche in tal caso in misura proporzionale al numero di voti ottenuto da ciascuna lista.

Le liste elettorali sono composte da un candidato capolista e da un elenco di candidati: l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso (cosiddetta « doppia preferenza di genere »), tra quelli che non sono capolista. Sono quindi proclamati eletti dapprima i capolista, e successivamente, i candidati che hanno ottenuto il maggior

numero di preferenze. È previsto il divieto di candidature in più collegi, neppure di altra circoscrizione, ad eccezione dei capolista, che possono essere candidati, al massimo, in 10 collegi.

Come già ricordato, la Corte costituzionale, nella decisione del 25 gennaio 2017, ha in proposito accolto (oltre alla questione relativa al secondo turno di ballottaggio) la questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione che consente al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, come precisato dalla Corte, « sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall'ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ».

La legge reca inoltre previsioni volte a promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive: in particolare, i candidati devono essere presentati – in ciascuna lista – in ordine alternato per sesso; al contempo, i capolista dello stesso sesso non possono essere più del 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, inoltre, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento.

Sono inoltre stabilite disposizioni per consentire ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche di votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero nonché agli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, di votare secondo modalità definite di intesa tra i ministri competenti.

Com'è noto, la legge n. 52 del 2015 non interviene sul sistema elettorale del Senato a seguito della decisione assunta nel corso dell'esame parlamentare di stralciare le disposizioni relative all'elezione del Senato in correlazione al testo di riforma costituzionale che disponeva il superamento del sistema bicamerale paritario e la tra-

sformazione del Senato in organo elettivo di secondo grado. Il referendum confermativo del 4 dicembre 2016 non ha poi dato esito favorevole a quella riforma.

Per l'elezione del Senato della Repubblica trovano, pertanto, applicazione le norme contenute nel Testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica (decreto legislativo n. 533 del 1993), come risultanti a seguito della sentenza n. 1 del 2014. Con tale pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che attribuiscono un premio di maggioranza – su base regionale – alla lista o alla coalizione di liste più votata e delle previsioni che non consentono all'elettore l'espressione di un voto di preferenza.

Il sistema che risulta per l'elezione del Senato è dunque basato sull'attribuzione dei seggi, in ogni regione, con sistema proporzionale alle coalizioni di liste e alle liste che abbiano superato, in ambito regionale, le soglie di sbarramento fissate dalla legge: 20 per cento per le coalizioni, che contengano almeno una lista che ottiene il 3 per cento; 8 per cento per le liste singole; 3 per cento per le liste facenti parte di una coalizione ammessa alla ripartizione.

I seggi spettanti a ciascuna lista nella circoscrizione regionale sono attribuiti sulla base dei voti di preferenza espressi dagli elettori: a seguito della sentenza n. 1 del 2014, come già ricordato, è infatti prevista per il Senato la possibilità per l'elettore di esprimere una preferenza.

Per i sistemi elettorali di entrambe le Camere, rimane invariato il voto degli italiani all'estero. Nella circoscrizione Estero, suddivisa in 4 ripartizioni, sono eletti 12 deputati e 6 senatori, con il sistema disciplinato dalla legge n. 459 del 2001. In base a tale sistema, l'attribuzione dei seggi ha luogo con criterio proporzionale e nell'ambito di ciascuna delle 4 ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero (Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide). Il voto si esercita per corrispondenza con voto di preferenza (due preferenze nelle riparti-

zioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori, una negli altri casi).

Le proposte di legge di cui la Commissione avvia oggi l'esame possono essere illustrate – per maggiore chiarezza espositiva – seguendo una ripartizione basata sulle caratteristiche principali che accomunano alcuni « gruppi » di proposte.

Sono quindi esaminate dapprima le proposte di legge che, assumendo come base l'impianto del sistema elettorale definito dalla legge n. 52 del 2015, vi apportano alcune modifiche.

In taluni casi le modifiche investono il solo sistema della Camera considerato che alcune sono state presentate prima del referendum del 4 dicembre 2016 sulla riforma costituzionale mentre, in altri casi, prevedono un'applicazione anche al sistema elettorale del Senato.

Il secondo gruppo di proposte esaminato nella presente relazione comprende le proposte di legge che dispongono il ripristino del sistema elettorale previgente alla legge n. 270 del 2005, al fine di tornare alla « legge Mattarella » sia per la Camera sia per il Senato.

Infine, sono illustrate le proposte di legge che delineano sistemi elettorali nuovi rispetto ai vigenti.

Un primo gruppo di proposte presentate prima del referendum del 4 dicembre 2016 interviene sul solo sistema elettorale della Camera.

In tale ambito, la proposta di legge C. 4092 Menorello dispone il differimento del termine iniziale di efficacia della legge n. 52 del 2015 (recato dall'articolo 2, comma 35) dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2018.

La proposta di legge C. 3385 Lauricella mantiene il sistema elettorale dell'*Italicum* eliminando tuttavia il turno di ballottaggio (come detto dichiarato incostituzionale dalla Corte nella decisione del 25 gennaio 2017). Di conseguenza, nel caso in cui nessuna lista abbia raggiunto il 40 per cento dei voti validi, il premio di maggioranza non viene attribuito e resta ferma la prima attribuzione (proporzionale) dei seggi.

Anche la proposta di legge C. 4128 Lupi sopprime la previsione del ballottaggio. La proposta reca inoltre modifiche alla legge n. 52 del 2015 per l'elezione della Camera al fine di introdurre le coalizioni, stabilendo le seguenti soglie di accesso alla ripartizione dei seggi: 10 per cento per le coalizioni (che contengano almeno una lista che ottiene il 3 per cento); 3 per cento per le liste coalizzate e non. È disposta, inoltre, l'attribuzione alla lista o alla coalizione che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale di un premio di "governabilità" della misura di 90 seggi. In ogni caso la lista o la coalizione vincente non può ottenere un numero complessivo di seggi superiore a 340.

Altre proposte di legge prevedono la possibilità di presentarsi in coalizioni elettorali.

In particolare, la proposta di legge C. 3986 Locatelli consente le coalizioni, stabilendo le seguenti soglie di accesso alla ripartizione dei seggi: 10 per cento per le coalizioni (che contengano almeno una lista che ottiene il 3 per cento); 3 per cento per le liste non coalizzate. La proposta introduce, a tal fine, nelle disposizioni generali dell'articolo 1 della legge n. 52 del 2015 norme di principio per le elezioni della Camera dei deputati successive al 1° luglio 2016 (senza apportare modifiche all'articolato del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), conferendo contestualmente una delega legislativa al Governo per definire le modalità operative di svolgimento delle suddette prime elezioni, con l'adozione di un decreto legislativo.

Anche la proposta di legge C. 3223 Pisicchio prevede la possibilità per le liste di presentarsi in coalizione applicando soglie diverse per l'accesso alla ripartizione dei seggi: 8 per cento per le coalizioni (che contengano almeno una lista che ottiene il 3 per cento); 4 per cento per le liste non coalizzate; 3 per cento per le liste in coalizione (e 20 per cento dei voti nella regione ad autonomia speciale per le liste rappresentative di minoranze linguistiche). La proposta prevede contestualmente la possibilità di ulteriori apparen-

tamenti di liste o coalizioni di liste (sopra soglia), tra il primo turno di votazione e il ballottaggio, con le due liste o coalizioni che partecipano al ballottaggio; dispone, inoltre, che il ballottaggio risulti valido solo se alla votazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso contrario i seggi sono ripartiti con criteri proporzionale. Anche in questo caso, occorre tenere presente che la previsione del ballottaggio è stata successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nella decisione del 25 gennaio 2017.

La proposta di legge C. 4183 Lauricella – presentata, dopo lo svolgimento del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 – mantiene per la Camera il sistema elettorale dell'*Italicum* eliminando il turno di ballottaggio. La proposta prevede, al contempo, l'attribuzione del premio di maggioranza solo nel caso in cui la lista maggioritaria ottenga almeno il 40 per cento dei voti validi in ciascuna delle due Camere. Al Senato il premio di maggioranza, della consistenza complessiva di 170 seggi (340 alla Camera), è attribuito a livello nazionale, ma ripartito nelle regioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna regione dalla lista maggioritaria.

La proposta specifica che, nel caso in cui si svolgano elezioni per il rinnovo di una sola Camera si procede alla distribuzione dei seggi con metodo proporzionale tra le liste che hanno superato la soglia di sbarramento (per la Camera a livello nazionale mentre per il Senato la distribuzione avviene per ciascuna regione).

Viene inoltre disciplinata l'elezione del Senato secondo lo stesso sistema previsto per la Camera dei deputati, con le differenze dovute ai vincoli costituzionali, eliminando il turno di ballottaggio e riducendo a 3 (da 10) il numero massimo di collegi plurinominali in cui il capolista può essere candidato. Il testo stabilisce altresì che il capolista eletto in più collegi è proclamato eletto nel collegio in cui il candidato della medesima lista, non eletto in conseguenza di tale proclamazione, ha ottenuto la minore cifra elettorale individuale.

Al Senato, in base alla proposta di legge, il territorio delle regioni (ad esclusione di Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta) è ripartito in complessivi 50 collegi plurinominali, in cui sono presentate le candidature costituite, come per la Camera, da un capolista e da un elenco di candidati.

Uguali alla disciplina prevista per la Camera sono anche le modalità di espressione del voto. La ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna regione avviene, invece, a livello regionale, tra le liste che hanno superato il 4 per cento del totale dei voti validi espressi nella regione. Ai fini della individuazione della lista maggioritaria e della verifica della soglia del 40 per cento "nazionale" per l'attribuzione del premio di maggioranza, tuttavia, i voti alle liste sono conteggiati anche a livello nazionale (e a tal fine viene istituito un ufficio centrale elettorale nazionale » assente nella disciplina vigente). A livello nazionale sono conteggiati anche i seggi ottenuti dalla lista maggioritaria, sommando i seggi ottenuti nella prima ripartizione proporzionale di ciascuna regione.

Nel caso in cui si verificano le condizioni per l'attribuzione del premio di maggioranza, infatti, per il Senato occorre verificare se la lista maggioritaria abbia già ottenuto complessivamente almeno 170 seggi. In caso contrario alla lista maggioritaria sono attribuiti un numero aggiuntivo di seggi in modo tale che essa ottenga complessivamente 170 seggi. Il numero di seggi aggiuntivi è quindi ripartito nelle regioni in proporzione ai voti ottenuti dalla lista nella regione. Stabilito quanti seggi ottiene la lista maggioritaria nella regione, i restanti seggi vengono ripartiti tra le altre liste che ne hanno superato la soglia regionale del 4 per cento.

Se nessuna lista ottiene il 40 per cento dei voti validi (o se lo ottiene in una sola delle due Camere), il premio di maggioranza non viene attribuito e resta ferma la prima attribuzione (proporzionale) dei seggi, nazionale per la Camera, regionale per il Senato.

La proposta contiene, infine, una delega al Governo per la costituzione dei 50

collegi plurinominali e una norma che consente di procedere alle elezioni anche prima dell'esercizio della delega: nel caso di scioglimento del Senato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, i collegi plurinominali sono quelli definiti dalla tabella A allegata alla proposta di legge, come accorpamento dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto legislativo n. 122 del 2015.

Alcune delle proposte di legge presentate propongono un ritorno al sistema elettorale vigente prima dell'approvazione della legge n. 270/del 2005 e della legge n. 52 del 2015, ossia quello stabilito dalla cosiddetta legge Mattarella.

Ricordo brevemente che tale sistema – come definito a seguito dell'approvazione delle leggi n. 276 e n. 277 del 1993 – prevedeva, per la Camera, l'elezione dei 3/4 dei deputati assegnati a ciascuna circoscrizione in collegi uninominali e l'elezione della restante quota con metodo proporzionale alle liste che superavano il 4 per cento dei voti validi. Il candidato nel collegio uninominale si doveva collegare con una o più liste presentate nella circoscrizione. L'elettore disponeva di due voti, uno per la scelta del candidato nel collegio, l'altro per la scelta della lista circoscrizionale. Ai fini dell'elezione dei deputati della quota "proporzionale" alle liste erano sottratti parzialmente i voti ottenuti nei collegi dai candidati collegati alle liste (cd. « scorporo parziale »).

Per il Senato era ugualmente prevista l'elezione dei 3/4 dei senatori assegnati a ciascuna regione in collegi uninominali, mentre i restanti seggi erano attribuiti con sistema proporzionale in ambito regionale tra gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali. Le candidature nei collegi uninominali erano fatte per gruppi di candidati contraddistinti da un medesimo simbolo e l'elettore disponeva di un solo voto che esprimeva a favore di un candidato nel collegio. Una volta assegnati i seggi uninominali, i restanti seggi erano assegnati in proporzione ai voti ottenuti da tutti i candidati del gruppo (con il metodo

d'Hondt) previa sottrazione totale dei voti conseguiti dai candidati eletti nei collegi uninominali (c.d. «scorporo totale»).

La legge n. 47 del 2005 è successivamente intervenuta sulla questione dei seggi vacanti (in connessione alla diffusione del ricorso alle cosiddette «liste civetta»), stabilendo che i seggi conquistati da un partito ma non assegnabili ad esso, sarebbero andati a candidati non proclamati nei collegi uninominali appartenenti al gruppo politico organizzato di cui facesse parte la lista (entro dunque una coalizione di liste, individuabile tramite le candidature uninominali caratterizzate dal medesimo contrassegno). A loro volta, le liste proporzionali appartenenti a quel gruppo politico sarebbero state identificate dal collegamento dichiarato con quella lista da almeno uno dei candidati uninominali presentatisi con il contrassegno comune.

Il ritorno al sistema elettorale di cui alle leggi n. 276 e n. 277 del 1993, senza alcuna modifica, è proposto nei progetti di legge C. 4142 Vargiu e C. 4166 Nicoletti (che recano contestualmente una delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali e una norma di chiusura nel caso in cui il decreto legislativo non sia adottato nei termini).

Le suddette proposte dispongono dunque l'abrogazione della legge n. 270 del 2005 e della legge n. 52 del 2015 e la «reviviscenza» dei testi unici per l'elezione della Camera e del Senato, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dalla legge n. 270 del 2005. La proposta C. 4142 Vargiu abroga altresì gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 75 del 2006 che hanno apportato modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalità di espressione del voto per l'elezione dei componenti della Camera e del Senato.

Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'elezione dei deputati e dei senatori delle circoscrizioni Estero di cui alla legge n. 459 del 2001.

La proposta di legge C. 4166 Nicoletti (articolo 2) reca una delega per adottare, entro due mesi, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi elettorali del

Senato e della Camera, secondo le modalità e i principi fissati dalla legge Mattarella.

La proposta di legge reca, al contempo, una norma di chiusura (articolo 3) volta a stabilire che, in caso di mancata adozione dei decreti legislativi entro il termine di 2 mesi, i collegi uninominali per l'elezione della Camera e del Senato sono quelli determinati nel 1993, con i due decreti legislativi, rispettivamente n. 536 e n. 535 del 1993 emanati in attuazione della delega contenuta nelle leggi n. 277 e n. 276 del 1993.

A tal fine, per entrambe le Camere, l'articolo 3 della proposta C. 4166 reca le modifiche alla definizione dei collegi, necessarie in seguito alle intervenute variazioni amministrative (passaggio di alcuni comuni dalle Marche all'Emilia-Romagna, avvenuto con legge 3 agosto 2009 n. 117) e deroga, in via transitoria, alle previsioni del testo unico (articolo 1, nel testo antecedente alla legge n. 270 del 2005) per quanto concerne la determinazione della quota di collegi uninominali, stabilita nella misura del 75 per cento per la Camera e nella misura di tre quarti per il Senato e, conseguentemente, della quota di seggi proporzionali. La norma transitoria dettata dall'articolo 3 stabilisce infatti, per entrambe le Camere, che i seggi attribuiti alla quota proporzionale, in deroga alle disposizioni dei rispettivi testi unici, sono determinati sottraendo dai seggi spettanti alla circoscrizione, i seggi assegnati ai collegi uninominali del 1993.

Il ritorno al sistema dettato dalla cosiddetta legge Mattarella è disposto anche dalla proposta di legge C. 2690 Giachetti, presentata il 29 ottobre 2014. Tale proposta di legge (così come la proposta C. 2352 Toninelli che sarà esaminata nell'ultimo blocco della presente relazione) è stata abbinata, in quanto non assorbita dalla legge n. 52 del 2015, essendo stata assegnata nel corso dell'iter, ma dopo l'approvazione del testo in prima lettura.

La proposta Giachetti dispone il ripristino del sistema elettorale definito dalla legge Mattarella con l'eliminazione del cosiddetto scorporo. L'articolato apporta,

a tal fine, una serie di modifiche ai testi unici per l'elezione della Camera (nel testo previgente alla legge n. 52 del 2015) e del Senato. Reca inoltre una delega al Governo, da esercitare entro 4 mesi, per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e una norma di chiusura analoga a quella della proposta Nicoletti sopra descritta.

La proposta di legge C. 4088 Speranza, che riguarda solamente il sistema elettorale della Camera in quanto è stata presentata prima dello svolgimento del referendum costituzionale, introduce un sistema elettorale misto analogo alla cosiddetta legge Mattarella per la parte maggioritaria, basato sull'elezione di 475 deputati in altrettanti collegi uninominali. L'attribuzione dei restanti 143 seggi è articolata in tre quote: un premio di maggioranza di 90 seggi alla lista più votata (che comunque non può avere un numero complessivo di seggi superiore a 350); 30 seggi alla seconda lista più votata; 23 seggi come diritto di tribuna, da ripartire tra le liste che hanno ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi a livello nazionale e che abbiano ottenuto un numero di seggi uninominali inferiore a 18.

L'elettore dispone di un voto con il quale sceglie il candidato nel collegio uninominale, collegato ad una lista. I seggi delle tre quote sono assegnati ai candidati non eletti nei collegi uninominali secondo la graduatoria delle cifre elettorali individuali (calcolate in percentuale sul totale dei votanti del collegio). Il territorio nazionale è diviso nelle 27 circoscrizioni antecedenti la legge n. 52 del 2015 (26 più la Valle d'Aosta); i 475 collegi (indicati in numero fisso nella legge) sono ripartiti nelle circoscrizioni sulla base della popolazione. Per la costituzione dei 475 collegi uninominali è conferita una delega al Governo, che riproduce il testo dell'articolo 7 della legge n. 277 del 1993.

Il Governo è altresì delegato ad apportare le ulteriori modificazioni ai Testi unici elettorali della Camera e del Senato strettamente conseguenti alle disposizioni della legge, nonché per la semplificazione del procedimento elettorale. È prevista la

possibilità di svolgere elezioni primarie per l'individuazione dei candidati nei collegi uninominali.

Per favorire la parità di genere la proposta prevede che, a pena di inammissibilità delle candidature, ciascuna lista deve garantire l'alternanza dei sessi nel complesso dei collegi uninominali della circoscrizione e, a livello nazionale, non può superare il 60 per cento dei candidati dello stesso sesso (articolo 18 comma 4 TU).

La proposta di legge C. 4177 Parisi propone, per entrambe le Camere, un sistema secondo cui i seggi sono attribuiti per metà ai candidati vincenti nei collegi uninominali e per l'altra metà ripartiti a livello nazionale (anche per il Senato) con sistema proporzionale tra liste bloccate composte da non meno di tre e da non più di sei candidati in collegi plurinominali.

Si prevede poi l'attribuzione di un premio di governabilità per la lista o coalizione più votata fissato in 90 seggi per la Camera e in 45 seggi per il Senato. Il premio è ripartito nelle circoscrizioni alla Camera e nelle regioni al Senato in proporzione alla popolazione.

La proposta consente, inoltre, alle liste di presentarsi in coalizione e fissa la soglia di sbarramento per l'accesso alla ripartizione proporzionale al 3 per cento del totale dei voti validi a livello nazionale (anche per il Senato), sia per le liste coalizzate sia per quelle non collegate; per le coalizioni non è prevista soglia di sbarramento. Il voto è unico: l'elettore sceglie la lista formata dai candidati del collegio plurinominali e, insieme, il candidato uninominale ad esso collegata. Nel caso di liste collegate il candidato nel collegio uninominale è unico.

Per quanto riguarda l'elezione della Camera, 308 deputati sono eletti con sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali. I 219 seggi della quota proporzionale sono ripartiti a livello nazionale tra coalizioni e liste ammesse al riparto (con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti), quindi distribuiti nelle circoscrizioni con il medesimo metodo utilizzato dalla legge vigente per l'e-

lezione della Camera. Alla lista o coalizione vincente si attribuiscono, inoltre, i 90 seggi di premio già ripartito nelle circoscrizioni (con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica con cui sono determinati i seggi spettanti alle circoscrizioni e il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione).

Per ciascuna coalizione, inoltre, si ripartiscono i seggi spettanti tra le liste ammesse al riparto che ne fanno parte. Successivamente, i seggi spettanti a ciascuna lista sono ripartiti nei collegi plurinominali (per ciascuna lista sulla base del quoziente elettorale di circoscrizione), nei quali vengono eletti in corrispondenza dei seggi spettanti, i candidati plurinominali nell'ordine di lista. La proposta contiene a riguardo la disciplina per far sì che tutti i collegi plurinominali abbiano almeno un deputato eletto.

Con riguardo all'elezione del Senato, il sistema è identico a quello illustrato per la Camera, ovviamente con numeri diversi: 153 senatori sono eletti con sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali e 108 seggi sono ripartiti proporzionalmente a livello nazionale (anche al Senato) tra coalizioni e liste ammesse al riparto, quindi distribuiti nelle regioni. Il premio di governabilità è pari a 45 seggi, ripartito nelle regioni con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica con cui sono determinati i seggi spettanti alle regioni e il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di ciascuna regione.

La proposta contiene inoltre una delega al Governo, da esercitare entro 45 giorni, per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali (fermo restando che i secondi devono essere risultanti dall'accorpamento dei primi). Per l'elezione della Camera, le circoscrizioni corrispondono al territorio delle regioni, tranne che per le regioni Abruzzo e Molise che costituiscono, insieme, una circoscrizione.

La proposta di legge C. 4182 Dellai prevede un sistema con attribuzione di un « premio di governabilità » ed eventuale svolgimento di un doppio turno: al primo

turno non sono consentite coalizioni e il sistema è proporzionale. L'elettore può esprimere un voto di preferenza per la scelta dei candidati indicati nelle liste (o due preferenze se per un candidato di diverso sesso).

Per la Camera si prevede l'attribuzione di un « premio di governabilità » alla lista che ottiene al primo turno almeno il 40 per cento dei voti: il premio è attribuito al primo turno e consente il raggiungimento di 340 seggi. È inoltre fissata una soglia di sbarramento del 3 per cento dei voti validi su base nazionale.

Se nessuna lista ottiene il 40 per cento dei voti la proposta dispone che si svolga un secondo turno di ballottaggio cui partecipano le liste che abbiano ottenuto al primo turno almeno il 30 per cento dei voti, oppure coalizioni di liste che insieme raggiungano almeno il 30 per cento dei voti ottenuti secondo i risultati del primo turno. Qualora nessuna lista ottenga il 30 per cento dei voti al primo turno e non si formino coalizioni « con l'aggregazione » di almeno il 30 per cento dei voti del primo turno, il secondo turno non si tiene e la distribuzione di tutti i seggi avviene in modo proporzionale. Se ha luogo il secondo turno, alla lista o coalizione che ottiene il maggior numero di voti viene attribuito un premio di maggioranza, fino al conseguimento di 321 seggi. La distribuzione dei seggi derivanti dal premio tra le liste in coalizione avviene sulla base dei voti ottenuti al primo turno.

Per il Senato è prevista una distinzione in due quote dei seggi da assegnare: una quota pari al 233 seggi e una quota pari a 76 seggi, fatta eccezione per le regioni Valle d'Aosta e Molise. Disposizioni specifiche sono dettate per la regione Trentino-Alto Adige, tenuto conto della legge 30 dicembre 1991, n. 422.

I 233 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni regionali, mediante ripartizione, con il metodo proporzionale dei quozienti pieni e dei più alti resti, tra le liste presentate nella regione che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi a livello regionale.

Per l'attribuzione della seconda quota di 76 seggi la proposta prevede una serie di ipotesi articolate. Qualora le liste regionali apparentate sotto il medesimo simbolo abbiano conseguito, su base nazionale, una quota di seggi pari o superiore al 50 per cento, i residui 76 seggi sono distribuiti per il 70 per cento (pari a 53 seggi) a favore di tali liste e, per il restante 30 per cento (pari a 23 seggi) proporzionalmente fra tutte le altre liste. In un secondo caso, qualora le liste regionali apparentate abbiano conseguito, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei seggi e meno del 50 per cento, la residua quota, pari a 76 seggi, viene loro direttamente attribuita.

Nel caso in cui nessuna delle liste regionali apparentate raggiunga il 40 per cento dei seggi, per l'attribuzione dei 76 seggi si procede a un secondo turno tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano conseguito, anche insieme, almeno il 35 per cento dei seggi a livello nazionale. In base alla proposta, al secondo turno possono partecipare tutte le liste apparentate che, a prescindere dalla soglia di sbarramento del 3 per cento su base regionale, abbiano conseguito almeno un seggio. Il secondo turno con l'assegnazione nazionale del premio ha la funzione – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa – di « consolidare una maggioranza relativa al fine di stabilizzare la governabilità ». Dalla distribuzione dei seggi assegnati al secondo turno sono escluse le regioni Valle d'Aosta e Molise; gli elettori di queste regioni, però, partecipano al secondo turno, per determinare la lista o la coalizione che ottiene il premio.

Qualora nessuna lista ottenga almeno il 35 per cento dei seggi e non si formi alcuna coalizione di liste di pari entità, non si procede al secondo turno e gli altri 76 seggi sono distribuiti proporzionalmente in ambito regionale. Nel caso, infine, in cui vi sia una lista con almeno il 35 per cento dei seggi, si forma solo una coalizione di liste di pari entità e non si forma alcuna altra coalizione, non si pro-

cede al secondo turno e gli altri 76 seggi sono attribuiti alla suddetta lista o coalizione.

La proposta di legge C. 4240 Cuperlo prevede per entrambe le Camere un sistema di elezione con metodo proporzionale corretto da un eventuale premio di "governabilità", di consistenza variabile ma non superiore al 10 per cento dei seggi di ciascuna Camera. I seggi sono ripartiti proporzionalmente (per la Camera a livello nazionale, per il Senato a livello regionale) con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti, ma sono poi attribuiti ai candidati nei collegi uninominali in cui sono suddivise le circoscrizioni, in base alla graduatoria decrescente delle cifre elettorali personali.

Le candidature sono presentate dai partiti nei collegi uninominali e l'elettore dispone di un unico voto con il quale sceglie il candidato e, contemporaneamente, la formazione politica che rappresenta. Non sono previste liste di candidati, né possibilità di collegarsi a più forze politiche. La cifra elettorale del gruppo di candidati è costituita dal totale dei voti validi espressi per tutti i candidati dello stesso "gruppo".

La soglia di accesso alla ripartizione dei seggi è fissata al 3 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale per la Camera e al 4 per cento dei voti validi espressi nella regione per il Senato.

Per la Camera i seggi sono ripartiti proporzionalmente a livello nazionale sulla base del totale dei voti validi espressi per i candidati appartenenti allo stesso "gruppo". Se il gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti ha anche ottenuto 340 seggi, resta ferma tale attribuzione altrimenti al gruppo stesso viene attribuito un premio di governabilità, della consistenza massima di 63 seggi e comunque non superiore al numero di seggi necessari affinché il gruppo ottenga fino e non oltre 340 seggi. I seggi spettanti a ciascun gruppo a livello nazionale sono poi ripartiti nelle circoscrizioni con il medesimo metodo utilizzato dalla legge vigente per l'elezione della Camera.

Per quanto riguarda il Senato, la ripartizione proporzionale dei seggi spettanti in ciascuna regione è effettuata a livello regionale. Tuttavia, al fine dell'attribuzione del premio di governabilità nazionale, vengono sommati i risultati ottenuti in ciascuna regione dai gruppi: se il gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale ha ottenuto 170 seggi – con la somma dei seggi ad esso attribuiti in tutte le regioni – restano ferme le prime attribuzioni, altrimenti al gruppo vincente viene attribuito un numero aggiuntivo di seggi (non superiore a 32) affinché esso ottenga complessivamente « sino a » e « non più » di 170 seggi. Il numero di seggi aggiuntivi è quindi ripartito fra le regioni in misura proporzionale al numero di voti validi ottenuti dal gruppo vincente in ciascuna regione. Viene determinato in tal modo quanti seggi spettano al gruppo vincente in ciascuna regione e, detratti tali seggi dal numero di seggi assegnati alla regione, viene determinato il numero di seggi residui da ripartire tra gli altri gruppi ammessi.

I candidati, nel numero spettante a ciascun "gruppo" in base alla ripartizione proporzionale ed eventuale « premio », sono eletti in base alla graduatoria decrescente dei voti validi ottenuti da ciascuno di essi. In questa graduatoria i candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale nel rispettivo collegio precedono gli altri.

La proposta di legge contiene inoltre la delega al Governo per la costituzione dei collegi uninominali, che in ciascuna Camera devono essere i tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione (o alla regione). Per l'elezione della Camera dei deputati vengono recuperate le 26 circoscrizioni definite dalla legge Mattarella e conservate dalla legge n. 270 del 2005. Per l'elezione del Senato, la regione Trentino-Alto Adige conserva i sei collegi uninominali della legge n. 422 del 1991 e il sistema di elezione maggioritario con il recupero proporzionale; nella regione Molise, invece, sono costituiti 2 collegi uninominali. Nella delega è stato inserito inoltre il

principio secondo il quale i collegi per l'elezione del Senato dovrebbero essere costituiti, preferibilmente, da aggregazione dei collegi per l'elezione della Camera.

La norma transitoria, infine, stabilisce che, in caso di mancata adozione dei decreti legislativi per la costituzione dei collegi uninominali, entro il termine di 4 mesi, i collegi uninominali per l'elezione della Camera e del Senato sono quelli determinati con i due decreti legislativi, rispettivamente n. 536 e n. 535 del 1993 emanati in attuazione della delega contenuta nelle leggi n. 277 e n. 276 del 1993. A tal fine, per entrambe le Camere, le norme stabiliscono le modifiche alla definizione dei collegi, necessarie in seguito alle intervenute variazioni amministrative e derogano il testo unico per quanto concerne la determinazione del numero di collegi uninominali in ogni circoscrizione e in ogni regione.

Infine, la proposta di legge C. 2352 Toninelli, presentata il 6 maggio 2014 e abbinata in quanto non assorbita dalla legge n. 52 del 2015 essendo stata assegnata dopo l'approvazione del testo in prima lettura, reca una serie di modifiche al sistema elettorale della Camera, antecedente alla legge n. 52 del 2015, e a quello del Senato (di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dalla legge n. 270 del 2005).

La proposta di legge delinea un sistema proporzionale, basato sul metodo del divisore corretto, analogo per la Camera e per il Senato, salvo gli adeguamenti dovuti ai vincoli costituzionali. Il sistema proporzionale è corretto con la previsione di circoscrizioni di ampiezza intermedia: in particolare, il territorio è diviso, in base alla proposta di legge, in 42 circoscrizioni di dimensione intermedia con assegnazione di seggi che passa da 1 seggio alla Valle d'Aosta ed un massimo di 42 seggi per tre circoscrizioni metropolitane (queste ultime sono divise a loro volte in collegi).

Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, la proposta prevede la ripartizione in due schede dell'espressione della preferenza da parte dell'elet-

tore e della scelta della lista. L'elettore, di conseguenza, ha facoltà di esprimere una preferenza o, nelle circoscrizioni in cui si assegnano almeno 15 seggi, due, anche a favore di un candidato di una lista diversa da quella votata. L'elettore può anche cancellare dalla lista che ha prescelto un candidato che non ritiene di voler votare (« candidato sgradito ») o, nelle circoscrizioni in cui si assegnano almeno 15 seggi, due. In tale caso, è penalizzata di una frazione di voto la lista che ha prescelto ed è sottratta una preferenza al totale di quelle accumulate dal « candidato sgradito » con i voti di preferenza espressi sulla seconda scheda.

Rileva, infine, che le modalità di prosecuzione dell'esame saranno definite in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocato una volta trasmessa alla Commissione la sentenza della Corte costituzionale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ». Testo base C. 3683, approvata dal Senato, C. 460 Speranza e C. 540 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in esame è scaduto lunedì 6 febbraio scorso e che sono stati presentati due emendamenti (*vedi allegato 4*).

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Centemero 1.1 e 1.2. Rilevato che il testo in esame è stato già approvato dal Senato con il consenso unanime dei

gruppi, auspica ora una sollecita approvazione del provvedimento presso la Camera dei deputati, non ritenendo opportuno apportare modifiche ad un testo sul quale si registra la massima condivisione.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Centemero 1.1 e 1.2.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci.

(Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento della proposta di legge n. 3675).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che i presentatori della proposta di legge n. 3675 Giuseppe Guerini e altri, recante « Modifica all'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, in materia di scelta degli scrutatori dei seggi elettorali » ne hanno richiesto l'abbinamento al provvedimento in esame.

Poiché il contenuto della proposta a prima firma Giuseppe Guerini verte su

materia analoga al contenuto della proposta già all'ordine del giorno, ne propone l'abbinamento.

La Commissione acconsente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica altresì che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti. Avverte che la II Commissione ha espresso parere favorevole, che le Commissioni VII e XI hanno espresso parere favorevole con un'osservazione e che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, prende atto dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva, riservandosi di approfondire le questioni da essi poste in vista dell'esame in Assemblea. Fa notare, in ogni caso, che si tratta di aspetti già ampiamente affrontati in sede referente, sui quali i gruppi si sono confrontati con serietà, giungendo ad un apprezzabile risultato.

Emanuele FIANO (PD) chiede alla presidenza chiarimenti sull'abbinamento della proposta di legge n. 3675, a prima firma del deputato Giuseppe Guerini, tenuto conto che esso viene deliberato in una fase avanzata dell'*iter*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in risposta alla questione sollevata dall'onorevole Fiano, fa notare che l'abbinamento delle proposte di legge, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente svolta in base all'articolo 79 del Regolamento.

Propone che la presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione acconsente. Delibera quindi di conferire alla relatrice, deputata Dalila Nesci, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.

C. 3558 Dambruoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti, già fissato per la giornata odierna, è stato rinviato alle ore 12 di martedì 14 febbraio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 febbraio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-10530 Gigli: Sulla chiusura del reparto di Polstrada di Tolmezzo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Gigli ripropone all'attenzione del Ministero dell'interno il problema della chiusura del distaccamento della Polizia stradale di Tolmezzo, sul quale io stesso ho già avuto modo di riferire dinanzi a questa Commissione il 14 settembre scorso.

Nel segnalare che il mantenimento della struttura è fortemente sostenuto dalla comunità e dalle istituzioni locali e regionali, l'interrogante lamenta che la sua soppressione sarebbe stata già disposta nello scorso mese di novembre. Chiede, quindi, di conoscere quali siano, al riguardo, le reali intenzioni del Ministero dell'interno.

Innanzitutto, voglio assicurare che sullo specifico punto non è stata assunta ancora alcuna decisione.

Confermo, tuttavia, che il futuro di tale struttura, al pari del futuro di altri uffici di polizia, è oggetto di approfondimento nell'ambito del piano di razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri su tutto il territorio nazionale, in via di elaborazione alla luce dei criteri direttivi dettati dalla cosiddetta legge Madia. Tale piano sarà poi trasposto in un decreto ministeriale, da emanarsi ai sensi della legge n. 121 del 1981.

La Polizia stradale sarà interessata anch'essa da tale riordino, essendo evidente la necessità di adeguarne l'assetto e l'operatività alle notevoli trasformazioni registratesi nella sicurezza dei traffici stradali. Non è pensabile, infatti, che i presidi territoriali della Polstrada rimangano ancorati, sotto il profilo organizzativo, ad uno schema risalente ai decreti ministeriali del 1989, cioè a un'epoca in cui la rete trasportistica nazionale e le esigenze del servizio erano tutt'altre rispetto ad oggi.

Per porre in essere gli adempimenti che ho appena citato, sono stati istituiti appositi gruppi interforze presso l'Ufficio coordinamento e pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza.

I gruppi di lavoro non sono ancora giunti ad una compiuta definizione del piano, ma assicuro fin d'ora che non vi sarà alcun depotenziamento delle capacità operative della Specialità stradale né in ambito nazionale né negli specifici ambiti locali. Ogni possibile opzione sarà oggetto di attenta valutazione da parte del vertice politico e non potrà mai andare a scapito della sicurezza dei territori e delle infrastrutture.

ALLEGATO 2

5-10531 Dieni e altri: Su eventuali profili di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 70 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, del sindaco di Mantova.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Dieni, unitamente ad altri deputati, richiama l'attenzione del Ministero dell'interno su una presunta causa di incompatibilità del sindaco di Mantova, che avrebbe rassegnato le dimissioni da rappresentante legale dell'associazione ARCI Mantova solo per il periodo della campagna elettorale; in realtà egli avrebbe mantenuto tale carica e comunque risulterebbe membro del Consiglio nazionale della predetta associazione.

A tal proposito, gli onorevoli interroganti chiedono di verificare se, in relazione a tali incarichi, sussistano situazioni di incompatibilità ai sensi del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.

Premetto che Mattia Palazzi è stato eletto Sindaco di Mantova a seguito delle consultazioni elettorali della primavera 2015, che prevedevano, quale termine per la presentazione delle candidature il 2 maggio.

Secondo quanto consta alla Prefettura di Mantova, già il 24 marzo 2015 il Consiglio territoriale dell'Associazione Arci Mantova, su richiesta dello stesso signor Palazzi, ne aveva deliberato la sospensione dalla carica di rappresentante legale dell'organismo, nominando in sua vece il signor Mirco Dei Cas.

Il successivo 18 aprile, il signor Palazzi ha rassegnato le dimissioni dalla Presidenza e dal Consiglio direttivo provinciale di ARCI. Tale comunicazione è stata certificata dal nuovo rappresentante legale il 27 aprile, data antecedente a quella di

scadenza del termine per la presentazione delle candidature alle elezioni del Comune di Mantova.

Oltre un anno dopo, precisamente il 19 maggio 2016, la locale Camera di Commercio, esperita l'istruttoria di rito, ha aggiornato le risultanze del Repertorio economico amministrativo per quanto attiene alla composizione della Presidenza e del Consiglio direttivo dell'associazione, organi nei quali risulta ora presente come legale rappresentante il Sig. Mirco Dei Cas.

La verifica effettuata dalla Prefettura nella giornata di ieri ha confermato che il signor Palazzi non ricopre alcuna carica all'interno dell'ARCI provinciale.

Egli, invece, risulta essere componente del Consiglio nazionale dell'ARCI, posizione che – a termini di statuto – non comporta la titolarità di poteri di rappresentanza e coordinamento. Inoltre, sempre dall'esame dello statuto risulta che le organizzazioni territoriali aderenti all'ARCI, quindi anche l'ARCI Mantova, godano di « autonomia economica, organizzativa e statutaria ».

In relazione alla situazione sopra descritta, si ritengono insussistenti i profili di incompatibilità declinati dall'articolo 63, comma 1, del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali. Evidenzio, al riguardo, che tale disposizione, essendo limitativa del diritto dei cittadini ad accedere alle cariche elettive liberamente e in condizioni di eguaglianza, è di stretta interpretazione e quindi inapplicabile, in via analogica, ad ipotesi non espressamente contemplate.

ALLEGATO 3

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (C. 4280 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4280, approvato dal Senato, recante Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, in partico-

lare, alla materia «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», che la lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie » (Testo base C. 3683, approvata dal Senato, C. 460 Speranza e C. 540 Verini).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: 21 marzo con le seguenti: 23 maggio

1. 1. Centemero.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado aggiungere le seguenti: e i centri di istruzione e formazione professionale.

1. 2. Centemero.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione. Parere favorevole</i>)	69
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	71
Sull'ordine dei lavori	70
AVVERTENZA	70

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 259 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio scorso.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato*).

Andrea COLLETTI (M5S) manifesta perplessità in ordine alla circostanza che

nella proposta di parere del relatore non si faccia menzione alcuna dell'articolo 6, relativo alla responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie, in quanto lo stesso presenta, a suo avviso, rilevanti profili di criticità sul piano tecnico-giuridico.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, fa notare come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento nel suo complesso, ivi comprese le disposizioni di cui all'articolo 6, cui ha testé fatto riferimento il collega Colletti.

Andrea COLLETTI (M5S) ribadisce le sue perplessità in ordine al fatto che nella proposta di parere illustrata dal relatore non si dia conto di tutte le disposizioni di interesse della Commissione giustizia, tra le quali segnala, in particolare, oltre a quelle di cui all'articolo 6, quelle di cui agli articoli 8 e 11, riguardanti, rispettivamente, il procedimento di consulenza tecnica preventiva e l'estensione della garanzia assicurativa. Nel richiamare l'attenzione sulla circostanza che molte delle norme contenute nel provvedimento, tra cui segnatamente quelle in materia di prescrizione, saranno certamente foriere di dubbi interpretativi in sede di applicazione, ritiene che la proposta di parere del relatore, sulla quale preannuncia comunque il suo voto contrario, sia carente sotto molteplici aspetti, che avrebbero meritato, a suo giudizio, un adeguato approfondimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Colletti, evidenzia come la Commissione sia chiamata ad esprimersi sul complessivo impianto del provvedimento, sul quale il relatore si è soffermato compiutamente nella seduta di ieri. Quanto alla proposta di parere testé illustrata, osserva come sia nella facoltà dello stesso relatore evidenziare maggiormente alcuni aspetti rispetto ad altri. In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, rammenta come le stesse siano state modificate dall'altro ramo del Parlamento, al fine di recepire le condizioni

apposte al parere espresso dalla Commissione giustizia del Senato.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, nel concordare con quanto osservato dalla presidente, ribadisce come la sua proposta di parere riguardi il provvedimento nel suo complesso, rappresentando i rilievi contenuti nelle premesse un eventuale strumento di ausilio ai fini della successiva interpretazione delle norme in esso contenute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (*vedi allegato*).

Sull'ordine dei lavori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in riferimento alla proposta di legge Ermini C. 4130, recante « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di convenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni », fa presente che, nel corso della prossima settimana, avrà inizio l'attività conoscitiva della Commissione.

Quanto alla proposta di legge Fiano C. 3343, recante l'introduzione dell'articolo 293-*bis* del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, informa che l'Associazione Nazionale Magistrati ha comunicato che trasmetterà una memoria scritta. Fa presente, inoltre, che, come preannunciato nella seduta di ieri, un contributo scritto è stato richiesto anche agli altri soggetti invitati a partecipare alle audizioni.

La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato C. 259 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

osservato che il provvedimento affronta i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario nonché della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica o privata in cui questi opera contemperando il diritto dei medici e dei sanitari di essere responsabili esclusivamente degli errori professionali effettivamente commessi con quello dei pazienti di essere tempestivamente risarciti degli errori dei quali sono vittime;

condivisa la scelta effettuata dalla Camera e confermata dal Senato all'articolo 7 di configurare la responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria come responsabilità extracontrattuale, prevedendo la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata in relazione alle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria dei quali la struttura si avvale nell'adempimento della propria obbligazione;

ritenuto che l'eccezione prevista dal Senato al comma 3 dell'articolo 7, secondo cui l'esercente la professione sanitaria è responsabile contrattualmente (anziché in via extracontrattuale) nel caso in cui abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, si

riferisce al caso in cui sia stato stipulato dal professionista uno specifico contratto con il paziente;

preso atto del dibattito svoltosi in Commissione sulle modifiche apportate dal Senato e sottolineato che, come per ogni caso in cui nell'ordinamento sia introdotta una nuova disciplina normativa, spetta alla giurisprudenza applicare le nuove norme tenendo conto del contesto normativo nelle quali queste vanno ad inserirsi, per cui le preoccupazioni emerse da tale dibattito possono essere superate in via interpretativa senza, quindi, richiedere una modifica del testo, che determinerebbe un nuovo passaggio presso l'altro ramo del Parlamento e quindi un ulteriore ritardo nell'approvazione di una legge attesa sia dagli operatori del settore che dai cittadini, che non sono efficacemente tutelati dalla normativa vigente;

rilevato che all'articolo 15, sulla disciplina sulla nomina dei consulenti tecnici d'ufficio in ambito civile e dei periti in ambito penale, il Senato ha introdotto il comma 4, diretto a prevedere l'inapplicabilità ai componenti del collegio della disciplina dei compensi di cui all'articolo 53 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, secondo cui, quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40 per cento;

rilevato che l'inapplicabilità del predetto articolo 53 nei confronti esclusivamente dei consulenti tecnici d'ufficio e dei

periti nominati nei giudizi di responsabilità sanitaria determina una decurtazione del compenso di costoro, che è resa ancora più pesante dalla circostanza che tale compenso è determinato sulla base del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002, recante l'adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, che a distanza di circa quindici anni non è stato ancora aggiornato, nonostante i moniti della Corte Costituzionale;

ritenuto che la limitazione dei compensi dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti in materia di responsabilità sanitaria ridurrà sensibilmente la platea dei professionisti ai quali il giudice potrà rivolgersi per conferire l'incarico di consulente o di perito, venendosi così a determinare una disparità, che potrebbe incidere negativamente sull'accertamento giudiziale dei fatti, rispetto alle consulenze di parte, che potranno naturalmente es-

sere conferite senza alcuna limitazione dei compensi;

ritenuto che tale rischio possa essere superato in via amministrativa, modificando il già richiamato decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio del 2002 attraverso l'introduzione di una voce specifica nel caso di consulenze tecniche collegiali in campo sanitario per casi complessi, con tariffe orientate secondo i valori di mercato e con una forbice ampia tra un minimo e un massimo, in modo da consentire al magistrato di commisurare l'onorario da corrispondere al collegio in base alla complessità della prestazione;

auspicato che il Governo si impegni, anche a seguito dell'accoglimento di ordine del giorno che potrebbe essere presentato in occasione dell'esame in Assemblea del provvedimento, di modificare nei termini sopra riportati e in tempi brevi il predetto decreto ministeriale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. Nuovo testo C. 3824 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	74
Istituzione della « Giornata nazionale della lotta contro la povertà ». Testo unificato C. 197 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere.

Nuovo testo C. 3824.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 gennaio 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Com-

missione è in attesa della trasmissione da parte del Governo di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Il Viceministro Enrico MORANDO comunica che il Dicastero competente non ha ancora predisposto la relazione tecnica sul provvedimento. Ricorda che i profili problematici del provvedimento dal punto di vista finanziario attengono sostanzialmente al comma 2 dell'articolo 1, che reca una norma transitoria con efficacia retroattiva, tenuto conto che le amministrazioni interessate potrebbero essere tenute a reintegrare i soggetti richiedenti nei benefici da cui sono stati dichiarati decaduti. Al riguardo evidenzia tuttavia che appare molto difficoltoso per tali amministrazioni effettuare una stima dei possibili oneri che potrebbero derivare dall'attuazione della predetta norma. Suggestisce quindi che per

facilitare il prosieguo dell'iter del provvedimento, in considerazione della estrema difficoltà di pervenire ad una quantificazione degli oneri, potrebbe valutarsi l'opportunità di intervenire su tale norma transitoria con efficacia retroattiva, eventualmente prevedendone la soppressione, facendo invece salva la disposizione a regime di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Antonio MISIANI (PD), pur convenendo sulla difficoltà di effettuare una quantificazione degli oneri con riferimento alla citata norma transitoria con efficacia retroattiva, intende evidenziare che la proposta di legge è stata presentata con l'intento precipuo di intervenire su alcune situazioni di ingiusta decadenza da benefici nell'ambito di rapporti di lavoro, determinata dall'aver presentato erroneamente in alcune autocertificazioni dichiarazioni non veritiere influenti ai fini dell'attribuzione dei medesimi benefici. Dopo aver rilevato che il testo iniziale della proposta di legge prevedeva un ambito temporale più limitato di applicazione della citata norma transitoria con valenza retroattiva, suggerisce quindi di intervenire con opportune modifiche sul comma 2 dell'articolo 1 che permettano di superare i relativi profili problematici dal punto di vista finanziario.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

Testo unificato C. 1504 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione da

parte del Governo di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Evidenziando quindi che il rallentamento dell'iter dei provvedimenti determinato dalla mancata o ritardata trasmissione delle relazioni tecniche si verifica ormai di frequente, invita il rappresentante del Governo a farsi parte attiva per pervenire ad una soluzione di tale criticità.

Il Viceministro Enrico MORANDO comunica che, con riferimento al provvedimento in oggetto, il competente Ministero dei beni e delle attività culturali ha fatto pervenire già da tempo la relazione tecnica, che tuttavia è stata restituita negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Fa quindi presente che, in considerazione dell'interesse ampiamente e trasversalmente condiviso per il provvedimento in esame, sono stati effettuati alcuni approfondimenti volti a pervenire al superamento delle criticità – determinate da disposizioni i cui oneri non sono stati quantificati nel provvedimento in maniera corretta e per i quali non è stata prevista alcuna copertura finanziaria – che hanno impedito di verificare positivamente la relazione tecnica. In particolare, ricorda che è stata svolta una riunione, a cui hanno preso parte tra l'altro anche rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e del Dipartimento delle finanze, nel corso della quale sono stati esaminati i problemi che hanno determinato la verifica negativa della Relazione tecnica. La riunione si è conclusa con l'impegno del Ministero dei beni e delle attività culturali di predisporre una relazione tecnica più dettagliata, il cui testo terrà conto dei rilievi della Ragioneria generale dello Stato e delle stime del Dipartimento delle finanze. Comunica tuttavia che tale relazione tecnica integrata e corretta non è ancora pervenuta.

Fa presente comunque che, anche in assenza della trasmissione degli ulteriori elementi integrativi e correttivi da parte del citato Ministero competente, la Ragioneria generale dello Stato e il Diparti-

mento delle finanze hanno effettuato una quantificazione degli oneri derivanti da alcune delle disposizioni che presentano criticità finanziarie contenute nel provvedimento.

In particolare, osserva che l'insieme delle attività che compongono il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, di cui all'articolo 2, determina l'attribuzione di nuove competenze al Centro per il libro e la lettura che si aggiungono ai compiti istituzionali fissati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2010, con conseguenti nuovi oneri a carico della finanza pubblica come si evince, peraltro, dal tenore letterale dell'articolo 2 in esame, il quale, al comma 1, prevede espressamente che, per la realizzazione del Piano, debbano essere garantiti gli « stanziamenti necessari » la cui entità, tuttavia, non è determinata nel testo e non è verificabile in assenza di relazione tecnica. Inoltre fa presente che il comma 4, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovano la gestione sostenibile dei libri, è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati e privi di copertura.

Con riferimento all'articolo 3, in materia di Patti locali per la lettura e conferimento del titolo « Città del libro », in ordine ai commi 1 e 2, i quali prevedono che le Regioni e gli altri enti territoriali diano attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di Patti locali per la lettura avvalendosi anche della partecipazione di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, evidenzia che tali disposizioni comportano nuove attività per le Regioni e gli altri enti territoriali determinando, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri non quantificati a carico degli stessi. I commi 3, 4 e 5 introducono, invece, nuovi compiti per il « Centro per il libro e la lettura » che si aggiungono a quelli istituzionali, sicché sarebbe necessario che sia data asseverazione, a mezzo di relazione tecnica, che dette attività

possano essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Rileva inoltre che l'insieme degli interventi previsti nell'articolo 4, in materia di biblioteche pubbliche, comporta effetti onerosi non quantificati di cui la relazione tecnica dovrà dare puntuale evidenza. In particolare, con riferimento specifico ai commi 6 e 7, osserva che l'attribuzione di nuove competenze al Centro per il libro e la lettura in aggiunta ai compiti istituzionali, è suscettibile di arrecare riflessi onerosi; inoltre, la disposizione potrebbe comportare un passaggio di funzioni della Direzione generale « Biblioteche e istituti culturali » al predetto ente, con un aumento dei compiti dell'Osservatorio del libro e della lettura, organo del medesimo ente.

Con riferimento all'articolo 5, in materia di sistemi bibliotecari, osserva che la prevista attivazione, nei commi da 1 a 3, di sistemi bibliotecari integrati e di progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, la cui dimensione ottimale dovrebbe essere definita dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), previa intesa in sede di Conferenza Unificata e d'intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, pare suscettibile di comportare effetti negativi per la finanza pubblica. Ritiene necessario, pertanto, che sia predisposta apposita relazione tecnica per la valutazione degli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla disposizione in esame. In ordine alla disposizione, recata dal comma 4, secondo cui le Regioni disciplinano gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, nonché le modalità di adesione al sistema bibliotecario regionale delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati, appare necessario che sia data evidenza al fatto che le Regioni possano provvedere a tali compiti con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legisla-

zione vigente, potendosi, in contrario, determinare in capo alle stesse oneri non quantificati e non coperti.

Per quanto riguarda l'articolo 6, in materia di digitalizzazione delle collezioni di biblioteche e altri istituti, in linea generale evidenzia che il meccanismo della riassegnazione delle entrate di scopo rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio, in base al quale il complesso unitario delle entrate ad essere destinato a far fronte all'insieme delle spese: ne segue che la corrispondenza fra entrate a spese avviene nel complesso a non già attraverso la correlazione di specifiche entrate con talune spese. La prevista riassegnazione alla spesa di somme introitate a titolo di sanzioni amministrative, pur prevista in taluni casi dall'ordinamento vigente, oltre a rappresentare una deroga al citato principio, presenta l'ulteriore criticità che le risorse derivanti della riscossione di sanzioni sono del tutto eventuali e non stabili nel tempo. È pertanto inopportuno che le stesse siano destinate al finanziamento di attività istituzionali delle amministrazioni, in quanto nell'ipotesi di decremento o insufficienza di detti introiti si genererebbero richieste di finanziamenti ulteriori per consolidate la spesa storica sostenuta. Nel caso di specie, inoltre, atteso che le sanzioni in questione sono attualmente versate all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e musicisti, scrittori ed autori drammatici, la destinazione ad altra finalità inciderebbe negativamente anche sul bilancio di tale ultimo ente, ingenerando ulteriori oneri indiretti a carico della finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la disposizione comporta oneri, non quantificati, prevedendone la copertura, a tenore del comma 6, attraverso le risorse stanziare su apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'alimentazione di tale capitolo parrebbe rimessa al versamento di una quota non inferiore al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali di cui

all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al riguardo, evidenzia che i proventi delle sanzioni in argomento, attualmente, sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici e, nel comma 6 in esame, non è previsto che il versamento delle predette sanzioni sia effettuato – in luogo dell'ente sopra citato – al bilancio dello Stato, ciò che sarebbe condizione preliminare necessaria affinché una quota percentuale di tali somme possa essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali per le esigenze di copertura degli oneri di cui all'articolo 6, né appare chiaro come dovrebbe essere determinata la predetta percentuale destinata alla spesa, indicata nel solo livello minimo del 70 per cento, né quale sarebbe la destinazione dell'eventuale quota residua, che si può ipotizzare, resterebbe destinata al citato ente pensionistico.

Soffermandosi poi sull'articolo 7, in materia di promozione della lettura a scuola, circa la prevista presenza di personale in possesso di idonee qualifiche professionali che operi nella scuola capofila per gestire i servizi di biblioteca, documentazione, competenze informatiche e promozione della lettura, di cui al comma 1, fa presente che dovranno essere forniti chiarimenti nella relazione tecnica, al fine di scongiurare il rischio che dalla norma in questione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero dell'università e della ricerca per l'assunzione di figure professionali da adibire allo svolgimento delle suddette mansioni, anche in considerazione del fatto che settore in questione è stato di recente interessato dal provvedimento « La Buona Scuola » (legge n. 107 del 2015) ai fini della ridefinizione del sistema scolastico. Sono, altresì, suscettibili di comportare effetti onerosi per la finanza pubblica anche le ulteriori iniziative previste dall'articolo in esame ed, in particolare, la previsione di collaborazione con i sistemi bibliotecari nazionali (comma 4), la promozione di programmi di alfabetizzazione (comma 5) e l'istituzione della Settimana

dello lettura a scuola (comma 8), il cui impatto finanziario dovrà essere valutato a cura del MIUR, in apposita relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 8, recante disposizioni per promuovere la lettura e l'acquisto dei libri, per quanto riguarda i commi 1 e 2, che prevedono l'assegnazione di una carta elettronica per le librerie, osserva che è imprescindibile la redazione di una relazione tecnica che dia contezza delle modalità di utilizzo della predetta carta elettronica e delle modalità volte a garantire il rispetto del previsto limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro annui. Fa presente inoltre che il comma 6 estende il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, volto a favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (*Art-bonus*), anche alle erogazioni effettuate per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro. Viene quindi concesso, per tali erogazioni, un credito d'imposta nella misura del 65 per cento, ripartito in tre quote annuali di pari importo. Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2017, l'andamento di cassa risulta il seguente: nessun effetto per il 2017; -2,8 milioni di euro nel 2018; -4,3 milioni di euro nel 2019, -5,8 milioni di euro nel 2010; -4,6 milioni di euro nel 2021.

In merito all'articolo 9, in materia di istituzione del Fondo per la promozione della lettura, rileva che la disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali di cui al provvedimento in oggetto, con una dotazione di 1 milione di euro, senza riferimento alla decorrenza della spesa, né alla sua durata.

Sottolinea, inoltre, che la disposizione comporta un aumento delle competenze per il Centro per il libro e la lettura a cui, ai sensi del comma 2, è affidata la gestione

del predetto Fondo, con aggravio di oneri non quantificati e non verificabili in assenza di relazione tecnica.

Soffermandosi poi sull'articolo 10, recante misure per il sostegno delle librerie indipendenti, osserva che commi 1 e 2 dell'articolo in esame dispongono, dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento e per i successivi quattro anni, una riduzione del 30 per cento del reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti. Nell'ipotesi di decorrenza dal 2017 si determinano i seguenti effetti in termini di cassa: nessun effetto nel 2017; -3,65 milioni di euro nel 2018; -2,14 milioni di euro annui dal 2019 al 2022; -1,51 milioni di euro nel 2023; nessun effetto nel 2024. Il comma 3 inoltre dispone, dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per i successivi quattro anni, un credito d'imposta, spettante alle librerie indipendenti i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro. Nell'ipotesi di decorrenza dal 2017 si determinano i seguenti effetti in termini di cassa: nessun effetto nel 2017; -4,0 milioni di euro annui dal 2018 al 2022; nessun effetto nel 2023.

Rileva quindi che l'intera disposizione di cui all'articolo 11, recante la determinazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria, dovrebbe essere riformulata tenendo conto sia degli oneri effettivi derivanti dal provvedimento – sulla base delle valutazioni del Dipartimento delle finanze e di quelle che dovranno essere rese dalle amministrazioni interpellate ai fini di una compiuta relazione tecnica del provvedimento in ordine agli effetti finanziari dei diversi articoli – sia degli eventuali effetti finanziari positivi derivanti dalla norma di copertura prevista al comma 2.

Al riguardo fa presente che il comma 2, lettera a), dispone l'abrogazione della de-

trazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione diversa da quella principale. Alla disposizione non sono ascritti effetti in quanto la norma di cui si dispone la riduzione è riferita a disposizioni non più attuali.

Il comma 2, lettera *b*), abroga la disposizione che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20 per cento sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili e terreni edificabili. Nell'ipotesi di decorrenza dal 2017 si determinano i seguenti effetti complessivi in termini di cassa: -0,3 milioni di euro nel 2017; +0,78 milioni di euro nel 2018; +0,33 milioni di euro nel 2019.

Il comma 2, lettera *c*), prevede la riduzione dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). In particolare, il suddetto comma 48, al fine di riallineare in bilancio i valori civilistici e quelli fiscali, prevede la possibilità di applicare un regime di imposta sostitutivo, in luogo della tassazione ordinaria, per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera *b*), del TUIR ante riforma (deduzioni extracontabili di cui al quadro EC, ad esempio gli ammortamenti anticipati). Dall'analisi dei dati del modello di versamento anticipato F24, risulta che i contribuenti hanno ampiamente usufruito dell'imposta sostitutiva in esame in occasione dell'entrata in vigore della riforma IRES della legge finanziaria 2008, con versamenti cospicui di cassa negli anni 2008-2010 (era infatti prevista la rateizzazione obbligatoria con rate del 30 per cento, 40 per cento e 30 per cento); nel 2014 e nel 2015, invece, il relativo codice tributo evidenzia solo dei residui di importo trascurabile. Pertanto si stima che qualunque tipo di intervento sulla misura in esame di riduzione ovvero anche di abrogazione della disposizione non determina effetti finanziari.

In conclusione ribadisce la necessità di apportare dei correttivi al testo al fine di superare le illustrate criticità dal punto di

vista finanziario, in mancanza delle quali il parere non potrebbe che essere contrario.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della «Giornata nazionale della lotta contro la povertà».

Testo unificato C. 197 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno alle attività previste dal provvedimento in oggetto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 197 e abb., recante Istituzione della «Giornata nazionale della lotta contro la povertà»;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno alle attività previste dal provvedimento in oggetto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 259-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel depositare agli della Commissione la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, sul testo del provvedimento trasmesso dal Senato (*vedi allegato*), fa presente quanto segue.

Alla predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 5, le strutture pubbliche possono far fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le modifiche all'articolo 4, comma 2, intervenute durante l'esame al Senato, che prevedono una razionalizzazione dei tempi per la consegna della documentazione clinica, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché non richiedono un utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie maggiori rispetto a quelle disponibili.

Le modifiche al Regolamento di polizia mortuaria, di cui all'articolo 4, comma 4, in materia di riscontro diagnostico, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché gli adempimenti previsti verranno garantiti mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le attività di cui all'articolo 5, in materia di buone pratiche clinico-assistenziali

e raccomandazioni previste dalle linee guida, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che trattasi di funzioni riconducibili alle funzioni istituzionali del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità (ISS).

Le disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la modifica, introdotta dal Senato, che prevede l'estensione dell'ambito applicativo delle disposizioni del predetto articolo 7 al personale che svolge attività di sperimentazione e ricerca clinica, presenta una oggettiva finalità ricognitiva, con riguardo agli esercenti le professioni sanitarie interessati.

Le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 9, in materia di azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, che prevedono, tra l'altro, nel caso di accoglimento della domanda del danneggiato di una struttura pubblica, in luogo di un'azione di rivalsa, un'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti, e che intervengono sulla definizione dell'importo massimo della condanna per responsabilità amministrativa, costituiscono disposizioni di natura prevalentemente ordinamentale e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro l'azione del pubblico ministero contabile costituisce una ulteriore garanzia in tal senso, tenuto conto ove fosse rimasta la competenza al giudice ordinario, come disposto nella precedente formulazione dell'articolo 9, per la struttura sanitaria coinvolta – che deve agire in rivalsa – sarebbe stata necessaria la difesa legale, con i conseguenti oneri processuali.

L'articolo 10, in materia di obbligo di assicurazione, anche come modificato dal Senato, non presenta profili innovativi per l'ordinamento nazionale assumendo una mera finalità ricognitiva e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 11, in materia di estensione della garanzia assicurativa, per la loro natura ricognitiva non sono suscettibili di determinare un incremento dei premi assicurativi e quindi ad esse non sono ascrivibili effetti per la finanza pubblica.

Le disposizioni introdotte durante l'esame al Senato all'articolo 13, che prevedono espressamente la preclusione dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dell'esercente il servizio sanitario in caso di difetto di talune comunicazioni, avendo carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 259-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e della relazione tecnica trasmessa dal Governo stesso ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

alla predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 5, le strutture pubbliche possono far fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le modifiche all'articolo 4, comma 2, intervenute durante l'esame al Senato, che prevedono una razionalizzazione dei tempi per la consegna della documentazione clinica, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché non richiedono un utilizzo di ri-

sorse umane, strumentali e finanziarie maggiori rispetto a quelle disponibili;

le modifiche al Regolamento di polizia mortuaria, di cui all'articolo 4, comma 4, in materia di riscontro diagnostico, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché gli adempimenti previsti verranno garantiti mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le attività di cui all'articolo 5, in materia di buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che trattasi di funzioni riconducibili alle funzioni istituzionali del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità (ISS);

le disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la modifica, introdotta dal Senato, che prevede l'estensione dell'ambito applicativo delle disposizioni del predetto articolo 7 al personale che svolge attività di sperimentazione e ricerca clinica, presenta una oggettiva finalità ricognitiva, con riguardo agli esercenti le professioni sanitarie interessati;

le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 9, in materia di azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, che prevedono, tra l'altro, nel caso di accoglimento della domanda del danneggiato di una struttura pubblica, in luogo di un'azione di rivalsa, un'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti, e che intervengono sulla definizione dell'importo massimo della condanna per responsabilità amministrativa, costituiscono disposizioni di natura prevalentemente ordinamentale e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

peraltro l'azione del pubblico ministero contabile costituisce una ulteriore

garanzia in tal senso, tenuto conto ove fosse rimasta la competenza al giudice ordinario, come disposto nella precedente formulazione dell'articolo 9, per la struttura sanitaria coinvolta – che deve agire in rivalsa – sarebbe stata necessaria la difesa legale, con i conseguenti oneri processuali;

l'articolo 10, in materia di obbligo di assicurazione, anche come modificato dal Senato, non presenta profili innovativi per l'ordinamento nazionale assumendo una mera finalità ricognitiva e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 11, in materia di estensione della garanzia assicurativa, per la loro natura ricognitiva non sono suscettibili di determinare un incremento dei premi assicurativi e quindi ad esse non sono ascrivibili effetti per la finanza pubblica;

le disposizioni introdotte durante l'esame al Senato all'articolo 13, che prevedono espressamente la preclusione dell'a-

zione di responsabilità amministrativa nei confronti dell'esercente il servizio sanitario in caso di difetto di talune comunicazioni, avendo carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
GABINETTO DEL MINISTRO
Prot. 1-921

- 7 FEB 2017

Roma,

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
-Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

e, p.c.

AL MINISTERO DELLA SALUTE
- Ufficio Legislativo

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
A.C 259 B - Relazione tecnica.

Si fa riferimento alla relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto predisposta e trasmessa dal Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009.

Al riguardo, per quanto di competenza, si restituisce la citata relazione tecnica **positivamente verificata** dal competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

Prot: RGS 0020794/2017

AC 259 B Relazione tecnica

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame sono volte a disciplinare il settore della c.d. "materia della medicina difensiva", ridisegnando, allo scopo, i profili e l'alveo della responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, al fine di garantire maggiore certezza in ordine ai profili di responsabilità professionale del personale sanitario e, nel contempo, offrire ai cittadini la possibilità di ottenere giustizia nei casi di c.d. "malasanità".

L'articolo 1 reca disposizioni di carattere generale, volte ad individuare "la sicurezza delle cure" quale parte costitutiva del diritto alla salute, nell'interesse dell'individuo e della collettività. Le disposizioni di principio sintetizzate sono neutre per gli aspetti di natura finanziaria.

L'articolo 2 prevede che all'Ufficio del Difensore civico, già presente nell'ambito degli assetti organizzativi regionali, possa essere affidato anche la funzione di Garante per il diritto alla salute; l'articolo continua prevedendo le modalità con cui il Difensore civico, nella qualità del Garante del diritto alla salute, può essere adito da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia istituito in ogni regione il Centro per la gestione del rischio sanitario, quale punto di raccolta da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private dei dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso che vengono poi trasmessi all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, di cui all'articolo 4. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di seguito si argomentano le motivazioni a sostegno della neutralità dell'articolo in esame. E' appena il caso di rammentare che l'Ufficio del Difensore civico non è una nuova istituzione, atteso che tale Ufficio è già presente nell'organizzazione regionale, quale figura di garanzia a tutela del cittadino - già deputata ad accogliere i reclami dei cittadini. Le valutazioni sopra rese, vanno integrate con un'ulteriore riflessione determinata dall'evidenza del taglio della norma che, pur prevedendo la nuova attribuzione di funzione all'Ufficio in esame, si limita ad inquadrarla come una pura facoltà riconosciuta alle regioni, nel senso che è rimessa alla discrezionalità regionale la scelta di integrare o meno le funzioni della figura del Difensore.

Quanto poi alla previsione del Centro per la gestione del rischio sanitario, la norma già espressamente prevede che la misura sia realizzata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A sostegno della netta indicazione normativa, si osserva quanto segue. L'istituzione per norma del Centro in parola, in un certo senso rappresenta l'ulteriore e definitivo passaggio per disciplinare, in modo organico e sistematico, il modello di cui si devono organizzare le regioni, rispetto alle diverse entità organizzative, comunque già presenti a livello regionale. In particolare, per la tematica in esame giova ricordare che a legislazione vigente art.1, commi 538, 539 e 540 della legge n. 208 del 2015 e Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 20 marzo 2008 (Rep.atti n.116/85CSR) è prevista, nell'ambito delle strutture sanitarie sia pubbliche che private, la funzione aziendale di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario c. d. *risk management*. Tale struttura è deputata alla raccolta dei dati per il sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), già istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 11.12.2009 (G.U. n.8 del 12.1.2010). Il SIMES, finalizzato alla raccolta delle informazioni relative agli eventi sentinella e alla denuncia, opera nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario. L'articolo 1, comma 3, del decreto

Prot: RGS 0020794/2017

istitutivo del SIMES prevede che siano le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a mettere a disposizione dello stesso SIMES le informazioni, secondo modalità riportate nell'allegato allo stesso decreto. Il successivo articolo 2 individua le modalità e i tempi con cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono trasmettere i predetti dati. Orbene, alla luce delle superiori valutazioni, emerge, con ogni evidenza, che la proposta normativa in esame ha l'esclusiva finalità di completare l'attuazione dell'assetto normativo già vigente – raccolta da parte delle regioni dei dati aziendali - e consentire, nel contempo, la razionalizzazione della raccolta del flusso dei medesimi dati che, dal livello locale mediante il livello regionale, deve pervenire al SIMES, quale sistema informatico di cui, com'è noto, si avvale anche l'Osservatorio di cui all'articolo 3.

Pertanto, nel rispetto del quadro normativo e organizzativo sopra riassunto, emerge che il Centro per la gestione del rischio sanitario si avvale e si interfaccia con il SIMES.

L'articolo 3 è finalizzato alla istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, si osserva che nel rispetto della espressa indicazione della norma il medesimo sarà istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso, e individua idonee misure anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche, di linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. L'articolo prevede, inoltre, con cadenza annuale, la trasmissione al Parlamento, da parte del Ministro della salute, della relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio. Si dispone, inoltre, che l'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvalga del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), già istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2010, n. 3. L'attuazione della norma, con riferimento alle attività derivanti dall'istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza in sanità determina, di fatto, le condizioni per condurre ad unitarietà le varie fonti informative e i sistemi di monitoraggio implementati nel tempo, in tema di rischio clinico e sicurezza dei pazienti. L'Osservatorio ricomprende, infatti, in senso più ampio, tutte le attività riconducibili alla *governance* del rischio clinico ivi comprese le buone pratiche sulla sicurezza delle cure, la gestione dei sinistri e gli eventi sentinella.

Ne deriva, quindi, che la prevista istituzione dell'Osservatorio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la relativa implementazione trae fondamento da attività istituzionali già rientranti nei compiti affidati all'Agenzia e per le quali la stessa già dispone delle relative risorse.

Si rappresenta, da ultimo, che all'interno dell'organizzazione e del funzionigramma dell'Agenzia è presente la funzione specifica afferente la materia di cui trattasi che fa capo all'Area Qualità e Accreditamento.

L'attivazione dell' "Osservatorio nazionale" trova copertura all'interno delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia.

In particolare, la specifica attività di cui al disegno di legge, rientra nel programma "Al monitoraggio, valutazione e rafforzamento dei Sistemi Sanitari Regionali", cui sono correlati i seguenti stanziamenti di competenza:

Al monitoraggio, valutazione e rafforzamento dei Sistemi Sanitari Regionali.

Prot: RGS 0020794/2017

Competenza €. 10.145.432,00.

Da ultimo va, inoltre, opportunamente segnalato che per l'apparato informatico, il quale potenzialmente avrebbe potuto determinare la funzione di maggiore impatto a livello finanziario, il comma 4 ha previsto che il medesimo Osservatorio si avvalga del sistema informativo (SIMES) già istituito ed operante presso il Ministero della salute. Già a legislazione vigente al SIMES vengono trasmessi i dati sui singoli eventi avversi, trattati in forma anonima, dalle strutture aziendali deputate alla gestione del rischio clinico.

L'articolo 4 reca misure a favore della trasparenza dei dati, in particolare è previsto che anche le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private, devono conformarsi alla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs n.196 del 2003. Si osserva che la disposizione ulteriormente modificata al Senato, è finalizzata a razionalizzare i tempi di consegna al cittadino della documentazione sanitaria, disponendo che la direzione sanitaria fornisce la medesima documentazione entro 7 giorni dalla richiesta, è previsto inoltre che le eventuali integrazioni sono fornite entro il termine massimo di trenta giorni. E', altresì, prescritta la pubblicazione, da parte delle strutture sanitarie, nel sito istituzionale dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio. Nel corso dell'esame del Senato, l'articolo è stato integrato di una specifica disposizione volta a consentire ai familiari di un deceduto la possibilità dell'esecuzione del riscontro diagnostico, nel caso di un decesso ospedaliero o in altro luogo, da parte di un medico di fiducia. E' di tutta evidenza che trattasi di norma di natura ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 disciplina la materia delle buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida. Anche le disposizioni di cui al presente articolo sono di natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma in esame ha il merito di integrare le disposizioni già previste, al fine di rendere il sistema "Linee guida" più coerente alle finalità del ddl in esame, nel senso di garantirne maggiore efficacia, rigore e trasparenza, nonché continuo aggiornamento, allo scopo, potenziandone - in estrema sintesi - i presupposti della scientificità. Nello specifico, le integrazioni introdotte dall'esame al Senato sono finalizzate a disciplinare il sistema della elaborazione delle linee guida, disponendo che oltre alle società scientifiche possano provvedere anche gli enti e le istituzioni pubbliche e private, nonché le associazioni tecniche delle professioni sanitarie. Ai fini di maggiore trasparenza sono previsti una serie di requisiti oggettivi, cui devono corrispondere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche. E', inoltre, previsto che le linee guida e gli aggiornamenti delle medesime, integrano il Sistema nazionale linee guida (SNLG), che, a sua volta, viene disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute. Per tale ultimo specifico aspetto, si ricorda che già la disposizione di cui all'art.1, comma 28 della legge n.662 del 1996, come modificato dal comma 796 dell'art.1, della legge n.296 del 2006, a proposito del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida aveva fatto un rinvio al decreto del Ministro della salute del 30 giugno 2004, che ne ha disciplinato composizione e funzioni; pertanto, sembra corretto che anche la nuova proposta normativa, nell'aggiornare il sistema, ormai desueto, rimetta ad un decreto del Ministro salute la ricostituzione.

L'articolo 6 reca le disposizioni in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. A tal fine è prevista l'introduzione, dopo l'articolo 590-*quinqies* del codice penale, dell'art. 590-*sexies*, volto a prescrivere che si i fatti di cui agli artt. 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste, salvo le

Prot: RGS 0020794/2017

disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo. Si dispone, inoltre, che qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa ove siano state rispettate le indicazioni di cui alle linee guida di cui all'articolo 5. La portata normativa sopra descritta, per le oggettive finalità e per il contenuto recato, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 reca le disposizioni in materia di responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria della struttura e dell'esercente la professione sanitaria; allo scopo è previsto che la struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, debba rispondere, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. In sintesi, la norma in esame chiarisce che la struttura sanitaria risponde sempre in sede civile per effetto del rapporto contrattuale con il paziente, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile. Si precisa, inoltre, che la responsabilità contrattuale della struttura, si applica anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, nonché in regime di convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina. Da ultimo, al comma 3, è previsto che l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 7, risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta del medico ai sensi dell'articolo 590- sexies, come integrato dall'art. 6 della legge in esame. E' previsto, inoltre, che il danno conseguente è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del d.lgs n. 209 del 2005. La norma, pertanto, riconduce la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria operante nell'ambito della struttura sanitaria, nell'alveo della responsabilità extracontrattuale. Le disposizioni sopra sintetizzate non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, addirittura, vanno considerate come una ulteriore ed incisiva misura finalizzata alla sostenibilità finanziaria della cornice programmata per il Servizio sanitario nazionale, attraverso:

a) la riduzione dei comportamenti di medicina difensiva da parte dei professionisti sanitari, in termini di eccessivo ricorso ad indagini diagnostiche sia in sede ambulatoriale che ospedaliera, in regime di ricovero e non, di eccessivo ricorso a procedure chirurgiche in regime di ricovero e di eccessivo ricorso alla prescrizione e somministrazione di farmaci;

b) la riduzione degli oneri connessi alla copertura assicurativa del rischio sanitario (in termini di premi assicurativi e di autoassicurazione) da parte degli enti pubblici del SSN, per effetto sia del rafforzamento della gestione del rischio da parte della struttura sanitaria pubblica (e privata) che eviterà il manifestarsi del danno, sia dell'alleggerimento dell'onere per il professionista sanitario di provare che il danno è stato determinato a causa a lui non imputabile.

Alla luce delle superiori valutazioni, emerge con ogni evidenza che la proposta normativa in esame introduce con carattere innovativo esclusivamente la responsabilità di natura extracontrattuale per il professionista che, opera nell'ambito della struttura pubblica e privata. Tale professionista, infatti, oggi per giurisprudenza consolidata risponde a titolo di responsabilità contrattuale con tutte le note conseguenze connesse al fenomeno della c.d. "medicina difensiva".

Quanto, invece, alla responsabilità delle strutture la proposta normativa in esame si limita a disciplinare in modo sistematico ed organico principi già consolidati in materia e desumibili dall'ordinamento vigente, senza introdurre alcuna modifica normativa al riguardo. Infatti, come emerge dalla giurisprudenza consolidata in materia di seguito riportata, già nell'ordinamento

Prot: RGS 0020794/2017

vigente, la struttura risponde a titolo di responsabilità contrattuale per le prestazioni rese dai professionisti a qualsiasi titolo in essa operanti.

“Secondo l'elaborazione giurisprudenziale l'accettazione ed il ricovero di un paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria determinano la stipulazione di un contratto tra paziente e struttura (cd. contratto atipico di ospedalità) il cui adempimento resta regolato con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito della prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che la struttura risponde ex artt. 1176 e 2236 cc. dei danni derivati al paziente dai trattamenti sanitari praticatigli con colpa da personale che, indipendentemente dalla natura del proprio rapporto con l'ente, comunque, di fatto, presta la propria attività sanitaria all'interno dello stesso e ne utilizza a qualsiasi titolo la dotazione tecnica.

La struttura sanitaria nella quale viene praticata una prestazione sanitaria risponde a titolo contrattuale ex artt. 1218 e 1228 cc. del danno provocato dagli operatori, anche nel caso in cui costoro non siano inseriti nella organizzazione aziendale, neppure rilevando la circostanza della scelta del professionista da parte del paziente” (Trib. Milano, Sez. V, 9.2.200).

Tale indirizzo giurisprudenziale è ormai consolidato, come emerge, ex multis, dalle seguenti pronunce della Suprema Corte.

“L'ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge” (Cass. civ. Sez. III, Sent., 27/03/2015, n. 6243); “La natura pacificamente contrattuale del rapporto che si instaura tra paziente, da un lato, e casa di cura privata o ente ospedaliero, dall'altro (confr. Cass. civ., sez. un. 1 luglio 2002, n. 9556; Cass. n. 14 giugno 2007, n. 13953), comporta che la struttura risponde, ex art. 1218 cod. civ., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incumbenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso; allo stesso tempo, il medico, in virtù della medesima norma, quale debitore della prestazione chirurgica e/o terapeutica promessa, è responsabile dell'operato dei terzi della cui attività si avvale (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 26 giugno 2012, n.10616); “L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di ospedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dalla L. n. 132 del 1968, art. 2, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (v. Cass., 26/1/2006, n. 1698; Cass., 14/7/2004, n. 13066; Cass., Sez.Un., 17/2002, n. 9556; Cass., 22/1/1999, n. 589); la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero) sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, trovando nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore

Prot: RGS 0020794/2017

che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (V. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorchè non siano alle sue dipendenze" (v. Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855).

Da quanto sopra sintetizzato si evince chiaramente, che la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria sussiste già nell'ordinamento vigente per i danni arrecati da tutto il personale che a qualsiasi titolo presta la propria attività nell'ambito della stessa, ivi compreso il personale che svolge attività libero-professionale, in regime di *intra-moenia*.

Ciò in quanto, un ente organizzato per fornire prestazioni sanitarie, non è assimilabile o riducibile ad una struttura alberghiera, né può limitarsi ad "affittare" la sala operatoria a chiunque ne faccia richiesta, come se si trattasse di una qualsiasi locazione di locali e beni strumentati.

Inderogabili esigenze di protezione di carattere pubblicistico commesse alla natura dell'attività sanitaria impongono un'accurata scelta e sorveglianza del personale che, all'interno della struttura presta tali servizi.

Analoghe considerazioni valgono anche per le prestazioni rese attraverso la telemedicina, essendo quest'ultima una modalità di erogazione della prestazione sanitaria.

L'articolo 8 reca le disposizioni in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione, pur facendo salva la possibilità di esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del d.lgs n.28 del 2010; anche tale disposizione, per finalità e contenuti, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In sintesi, sono introdotte novità in tema processuale civile, prevedendo il tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile, prima di procedere con il ricorso ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile, con la previsione di una partecipazione obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie di assicurazione, al procedimento di accertamento tecnico preventivo. In particolare, è previsto che colui che intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, sia tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. Inoltre, è previsto che la presentazione del ricorso costituisce condizione di procedibilità della domanda. In tali casi non trova applicazione l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. E' inoltre, previsto che qualora la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Da ultimo, il comma 4 chiude il nuovo quadro processuale civile, prevedendo che la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 sono incentrate sull'azione di rivalsa nei confronti del professionista sanitario, da parte della struttura, che può essere avviata solo in caso di dolo e colpa grave. L'articolo modificato al Senato è volto a dettare una disciplina dell'azione di rivalsa diversa rispetto all'originario testo dell'articolo 9, prevedendo in estrema sintesi, che, in caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura, l'azione di

Prot: RGS 0020794/2017

responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, venga esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti.

La norma in esame ha il merito, inoltre, di prevedere che ai fini della quantificazione del danno, si debba tener conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura. Dispone, inoltre, che l'importo della condanna per responsabilità amministrativa e l'importo della surrogazione di cui all'articolo 1916 c.c., non può superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale ivi compresa la retribuzione lorda, conseguita nell'anno di inizio della condotta, causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. E' inoltre prescritto il divieto per tre anni, successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento di risarcimento, di avanzamenti di carriera per il sanitario interessato.

Quanto alla neutralità finanziaria dell'emendamento, in via preliminare, si osserva che trattasi di norma di natura ordinamentale; inoltre, a sostegno della neutralità finanziaria della medesima, si segnala che l'azione del Pubblico Ministero contabile costituisce una ulteriore garanzia in tal senso, tenuto conto ove fosse rimasta la competenza al giudice ordinario, come disposto nella precedente stesura dell'articolo 9, per la struttura sanitaria coinvolta - che deve agire in rivalsa - sarebbe stata necessaria la difesa legale, con i conseguenti oneri processuali; invece, la soluzione introdotta al Senato ha il merito di garantire l'azione di rivalsa per le strutture sanitarie, senza che le stesse debbano sostenere alcun ulteriore e aggiuntivo onere processuale.

L'articolo 10 reca le disposizioni in materia di obbligo di assicurazione per le aziende del SSN. La disposizione non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; va, infatti, segnalato che la norma in esame non presenta profili innovativi per l'ordinamento nazionale; alla medesima va riconosciuta una mera finalità ricognitiva; nel senso che il ddl in esame, com'è noto, ha, tra l'altro, la finalità di coordinare in modo sistematico ed organico le disposizioni in materia di responsabilità sanitaria, pertanto, la norma in esame fa un corretto richiamo sia all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge n.90 del 2014 - che a suo tempo aveva già prescritto l'obbligo per le aziende sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa - che all'articolo 3, comma 5, lett. e) del decreto-legge n.138 del 2011, convertito dalla legge n.148 del 2011, all'articolo 5 del dPR n.137 del 2012 e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n.158 del 2012, convertito dalla legge n.189 del 2012.

L'articolo 11 reca la disciplina riferita all'estensione della garanzia assicurativa, nel senso che tale disciplina è riferita anche agli eventi accaduti nei 10 anni prima della conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa durante la vigenza temporale della polizza. Le disposizioni esaminate si pongono come fine quello di superare le criticità derivanti dal fatto che spesso le polizze prevedono la copertura dei soli sinistri (cioè denunce del fatto dannoso) avvenuti durante la vigenza del contratto (cioè dopo la stipula della polizza e fino alla scadenza della stessa) relativi ai soli fatti verificatisi nel medesimo arco temporale. Poiché nel caso della responsabilità professionale per danni a terzi i danneggiati hanno attualmente 10 anni di tempo per le denunce, spesso accade che il fatto dannoso si verifica durante la vigenza di una determinata polizza, mentre la denuncia (il sinistro) avviene durante la vigenza di un'altra polizza con la conseguenza che il sinistro stesso non è coperto né dall'una dell'altra polizza. Per ovviare a tale situazione si prevede un periodo di ultrattività della polizza ed un periodo di retroattività. Al riguardo occorre considerare che tali clausole sono già frequenti nella prassi assicurativa per la responsabilità civile per danni a terzi dei professionisti, ma a quanto consta negli ultimi anni i professionisti sanitari hanno difficoltà a veder inserite tali clausole nei propri contratti proprio per la peculiarità di tale settore assicurativo.

L'articolo 12 disciplina l'azione diretta del danneggiato avverso la compagnia di assicurazione, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. E' previsto il

Prot: RGS 0020794/2017

diritto di rivalsa dell'impresa di assicurazione verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe potuto rifiutare o ridurre la propria prestazione. Nel giudizio contro l'impresa di assicurazione dell'azienda sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, è litisconsorte necessario l'azienda; invece, nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente è litisconsorte l'esercente la professione sanitaria. E' previsto, inoltre, che l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura.

L'articolo 13 disciplina l'obbligo di comunicazione al professionista del giudizio basato sulla sua responsabilità. La comunicazione deve avvenire entro 10 giorni dalla notifica dell'atto, mediante posta elettronica o lettera raccomandata. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 reca le disposizioni in materia di Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. In particolare, è previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. Il contributo è versato nel bilancio dello Stato per essere, poi, riassegnato al Fondo in questione. Si rinvia ad un successivo regolamento del ministero della salute la definizione della misura di contributo dovuto dalle imprese, le modalità di versamento, i principi a cui si deve uniformare la convenzione tra il Ministero della salute e la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A (CONSAP). Il comma 7 dell'articolo disciplina i casi in cui il Fondo di garanzia risarcisce i danni cagionati da responsabilità. E' prevista la norma di chiusura che rinvia al Ministro dell'economia e delle finanze l'autorizzazione ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 15 reca le disposizioni in materia di nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che, nel rispetto delle procedure già in essere per i procedimenti civili e penali, è finalizzata esclusivamente a puntare ad una maggiore e più specifica qualificazione del personale adibito alle funzioni di cui all'articolo in esame. Infatti, è previsto che nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'autorità giudiziaria affidi l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza nella disciplina oggetto del giudizio. Inoltre, negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, debbono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina.

L'articolo 16 reca le norme volte a modificare l'articolo 1, comma 539, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n.208, in materia di responsabilità professionale del personale sanitario; in particolare si dispone che i verbali e gli atti connessi all'attività di gestione del rischio sanitario non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari; inoltre, viene effettuata una modifica al comma 540 della medesima legge, sempre in materia di responsabilità sanitaria, con specifico riguardo al personale che può svolgere l'attività di gestione del rischio sanitario, prevedendo allo scopo che tale attività possa essere garantita da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

Prot: RGS 0020794/2017

L'articolo 17 reca la clausola di salvaguardia volta a garantire l'attuazione della legge, compatibilmente con l'assetto organizzativo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 18 reca, invece, la clausola di invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

7 FEB. 2017

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10522 Paglia: Dati circa il gettito delle aliquote di prodotto corrisposte per le concessioni di coltivazione di idrocarburi	92
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	95
5-10523 Alberti: Iniziative per rafforzare le misure di contrasto al gioco illegale	92
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	98
5-10524 Ginato: Effetti sulla raccolta di gioco derivanti dall'aumento del prelievo erariale unico e dalla riduzione nel numero degli apparecchi da gioco	93
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	103
Sui lavori della Commissione	93

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.30.

5-10522 Paglia: Dati circa il gettito delle aliquote di prodotto corrisposte per le concessioni di coltivazione di idrocarburi.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

5-10523 Alberti: Iniziative per rafforzare le misure di contrasto al gioco illegale.

Ferdinando ALBERTI (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ferdinando ALBERTI (M5S) si dichiara insoddisfatto della seppur corposa risposta, in quanto è palese che lo Stato italiano ha reso legale il gioco anche per toglierlo dalle mani della criminalità organizzata. A tale proposito ricorda che soltanto pochi giorni fa un'operazione dei carabinieri di Casal di Principe ha portato all'arresto di ben 41 persone, tra cui il figlio del famigerato boss Schiavone, detto Sandokan, nell'ambito di un'ampia indagine la quale ha permesso di scoprire come le macchine da gioco per il *poker online* installate nei bar permettessero ai gruppi camorristici di raccogliere ricavi ingentissimi, che ser-

vivano per mantenere i loro affiliati in carcere.

Lamenta pertanto come, nonostante i compiti di controllo affidati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e le indagini svolte dalla magistratura, il gioco illegale prosperi, senza che nessuno paghi per le gravi lacune del sistema autorizzatorio e di controllo del cosiddetto gioco legale, che permettono infiltrazioni tanto gravi della criminalità organizzata.

Rileva quindi come la risposta fornita sia veramente molto aleatoria, riducendosi ad una sorta di lunga giustificazione del fatto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non ha poteri repressivi.

In tale contesto rileva come la predetta Agenzia dovrebbe esercitare concretamente i propri poteri di controllo in materia, e come, allo stato dei fatti, le forze dell'ordine e la magistratura abbiamo dovuto raddoppiare i loro sforzi per contrastare sia il gioco illegale in senso stretto, sia le gravissime storture del gioco legale, che, per come è gestito e per gli effetti negativi che genera, è in fin dei conti quasi analogo al gioco illegale.

Sottolinea ulteriormente come tutto il sistema dei giochi sia di fatto costruito per danneggiare i cittadini, richiamando la battaglia svolta dal Movimento 5 Stelle contro le *slot machine* che, sebbene creino dipendenze e rovinino le vite soprattutto delle persone più deboli, sono divenute legali, trasformandosi in uno dei mezzi preferiti delle mafie, le quali possono operare in un campo totalmente « grigio », nel quale è possibile realizzare vere e proprie forme di estorsione legali.

5-10524 Ginato: Effetti sulla raccolta di giochi derivanti dall'aumento del prelievo erariale unico e dalla riduzione nel numero degli apparecchi da gioco.

Susanna CENNI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Susanna CENNI (PD) si dichiara soddisfatta della risposta fornita.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel rilevare come la stampa abbia dato notizia del fatto che la Banca centrale europea ha espresso il proprio parere sul decreto-legge n. 237 del 2016, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il cui esame, in sede referente, sarà avviato dalle Commissioni riunite V e VI nella giornata odierna, ribadisce la richiesta, già avanzata in precedenza, di ascoltare i rappresentanti del Comitato di sorveglianza della stessa BCE, i quali avevano dichiarato di non poter intervenire in audizione, in occasione del ciclo di audizioni sulle tematiche affrontate dal decreto-legge, svolto in congiunta con la Commissione 6^a Finanze e tesoro del Senato.

In tale contesto, ritiene fondamentale procedere a tale audizione, in quanto il Parlamento non può essere costretto a subire passivamente le decisioni assunte dalle Istituzioni europee su una tematica tanto rilevante per gli interessi generali del Paese, senza sviluppare un adeguato confronto con le medesime Istituzioni.

Chiede inoltre che il predetto parere espresso dalla BCE sia posto a disposizione della Commissione.

Michele PELILLO (PD) condivide l'esigenza espressa dal deputato Villarosa.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alla questione sollevata dal deputato Villarosa, ritiene che essa potrà essere affrontata nell'ambito della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati

dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni V e VI, la quale avrà luogo alle ore 15 di oggi. Rileva, peraltro, come l'eventualità di procedere all'audizione dei rappresentanti della BCE dovrà essere valutata anche alla luce dei tempi, oggettivamente molto

ristretti, a disposizione delle Commissioni per svolgere l'esame del provvedimento, nonché della disponibilità in merito da parte della stessa BCE.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

5-10522 Paglia: Dati circa il gettito delle aliquote di prodotto corrisposte per le concessioni di coltivazione di idrocarburi.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla *question time* in esame si riferiscono i dati trasmessi dal Ministero dello Sviluppo economico che sono già pubblicati sul sito internet nelle pagine della DGS-UNMIG – Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche.

Per l’anno 2015 le concessionarie ed il gettito versato da ciascuna di esse, relativamente alle produzioni dell’anno 2014, sono riportate nella seguente tabella:

VERSAMENTI EFFETTUATI		
Operatori		Totale gettito Anno 2015 (€)
1	Eni	227.534.982,97
2	Shell Italia E&P	94.379.041,92
3	Società Ionica Gas	17.067.901,25
4	Edison	9.809.432,02
5	Società Adriatica Idrocarburi	1.361.440,67
6	Eni Mediterranea Idrocarburi	815.149,52
7	Gas Plus Italiana	730.609,22
8	Società Padana Energia	286.346,13
	Totale . . .	351.984.903,70

Allo stesso modo per l’anno 2016 le concessionarie ed il gettito versato da

ciascuna di esse, relativamente alle produzioni ottenute nel 2015, sono riportate nella tabella seguente:

VERSAMENTI EFFETTUATI		
Operatori		Totale gettito Anno 2016 (€)
1	Eni	157.787.352,27
2	Shell Italia E&P	57.382.146,38
3	Edison	5.691.257,90
4	Società Adriatica Idrocarburi	910.378,74
5	Gas Plus Italiana	512.197,18
6	Eni Mediterranea Idrocarburi	404.781,57
7	Società Padana Energia	167.680,17
	Totale . . .	222.855.794,21

Si precisa che, l’affermazione che di 26 concessioni solo 9 versino le royalties, non corrisponde ai dati, come documentato dalle tabelle seguenti.

Infatti le concessioni per le quali sono state versate royalties per i due anni in questione sono elencate, distinte per greggio e gas, nelle tabelle seguenti con indicazione delle rispettive produzioni, al netto dei consumi interni ed al lordo delle franchigie.

**PRODUZIONE NAZIONALE
OLIO**

Piattaforma Continentale	Concessione/Giacimento	Produzioni 2015 al	Produzioni 2014 al
		netto dei consumi interni e al lordo della franchigia [ton]	netto dei consumi interni e al lordo della franchigia [ton]
ENI	F.C2.AG	207.347,562	226.888,894
Mare Territoriale			
EDISON-Gas Plus	B.C7.LF	92.229,31	65.525,646
EDISON-ENI	B.C8.LF	197.808,33	225.582,690
ENIMED	C.C3.AG	77.833,536	80.572,920
EDISON-ENI	C.C6.EO	124.990,316	136.807,905
Terraferma			
ENI	VILLAFORTUNA-TRECCATE	35.349,491	48.600,246
ENI-SHELL	VAL D'AGRI-M.te Alpi	3.741.197,53	3.946.422,56
PADANA ENERGIA	MIRANDOLA	23.994,713	22.926,671
		4.500.750,79	4.753.327,53

Piattaforma Continentale	Concessione/Giacimento	Produzioni Gas 2015 al netto di consumi interni e al lordo della franchigia	Produzioni Gas 2014 al netto di consumi interni e al lordo della franchigia
		[Sm3]	[Sm3]
ENI	A.C7.AS	646.363.025	669.241.061
ADRIATICA IDROCARBURI- EDISON	B.C10.AS	92.820.282	112.033.975
ENI	A.C11.AG	369.271.846	500.366.552
ENI	A.C12.AG		87.334.435
ENI	A.C18.AG	95.130.773	115.666.737
ENI-EDISON	A.C13.AS	93.167.916	139.412.918
ENI-EDISON	B.C13.AS	119.276.244	184.570.188
ENI	A.C32.AG	125.265.578	108.769.290
ENI	A.C33.AG	142.610.942	162.023.238
ENI	A.C34.AG		-
ENI-MEDOILGAS ITALIA	A.C35.AG		-
ENI	B.C17.TO	218.733.494	210.964.445
ENI-EDISON	B.C14.AS	137.822.897	-
ENI	B.C23.AG	113.633.740	-
Mare Territoriale			
ENI	A-C3.AS	93.099.427	96.711.471
ENI	CERVIA MARE	204.850.525	176.305.986
ENI	FASCIA CERVIA MARE	93.745.155	80.682.400
ENI	D.C1.AG- H. Lacinia	525.099.409	590.413.730
ENI	D.C1.AG- Pozzo a terra Linda 3*	46.295.498	-
ENI	D.C1.AG- Luna, H. Lacinia BEAF	478.803.911	-
ENI	A.C27.EA	298.477.526	430.267.460
ENI-EDISON	A.C36.AG	92.095.426	-
Terraferma			
ENI-EDISON	CANDELA	125.239.744	131.620.890
ENI-GAS PLUS	TERTIVERI	89.895.862	99.189.901
ADRIATICA IDROCARBURI	MASSERIA VERTICCHIO	54.237.358	50.886.007
ENI	DOSSO DEGLI ANGELI	94.230.000	125.971.274
PADANA ENERGIA	SPILAMBERTO	28.480.804	30.409.686
ENI-SHELL	VAL D'AGRI- M.te Alpi	1.147.705.654	1.143.569.373
ADRIATICA IDROCARBURI	CAPPARUCCIA	-	-
		5.526.353.036	5.246.411.017

Si rappresenta infine che la presenza di franchigie per il calcolo delle royalties, stabilite per legge in modo identico per ogni tipologia di concessione, è dovuta alla circostanza che le royalties non sono una forma di tassazione ma una forma di partecipazione dello Stato alla produzione, mediante attribuzione di una quota grezza di produzione allo Stato stesso. Non potendo lo Stato direttamente acquisire sul pozzo il prodotto, né essendo conveniente, per l'Amministrazione, ripagare il concessionario delle spese di raffinazione, trattamento e trasporto fino

al mercato delle quote di prodotto di spettanza dello Stato, la normativa ha introdotto un metodo forfettario, attraverso le franchigie, come forma compensativa.

La presenza di dette franchigie, anche nei casi in cui va ad azzerare l'entrata da royalties, ha comunque l'effetto di mantenere in vita produttiva concessioni minori che, diversamente, verrebbero chiuse alla produzione, rinunciando pertanto ad una fonte nazionale ed alle conseguenti entrate derivanti dalle imposte sui redditi delle imprese concessionarie.

ALLEGATO 2

5-10523 Alberti: Iniziative per rafforzare le misure di contrasto al gioco illegale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'operazione di polizia giudiziaria condotta nei confronti del «clan del Casalesi» in data 7 febbraio 2017, in esito ad un'indagine che ha messo in rilievo le attività di estorsione e la gestione del gioco *on line* posta in essere dal gruppo criminale.

Gli Onorevoli chiedono se «alla luce dei recenti fatti di cronaca», il Ministero dell'economia e delle finanze «ritenga ancora adeguata l'attività di controllo e vigilanza preventiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'apposito Comitato di Alta vigilanza e se non ritenga in ogni caso opportuno rafforzare le misure di contrasto preventivo al gioco illegale».

Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce quanto segue.

La citata operazione di polizia giudiziaria, a quanto si apprende da fonti di stampa, ha riguardato una nota organizzazione criminale di stampo mafioso che, tra le altre attività, gestiva una piattaforma illegale di gioco *on line*.

L'associazione criminale avrebbe imposto l'utilizzo di tale piattaforma ad alcuni esercenti.

Al riguardo, deve osservarsi che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non ha competenze dirette per la repressione di reati associativi che vengono commessi nell'ambito di associazioni di stampo mafioso, essendo deputati a tale attività organismi specifici costituiti nell'ambito della magistratura inquirente, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

L'Agenzia collabora comunque quotidianamente con tali forze di Polizia, nei settori di competenza, ogni qualvolta il suo intervento viene richiesto.

Per quanto concerne più direttamente l'attività amministrativa svolta dall'Agenzia nel settore del gioco *on line*, si precisa che la piattaforma utilizzata dalla citata associazione criminale – la cui denominazione è stata appresa da fonti giornalistiche – non fa parte di quelle autorizzate dall'Agenzia delle dogane e monopoli.

Nella sua attività di contrasto al gioco *on line* l'Agenzia verifica preliminarmente il possesso di adeguati e stringenti requisiti per coloro che assumono la veste di concessionari.

In particolare, l'Agenzia, in ogni sua attività che si sostanzia nel rilascio di concessioni, applica le disposizioni legislative relative alla documentazione antimafia, costituita, a seconda delle fattispecie, dal certificato antimafia e dalle informazioni antimafia (c.d. «informativa prefettizia»).

A seguito delle modifiche attuate con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 (le cui norme sono state recepite dall'articolo 85 del «codice antimafia» decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) per le società concessionarie di giochi pubblici, la documentazione antimafia deve riferirsi (oltre che, come per tutte le altre imprese, al legale rappresentante, ai componenti l'organo di amministrazione, ai soggetti membri del collegio sindacale o al sindaco unico), ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capi-

tale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Inoltre, nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (in pratica, la informazione deve risalire lungo tutta la catena societaria). La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato nonché ai familiari conviventi.

L'articolo 24, comma 25, del citato decreto-legge 98 del 2011 prevede il divieto di ottenere o mantenere concessioni in materia di giochi nel caso in cui il rappresentante legale, il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, sia (anche solo) imputato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati di frode fiscale, di corruzione o concussione, associazione a delinquere semplice o di stampo mafioso, di riciclaggio, e per altri reati gravi. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche (soci) che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti e anche nel caso in cui sia imputato o condannato il coniuge non separato di uno dei citati soggetti.

Sotto il profilo della prevenzione, si segnala che gli interventi di polizia giudiziaria in materia di gioco *on line* effettuati dalle forze dell'ordine e dalla magistratura nell'ultimo biennio hanno visto il coinvolgimento di concessionari dello Stato in un

solo caso (Operazione « *gambling* » della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria).

L'Agenzia delle dogane rappresenta che in quell'occasione risultarono coinvolti altri soggetti nei confronti dei quali era già stata applicata la sanzione della decadenza ovvero erano stati esclusi dalle gare per l'attribuzione della concessione, per carenza dei requisiti previsti.

In particolare, la Società fulcro del sistema illecito era stata esclusa dalla gara « Monti » del 2012 e a tale soggetto, successivamente, era stata negata dall'Agenzia l'autorizzazione al subentro in una concessione *on line*.

L'Agenzia, inoltre, effettua una periodica attività di controllo dei siti *on line* che offrono gioco in Italia in mancanza di concessione e procede al loro « oscuramento », dopo una specifica procedura amministrativa.

Fino ad oggi sono stati oscurati oltre 6.200 siti illegali.

Nello specifico, negli allegati 1 e 2 risultano gli oscuramenti ai siti illegali presumibilmente riconducibili a quello oggetto di indagine (si precisa che il nominativo riportato dagli organi di stampa è DGB Poker mentre quello oggetto di oscuramento è DBG Poker).

Per quanto riguarda l'attività del Comitato di Alta Vigilanza, istituito ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge 102 del 2009, e composto dai vertici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, esso sovrintende alla definizione di strategie e indirizzi, volti alla pianificazione ed al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori, con particolare riferimento anche alla prevenzione e repressione dei giochi *on line* illegali.

Si tratta, quindi, di un'attività di coordinamento – che si dispiega poi sul territorio attraverso le forze dell'ordine e gli

uffici periferici dell'Agenzia – che si ritiene molto utile ed efficace, in quanto è l'occasione per definire linee di controllo e contrasto al gioco illegale e minorile sinergiche e coordinate.

In relazione ai chiarimenti richiesti dagli Onorevoli interroganti il Comando Generale della Guardia di Finanza rappresenta che l'azione della Guardia di finanza a tutela del monopolio statale del gioco è volta a contrastare i fenomeni di abusivismo e di illegalità che interessano il settore dei giochi nonché a impedire alla criminalità organizzata di infiltrarsi nel mercato legale.

Le attività dei reparti del Corpo si sviluppano sia attraverso l'esecuzione di indagini di polizia giudiziaria, per le condotte fraudolente più gravi e complesse, sia mediante numerosi controlli di natura amministrativa, svolti in forma autonoma ovvero in maniera congiunta nel più ampio quadro dei « Piani coordinati di intervento ».

Detti Piani sono eseguiti a livello nazionale in sinergia con le altre Forze di polizia e con la collaborazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito del menzionato « Comitato di alta vigilanza per la prevenzione e repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori », nonché del cosiddetto « piano Balduzzi », previsto dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 158/2012, per la pianificazione annuale, fra Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza, di controlli specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti di esercizi presso i quali sono installate *news slot* ovvero vengono accettate scommesse, ubicati in prossimità di istituti scolastici, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto.

Le attività di polizia giudiziaria hanno consentito di confermare l'interesse preminente della criminalità nei settori:

a) degli apparecchi da intrattenimento, ove sono stati riscontrati casi di imposizione e di installazione coatta presso i locali pubblici, di gestione delle attività commerciali e di sale da gioco tramite soggetti interposti, nonché di uti-

lizzo di apparecchi con schede di gioco illegalmente modificate al fine di occultare i reali volumi di gioco;

b) delle scommesse sportive, utilizzando imprese fittiziamente intestate a terzi, siti internet non autorizzati ovvero ricorrendo ad allibratori e società estere;

c) del gioco on line, con il supporto di figure dotate di particolari competenze tecniche per la costituzione di siti di gioco e scommesse illegali, con modalità tali da rendere particolarmente complessa l'individuazione degli effettivi gestori e delle somme movimentate nel corso dell'attività illecita di raccolta.

In tale ambito, il ricorso agli incisivi strumenti previsti dalla legislazione antimafia in materia di misure di prevenzione patrimoniali ha permesso, nel biennio 2015-2016, di sequestrare 56 complessi aziendali operanti nel settore dei giochi, per un valore di oltre un miliardo di euro.

Per quanto concerne le attività di carattere amministrativo, nel corso del 2016 sono stati effettuati due piani coordinati di intervento, disposti dal citato Comitato di alta vigilanza, all'esito dei quali il Corpo ha sottoposto a controllo 2.140 esercenti, contestando 441 violazioni, denunciando 223 soggetti alla Autorità Giudiziaria. Sono stati inoltre effettuati sequestri di 98 apparecchi e congegni da divertimento e 72 centri scommesse.

Più in generale, la Guardia di finanza ha eseguito nel 2016, nel settore dei giochi e delle scommesse, 5.783 interventi, di cui 1.764 irregolari, riscontrando 1.858 violazioni che hanno consentito di verbalizzare 6.401 soggetti. Sono state altresì concluse n. 255 deleghe pervenute dalla Autorità Giudiziaria.

In fine deve rilevarsi che l'utilizzo diffuso della rete internet ha visto, nel corso degli ultimi anni, crescere esponenzialmente il fenomeno della raccolta di gioco a distanza.

In tale contesto, il Corpo provvede ad aggiornare costantemente i modelli di monitoraggio e controllo, al fine di rendere quanto più efficace e tempestiva la rispo-

sta preventiva e repressiva ed è impegnato ad arginare la diffusione del gioco abusivo via internet, in collaborazione con l'Agazia delle dogane e dei monopoli.

Quest'ultima è deputata al periodico monitoraggio dei siti internet che contengono proposte di gioco non autorizzate in relazione alle quali emana un provvedimento di inibizione dei siti illegali.

Al riguardo, il Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di finanza fornisce supporto specialistico al Nucleo Speciale Entrate, cui è demandato il riscontro, condotto congiuntamente alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, dell'avvenuta osservanza, da parte dei fornitori di connettività nazionali, dei citati provvedimenti d'inibizione.

SITI ILLEGALI

- Interrogazione
- Inserimento
- Nuova società
- Variazione
- Approvazione
- Ripristino
- Conferma
- Validazione
- Revoca
- Validazione

PROVVEDIMENTI

- Interrogazione
- Generazione
- Protocolloazione
- Annullamento
- Invio
- Consegna

SEGNALAZIONI

- Interrogazione
- Generazione
- Protocolloazione
- Invio
- Consegna
- Esito

LISTA DNS

- Interrogazione
- Variazione
- Invio
- Consegna

CSI Controllo Siti Illegali

Interrogazione Siti
Elenco Siti

18 elementi trovati, visualizzati da 1 a 10.

[Primo] [Prec.] Pagina 1 2 [Succ.] [U]

Url	Stato	Fonte Segnalazione	Numero Provvedimento	Data Provvedimento	Termine Adempimento	Inviato Il	Note	Modalità Di Invio	A F
betting.dbgpoker.com	Inibito	AAMS	90012/DAR/GAR	06/11/2014	20/11/2014	06/11/2014		Manuale	
betting.dbgpoker.eu	Inibito	AAMS	1038/DAR/ASC	16/07/2013	31/07/2013	16/07/2013		Manuale	
betting.dbgpoker.net	Inibito	AAMS	2730/Strategie/UCA	04/12/2012	18/12/2012	04/12/2012		Manuale	
dbgpoker.co	Inibito	AAMS	18355/DAR/GAR	16/02/2015	23/02/2015	16/02/2015		Manuale	
dbgpoker.com	Inibito	AAMS	1542/Strategie/UCA	30/05/2011	18/06/2011	30/05/2011		Manuale	
dbgpoker.eu	Inibito	AAMS	3103/DAR/ASC	11/11/2013	25/11/2013	11/11/2013		Manuale	
dbgpoker.net	Inibito	AAMS	2730/Strategie/UCA	04/12/2012	18/12/2012	04/12/2012		Manuale	
secure.dbgpoker.eu	Inibito	AAMS	2182/DAR/ASC	25/09/2013	16/10/2013	25/09/2013		Manuale	
www.dbgpoker.co	Inibito	AAMS	4966/DAR/GAR	16/01/2015	23/01/2015	16/01/2015		Manuale	
www.dbgpoker.com	Inibito	AAMS	1033/Strategie/UCA	07/04/2011	21/04/2011	07/04/2011		Manuale	

Tipi di export: CSV | Excel | XML

[Nuova Ricerca](#)

SITI ILLEGALI

- Interrogazione
- Inserimento
- Nuova società
- Variazione
- Approvazione
- Ripristino
- Conferma
- Validazione
- Revoca
- Validazione

PROVVEDIMENTI

- Interrogazione
- Generazione
- Protocolloazione
- Annullamento
- Invio
- Consegna

SEGNALAZIONI

- Interrogazione
- Generazione
- Protocolloazione
- Invio
- Consegna
- Esito

LISTA DNS

- Interrogazione
- Variazione
- Invio
- Consegna

CSI Controllo Siti Illegali

Interrogazione Siti
Elenco Siti

18 elementi trovati, visualizzati da 11 a 18.

Url	Stato	Fonte Segnalazione	Numero Provvedimento	Data Provvedimento	Termine Adempimento	Invieto II	[Primo/Pr
www.dbgpoker.eu	Inibito	AAMS	1469/DAR/ASC	08/08/2013	23/08/2013	08/08/2013	
www.dbgpoker.net	Inibito	AAMS	393/Strategie/UCA	17/02/2012	29/02/2012	17/02/2012	
www1.dbgpoker.com	Inibito	AAMS	1716/Strategie/UCA	16/06/2011	22/06/2011	16/06/2011	
www1.dbgpoker.net	Inibito	AAMS	2558/Strategie/UCA	01/09/2011	14/09/2011	01/09/2011	
www2.dbgpoker.com	Inibito	AAMS	1716/Strategie/UCA	16/06/2011	22/06/2011	16/06/2011	
www2.dbgpoker.net	Inibito	AAMS	1653/Strategie/UCA	11/07/2012	25/07/2012	11/07/2012	
www3.dbgpoker.net	Inibito	AAMS	1653/Strategie/UCA	11/07/2012	25/07/2012	11/07/2012	
www4.dbgpoker.net	Inibito	AAMS	2730/Strategie/UCA	04/12/2012	18/12/2012	04/12/2012	

Tipi di export: CSV | Excel | XML

[Nuova Ricerca](#)

ALLEGATO 3

5-10524 Ginato: Effetti sulla raccolta di gioco derivanti dall'aumento del prelievo erariale unico e dalla riduzione nel numero degli apparecchi da gioco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame si chiede di conoscere quale sia stato l'effetto sulla raccolta complessiva del gioco nel 2016 e la stima per l'anno in corso della riforma introdotta dalle disposizioni recate dalla legge di stabilità per il 2016, anche con riferimento alle relative entrate fiscali, fornendo una suddivisione per tipologia di gioco e per regione.

Al riguardo, si premette che la legge di stabilità per il 2016, legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un intervento organico e finalizzato al riequilibrio del settore dei giochi, ha notevolmente incrementato la tassazione sul comparto degli apparecchi, da cui si ritrae oltre il 50 per cento del gettito complessivo.

Nel contempo, è stata prevista, per la prima volta, una limitazione alla pubblicità del gioco e la riduzione graduale del numero degli apparecchi, stabilendo che entro il 2019 il numero complessivo di essi non potrà risultare superiore al 70 per cento di quelli presenti alla data del 31 luglio 2015 (si tratta di una riduzione nell'ordine di circa 144.000 apparecchi).

In particolare, per quanto attiene la richiesta di conoscere i dati richiesti dagli interroganti si riporta quanto trasmesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per effetto delle misure recate dalla citata legge di stabilità, il flusso di imposte derivanti dal settore « giochi » nel 2016 ha superato i 10 miliardi di euro, a fronte degli 8 miliardi realizzati nel 2015. L'incremento delle entrate è spiegato in larga parte dalla accresciuta incidenza della tassazione sul gioco degli apparecchi da di-

vertimento (AWP e VLT, comunemente indicate come *slot machines*) previsto con la legge di stabilità 2016.

In particolare, il gettito è così composto: 5,8 Md€ dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento; oltre 3,5 Md€ dai giochi numerici e dalle Lotterie (1,8 Md€ dal gioco del Lotto, 1,3 Md€ dal Gratta&Vinci, 0,47 dal SuperEnalotto).

In sede di stesura dello schema di legge di stabilità per il 2016 (articolo 48 dell'A.C. 3444) – che prevedeva, tra l'altro, l'incremento delle aliquote PREU sia per le AWP (dal 13 per cento al 15 per cento) sia per le VLT (dal 5 per cento al 5,5 per cento) – era stato stimato un maggior gettito complessivo pari a circa 600 Ml€ complessivi, di cui 500 derivanti dalle « AWP » e 100 dalle « VLT ».

Durante l'*iter* parlamentare, l'aliquota PREU applicabile alle « AWP » è stata ulteriormente aumentata (dal 15 per cento al 17,5 per cento), attribuendo a tale misura un ulteriore aumento di gettito pari a 645 Ml€, per un totale complessivo, relativo al comparto degli apparecchi da divertimento, di 1,245 Md€ (500 + 100 + 645).

L'incremento complessivo effettivamente realizzato sarà di circa 1,4 Md€; la differenza positiva rispetto alle stime effettuate in sede di « Legge di stabilità per il 2016 » deriva da un leggero incremento della « Raccolta » rispetto a quella considerata nelle stime.

Le previsioni sono state quindi sostanzialmente rispettate.

Per quanto riguarda la « Raccolta », si osserva che molti osservatori e, soprat-

tutto, gli organi di stampa non specializzati confondono tale grandezza con la « Spesa » effettiva sostenuta dai giocatori.

La « Raccolta » corrisponde, in realtà, all'insieme delle puntate effettuate in un anno e rappresenta un dato tecnico che esiste solo nel comparto dei giochi e che non è in alcun modo assimilabile né alla « Spesa » dei giocatori (le perdite al gioco) né al ricavo della filiera commerciale.

Per ottenere la Spesa dalla Raccolta occorre sottrarre le vincite.

Nel 2006, le vincite erano circa il 66 per cento per cento della Raccolta. Nel 2015 hanno superato l'80 per cento. Quindi, poiché la « Raccolta » del 2016 è pari a circa 96 Md€, la « Spesa » effettiva delle famiglie nel settore del gioco si aggira nel 2016 intorno ai 19 Md€.

I ricavi complessivi lordi della filiera debbono calcolarsi a partire dalle perdite dei giocatori (19 miliardi circa), sottraendo la quota che l'erario preleva direttamente su tutte le attività di gioco. Nel 2016, per esempio, si tratta di sottrarre ai circa 19 miliardi, una cifra che supera i 10 miliardi (il gettito erariale appunto).

Per quanto riguarda l'anno 2017, alcuni elementi inducono a ritenere probabile una contrazione del gettito, ad oggi di difficile quantificazione.

Molte delibere degli enti locali, prese a seguito delle leggi regionali che hanno inteso disciplinare il gioco pubblico legale, prevedono misure che comporteranno presumibilmente un forte ridimensionamento dell'offerta legale di gioco: tali misure diventeranno effettivamente operative proprio nell'anno in corso. Possono citarsi, ad esempio, la Regione Piemonte e il Comune di Genova, che a partire dal 2 maggio 2017 consentiranno l'esercizio di sale e punti gioco solo a una distanza di oltre 300 metri da determinati (e numerosi) luoghi sensibili (scuole, ospedali, cimiteri, stabilimenti balneari, istituti di cura, bancomat, compravendita di oro). I Comuni di Napoli e Firenze hanno introdotto forti limitazioni orarie all'apertura dei punti di vendita del gioco, che porteranno, con ogni

probabilità, a un forte ridimensionamento dell'offerta. Molti comuni della Lombardia hanno assunto iniziative analoghe, come ad esempio i comuni di Milano e di Bergamo. Quest'ultima applica le misure restrittive a tutti i giochi esclusi il Bingo, il Lotto – ma non il 10&Lotto – e il SuperEnalotto.

Anche per evitare effetti pregiudizievoli per il Bilancio dello Stato, la legge di stabilità per il 2016, all'articolo 1, comma 936, aveva previsto che entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, venissero definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età (le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata avrebbero dovuto essere recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti).

A tutt'oggi l'intesa non è stata raggiunta mentre gli enti locali hanno continuato a legiferare in modo sempre più restrittivo.

È difficile stimare l'entità della riduzione del gettito connessa alla eventuale completa applicazione delle misure restrittive indicate; non è facile, tra l'altro, immaginare in che misura gli effetti negativi potranno essere compensati dalla parziale ridislocazione degli esercizi. È certo, però, che l'osservazione di distanze dai cosiddetti luoghi sensibili paragonabili a quelle introdotte dalle disposizioni citate inciderebbe su quote molto rilevanti dell'attuale offerta di gioco.

In tale ottica, sembra di dover segnalare anche il rischio in prospettiva di un riespandersi del gioco illegale. Il gioco lecito è nato, sul finire degli anni '90, come fenomeno di emersione dall'illegalità di una realtà che coinvolgeva milioni di per-

sone come utenti, ma in un contesto privo di regole e di controlli. Sebbene fosse in allora sicuramente pericoloso non aveva generato l'attenzione delle istituzioni territoriali e dei media che oggi è dedicata al gioco legale.

Come richiesto dagli interroganti, si allega una tabella da cui risultano i dati della Raccolta, della Spesa e dell'Erario suddivisi per tipologia di gioco.

I dati regionali del 2016 non sono ancora disponibili.

Famiglia	Gioco	Raccolta 2015	Vincite 2015	Erario 2015	Spesa 2015
Apparecchi	Comma 7	230.150.054,51	0,00	18.412.004,36	230.150.054,51
	VLT	22.193.895.773,95	19.530.176.840,13	1.110.081.779,43	2.663.718.933,82
Apparecchi	Videogiochi	25.919.784.295,92	19.277.744.661,53	3.380.604.623,13	6.642.039.634,39
		48.343.830.124,38	38.807.921.501,66	4.509.098.406,92	9.535.908.622,72
Betting Exchange	Betting Exchange	540.789.777,47	538.271.688,86	503.617,80	2.518.088,61
Betting Exchange	Betting Exchange	540.789.777,47	538.271.688,86	503.617,80	2.518.088,61
Bingo	Bingo	1.598.026.772,58	980.841.402,62	191.763.212,63	617.185.369,96
Bingo	Bingo	1.598.026.772,58	980.841.402,62	191.763.212,63	617.185.369,96
Giochi di abilità a distanza (skill games)	Giochi di Abilità	13.228.989.011,95	12.746.289.761,99	104.112.189,83	482.613.228,02
Giochi di abilità a distanza (skill games)	Giochi di Abilità	13.228.989.011,95	12.746.289.761,99	104.112.189,83	482.613.228,02
Giochi numerici a totalizzatore	Eurojackpot	82.320.414,00	21.329.789,40	31.504.022,45	60.990.624,60
	PlaySix	24.439,50	9.797,16	4.165,06	14.642,34
Giochi numerici a totalizzatore	Superenalotto	898.795.653,00	311.128.030,77	438.314.548,47	587.667.622,23
	Winforlife	74.158.049,00	47.139.695,71	17.256.570,80	27.018.353,29
Giochi numerici a totalizzatore		1.055.298.555,50	379.607.313,04	487.079.306,78	675.691.242,46
		158.313.777,75	99.801.613,87	9.498.825,15	58.512.163,88
Gioco a base ippica	Ippica Nazionale	478.001.580,00	355.144.669,85	20.124.080,88	122.856.910,15
	Scommesse ippiche In Agenzia V7	38.549,50	24.995,83	5.761,81	13.553,67
Gioco a base ippica		636.353.907,25	454.971.279,55	29.628.667,84	181.382.627,70
		1.915.904,00	1.090.692,77	383.380,80	826.211,23
Gioco a base sportiva	Big	31.524.596,00	15.808.201,84	10.667.921,19	15.716.394,16
	Concorsi Pronostici Sportivi	5.558.818.604,00	4.790.558.159,74	191.745.988,16	768.260.444,26
Gioco a base sportiva	Scommesse Sportive a Quota Fissa	5.592.260.104,00	4.807.457.054,35	202.797.290,15	784.803.049,65
		9.002.566.800,00	6.590.933.819,00	1.340.341.154,80	2.411.632.981,00
Lotterie	Lotterie Istantanee	13.801.358,00	11.865.369,00	293.627,32	1.935.989,00
	Lotterie Telematiche	46.419.780,00	0,00	12.317.306,40	46.419.780,00
Lotterie	Lotterie Tradizionali	9.062.787.938,00	6.602.799.188,00	1.352.952.088,52	2.459.988.750,00
		7.076.656.234,00	4.793.551.856,87	1.178.620.455,42	2.283.104.377,13
Lotto	Lotto	7.076.656.234,00	4.793.551.856,87	1.178.620.455,42	2.283.104.377,13
Scommesse Virtuali	Scommesse Virtuali	1.067.072.875,50	886.959.217,35	36.022.731,28	180.113.658,15
	Scommesse Virtuali	1.067.072.875,50	886.959.217,35	36.022.731,28	180.113.658,15
Totale		88.202.065.300,63	70.998.670.264,29	8.092.577.987,17	17.203.309.014,40

Famiglia	Gioco	Raccolta 2016	Vincite 2016	Erario 2016	Spesa 2016	Var. raccolta	Var. Vincite	Var. Erario	Var. Spesa
Apparecchi	Comma 7	236.185.148,89	0,00	18.894.811,92	236.185.148,89	2,62%		2,62%	2,62%
	VLT	23.108.504.466,00	20.341.409.352,49	1.271.029.827,63	2.767.095.113,51	4,12%	4,15%	14,50%	3,88%
Apparecchi	Videogiocchi	26.322.046.055,59	18.839.733.538,20	4.607.786.795,00	7.482.312.517,39	1,55%	-2,27%	36,30%	12,65%
	Betting Exchange	49.666.735.670,48	39.181.142.890,69	5.897.711.434,55	10.485.592.779,79	2,74%	0,96%	30,80%	9,96%
Betting Exchange	Betting Exchange	784.275.668,23	780.537.501,17	747.633,47	3.738.167,06	45,02%	45,01%	48,45%	48,45%
Bingo	Bingo	784.275.668,23	780.537.501,17	747.633,47	3.738.167,06	45,02%	45,01%	48,45%	48,45%
Bingo	Bingo	1.601.808.886,92	1.035.493.815,77	192.217.066,42	566.315.071,15	0,24%	5,57%	0,24%	-8,24%
Bingo	Bingo	1.601.808.886,92	1.035.493.815,77	192.217.066,42	566.315.071,15	0,24%	5,57%	0,24%	-8,24%
Giochi di abilità a distanza (skill games)	Giochi di Abilità	15.985.871.292,10	15.406.204.653,98	116.012.014,95	579.718.766,53	20,84%	20,87%	11,43%	20,12%
Giochi di abilità a distanza (skill games)	Giochi di Abilità	15.985.871.292,10	15.406.204.653,98	116.012.014,95	579.718.766,53	20,84%	20,87%	11,43%	20,12%
Giochi numerici a totalizzatore	Eurojackpot	76.080.748,00	19.553.796,60	29.116.102,22	56.526.951,40	-7,58%	-8,33%	-7,58%	-7,32%
	PlaySix	17.898,50	8.787,84	3.082,74	9.110,66	-26,76%	-10,30%	-25,99%	-37,78%
Giochi numerici a totalizzatore	Superenalotto	1.445.880.452,00	793.538.637,92	425.438.242,51	652.341.814,08	60,87%	155,05%	-2,94%	11,01%
	Winforlife	58.270.338,00	36.248.449,61	13.559.503,50	22.021.888,39	-21,42%	-23,10%	-21,42%	-18,49%
Giochi numerici a totalizzatore	Ipica Nazionale	1.580.249.436,50	849.349.671,97	468.116.930,97	730.899.764,53	49,74%	123,74%	-3,89%	8,17%
	Scommesse Ippiche In Agenzia V7	148.804.285,00	93.948.561,93	8.928.255,42	54.855.723,07	-6,01%	-5,86%	-6,01%	-6,25%
Gioco a base ippica	Scommesse Ippiche In Agenzia V7	458.876.010,00	343.202.013,86	19.313.554,00	115.673.996,14	-4,00%	-3,36%	-4,03%	-5,85%
Gioco a base ippica	Big	10.546,00	8.769,78	1.581,72	1.776,22	-72,64%	-64,92%	-72,64%	-86,89%
	Concorsi Pronostici Sportivi	607.690.841,00	437.159.345,57	28.243.401,14	170.531.495,43	-4,50%	-3,91%	-4,68%	-5,98%
Gioco a base sportiva	Concorsi Sportive a Quota Fissa	1.285.098,00	734.429,13	257.019,60	550.668,87	-32,96%	-32,66%	-32,96%	-33,35%
	Quota Fissa	23.975.776,50	11.976.626,45	8.113.401,65	11.999.150,05	-23,95%	-24,24%	-23,95%	-23,65%
Gioco a base sportiva	Lotterie Istantanee	7.479.760.344,45	6.553.023.381,68	180.822.584,46	926.736.962,77	34,56%	36,79%	-5,70%	20,63%
	Lotterie Telematiche	7.505.021.218,95	6.565.734.437,26	189.193.005,71	939.286.781,69	34,20%	36,57%	-6,71%	19,68%
Lotterie	Lotterie Tradizionali	8.916.089.100,00	6.534.624.793,00	1.320.449.788,10	2.381.464.307,00	-0,96%	-0,85%	-1,48%	-1,25%
	Lotto	18.708.656,00	14.526.261,00	1.956.054,79	4.182.395,00	35,56%	22,43%	566,17%	116,03%
Lotterie	Lotto	45.830.960,00	0,00	13.548.188,00	45.830.960,00	-1,27%		9,99%	-1,27%
	Lotto	8.980.628.716,00	6.549.151.054,00	1.335.954.040,89	2.431.477.662,00	-0,91%	-0,81%	-1,26%	-1,16%
Scommesse Virtuali	Scommesse Virtuali	8.093.257.701,00	5.024.889.075,46	1.808.867.024,63	3.068.368.625,54	14,37%	4,83%	53,47%	34,39%
	Scommesse Virtuali	8.093.257.701,00	5.024.889.075,46	1.808.867.024,63	3.068.368.625,54	14,37%	4,83%	53,47%	34,39%
Scommesse Virtuali	Scommesse Virtuali	1.165.877.282,90	974.462.429,75	38.282.969,86	191.414.853,15	9,26%	9,87%	6,27%	6,27%
	Scommesse Virtuali	1.165.877.282,90	974.462.429,75	38.282.969,86	191.414.853,15	9,26%	9,87%	6,27%	6,27%
Totale		95.971.416.714,08	76.804.124.875,62	10.075.345.522,59	19.167.343.966,87	8,81%	8,18%	24,50%	11,42%

Orizzonte Temporale : da Gennaio 2016 a Dicembre 2016**Dati aggiornati al 19/01/2017**

	Famiglia	Gioco
		Comma 7
	Apparecchi	VLT
Apparecchi		Videogiochi
	Betting Exchange	Betting Exchange
Betting Exchange		
	Bingo	Bingo
Bingo		
	Giochi di abilità a distanza (skill games)	Giochi di Abilità
Giochi di abilità a distanza (skill games)		
	Giochi numerici a totalizzatore	Eurojackpot PlaySix Superenalotto Winforlife
Giochi numerici a totalizzatore		
	Gioco a base ippica	Ippica Nazionale Scommesse Ippiche In Agenzia V7
Gioco a base ippica		
	Gioco a base sportiva	Big Concorsi Pronostici Sportivi Scommesse Sportive a Quota Fissa
Gioco a base sportiva		
	Lotterie	Lotterie Istantanee Lotterie Telematiche Lotterie Tradizionali
Lotterie		
	Lotto	Lotto
Lotto		
	Scommesse Virtuali	Scommesse Virtuali
Scommesse Virtuali		
	Totale	

Raccolta 2016	Vincite 2016	Erario 2016	Spesa del Giocatore
236.185.148,89	0,00	18.894.811,92	236.185.148,89
23.108.504.466,00	20.341.409.352,49	1.271.029.827,63	2.767.095.113,51
26.322.046.055,59	18.839.733.538,20	3.802.275.985,27	7.482.312.517,39
49.666.735.670,48	39.181.142.890,69	5.092.200.624,82	10.485.592.779,79
784.275.668,23	780.537.501,17	747.633,47	3.738.167,06
784.275.668,23	780.537.501,17	747.633,47	3.738.167,06
1.601.808.886,92	1.035.493.815,77	192.217.066,42	566.315.071,15
1.601.808.886,92	1.035.493.815,77	192.217.066,42	566.315.071,15
15.985.871.292,10	15.406.204.653,98	116.012.014,95	579.718.766,53
15.985.871.292,10	15.406.204.653,98	116.012.014,95	579.718.766,53
76.080.748,00	19.553.796,60	29.116.102,22	56.526.951,40
17.898,50	8.787,84	3.082,74	9.110,66
1.445.880.452,00	793.538.637,92	425.438.242,51	652.341.814,08
58.270.338,00	36.248.449,61	13.559.503,50	22.021.888,39
1.580.249.436,50	849.349.671,97	468.116.930,97	730.899.764,53
148.804.285,00	93.948.561,93	8.928.255,42	54.855.723,07
458.876.010,00	343.202.013,86	19.313.564,00	115.673.996,14
10.546,00	8.769,78	1.581,72	1.776,22
607.690.841,00	437.159.345,57	28.243.401,14	170.531.495,43
1.285.098,00	734.429,13	257.019,60	550.668,87
23.975.776,50	11.976.626,45	8.113.401,65	11.999.150,05
7.479.760.344,45	6.553.023.381,68	180.822.584,46	926.736.962,77
7.505.021.218,95	6.565.734.437,26	189.193.005,71	939.286.781,69
8.916.089.100,00	6.534.624.793,00	1.320.449.788,10	2.381.464.307,00
18.708.656,00	14.526.261,00	1.956.064,79	4.182.395,00
45.830.960,00	0,00	13.548.188,00	45.830.960,00
8.980.628.716,00	6.549.151.054,00	1.335.954.040,89	2.431.477.662,00
8.093.257.701,00	5.024.889.075,46	1.808.867.024,63	3.068.368.625,54
8.093.257.701,00	5.024.889.075,46	1.808.867.024,63	3.068.368.625,54
1.165.877.282,90	974.462.429,75	38.282.969,86	191.414.853,15
1.165.877.282,90	974.462.429,75	38.282.969,86	191.414.853,15
95.971.416.714,08	76.804.124.875,62	9.269.834.712,86	19.167.343.966,87

Nota

Le vincite per il SuperEnalotto includono le vincite istantanee.

Per la Famiglia Apparecchi, la Raccolta e le Vincite sono relative ai contatori. L'Erario è la somma dei bimestrali. Le vincite VLT non comprendono il jackpot

Il calcolo della spesa per 'Giochi di Abilità a Distanza'(Giochi di sorte a quota fissa e di carte in solitario) è determinato dalla differenza tra raccolta e vincite totali al netto della variazione del fondo jackpot mentre per il Torneo è calcolato come differenza tra raccolta e vincite.

Le vincite per i Concorsi Pronostici non includono le vincite istantanee.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-10177 Valiante: Sulle modalità di calcolo del rapporto docenti/studenti previsto per le università telematiche	111
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	116
5-10139 Luigi Gallo: Sull'istituzione e sulle attività dei Forum regionali delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative (FoRAGS)	111
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	117
5-10131 Manzi: Sul trasferimento dei beni culturali mobili della regione Marche presenti nelle Chiese e negli altri edifici danneggiati dal sisma dello scorso anno	111
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	119
5-09774 Pannarale: Sull'inserimento nella legge di bilancio 2017 di disposizioni volte a superare le problematiche irrisolte sul precariato e quelle relative alle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno	111
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	121

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 « Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende » (COM(2016) 710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	112

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Nuovo testo C. 3113 Nesci (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	112
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	124

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival <i>Umbria Jazz</i> . C. 4102 Sereni (<i>Esame e rinvio</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo.	
Audizione di rappresentanti di Assomusica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115

INTERROGAZIONI

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele

Toccafondi, e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 9.15.

5-10177 Valiante: Sulle modalità di calcolo del rapporto docenti/studenti previsto per le università telematiche.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Simone VALIANTE (PD), replicando, si dichiara totalmente soddisfatto della risposta. Prende atto dell'intervento normativo di cui in essa si dà conto nonché della complessità applicativa del procedimento ivi previsto per l'adeguamento ai nuovi requisiti di accreditamento dei corsi di studio.

5-10139 Luigi Gallo: Sull'istituzione e sulle attività dei Forum regionali delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative (FoRAGS).

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, ritiene che per essere soddisfatto della risposta dovrebbe disporre di ulteriori dettagli sui requisiti e sui criteri alla base delle elezioni dei genitori negli organi rappresentativi delle istituzioni scolastiche. Sollecita il Governo a dedicare maggiore attenzione ai temi della partecipazione dei genitori nella scuola. In particolare, dovrebbe essere maggiormente utilizzato lo strumento del voto che oggi serve unicamente per le elezioni dei rappresentanti. Ipotizza, invece, il ricorso al voto anche nei processi decisionali inerenti ai progetti educativi che scaturiscono da proposte avanzate proprio dai genitori al collegio dei docenti. Ritiene, infatti, che i patti educativi non debbano essere «calati dall'alto» per rimanere a livello nazionale, ma costituire piuttosto il risultato di una faticosa collaborazione per evitare che si verifichi uno scollamento tra istituzioni scolastiche e famiglie.

5-10131 Manzi: Sul trasferimento dei beni culturali mobili della regione Marche presenti nelle Chiese e negli altri edifici danneggiati dal sisma dello scorso anno.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Irene MANZI (PD), replicando, si dichiara abbastanza soddisfatta; ritiene che la risposta del Governo sia stata alquanto precisa e abbia offerto una ricostruzione puntuale dei fatti. Tuttavia, sente di dover rappresentare che il problema è molto sentito in quelle zone così provate dalla vicenda del recente terremoto. Peraltro, l'emergenza di quei giorni ha reso difficile per gli amministratori comunali attivarsi per individuare luoghi sicuri per la ricollocazione delle opere d'arte. Ritiene importante che sia avviata al più presto la fase di una gestione più tranquilla e organizzata, improntata soprattutto ad una maggiore partecipazione delle amministrazioni locali al processo decisionale per l'attuazione di soluzioni condivise. Il recupero del turismo legato alla cultura non può che favorire la rinascita economica di quei territori dando loro nuovo respiro.

5-09774 Pannarale: Sull'inserimento nella legge di bilancio 2017 di disposizioni volte a superare le problematiche irrisolte sul precariato e quelle relative alle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL), in qualità di cofirmatario, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Ringrazia il Governo per lo sforzo profuso nell'argomentare la risposta.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 9.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017
« Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende ».
(COM(2016) 710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017
(Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione
– Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2017.

Milena SANTERINI (DeS-CD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Francesco D'UVA (M5S) ritiene condivisibile il contenuto dei due documenti; tuttavia, in merito al contenuto del capitolo sulla ricerca, rappresenta che se le intenzioni programmatiche non sono accompagnate dai finanziamenti, ciò che viene scritto rimane soltanto un buon intendimento privo di esiti risolutivi. Pensa ai tanti ricercatori italiani che preferiscono cercare all'estero uno sbocco professionale e alla difficoltà per il nostro Paese di essere attrattivo anche per i ricercatori stranieri. In assenza di risorse non possono esserci prospettivi. Preannuncia, pertanto, l'astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere.

Bruno MOLEA (CI) la mette ai voti.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 9.45.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.
Nuovo testo C. 3113 Nesci.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – *Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. In sostituzione della relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 5*). La proposta è in distribuzione.

Dalila NESCI (M5S) ringrazia il presidente e i colleghi della Commissione anche per l'osservazione contenuta nel parere, ritenendo che essa vada esattamente nella direzione del provvedimento nel suo testo originario.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia la sua astensione, non condividendo le scelte inerenti all'introduzione del limite di età e di una riserva del 50 per cento dei posti di scrutatore in favore dei

disoccupati. Ritiene, infatti, che se si sceglie di prevedere, con tale proposta, un beneficio economico a una determinata categoria di persone – in questo caso, coloro che si trovano in stato di disoccupazione – sarebbe più coerente affidare loro tale incarico totalmente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette ai voti la proposta di parere.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo, Iaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 9.50.

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival *Umbria Jazz*.

C. 4102 Sereni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. In sostituzione della relatrice, fa presente che la proposta di legge di cui oggi si avvia l'esame intende sostenere e valorizzare il festival *Umbria Jazz*, attraverso l'erogazione di un contributo annuale alla Fondazione di partecipazione *Umbria Jazz* – che ha come scopo esclusivo quello di assicurare la continuità dell'omonima manifestazione – a decorrere dall'anno, il 2017, in cui ricorrono i 100

anni dalla registrazione del primo disco di musica jazz.

Accenna brevemente alla costituzione della Fondazione, promossa dalla regione Umbria per sostenere lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, nell'ambito delle iniziative di promozione turistica, culturale e di valorizzazione dell'immagine dell'Umbria in Italia e all'estero. In particolare, la Fondazione – che è costituita dalla regione Umbria, dai comuni di Perugia e Orvieto, e dalla Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, ed è aperta alla partecipazione di altri soggetti, sia pubblici che privati – ha lo scopo di assicurare la continuità della manifestazione *Umbria Jazz* attraverso la realizzazione di tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo e la diffusione, provvedendo al reperimento dei mezzi finanziari e favorendo il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati. Evidenzia che la regione è titolare dei marchi registrati relativi alla manifestazione e il loro utilizzo è regolato secondo modalità definite con apposita convenzione con la Fondazione. Quest'ultima presenta ogni anno, entro il mese di gennaio, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente alla Giunta regionale, che la trasmette a sua volta al Consiglio regionale.

Con riguardo al *festival Umbria Jazz* – la cui prima edizione risale al 1973 –, ricorda che si tratta dell'unico *festival* italiano membro dell'International Jazz Festival Organization, che associa le sedi principali manifestazioni del settore nel mondo. Nel corso degli anni, *Umbria Jazz* ha organizzato in tutto il mondo manifestazioni in cui i musicisti italiani hanno avuto un ruolo da protagonisti, che ha permesso loro di affermarsi ovunque come interpreti di una visione originale, legata alle tradizioni della musica italiana. Oltre alla edizione estiva del *festival*, che dura dieci giorni e la cui formula comprende una media di venti spettacoli quotidiani, a pagamento, ma per la maggior parte gratuiti, da venticinque anni si aggiunge un'edizione invernale, *Umbria Jazz Winter*, che si svolge a Orvieto nel periodo delle feste di fine anno. Si tratta di eventi che

esercitano una forte attrattiva turistica, anche grazie alla formula che prevede eventi diffusi nei centri storici.

Ricorda, inoltre, che, durante il *festival* a Perugia si svolgono, in collaborazione con il Berklee College of music di Boston e con il Conservatorio di musica, corsi di formazione che hanno permesso a migliaia di giovani musicisti di perfezionare il linguaggio e la cultura *jazz*. In particolare, con la proposta di legge si intende assegnare alla Fondazione, dal 2017, un contributo pari ad 1 milione di euro, come già previsto, dal 2013, per le Fondazioni Rossini Opera Festival, Festival dei due Mondi, Ravenna Manifestazioni, Festival Pucciniano Torre del Lago e, dal 2017, grazie alla proposta di legge approvata qualche giorno fa, per le Fondazioni Teatro Regio di Parma – finalizzato alla realizzazione del « Festival Verdi di Parma e Busseto » – e Romaeuropa Arte e Cultura, finalizzato alla realizzazione del Roma Europa Festival. Anche per la Fondazione Umbria Jazz si tratta di un contributo straordinario, poiché la stessa è già finanziata a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, ai sensi dell'articolo 25 del decreto ministeriale del 1 luglio 2014, recante i nuovi criteri per i contributi allo spettacolo dal vivo, come festival di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuisce alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, all'integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale, anche con riguardo alla musica popolare contemporanea di qualità. All'onere si provvede, peraltro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa allo stesso Fondo unico per lo spettacolo.

Segnala che il testo dovrà essere modificato per coordinarlo formalmente con l'ultimo intervento cui ha fatto testé riferimento e per indicare correttamente le modalità di copertura dell'onere.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA sottolinea che iniziative come quella di Umbria Jazz contribuiscono a ridare slancio alle zone colpite dal terremoto. Il finanziamento

aggiuntivo in favore di Umbria Jazz può infatti favorire la ripresa dell'industria turistica in un territorio connotato da sempre da una profonda vocazione culturale.

Marina SERENI (PD) sente di poter interpretare la gratitudine sua e di tutti i firmatari della proposta di legge verso la presidente e tutta la Commissione cultura per l'avvio del suo *iter*. La proposta è sottoscritta da deputati della regione di tutti i gruppi, anche in ragione dei connotati artistici peculiari di Umbria Jazz. La vocazione internazionale del festival è ormai tratto notorio, che consente al *jazz* italiano di non sfigurare sulla scena mondiale. Come accennavano anche la presidente e la rappresentante del Governo, inoltre, Umbria Jazz è un importante momento di dinamismo economico: il suo svolgimento è motivo di cospicue presenze turistiche, con benefiche ripercussioni sull'offerta ricettiva. In un tempo in cui tutto questo viene messo a dura prova dai recenti eventi sismici, il prosieguo dell'*iter* sarà davvero un segnale importante.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo.

Audizione di rappresentanti di Assomusica.

(Svolgimento e conclusione).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta *web-tv*. Introduce quindi l'audizione.

Vincenzo SPERA, *presidente di Assomusica*, svolge una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono poi i deputati Marco BRUGNEROTTO (M5S), Roberto RAMPI (PD), Lorenza BONACCORSI (PD).

Vincenzo SPERA fornisce i chiarimenti richiesti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti. Dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-10177 Valiante: Sulle modalità di calcolo del rapporto docenti/studenti previsto per le università telematiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto rappresentato dagli On.li interroganti si informa che con apposito decreto – appena pubblicato – si è ritenuto opportuno proporre, modificando il decreto ministeriale n. 987 del 2016, un più graduale adeguamento ai nuovi requisiti di accreditamento dei corsi di studio, anche in ossequio alle raccomandazioni dell'ANVUR e a seguito della richiesta della CRUI.

La modifica introdotta comporta che:

1. la verifica del possesso o meno dei requisiti di docenza è fatta per tutti gli atenei in base alle regole previste dal decreto ministeriale n. 987 con riferimento al numero di docenti necessari rispetto alla numerosità degli studenti iscritti; al primo anno per i corsi tradizionali, per la prima volta nell'ateneo per i corsi in modalità telematica.

2. nel caso in cui la suddetta verifica dia un esito « non » positivo:

il corso già accreditato fino all'a.a. 2016/17 può comunque essere mantenuto fino all'a.a. 2019/2020; conseguentemente nessuna reale penalizzazione c'è per i corsi in essere;

non è invece consentita l'apertura di nuovi corsi se non a seguito di chiusura di un pari numero di corsi di studio.

Di fatto, pertanto, la situazione per i corsi di studio già accreditati all'a.a. 2016/17 non muta fino all'a.a. 2019/2020.

Ovviamente in questo periodo ogni ateneo è chiamato, con gradualità, ad adeguare la docenza in modo da evitare che nell'a.a. 2020/2021 il corso rischi di non essere più attivato. Inoltre, con la modifica del comma 1 dell'articolo 10, che proroga, fino all'a.a. 2019/2020, la possibilità di raggiungere i requisiti di docenza usufruendo delle deroghe consentite dal decreto ministeriale n. 194 del 2015 per tutti gli Atenei, e del decreto ministeriale n. 168 del 2016 per le sole Università non statali, gli Atenei avranno ben 3 anni accademici per avviare un piano di reclutamento di docenza di ruolo che divenga efficace dal 2020-2021.

Il percorso di adeguamento potrà essere oggetto di valutazione nel corso delle visite dell'ANVUR per l'accREDITAMENTO periodico delle sedi e dei corsi di studio.

Si è, anche, specificato il rinvio all'a.a. 2018/2019 della possibilità di proporre corsi di laurea con le caratteristiche cosiddette « professionalizzanti », di cui all'articolo 8, comma 2 del succitato decreto ministeriale n. 987, come già comunicato agli Atenei con nota del 13 gennaio scorso.

ALLEGATO 2

5-10139 Luigi Gallo: Sull'istituzione e sulle attività dei Forum regionali delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative (FoRAGS).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Corre l'obbligo evidenziare in premessa che è irrinunciabile, per la crescita e lo sviluppo degli alunni, una *partnership* educativa tra famiglia e scuola fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze. Ciò in ossequio, anche, agli articoli 30, 33 e 34 della Costituzione, che riconoscono ai genitori e alla scuola l'alto compito di istruire ed educare.

Pertanto, per promuovere e valorizzare la partecipazione attiva dei genitori nella scuola, già avviata con le norme introdotte con il decreto delegato n. 416 del 1974, sono stati istituiti, con il d.P.R. n. 567 del 1996, e le successive modifiche e integrazioni, appositi organi di rappresentanza.

Tra questi c'è il Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FoNAGS), che rappresenta il luogo d'incontro tra il Ministero, l'Amministrazione e l'associazionismo; difatti ne fanno parte le Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative. Con questo organismo si intende valorizzare la componente dei genitori nell'ambito della comunità scolastica e assicurare una sede stabile per la consultazione delle famiglie su tutte le problematiche inerenti la vita scolastica.

In particolare, questo organismo favorisce il confronto tra il Ministero e le realtà associative dei genitori, rappresenta le esigenze e le proposte della componente dei genitori, esprime pareri sugli atti e sulle iniziative che il Ministro gli sottopone. Costituisce, altresì, luogo di raccordo con i Forum regionali dei genitori della

scuola (FoRAGS), istituiti, con il d.P.R. n. 301 del 2005, che svolgono le medesime funzioni a livello regionale.

In questa cornice di collaborazione tra famiglie e scuola, è opportuno ricordare un fondamentale strumento di condivisione – introdotto con d.P.R. n. 235 del 2007 – il « Patto di corresponsabilità educativa », attraverso il quale sono definiti e resi trasparenti compiti e doveri attribuibili ad ogni soggetto della comunità scolastica, in ragione del ruolo che ciascuno è chiamato a ricoprire.

Il MIUR ha messo a disposizione dei rappresentanti delle Associazioni aventi diritto a partecipare al FoNAGS una pagina web sul proprio sito istituzionale dove le stesse Associazioni possono pubblicare informazioni, notizie, materiali e quanto loro stessi ritengano utile a favorire una stretta collaborazione tra mondo della scuola e famiglie.

Per lo stesso scopo, il Ministero ha, inoltre, attivato una specifica casella di posta elettronica istituzionale (*forumgenitori@istruzione.it*), pubblicizzata sul sito istituzionale del MIUR e gestita dai rappresentanti delle Associazioni aderenti al FoNAGS che, a turno, si avvicendano nel ruolo di « amministratori ».

Come si evince dalla dedicata sezione della citata pagina web (*fonags-informa*), nella quale sono pubblicati i verbali degli incontri realizzati, il Miur ha organizzato costantemente, almeno sei volte l'anno, iniziative con il FoNAGS per promuovere e riaffermare il ruolo delle famiglie nella formulazione di proposte, nell'individuazione di alcune attività formative e in altri

aspetti che riguardano i percorsi educativi che le scuole di ogni ordine e grado sono tenute a seguire.

L'Amministrazione si è impegnata con continuità nel promuovere iniziative istituzionali volte a consolidare e diffondere ulteriormente politiche di *governance* per agevolare il passaggio dalla programmazione pianificata alla progettazione partecipata, dall'informazione alla consultazione, dalle responsabilità istituzionali alle responsabilità condivise. Ciò per favorire la partecipazione dei genitori alla vita scolastica attraverso i comitati, le associazioni, le iniziative locali di formazione, il dialogo individuale e nelle assemblee e, in particolare, per accrescere l'attività nei FoRAGS, i Forum regionali.

Per quanto concerne questi ultimi organismi, si ricorda che, il citato d.P.R. n. 301 prevede che, con decreti dei dirigenti degli Uffici scolastici regionali, possono essere costituiti Forum delle rappresentanze associative presso gli UU.SS.RR., cui partecipano le associazioni dei genitori aderenti al Forum nazionale, nonché, previa intesa tra le regioni e gli UU.SS.RR., le associazioni di genitori maggiormente rappresentative a livello regionale.

La nota ministeriale del 28 marzo 2006 ha precisato che i criteri di accreditamento sono analoghi a quelli previsti per il Forum nazionale dal decreto ministeriale n. 14 del 2002, ma le caratteristiche di rappresentatività devono essere rapportate alla dimensione regionale, con riferimento al numero di associati ed alla presenza nelle province della regione. I componenti del Forum regionale, designati da ciascuna Associazione, sono nominati dal Direttore generale con un mandato di consueto di tre anni e, sempre in analogia con quanto previsto per il Forum nazionale dal decreto ministeriale n. 14, il FoRAGS elegge tra i suoi componenti un Coordinatore.

Come stabilito dal d.P.R. n. 301 per il Forum nazionale, le attività dei Forum regionali, così come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal cor-

rispondente U.S.R. sul proprio sito internet. Il Ministero, con nota del 31 luglio 2008, ha suggerito che la designazione dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale, nel rispetto dell'autonoma decisione di ciascun U.S.R., avvenga tra i rappresentanti del FoRAGS.

Anche in questo caso, Il Ministero si è impegnato costantemente per favorire il funzionamento dei FoRAGS organizzando incontri nazionali con i Direttori generali regionali al fine di stimolare la loro sensibilità sull'argomento. Sono state emanate anche numerose note ministeriali che hanno consentito di monitorare costantemente l'attività delle Associazioni a livello regionale. Dall'ultimo rilevamento effettuato nello scorso anno scolastico (aprile 2016) è emerso che in tutte le regioni (eccetto Basilicata e Molise) i FoRAGS sono stati costituiti con decreto del Direttore scolastico regionale e sono regolarmente funzionanti.

Concludo segnalando che con nota ministeriale del 18 settembre 2015 l'Amministrazione ha sollecitato gli Uffici Scolastici Regionali a costituire dei Gruppi di coordinamento regionale per attivare la partecipazione e supportare il Ministero nella realizzazione di tutti gli adempimenti necessari alla concreta attuazione della legge di riforma, n.107 del 2015.

Ai Gruppi di coordinamento regionali, in particolare, è stato affidato il compito di seguire tutte le attività volte a favorire la condivisione e di elaborare un piano dettagliato di comunicazione annuale per approfondire le tematiche de « La Buona scuola » con i rappresentanti degli studenti facenti parte degli organi collegiali, delle Consulte provinciali studentesche, delle associazioni studentesche e con i rappresentanti delle associazioni dei genitori, nonché di provvedere alla costituzione dei Forum degli studenti anche a livello regionale e promuovere l'attività dei FoRAGS. I Gruppi di coordinamento regionale attualmente risultano costituiti e funzionanti in tutte le regioni.

ALLEGATO 3

5-10131 Manzi: Sul trasferimento dei beni culturali mobili della regione Marche presenti nelle Chiese e negli altri edifici danneggiati dal sisma dello scorso anno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le Manzi chiede al Ministro dei beni culturali precisazioni in merito all'avvenuto collocamento presso la Mole Vanvitelliana di Ancona di alcuni beni culturali mobili presenti nelle Chiese e negli altri edifici danneggiati dal sisma.

Ringrazio l'Onorevole Manzi e vorrei fare una breve premessa.

Il 1° novembre scorso, il Soprintendente delle Marche ed un altro componente dell'Unità di Crisi Coordinamento Regionale Marche (da noi generalmente indicata come UCCR) hanno partecipato, per conto di tutta l'Unità, ad un incontro organizzato dalla Protezione Civile e dal Commissario straordinario a Piediripa di Macerata, nei locali della provincia di Macerata, durante il quale il tema depositi opere d'arte è stato discusso con il sindaco di Macerata e il presidente della provincia; entrambi hanno riconosciuto di non avere a disposizione immobili utili allo scopo.

L'unica loro proposta riguardava lo stabile della Banca d'Italia situato nel centro storico di Macerata che però, oltre a presentare qualche problema di accessibilità, era già stato richiesto e quindi offerto ad altra istituzione.

Nei giorni immediatamente seguenti, l'UCCR sollecitava singolarmente operatori, inclusa la Confindustria Macerata.

Solo il comune di Ancona (nelle persone del sindaco e dell'Assessore alla cultura) rispondeva all'appello mettendo a disposizione una porzione della Mole Vanvitelliana, come deposito temporaneo per allocare i beni mobili danneggiati recuperati. Si deve inoltre segnalare che l'Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Marche non ha edifici disponibili nei territori

colpiti dallo sciame sismico con le caratteristiche richieste per un deposito MiBACT ovvero che rispettino la direttiva 23 aprile 2015 (GU Serie Generale n. 169 del 23 luglio 2015).

Solo le Diocesi, vista la loro ampia disponibilità di beni immobili che non hanno subito danni, hanno attivato depositi in luoghi prossimi alle zone di provenienza dei beni. Depositari che i vescovi, in virtù della direttiva 2015, hanno chiesto e ottenuto di adeguare a tal fine.

Proprio in merito ai depositi temporanei di beni, il 4 gennaio scorso si è svolta una nuova riunione con il commissario straordinario, il Soggetto Attuatore beni culturali, coordinatore dell'UCCR Marche e il Soprintendente, per discutere delle esigenze dei comuni maceratesi.

Il commissario ha convenuto che nei due depositi del MiBACT confluissero i beni danneggiati, mentre per i beni non danneggiati si chiedeva ai comuni di indicare una disponibilità di depositi a costo zero per il commissario e protezione civile.

Nel corso di un'altra riunione, convocata il successivo 12 gennaio, il Presidente ANCI riferiva di aver inviato a tutti i comuni una richiesta scritta di eventuale disponibilità di depositi senza tuttavia ricevere proposte formali.

Concludo la premessa per riferire che le attività poste quindi in essere dall'UCCR Marche per la salvaguardia dei beni mobili, hanno rispettato esattamente le indicazioni contenute nella Direttiva del Ministro Franceschini del 23 aprile 2015. In particolare tra le priorità emergenziali di primissimo piano vi era appunto quello della messa in sicurezza dei beni mobili

(opere d'arte e di interesse storico, archivi, biblioteche) custoditi in edifici crollati o gravemente danneggiati dalle scosse sismiche.

Come accennavo nelle premesse si è trattato di disporre misure precauzionali su due tipologie di beni: quelli danneggiati e quelli non danneggiati.

Per quanto riguarda i beni danneggiati vale quanto stabilito dalla summenzionata Direttiva; essi devono essere trasportati in depositi appositamente attrezzati dove occorre prevedere anche il pronto intervento necessario alla salvaguardia degli stessi, nei laboratori di restauro allestiti presso i medesimi depositi temporanei.

A seguito del sisma del 26 agosto 2016, che aveva colpito i comuni dell'ascolano e del fermano in particolare, si prese la decisione di recuperare solo le opere di edifici danneggiati e di allestire un deposito presso il Forte Malatesta di Ascoli Piceno, che, seppure non di grandi dimensioni, era utile allo scopo. Con il terremoto del 30 ottobre, che ha interessato anche l'area maceratese, la situazione si è notevolmente ampliata con un considerevole aumento del numero di beni da recuperare con assoluta urgenza ed era necessario individuare al più presto un altro deposito più vicino.

Ma, come dicevo nelle premesse, le consultazioni di Sindaci, Demanio e Confindustria, per la ricerca di depositi disponibili davano solo esito negativo.

Fino ad ora i beni mobili portati alla Mole Vanvitelliana di Ancona, sono, per la maggiore parte, beni di proprietà della Curia danneggiati e prelevati dagli edifici pericolanti in cui si trovavano. Essi ver-

ranno restaurati a carico del Ministero in quanto nella stessa Mole verrà allestito un laboratorio di restauro, e verranno restituiti ai legittimi proprietari una volta restaurati.

In ogni caso prima di procedere ad ogni operazione di spostamento di beni mobili si è sempre previamente richiesto l'assenso alla proprietà.

Per quanto riguarda invece i beni non danneggiati ma di cui si è ritenuto comunque indispensabile disporre lo spostamento proprio per evitare il loro deterioramento, si è data facoltà ai proprietari, di provvedere autonomamente alle operazioni di messa in sicurezza nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero con la Direttiva di aprile del 2015.

Vorrei infatti rammentare che numerosi beni mobili della Curia di Camerino, ad esempio, sono stati portati nel deposito di San Severino (appositamente istituito quale deposito della Curia) in quanto beni non danneggiati.

Altri beni mobili, quali ad esempio quelli prelevati dalla Chiesa delle Vergini di proprietà del Demanio, sono stati portati presso i Musei Civici di palazzo Buonaccorsi a Macerata.

Concludo precisando che tutte le attività di messa in sicurezza che riguardano beni culturali mobili sono state effettuate con personale adeguatamente formato, sotto la direzione di personale tecnico del Ministero (restauratore, storico dell'arte, archivista, ecc.) con competenza specifica sulla tipologia di beni culturali mobili ed alla presenza di un funzionario MiBACT e del personale del Comando carabinieri del Comando Tutela Patrimonio culturale.

ALLEGATO 4

5-09774 Pannarale: Sull'inserimento nella legge di bilancio 2017 di disposizioni volte a superare le problematiche irrisolte sul precariato e quelle relative alle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le interrogante pone all'attenzione di questo Ministero diverse questioni concernenti l'avvio dell'anno scolastico 2016/2017, connesse al fenomeno del cd. precariato nella scuola e all'innalzamento qualitativo delle scuole del Mezzogiorno nonché all'evoluzione del sistema di istruzione conseguente all'attuazione della riforma « La buona scuola », di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107:

1) trovare idonee soluzioni alla spinosa questione del precariato, con particolare riferimento ad un piano di stabilizzazione per coloro che sono compresi nelle graduatorie ad esaurimento.

Con riguardo alla prima questione relativa a coloro che sono iscritti alle cosiddette GAE giova richiamare che la legge n. 107, comma 109, lettera c), ha previsto che le graduatorie ad esaurimento siano valide sino al loro completo esaurimento.

Sempre la legge n. 107 al comma 109 e seguenti nello stabilire che l'unico canale di accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale è il concorso pubblico nazionale, con cadenza triennale, fa salva la disposizione di cui all'articolo 399, comma 1 del TU in materia di istruzione ovvero il cosiddetto « sistema del doppio canale » per cui il 50 per cento del personale docente sarà reclutato mediante concorsi pubblici nazionali per titoli ed esami, l'altro 50 per cento mediante assunzione dei soggetti inclusi nelle GAE; ciò fino al loro completo svuotamento.

Pertanto, il combinato disposto delle norme sopra richiamate permetterà il pro-

gressivo e definitivo esaurimento del precariato storico.

2) avviare una fase transitoria per la seconda fascia dei docenti con la previsione del doppio canale.

In merito alla seconda questione relativa all'eventuale avviamento di una fase transitoria per la seconda fascia dei docenti con la previsione del doppio canale è opportuno richiamare quanto contenuto nello schema di decreto legislativo (recante « Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione ») che attua la delega sulla riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al comma 181, lettera b), della legge n. 107.

Precisamente l'articolo 17 di tale schema di decreto prevede, al comma 3, che « quota parte dei posti per il concorso di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado è riservata ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita secondo la disciplina previgente » e, al comma 5, che « i vincitori del concorso [...] , che siano già in possesso di abilitazione per la classe di concorso per cui concorrono conseguita secondo la disciplina previgente sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione [...] e accedono direttamente al biennio successivo ».

3) potenziare l'organico per le scuole dell'infanzia;

Con riferimento al terzo quesito sul potenziamento dell'organico delle scuole dell'infanzia è utile richiamare quanto specificamente disposto dall'articolo 12, comma 7, dello schema di decreto legislativo recante « Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 », attualmente all'esame del Parlamento, e precisamente che « per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione [...] viene assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali [...] relativa all'organico di potenziamento ».

Tale schema di decreto, inoltre, stabilisce all'articolo 8 che il Governo predisporrà un Piano di azione nazionale pluriennale per estendere, in maniera graduale, il sistema integrato di educazione e di istruzione (composto anche dalle scuole dell'infanzia) e per superare la fase sperimentale delle cd. sezioni primavera, mediante la graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento.

4) garantire posti effettivi per i vincitori del concorso, derogando allo sfioramento del 10 per cento degli idonei.

Con riguardo al quarto quesito relativo all'auspicata rimozione del limite del 10 per cento per la formazione delle graduatorie di merito del concorso docenti, occorre osservare che si tratta di un vincolo di legge contenuto nell'articolo 1, comma 113, lettera g), della legge 107.

5) trovare una soluzione politica al problema al contenzioso nato con i diplomati magistrali che fanno richiesta di inserimento nella graduatoria ad esaurimento.

Per quanto concerne il contenzioso in atto intentato dai diplomati magistrali che richiedono l'inserimento in graduatoria ad esaurimento, si rappresenta che la Corte

di Cassazione ha fatto chiarezza circa la competenza. Pertanto, il Ministero sta continuando ad ottemperare alle ordinanze, in vista dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

6) avviare una operazione di qualità verso le scuole del Mezzogiorno: dalla generalizzazione delle scuole dell'infanzia all'aumento del tempo scuola, al fine di innalzare i livelli di apprendimento e combattere la dispersione scolastica.

In merito al sesto quesito, è utile richiamare ancora una volta lo schema di decreto legislativo che istituisce il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni il quale interviene anche sull'innalzamento qualitativo delle scuole dell'infanzia del Mezzogiorno.

Difatti, lo stesso decreto, dopo aver sancito, all'articolo 3, comma 7, che la scuola dell'infanzia « assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione », precisa all'articolo 4, comma 1, che lo Stato persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi strategici:

« ...

a) il progressivo consolidamento, ampliamento nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;

b) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età;

... »

Il raggiungimento di tali obiettivi strategici sarà perseguito tenendo conto della necessità di neutralizzare le differenze

geografiche e qualitative attualmente presenti nel nostro Paese.

Nello specifico, lo schema di decreto prevede la definizione, a cura del Governo, del già citato Piano di azione nazionale pluriennale che definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per l'ampliamento del sistema integrato di educazione e istruzione e per una più equilibrata distribuzione territoriale dei servizi sulla base, si evidenzia, anche di indicatori di riequilibrio territoriale. Gli investimenti programmati a favore delle scuole dell'infanzia saranno quindi funzionali all'innalzamento qualitativo e quantitativo delle scuole del Mezzogiorno.

7) quali e quante delle suddette questioni troveranno definitiva risoluzione nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il 2017 che il Governo si appresta a varare.

Infine, in ordine alle disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2017 che, in particolare, hanno fatto fronte ad alcune delle problematiche citate nell'interrogazione, corre l'obbligo richiamare il comma 366 che ha istituito, nello stato di previsione del Miur, un nuovo Fondo destinato all'incremento dell'organico (docente) dell'autonomia. Le risorse allocate nel nuovo Fondo, pari a 140 mln di euro per il 2017 e 400 mln di euro a partire dal 2018, ampliano in modo sostanzioso il

limite di spesa fissato dall'articolo 1, comma 201, della legge 107.

Pertanto, i commi 373-374 della legge di bilancio per il 2017 dispongono che l'incremento dell'organico dell'autonomia avvenga in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto interi, anche fra più scuole. Tale quota è sottratta, in misura numericamente pari, dall'ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia (né disponibili – a legislazione previgente – per il personale a tempo indeterminato, per assunzioni in ruolo, nonché per operazioni di mobilità) costituita annualmente per far fronte ad esigenze di personale ulteriori (legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni) rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia (c.d. « organico di fatto » *ex* articolo 1, comma 69, legge n. 107 del 2015).

In conclusione, occorre altresì evidenziare che con la legge di bilancio per l'anno 2017 sono stati stanziati 300 mln di euro per il 2017, 400 mln per il 2018 e 500 mln a decorrere dal 2019 per l'attuazione delle deleghe de « La buona scuola », comprese, naturalmente, quelle sopra richiamate; ciò consentirà di proseguire l'avviata riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.

ALLEGATO 5

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Nuovo testo C. 3113 Nesci.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione cultura,

letto l'atto Camera 3113, nel nuovo testo trasmesso dalla Commissione Affari costituzionali l'8 febbraio 2017;

premesso che tale testo è volto a promuovere condizioni di maggiore efficienza e trasparenza delle operazioni elettorali, anche per l'impedimento di brogli e condizionamenti;

constatato, in linea generale, che la proposta interviene anche sui requisiti dei componenti del seggio elettorale;

osservato che a questo proposito si propongono requisiti di moralità, di istruzione e di età;

udito il dibattito delle sedute dell'8 e del 9 febbraio 2017, nel contesto del quale si è verificato che nella legislazione attualmente vigente, un requisito di età già sussiste: al minimo la maggiore età e al massimo il compimento dei 70 anni; e che quali requisiti di istruzione esistono l'assolvimento dell'obbligo scolastico per gli scrutatori e il diploma delle scuole superiori per il segretario ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 53 del 1990, e – sia pure indirettamente – per il presidente di seg-

gio. Nel dibattito sono emersi riferimenti anche all'articolo 3, comma 1, lettera c) che prevede – ai fini della determinazione della platea dei sorteggiandi per l'incarico di scrutatore – la riserva del 50 per cento per coloro che da almeno 30 giorni siano in stato di disoccupazione;

considerato che – sempre per quel che inerisce strettamente agli aspetti di interesse della nostra Commissione – si prevede l'effettuazione di un'adeguata formazione *on line* e di un costante aggiornamento per i soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale. Le relative modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di prescrivere che il Ministero dell'interno dovrà individuare una modalità di certificazione dell'espletamento della formazione *on-line*.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10518 Mariani: Sull' <i>iter</i> di approvazione delle linee-guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni	125
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	128
5-10519 Vella: Sulle iniziative di competenza in merito alla realizzazione dello svincolo di Scopoli	126
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	129
5-10520 Daga: Sui tempi di emanazione del dpcm di attuazione del fondo di garanzia per le opere idriche	126
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	131
5-10521 D'Agostino: Sulle iniziative urgenti di competenza per la corretta gestione della rete viaria provinciale	126

INTERROGAZIONI:

5-06553 Dadone: Sulle iniziative volte alla messa in sicurezza della strada provinciale del Vallone (CN)	126
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	132
5-07134 Brescia: Sui lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento dell'edificio sede degli uffici del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche di Puglia e Basilicata .	127
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	135

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.50.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-10518 Mariani: Sull'*iter* di approvazione delle linee-guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni.

Raffaella MARIANI (PD), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è prima firmataria.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Raffaella MARIANI (PD), replicando, sottolinea che le informazioni contenute

nella risposta del sottosegretario vanno nella direzione auspicata. Ribadisce che l'approvazione delle linee-guida è indispensabile per consentire ai cittadini di accedere alle misure di incentivazione previste nella legge di bilancio per il 2017 per gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici. Sottolinea al proposito come tali interventi, oltre a migliorare la sicurezza, andranno a vantaggio dei professionisti del settore e delle imprese. Di conseguenza, auspica che l'approvazione delle linee-guida avvenga nel più breve tempo possibile, non appena il Consiglio superiore dei lavori pubblici abbia espresso il prescritto parere.

5-10519 Vella: Sulle iniziative di competenza in merito alla realizzazione dello svincolo di Scopoli.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, sottolineando come la strada statale 77, soprattutto alla luce degli eventi sismici verificatisi nella zona, sia l'unico asse di comunicazione di una certa rilevanza tra l'Umbria e le Marche.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), nel ringraziare il sottosegretario per la puntuale risposta, stigmatizza il fatto che si sia di fronte ad un classico esercizio di rimpallo delle responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti. Nell'evidenziare come dalla risposta fornita si possa almeno ricavare la certezza che lo svincolo non si farà, anticipa che si farà carico di informarne la comunità locale, esprimendo sconcerto per l'atteggiamento assunto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5-10520 Daga: Sui tempi di emanazione del dpcm di attuazione del fondo di garanzia per le opere idriche.

Federica DAGA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è prima firmataria.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federica DAGA (M5S), nello stigmatizzare il fatto che si sia in ritardo di oltre sei mesi rispetto ai termini previsti, sottolinea l'importanza del provvedimento, in grado di dare respiro a territori che non riescono a reperire risorse sufficienti se non attraverso interventi sulla tariffazione, che ha registrato forti incrementi negli ultimi quindici anni.

5-10521 D'Agostino: Sulle iniziative urgenti di competenza per la corretta gestione della rete viaria provinciale.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, avverte e che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-10521, presentata dal deputato D'Agostino, è rinviata ad altra seduta.

Dichiara pertanto concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.05.

5-06553 Dadone: Sulle iniziative volte alla messa in sicurezza della strada provinciale del Vallone (CN).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Fabiana DADONE (M5S), replicando, si dichiara perplessa per la risposta fornita dal sottosegretario, che evoca due linee di intervento, la prima con la perforazione della montagna per una spesa di 13 milioni di euro e l'altra con l'asestamento della strada provinciale 335, per una spesa di oltre 3 milioni di euro. Nello stigmatizzare il fatto che, per tali interventi, si richieda un simile esborso alla provincia di Cuneo, dopo aver provveduto ad affossare le province con la cosiddetta riforma Delrio, si dichiara totalmente insoddisfatta.

5-07134 Brescia: Sui lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento dell'edificio sede degli uffici del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche di Puglia e Basilicata.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giuseppe BRESCIA (M5S), replicando, si dichiara abbastanza soddisfatto perché la risposta fornita dal sottosegretario interviene a fare chiarezza sull'intera vicenda, favorendo l'individuazione delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti. Nel ricordare che si tratta di un intervento di costruzione ed ampliamento in un'area sottoposta a vincolo, manifesta la propria preoccupazione per il destino della zona. Auspica da ultimo che la vicenda in questione possa costituire lo stimolo per avviare un serio progetto di rivalutazione del Castello normanno-svevo e dei luoghi circostanti, facendone il fulcro storico e culturale della città di Bari.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-10518 Mariani: Sull'iter di approvazione delle linee-guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come correttamente evidenziato dagli Onorevoli Interroganti, l'operatività degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punti 2) e 3) della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 è subordinata all'approvazione delle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché delle modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

In merito all'iter relativo all'approvazione del relativo decreto ministeriale, informo che è stata convocata per il prossimo 20 febbraio una Assemblea generale straordinaria del Consiglio Superiore dei lavori pubblici per l'espressione del prescritto parere sulle linee guida e sul decreto con il quale le stesse sono stabilite.

Non appena acquisito il suddetto parere si porranno in essere tempestivamente i conseguenti adempimenti nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.

ALLEGATO 2

5-10519 Vella: Sulle iniziative di competenza in merito alla realizzazione dello svincolo di Scopoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il semisvincolo « Menotre », in località Scopoli, è stato inserito lungo il tracciato della direttrice SS 77 Foligno – Civitanova Marche per consentire il collegamento del comune di Sellano e delle frazioni di Casenove e Scopoli (1500 abitanti circa) al centro abitato di Foligno.

Sulla base delle informazioni assunte dalla società Quadrilatero, evidenzio che l'opera, prevista dal progetto preliminare del 2004 nella zona dell'abitato di Pale, come svincolo completo, è stata stralciata dal CIPE per motivazioni di impatto archeologico e, nella successiva fase di progettazione definitiva, ubicata presso la frazione di Scopoli, unica area idonea a ricevere uno svincolo. In tale fase progettuale sono state individuate notevoli criticità tecnico – economiche per la realizzazione delle rampe di svincolo da e per Macerata, dovendo prevedere, per la loro esecuzione, l'allargamento di entrambe le canne della galleria Sostino per tratti considerevoli.

A tal riguardo, per ottemperare alla prescrizione CIPE di prevedere un'uscita per i mezzi di soccorso nel tratto Foligno – Svincolo di Colfiorito, e nell'ottica di perseguire comunque la volontà manifestata dal territorio di prevedere lo svincolo, si è arrivati alla soluzione del semisvincolo, con utilizzo del medesimo solamente in uscita verso Scopoli, per il traffico che proviene da Foligno, e in entrata da Scopoli in direzione Foligno.

Attualmente, il collegamento suddetto è garantito mediante la SS 77 esistente, con una percorrenza media di circa 7 chilometri; con l'apertura al traffico della nuova infrastruttura SS77, in attesa della

realizzazione del semisvincolo, l'utenza continua ad utilizzare la vecchia statale, alleggerita di gran parte del traffico veicolare, soprattutto quello pesante. Resta inoltre percorribile la strada provinciale Corta di Colle, migliorata nei tratti più tortuosi.

In sede di Conferenza di servizi sul progetto definitivo (dicembre 2012) il MIBACT, tenuto conto del parere istruttorio negativo formulato da parte della Soprintendenza dell'Umbria in considerazione dell'impatto paesaggistico dell'opera sulla valle del Menotre, ha confermato detto parere negativo.

Si è pertanto proceduto, di concerto con la medesima Soprintendenza, ad apportare alcune modifiche al progetto presentato, riducendo la superficie di ingombro della rampa in ingresso e aumentando le opere di mitigazione ambientale al fine di contenere visivamente entrambe le rampe del semisvincolo che collegheranno Fattuale SS 77 al viadotto Scopoli.

In sede di illustrazione al MIBACT di detta nuova soluzione, condivisa dalla Soprintendenza, la Direzione generale belle arti e paesaggio ha richiesto un ulteriore sforzo progettuale atto a contenere anche l'ingombro della rampa di uscita; di conseguenza è stata predisposta un'ulteriore soluzione in accoglimento di tale richiesta.

Quanto progettato dalla Società Quadrilatero, pur nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza prima e dalla Direzione generale belle arti e paesaggio poi, non è risultato sufficiente per consentire alla medesima Direzione generale di rivedere il parere negativo espresso,

successivamente confermato con provvedimento a firma del Ministro, come specificato nel *question time* in esame.

In merito il MIBACT ha comunicato di aver sempre mantenuto un atteggiamento di ampia disponibilità sia nei confronti del Sindaco di Foligno che della Regione Umbria, qualora fossero pervenute richieste ufficiali in tal senso, di valutare progetti di svincolo alternativi con variazioni all'infrastruttura ed alle relative mitigazioni, per verificare la possibilità di poter superare le criticità che avevano portato il Ministero dei beni culturali ad esprimere un parere non favorevole, disponibilità da intendersi anche mediante la partecipazione a tavoli tecnici con gli Enti proponenti e con i progettisti.

Allo stato attuale, per ottemperare alla prescrizione CIPE di cui alla Delibera n. 13/2004 è stata prevista la realizzazione della sopra citata rampa idonea alle necessità di emergenza e soccorso, fermo

restando il prosieguo delle attività tese allo studio di ulteriori soluzioni tecnico-paesaggistiche, con l'inserimento di nuovi elementi progettuali, tali da poter presentare al MIBACT un nuovo progetto finalizzato alla revisione del parere negativo emesso. Definita tale soluzione, a seguito dell'approvazione del CIPE per il suo finanziamento, si potrà procedere alla progettazione esecutiva e all'appalto dei lavori.

Da ultimo, informo che in occasione della seduta CIPE del 1° dicembre 2016, per la quale si è in attesa della pubblicazione della relativa delibera n. 64/2016, lo stesso Comitato ha approvato la proposta avanzata dal MIT di modifica del sistema viario per il completamento funzionale del Quadrilatero Marche Umbria, individuandone le opere prioritarie, le opere da accantonare e destinato le relative risorse disponibili; tale proposta non contempla tra le opere prioritarie lo svincolo di Scopoli.

ALLEGATO 3

5-10520 Daga: Sui tempi di emanazione del DPCM di attuazione del fondo di garanzia per le opere idriche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla richiesta degli Onorevoli Interroganti, informo che per la predisposizione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, si sono tenuti presso il MIT numerosi incontri con i Ministeri concorrenti e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, stante la complessità ed eterogeneità degli interventi.

Lo scorso 6 febbraio lo schema di provvedimento è stato inviato al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico per l'acquisizione del prescritto concerto.

Consapevoli della rilevanza del tema in argomento, appena acquisito il concerto, che stiamo sollecitando, il MIT potrà in essere i successivi adempimenti di cui al citato articolo 58, necessari all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ALLEGATO 4

5-06553 Dadone: Sulle iniziative volte alla messa in sicurezza della strada provinciale del Vallone (CN).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai quesiti posti con l'interrogazione in esame occorre premettere che i compiti di messa in sicurezza della strade sono in capo all'ente proprietario, così come previsto dall'articolo 14 del Codice della strada. Nel caso di specie, trattandosi di strade provinciali, ricordo che la legge n. 56 del 2014, ha confermato in capo all'ente provincia la funzione definita fondamentale di costruzione e gestione di tali strade, nonché la regolazione della circolazione stradale ad essa inerente (articolo 1, comma 85, lettera *b*); si aggiunge che tale funzione era comunque già prevista in capo alle province, quale funzione amministrativa di interesse provinciale, dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (articolo 19, lettera *d*) viabilità e trasporti).

In considerazione della situazione di generalizzata difficoltà finanziaria delle province e delle diffuse criticità in termini di sicurezza stradale, ma soprattutto nell'ottica di superare gli squilibri determinatisi con la legge « Bassanini », il MIT ha predisposto una prima proposta di revisione della rete stradale di interesse nazionale, che prevede il trasferimento ad ANAS di oltre 6000 km di ex strade statali e provinciali.

Tale proposta di revisione ha tenuto conto dei criteri del Codice della Strada e del quadro di visione strategica e di pianificazione delle infrastrutture, richiamato nel documento « Connettere l'Italia », redatto dal MIT.

Le strade in questione SP 104 e SP 335 non sono comprese nella proposta di cui sopra, non rispondendo pienamente ai criteri adottati.

In merito alla situazione segnalata dall'Onorevole Interrogante sono state comunque chieste informazioni al Ministero dell'interno, che ha comunicato quanto segue sulla base delle informazioni pervenute dalla Prefettura di Cuneo.

Le strade di accesso al piccolo paese alpino di Elva (CN), 95 abitanti, a 1639 sul livello del mare, con il fondovalle sono essenzialmente due:

la strada del Vallone, strada provinciale (Sp) 104;

la strada Sp 335 che risale da Stropo verso il Colle S. Giovanni o Cavallina.

Nel dicembre 2014 e poi nel febbraio 2015, sulla Sp 104 si sono verificate due frane di importanti proporzioni e l'instabilità dei versanti che possono evolvere per crollo e diffusa caduta di massi dalle pareti incombenti sulla strada, soprattutto quella del febbraio di circa 900 mc, che hanno determinato la chiusura totale della strada. Dall'aprile 2014, il traffico era già stato limitato ai soli residenti.

Allo stato attuale, l'unico collegamento con l'abitato di Elva rimane la Sp 335, che presenta un tragitto più lungo e ha richiesto importanti manutenzioni per garantire i necessari collegamenti, anche in conseguenza dei danni registrati negli ultimi anni derivanti da eventi meteorologici.

Gli stati di dissesto registrati nel dicembre 2014 hanno evidenziato, al fine di evitare l'isolamento del Comune di Elva, l'assoluta inderogabilità della messa in sicurezza del collegamento all'abitato, dando priorità al completo adeguamento

del tracciato Sp 335 Sp 422 – Stroppo – Elva, che comporta minori oneri finanziari, rispetto alla messa in sicurezza della Sp 104. Al riguardo, la Provincia di Cuneo, al fine di dare in tempi rapidi un collegamento sicuro con l'abitato di Elva, come peraltro richiesto dalle Amministrazioni interessate, ha dato luogo ad uno sforzo economico straordinario per la sistemazione della strada di collegamento SP 335 Stroppo - San Martino - Elva, con la fattiva collaborazione della Regione Piemonte con un finanziamento di euro 517.000,00, ulteriori 480.000,00 euro sono fondi della Provincia di Cuneo.

Il predetto Ente ha provveduto:

alla sistemazione di un fronte in frana presso la frazione Cucchiales, per un importo lavori complessivo di euro 350.000,00; lavoro concluso;

alla sistemazione di un tratto di strada in frana a monte della frazione di S. Martino Superiore, per un importo lavori complessivo di euro 275.000,00; lavoro concluso;

alla realizzazione di opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e al rifacimento del piano viabile in un tratto di circa 400 m. che precede il tratto di Costa Cavallina, per un importo lavori complessivo di circa euro 242.000,00; lavoro concluso;

alla realizzazione di cordoli di ancoraggio in calcestruzzo armato e il posizionamento di barriere di sicurezza stradale di tipo metallico per uno sviluppo di circa 150 m, per un importo di circa euro 40.000,00; lavoro concluso;

al posizionamento di barriere di sicurezza stradale di tipo legno-acciaio per uno sviluppo di circa 320 m. per un importo di circa 20.000,00; lavoro concluso;

alla stesa di ulteriori circa 1,5 Km di conglomerato bituminoso, valutabili in circa euro 70.000,00; lavoro concluso;

ad interventi di rappezzatura a tratte eseguita dalle maestranze provinciali.

I lavori citati hanno avuto la priorità e i tempi di realizzazione sono stati assolutamente solleciti e sono stati eseguiti garantendo sempre un ampio periodo di sospensione nei mesi di luglio ed agosto e nei weekend, al fine di contenere i disagi all'economia turistica dell'alta valle. Per ragioni logistiche ed esecutive, l'esecuzione di alcune lavorazioni, nello specifico le bitumature finali, hanno chiesto obbligatoriamente la chiusura a fasce della SP 335; le chiusure sono state concordate con le Amministrazioni locali interessate, al fine di conciliare i lavori con le esigenze di transito di chi vive stabilmente nel Comune.

A riguardo, invece, degli interventi per la messa in sicurezza della Sp 104, si rimanda a quanto stimato dalla regione Piemonte nel documento che si allega agli atti nel quale, dalle valutazioni effettuate, vengono individuati tre possibili scenari di intervento in funzione delle risorse disponibili, che vanno indicativamente dai 5 milioni di euro, nell'ipotesi minima, a diverse decine di milioni di euro, per la totale messa in sicurezza del sito che possono essere così sintetizzati.

Considerando quindi la notevole estensione del tratto stradale interessato dai fenomeni franosi (almeno 5 Km) e, analogamente, la vastità della parete rocciosa che determina i pericoli appena descritti, appare del tutto evidente l'importanza di predisporre interventi di mitigazione della pericolosità intrinseca dei tratti maggiormente interessati dai fenomeni di dissesto più rilevanti e prossimi alla carreggiata.

Un programma di interventi mirati ad una sufficiente riduzione del rischio, non potrebbe infatti consistere in semplici opere di disaggio e/o di protezioni localizzate con reti paramassi (peraltro già molto onerose se estese all'intero sviluppo della strada), ma richiederebbe – per il superamento delle criticità presenti – anche la realizzazione di importanti e costose opere di difesa passiva, quali gallerie artificiali e naturali, paravalanghe, consolidamenti, ecc.

Sotto il profilo tecnico, sono state definite due possibili linee di intervento:

con decreto del Presidente della Provincia di Cuneo n. 2, del 25 maggio 2015, è stato approvato un progetto preliminare dell'importo di euro 2.870.000,00 per l'eliminazione dei dissesti che interessano la Sp 335, cui debbono essere aggiunti euro 1.500.000,00 per le opere stradali di completamento, il tutto finalizzato alla sistemazione del collegamento Stroppio-Elva per un importo complessivo di euro 4.370.000,00;

la provincia ha altresì promosso uno studio in cui è stata analizzata la riduzione del rischio geomorfologico della Sp 104, sulla base dello «scenario 2» del predetto studio della Regione Piemonte. Il progetto di un primo lotto prevede una serie di interventi strutturali lungo i tratti di Sp 104, in cui le condizioni di pericolosità geomorfologiche sono tali da non permettere il transito di persone o veicoli con una sicurezza accettabile. Sostanzialmente, sono previste gallerie naturali, disgaggi, consolidamenti attivi, reti paramassi che possono garantire un'accettabile riduzione del rischio, coniugati ad interventi non strutturali, come la restrizione dell'uso ai soli residenti, il divieto d'accesso ai pedoni, ciclisti e la chiusura della strada in alcune situazioni in presenza di grandi nevicate ed eventi che possono determinare situazioni di rischio, anche se limitati nel tempo. L'ammontare complessivo della spesa è stimato in euro

13.830.000,00 (IVA compresa), suddivisi in euro 10.320.000,00 per lavori e euro 3.510.000,00 di somme a disposizione.

Scenario 1 – Con una spesa inferiore a euro 5.000.000,00 possono essere messi in opera interventi strutturali quali disgaggi, consolidamenti attivi, reti paramassi o solo galleria naturale presso il Km 2+500 della Sp 104, interventi che non possono garantire una sufficiente riduzione del rischio, richiedendo pertanto la chiusura della Sp 104 e l'utilizzo dell'alternativa Sp 335.

Scenario 2 – Con una spesa compresa tra euro 5.000.000,00 e euro 30.000.000,00 devono essere attuati importanti interventi strutturali come gallerie naturali, disgaggi, consolidamenti attivi, reti paramassi ed eventuali opere paravalanghe, che possono garantire una riduzione del rischio accettabile solo se coniugati ad interventi non strutturali come la restrizione dell'uso ai soli residenti, il divieto d'accesso a pedoni, ciclisti in certi periodi dell'anno.

Scenario 3 – Solo con una spesa compresa tra euro 30.000.000,00 e euro 50.000.000,00 possono essere previsti interventi strutturali come gallerie naturali, gallerie paramassi, opere paravalanghe, disgaggi e consolidamenti attivi che possono garantire una sufficiente riduzione del rischio.

ALLEGATO 5

5-07134 Brescia: Sui lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento dell'edificio sede degli uffici del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche di Puglia e Basilicata.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il progetto per la nuova sede della sede coordinata di Bari del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche (OO.PP.) per la Puglia e la Basilicata scaturisce dal nuovo assetto organizzativo degli uffici periferici del MIT che ha accorpato in ambito Regionale gli uffici delle Opere Marittime (OO.MM.) con quelli del Provveditorato.

Attualmente, tali uffici sono dislocati in tre diversi immobili:

gli uffici del Provveditorato per le OO.PP. hanno sede in via Dalmazia 70b, Bari (uffici al 3° piano e a 1° piano, posti auto ed archivi a piano terra);

l'ex Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. ha sede in corso Antonio De Tullio n. 1, Bari;

gli uffici distaccati del Provveditorato sono allocati a Foggia in via Rotundi, n. 1.

A seguito dell'assegnazione, da parte dell'Agenzia del Demanio, alla Presidenza della Regione Puglia della porzione di immobile di via Dalmazia, attualmente occupate dagli uffici del Provveditorato, si è reso necessario ricercare una nuova sede del Provveditorato al fine di razionalizzare ed ottimizzare le risorse umane e strumentali, in uno al contenimento dei costi di gestione derivanti dall'attuale assetto.

A tale scopo, è stato individuato nell'area demaniale sita in Bari al Corso Antonio De Tullio, sede attuale dell'ex Ufficio del Genio Civile per le OO.MM., la

localizzazione della nuova sede. Si è così provveduto a redigere il progetto preliminare, a cura di personale interno all'Amministrazione, che prevedeva la ristrutturazione del manufatto esistente sull'area e l'ampliamento dello stesso su una superficie libera adiacente, già sede di un campo da tennis ormai in disuso.

Il 30 giugno 2010 si è svolta la Conferenza dei servizi nell'ambito della quale, all'unanimità delle Amministrazioni coinvolte, è stato deciso di procedere al perfezionamento della intesa Stato Regione. A conclusione della procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, il successivo 21 settembre 2010, è stato emanato il decreto provveditoriale n. 617 di accertamento della conformità urbanistica, notificato a tutte le Amministrazioni coinvolte, incluso il Comune di Bari.

In seguito, si è provveduto a redigere i successivi livelli di progettazione con l'acquisizione dei prescritti pareri del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato.

Espletate le procedure di gara, nel dicembre 2012, i lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati all'impresa GEO-SCAR con sede in Martina Franca, per la complessiva somma di euro 3.345,722,40, di cui euro 3.206.415,00 per lavori a corpo e a misura, al netto del ribasso del 28,286 per cento, ed euro 139.307,40 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso.

I lavori sono suddivisi in tre lotti, il primo è relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile esistente, già sede dell'Ufficio per le Opere Marittime, mentre il secondo e terzo lotto riguardano la realizzazione della nuova palazzina in ampliamento.

Con nota del 17 luglio 2014, indirizzata al Direttore per i beni culturali e paesaggistici della Puglia e per conoscenza al Provveditorato, l'Assessore all'urbanistica del Comune di Bari comunicava che a seguito del dibattito molto ampio sollevato in città per la realizzazione della nuova sede del Provveditorato, si provvedeva a rivedere i pareri resi in sede di conferenza dei servizi del 30 giugno 2010 rilevando che la Soprintendenza competente non aveva valutato in modo esplicito la compatibilità dell'intervento di ampliamento con il vincolo *ex lege* n. 688 del 1912 di zona di rispetto intorno al castello con allegata planimetria che, a parere dello stesso Assessore sembrava risultare preclusivo dell'intervento in corso. Nella stessa nota l'Assessore evidenziava come l'amministrazione ritenesse di valutare attentamente la possibilità di ripensare alle decisioni prese al riguardo della costruzione della nuova sede del Provveditorato in quanto localizzata in area di cruciale importanza ai fini dell'orientamento dello sviluppo urbano nella direzione della sostenibilità. Contemporaneamente, a seguito di un esposto denuncia in relazione alla costruenda opera nell'agosto 2014 veniva acquisita, da parte di agenti di polizia giudiziaria, la relativa documentazione presso il Provveditorato nell'ambito di indagini di cui all'attualità non si conosce l'esito.

Sempre nell'agosto 2014, la Soprintendenza nel ritenere le opere in progetto ...compatibili con gli obiettivi di tutela previsti dal decreto di vincolo in quanto non inducono rilevanti modifiche alle condizioni di godibilità del Castello e quindi non arrecano pregiudizio alle stesse ha espresso parere favorevole per gli aspetti di competenza a condizione che la siepe posta lungo la recinzione a sud-est previ-

sta con oleandri sia realizzata con piante di pitosforo in analogia alle siepi già presenti nel giardino.

A seguito di ricorso amministrativo da parte di alcuni cittadini, il TAR Puglia nel respingere l'istanza cautelare ha evidenziato, tra l'altro, da un lato che l'edificio costruendo rappresenta il completamento – con uguale altezza – di altra struttura omologa, sicché la sua edificazione non altera significativamente la preesistente situazione sotto il profilo degli interventi antropomorfi e la, conseguente, visibilità del castello dall'area vincolata; dall'altro che la costruzione ha, ormai, raggiunto la edificazione avanzata tranne l'ultimo piano, sicché la sospensione dei lavori non determinerebbe, nella sostanza, alcun recupero di visuale; infine, che si è in presenza di opera pubblica con impegno di ingenti risorse pubbliche, la cui realizzazione, nella comparazione degli interessi, non ammette ritardi.

Successivamente, il 26 novembre 2014, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello per la riforma dell'ordinanza del TAR Puglia con cui era stata respinta l'istanza cautelare di accertamento di abusività delle opere.

Il 5 febbraio 2015, la Direzione generale per la Condizione Abitativa del MIT esaminata la richiesta della Regione Puglia e del Comune di Bari di avvio delle procedure *ex* articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 non ha ravvisato l'applicabilità della citata disposizione alla fattispecie in questione.

Con sentenza n. 1158 del 29 luglio 2015, il TAR Puglia si è definitivamente pronunciato sul ricorso proposto dichiarandolo in parte respinto e in parte irricevibile.

In tale stato di cose il citato Provveditorato, nel precisare di essersi sempre attenuto alla normativa vigente, evidenzia che l'avvio della costruzione dell'immobile è avvenuto previa concertazione e autorizzazione di tutti gli uffici interessati e competenti (fra cui Soprintendenza, Regione Puglia, Comune di Bari); inoltre, come acclarato dal TAR Puglia la realiz-

zazione delle opere avviene sulla base di un legittimo titolo abilitativo (DP 617/2010) che ha al momento superato il vaglio della magistratura amministrativa.

La vicenda è comunque ancora all'attenzione della magistratura penale, a seguito di esposto denuncia da parte del medesimo comitato di cittadini.

All'attualità i lavori di realizzazione dell'ampliamento di cui ai lotti II e III, sono stati ultimati, giusta certificato di ultimazione del 13 ottobre 2016, nonché dotati di certificato di collaudo statico e

dichiarazione di conformità impiantistica, in corso l'attività di collaudo tecnico-amministrativo.

Inoltre, per il lotto I di manutenzione straordinaria sull'immobile esistente, sono di imminente ultimazione i relativi lavori poiché relativi a residuali piccoli interventi manutentivi che non inficiano sulla funzionalità dell'immobile, in quanto afferenti alle foresterie, in adempimento alle disposizioni dell'Agenzia del demanio e del MIT in tema di razionalizzazione degli alloggi in uso.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 Decaro, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
AVVERTENZA	139

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 febbraio 2017. – Presidenza del presidente Michele Pompeo META – Interviene la sottosegretaria di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

C. 2305 Decaro, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 ottobre 2016 dell'Assemblea è stato deliberato il rinvio del provvedimento in Commissione, non essendo stata prodotta la relazione tecnica sugli oneri finanziari del provvedimento richiesta dalla V Commissione Bilancio.

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione dello scorso 25 gennaio, ha convenuto all'unanimità sull'opportunità di riprenderne l'esame in questa sede, alla luce degli elementi di novità riferiti dal relatore, onorevole Gandolfi, sulle possibili soluzioni volte a rendere superabili le problematiche concernenti la copertura degli oneri.

Al riguardo, lo scorso 2 febbraio si è stabilito di dedicare questa ulteriore seduta all'esame del testo rinviato in Commissione, che allo stato viene assunto come testo base.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, integrando l'intervento svolto nella scorsa seduta, reputa utile portare a conoscenza della Commissione i contatti intervenuti con il relatore della proposta di legge in materia di mobilità dolce, onorevole Bu-

sto, e con il primo firmatario della medesima proposta di legge, il presidente della VIII Commissione, onorevole Reallacci. Il tentativo che si intenderebbe esprimere sarebbe quello di confezionare un testo del presente provvedimento in cui siano presenti anche alcuni contenuti della citata proposta di legge.

Michele Pompeo META, *presidente*, chiede al relatore di precisare quali modalità procedurali sono state valutate come più funzionali allo scopo.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, segnala che tale questione non è stata ancora presa in considerazione. Tuttavia, a titolo personale, riterrebbe preferibile integrare il testo all'esame con i suddetti elementi normativi attraverso l'approvazione, in questa sede, di emendamenti concordati con i rappresentanti della VIII Commissione, al fine di giungere ad un testo condiviso. In tal senso propone al presidente di valutare l'eventuale fissazione di un termine per la loro presentazione.

Diego DE LORENZIS (M5S) prende atto delle parole del relatore che però non consentono di superare il dubbio se siano necessari ulteriori interlocuzioni ovvero se la Commissione possa già approdare alla fase emendativa.

Michele Pompeo META, *presidente*, precisa che ragioni di economia procedurale

suggeriscono di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti solo dopo aver avuto cognizione dei contenuti della relazione tecnica del Governo. Pertanto, preso atto delle rassicurazioni della rappresentante del Governo sull'imminente trasmissione del suddetto documento, si riserva di fissare la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti al settimo giorno successivo all'acquisizione della relazione tecnica. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.
C. 1964 Oliaro ed altri.*

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio:
Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione. (COM(2016) 690 final e Allegato).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di *dumping* da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea. (COM(2016) 721 final) (*Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*) 141

ALLEGATO 1 (Documento finale approvato) 147

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; *b)* Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; *c)* Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 144

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 150

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10525 Cancellieri: Indagine in merito ad un presunto conflitto di interessi all'interno del consiglio di amministrazione di Enit 144

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 151

5-10526 Ricciatti: Salvaguardia dell'attrattività turistica dei luoghi colpiti dai recenti eventi sismici.

5-10527 Polidori: Azioni a favore del comparto turistico umbro.

5-10529 Galgano: Misure a sostegno del settore turistico nelle regioni danneggiate dal terremoto 145

ALLEGATO 4 (Testo della risposta congiunta) 152

5-10528 Benamati: Azioni a favore della riqualificazione delle aziende termali 146

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 154

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 9 febbraio 2017. – Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 8.45.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione. (COM(2016) 690 final e Allegato).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di *dumping* da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea. (COM(2016) 721 final).

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore Vico ha presentato una proposta di documento finale.

Andrea VALLASCAS (M5S), sottolineando l'estrema rilevanza del provvedimento in esame e la valutazione contraria contenuta nella proposta di documento finale presentata dal relatore, chiede al Governo di chiarire la propria posizione in ordine alla politica commerciale europea e in particolare sulla questione degli strumenti volti a contrastare la pratica del *dumping*.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea l'importanza del documento in esame e auspica che il Governo ne possa apprezzare appieno la valenza. Richiama in particolare la lettera *c*) della proposta di parere in cui si sottolinea che un imprescindibile criterio da assumere deve essere individuato nella verifica del mancato ricorso al *dumping* sociale, ossia a pratiche produttive che si basano sullo sfruttamento dei lavoratori e sulla negazione di diritti irrinunciabili dei lavoratori stessi, ampiamente praticato da alcune economie, in particolare dalla Cina, che non può essere riconosciuta come economia di mercato. Ritiene che il *dumping* sociale possa essere altresì associato al tema della distorsione dei prezzi che giustifica l'introduzione di dazi a protezione delle produzioni interne. Sottolineato che nella redazione del documento si è tenuto conto anche delle indicazioni fornite dal Ministro dello sviluppo economico nella sua audizione dello scorso 31 gennaio, esprime rammarico per il fatto che la Commissaria europea per il commercio, Cecilia Malmström, più volte sollecitata non ha ritenuto di intervenire in audizione su questa materia cruciale per il Parlamento e il Governo italiano.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nell'associarsi alle considerazioni del collega Benamati, comunica che, secondo quanto convenuto nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, intende manifestare il disagio del Parlamento italiano per la mancata audizione della Commissaria Cecilia Malmström. Analoga azione intende intraprendere nei confronti della Commissaria europea per il mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le piccole e medie imprese, Elzbieta Bienkowska, che non ha ritenuto di intervenire presso il Parlamento italiano sulle recenti vicende relative al « *dieselgate* ».

Alberto BOMBASSEI (CI), espresso apprezzamento sulla proposta di documento finale in esame, esprime rammarico per il fatto che la Germania, paese manifatturiero,

riero al pari dell'Italia, non abbia assunto una posizione altrettanto chiara nel contrastare pratiche commerciali scorrette probabilmente a motivo delle sue imponenti relazioni economiche con la Cina. Sottolinea che dinamiche concorrenziali sono certamente presenti nel mercato interno cinese, mentre a livello internazionale il Paese continua ad attuare una politica dei prezzi molto aggressiva e sleale. Auspica infine che la prossima visita in Cina da parte del nostro Governo possa comunque garantire il rafforzamento delle relazioni commerciali.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, nel confermare pienamente la linea manifestata dal Ministro Calenda nel suo intervento in audizione, osserva che l'Italia è un Paese esportatore che sostiene il libero commercio che è tale se avviene nel rispetto delle regole. Richiama pertanto la questione del riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina che, a livello europeo, è stato bloccato proprio dall'Italia che ha imposto alla Commissione di chiedere una consultazione pubblica e di fare una valutazione di impatto. La Commissione europea ha quindi proposto un nuovo scenario basato sulla distinzione tra Paesi che aderiscono al WTO e Paesi che non sono inclusi. In base a questa nuova impostazione, si devono applicare, alla Cina che fa parte del WTO, i parametri di difesa commerciale dell'Unione europea sia pure rafforzati e ammodernati. La Commissione europea ha pertanto spostato l'attenzione sugli strumenti di difesa commerciale (TDI, *Trade Defence Instruments*) con un'operazione che non ha convinto il Governo italiano. Aggiunge che la regola del dazio inferiore (*lesser duty rule*) è in vigore soltanto in Europa e che ad avviso del Governo italiano dovrebbe essere rivista. La Commissione europea ha invece proposto di abrogare questa regola solo con riferimento all'utilizzo delle materie prime, vincolandone altresì il superamento a un sistema di soglie e al superamento di un test sull'interesse del sistema economico. Il mec-

canismo proposto risulta del tutto insoddisfacente per il Governo italiano, soprattutto in considerazione della posizione degli Stati Uniti che hanno un approccio *antidumping* molto energico. In questa situazione molto differenziata tra l'economia europea e quella statunitense si rischia di incorrere nella cosiddetta *trade diversion*, in cui il mercato che si difende in modo molto efficace riversa il flusso commerciale in *dumping* nei mercati con difese più deboli. Osserva che anche il criterio proposto dalla Commissione di analisi dei Paesi aderenti al WTO in cui si verificano significative distorsioni di mercato appare inadeguato, se non basato sul riconoscimento dello status di economia di mercato. Evidenzia il rischio pesante che il nuovo sistema proposto comporti una sorta di inversione dell'onere della prova, affidando ai Paesi danneggiati dalle pratiche di concorrenza sleale l'onere della dimostrazione del *dumping*. Per tutti questi motivi, il Governo ritiene che le posizioni che stanno emergendo a livello europeo non siano condivisibili e manifesta apprezzamento per il fatto che anche il Parlamento sia del medesimo avviso. Comunica che nel prossimo mese di marzo, il Governo italiano, forte anche della posizione del documento che sarà a breve approvato dalla Commissione, solleverà i temi esposti in questo suo intervento al Consiglio commercio previsto a La Valletta dalla presidenza maltese. Sottolinea che la posizione del Governo italiano intende difendere il libero commercio in un sistema di regole condivise e da tutti rispettate e non si configura in alcun modo come una politica protezionistica. Con riferimento all'intervento dell'onorevole Bombassei, sottolinea che si recherà a breve in Cina in una visita ufficiale con il Presidente della Repubblica, il Ministro degli esteri e il Ministro delle infrastrutture. Evidenziata la notevole rilevanza del mercato cinese di cui devono essere colte anche dal nostro Paese tutte le potenzialità, ritiene che si debba tuttavia mantenere una posizione ferma nel denunciare le pratiche commerciali scorrette,

con il fine di aumentare gli scambi tra i due Paesi e di contribuire a rapporti più solidi.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, nell'esprimere un sincero apprezzamento per l'intervento del sottosegretario, auspica che il documento proposto sia condiviso da tutti i gruppi.

Andrea VALLASCAS (M5S) chiede al relatore di espungere il terzo capoverso delle premesse: « clamoroso in tal senso è il caso del settore della siderurgia dove la crescita esponenziale della produzione e delle esportazioni cinesi, anche attraverso pratiche commerciali sleali, ha provocato la perdita di numerosi posti di lavoro in Europa », ritenendo che le pratiche di *dumping* danneggino tutti i settori della manifattura italiana.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene che la scelta di sottolineare le pratiche commerciali sleali nel settore siderurgico sia dovuta alla rilevanza dell'impatto su questo settore produttivo, ma non escluda gli altri settori della manifattura italiana.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, sottolinea che molti lavoratori di diversi Paesi europei hanno manifestato contro la politica commerciale aggressiva della Cina che colpisce in maniera particolare il settore siderurgico. Venendo incontro alla richiesta del collega Vallascas, modifica il testo delle premesse nei seguenti termini: « l'UE appare particolarmente vulnerabile nei confronti di pratiche commerciali sleali rispetto ad altri Paesi, come gli Stati Uniti, che applicano un numero maggiore di misure *antidumping*, con dazi spesso molto più alti. I differenziali dei dazi applicati da altri membri del WTO inducono la Cina a dirottare la sua produzione verso i mercati europei dove i dazi sono più bassi, con grave pregiudizio per la manifattura europea, in particolare nel settore della siderurgia dove la crescita esponenziale della produzione e delle esportazioni cinesi, anche attraverso pratiche commerciali sleali, ha provocato

la perdita di numerosi posti di lavoro in Europa ».

Andrea VALLASCAS (M5S) sottolinea l'importanza di una chiara politica industriale che individui gli strumenti più efficaci per la difesa del libero mercato. Rileva che numerose e rilevanti aziende italiane sono partecipate da capitale cinese e ciò potrebbe incidere negativamente su una forte politica *antidumping*. Stigmatizza quindi il fatto che la Commissaria europea Malmström non sia intervenuta in audizione e si chiede se questo possa essere un segnale del limitato potere politico e contrattuale dell'Italia nelle decisioni di politica europea. Tutto ciò premesso dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento finale auspicando in prospettiva l'adozione di strumenti efficaci a tutela della manifattura italiana.

Gianluca BENAMATI (PD) evidenzia l'importanza politica del documento in esame sia per la Commissione europea che per il Governo italiano. Osserva che il tema della concorrenza sleale è di cruciale importanza per un Paese manifatturiero come l'Italia. Sottolinea ancora una volta che l'Italia non intende riconoscere alla Cina lo status di economia di mercato e chiede con forza la rimozione della regola del dazio inferiore che non è in grado di garantire rapporti commerciali corretti nel sistema europeo; ritiene altresì che sia opportuno mantenere in capo agli esportatori l'onere della prova – e non a chi importa – sull'eventuale concorrenza sleale sui prezzi. Rileva che nella valutazione dei cinque parametri per lo status di economia di mercato e, più in generale, per valutare le distorsioni nei prezzi il *dumping* sociale, consistente in pratiche produttive che si basano sullo sfruttamento dei lavoratori e sulla negazione di diritti irrinunciabili, debba essere considerato un punto di assoluto rilievo.

Sottolinea come nella proposta di regolamento non si possano introdurre criteri di elevata discrezionalità per il ri-

conoscimento *de facto* dello status di economia di mercato. Ritiene che le osservazioni contenute nel documento debbano essere applicate a tutto il comparto manifatturiero dal tessile al settore degli accessori, sottolineando tuttavia che l'acciaio rappresenta un caso « clamoroso » — come sottolineato nella versione originaria della proposta di documento finale — che ha creato in Europa una situazione insostenibile. Osserva che la politica dei dazi non è volta a guerre commerciali — che peraltro l'Italia non può permettersi essendo un Paese esportatore — ma a ripristinare una concorrenza leale e prezzi determinati da logiche di mercato e non da elementi distorsivi. Tutto ciò è assolutamente essenziale per corretto funzionamento del commercio mondiale e per il lavoro e il benessere del nostro Paese.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di documento finale, come riformulata (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 9.25.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; *b)* Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; *c)* Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro

lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.

C. 2714 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2017.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*),

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 9.30.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-10525 Cancellieri: Indagine in merito ad un presunto conflitto di interessi all'interno del consiglio di amministrazione di Enit.

Andrea VALLASCAS (M5S), *cofirmatario*, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antimo Cesaro risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. In particolare, sottolinea come la questione sollevata nell'interrogazione sia di grande rilevanza per un Paese che voglia puntare sulla promozione turistica con professionalità, trasparenza ed efficienza. Stigmatizza il fatto che ancora oggi la promozione turistica sfugge a qualsiasi programmazione e pianificazione. Rileva come un Paese con il più grande giacimento artistico e culturale al mondo non sia ancora un leader mondiale del turismo, ma ne subisca le mode e le tendenze passeggere. Sottolinea come il caso dell'Enit sia emblematico, non solo di come si gestiscano alcuni settori cardine dell'economia, ma anche su quale sia l'approccio alla *governance* della cosa pubblica. Lamenta che ancora oggi enti e organismi vengono gestiti con scarsa trasparenza e cura delle risorse pubbliche. Stigmatizza infine la situazione di palese conflitto di interesse in cui si trovano i due componenti del consiglio di amministrazione così come più volte evidenziato dal proprio gruppo in una lunga serie di atti parlamentari in cui le criticità dell'Enit sono state più volte denunciate.

5-10526 Ricciatti: Salvaguardia dell'attrattività turistica dei luoghi colpiti dai recenti eventi sismici.

5-10527 Polidori: Azioni a favore del comparto turistico umbro.

5-10529 Galgano: Misure a sostegno del settore turistico nelle regioni danneggiate dal terremoto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Luca SQUERI (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere l'interrogazione in titolo 5-10527 a prima firma Polidori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto che i presentatori rinunciano ad illustrare le loro rispettive interrogazioni.

Il sottosegretario Antimo CESARO risponde congiuntamente alle interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lara RICCIATTI (SI-SEL), replicando, prende atto della risposta fornita dal Governo sottolineando come a seguito degli eventi sismici del 24 agosto si siano verificati gravissimi danni al patrimonio culturale delle quattro regioni colpite, la cui economia è particolarmente dipendente dal turismo con una conseguente rilevante contrazione del PIL. Auspica che possano quindi seguire atti concreti da parte del Governo a cominciare dall'attivazione degli interventi contenuti nel decreto-legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri. Segnala altresì il grave fenomeno del trasferimento delle opere d'arte dalle regioni colpite a mostre ed eventi culturali in corso di svolgimento, sottraendo in tal modo ai territori elementi di attrattività turistica. Dichiaro come in questa sede non sia sua intenzione sollevare polemiche strumentali, ma ritiene che vi sia urgente bisogno di interventi efficaci.

Luca SQUERI (FI-PdL), replicando, ringrazia per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, rilevando l'assoluta indifferibilità di interventi urgenti volti a contrastare l'evidente calo dei flussi turistici nelle regioni colpite nonché ad affrontare i gravi danni che hanno interessato il patrimonio artistico e culturale e le strutture ricettive delle medesime zone. I dati in possesso degli operatori del settore sono preoccupanti e non fanno presagire un'inversione di tendenza per il prossimo futuro circa le presenze nei luoghi così duramente colpiti dagli recenti eventi sismici. Ribadisce pertanto la necessità di iniziative urgenti da parte del Governo al fine di risollevare il comparto turistico delle regioni colpite.

Adriana GALGANO (CI), replicando, ringrazia il Governo per l'articolata rispo-

sta, sottolineando tuttavia l'urgenza di iniziative di comunicazione per la promozione turistica dei luoghi colpiti dal terremoto, anche attraverso campagne del servizio pubblico con trasmissioni dedicate.

Al riguardo, non ritiene infatti sufficienti semplici *spot* di promozione del territorio, ma sollecita trasmissioni di approfondimento volte a contrastare i falsi e perniciosi allarmismi che si sono inevitabilmente diffusi circa la pericolosità di determinati luoghi la maggior parte dei quali solo marginalmente colpiti dai recenti eventi sismici.

5-10528 Benamati: Azioni a favore della riqualificazione delle aziende termali.

Edoardo FANUCCI (PD) illustra l'interrogazione in titolo che dichiara di aver sottoscritto, aggiungendo di aver presentato lo scorso 7 dicembre una proposta di legge recante « Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia » (C. 4165), sottoscritta da numerosi deputati di altri gruppi che auspica possa essere tempestivamente esaminata dalle Commissioni Attività produttive e Affari sociali cui è stata assegnata in sede referente.

Il sottosegretario Antimo CESARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Vanessa CAMANI (PD), cofirmataria, replicando, si dichiara soddisfatta della risposta e per le linee di azione presenti nel Piano strategico di sviluppo del turismo destinate ad un settore essenziale per la nostra economia. Sottolinea quindi l'importanza di individuare gli strumenti più efficaci per garantire al sistema termale italiano la tutela dei lavoratori coinvolti e opportunità di crescita. Sottolinea al riguardo la delicatezza del ruolo di Enit nella promozione di un settore vitale della nostra economia. Altra questione che intende evidenziare in questa sede è quella della cosiddetta destagionalizzazione che può contribuire all'aumento del fatturato, ma anche ad avere maggiori strumenti per mettere in sicurezza il comparto, rappresentando al contempo una necessità ed una opportunità. Osserva infine che, a fronte di stanziamenti di risorse anche rilevanti da parte di singole regioni a favore di reti di imprese del settore termale, occorre un'azione di coordinamento da parte del Governo.

Auspica infine che la proposta di legge C. 4165 a prima firma del collega Fanucci possa essere rapidamente esaminata dalla Camera in presenza di condizioni estremamente favorevoli per il rilancio del settore termale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione (COM(2016) 690 final e Allegato).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di *dumping* da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016) 721 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La X Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione» (COM(2016)690) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di *dumping* da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016)721);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

premesso che:

le proposte in oggetto si inseriscono in un contesto contrassegnato da un'accentuazione della competizione commerciale da parte di alcune economie emergenti, in particolare della Cina, che talora

assume oggettivamente caratteristiche di vera e propria concorrenza sleale. Contemporaneamente, è in atto una discussione sull'eventuale riconoscimento alla medesima Cina dello status di economia di mercato;

l'UE appare particolarmente vulnerabile nei confronti di pratiche commerciali sleali rispetto ad altri Paesi, come gli Stati Uniti, che applicano un numero maggiore di misure *antidumping*, con dazi spesso molto più alti. I differenziali dei dazi applicati da altri membri del WTO inducono la Cina a dirottare la sua produzione verso i mercati europei dove i dazi sono più bassi, con grave pregiudizio per la manifattura europea, in particolare nel settore della siderurgia dove la crescita esponenziale della produzione e delle esportazioni cinesi, anche attraverso pratiche commerciali sleali, ha provocato la perdita di numerosi posti di lavoro in Europa;

considerato che:

la comunicazione COM(2016)690 sollecita gli Stati membri ad approvare con urgenza la proposta di regolamento COM(2013)192 volta a modernizzare gli strumenti di difesa commerciale;

la proposta di regolamento COM(2016)721 prospetta, invece, l'introduzione di un nuovo metodo di calcolo del dumping sulle importazioni da Paesi in cui vi sono distorsioni del mercato o in cui lo Stato ha un'influenza pervasiva sull'economia, rispondendo così anche agli effetti prodotti dalla decadenza di alcune disposizioni del Protocollo di adesione della Cina al WTO relative ai criteri per la determinazione del dumping per le economie non di mercato;

sulla proposta di regolamento COM(2013)192 si è prodotta una situazione di stallo per effetto del mancato accordo in sede di Consiglio. Oggetto di controversia è, in particolare, la permanenza o meno della cosiddetta regola del dazio inferiore, che consente alla Commissione di istituire i dazi a un livello inferiore al margine di *dumping* se tale livello è sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato ai prodotti dell'UE;

L'Italia, che nel 2014, durante la Presidenza di turno, aveva tentato di raggiungere un compromesso sul testo, è tra i Paesi membri che vogliono eliminare la regola del dazio inferiore in quanto non sufficiente a tutelare le imprese europee di fronte al *dumping* praticato da alcuni partner commerciali, in particolare dalla Cina. Altri Paesi membri, invece, che hanno una più ridotta vocazione manifatturiera dell'Italia, sembrano orientati a mantenere la regola, nella speranza che ciò concorra ad acquisire maggiori investimenti dalla Cina;

di fronte alla citata situazione di stallo, la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento COM(2016)721 che, a suo giudizio, dovrebbe assicurare un livello di protezione *antidumping* adeguato attraverso la possibilità di utilizzare, in taluni casi, prezzi e valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni o i corrispondenti costi di produzione e di vendita di un paese rappresentativo appropriato, con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore che presenta distorsioni significative;

la proposta di regolamento COM(2016)721 sembra costituire una sorta di espediente con il quale la Commissione tenta di aggirare la questione del riconoscimento della Cina quale economia di mercato, diventata urgente a causa della decadenza (12 dicembre 2016) di alcune disposizioni del Protocollo di adesione della Cina al WTO relative ai criteri per la determinazione del *dumping* per le economie non di mercato sospette di fare uso di strumenti commerciali sleali. In particolare, nelle more del riconoscimento della Cina come economia di mercato, il citato Protocollo prevede che per le importazioni dalla Cina si possano utilizzare metodologie alternative al metodo del valore normale per calcolare il margine di *dumping*;

nel Consiglio affari esteri dell'11 novembre 2016, la Presidenza slovacca ha prospettato agli Stati membri un ulteriore testo di compromesso (si mantiene la regola del dazio inferiore, mentre è consentita l'applicazione di dazi più elevati del margine di pregiudizio solo a titolo di eccezione, in circostanze ben definite), sul quale non è stato tuttavia possibile raggiungere un accordo politico. L'Italia ha espresso una posizione di forte critica, anche nella riunione conclusiva del Coreper del 13 dicembre 2016, non ritenendo il testo di compromesso capace di proteggere gli interessi della manifattura europea e reputando, inoltre, l'impostazione proposta di fatto inattuabile;

più in dettaglio, le perplessità italiane riguardano in particolare: la restrittiva definizione delle «*raw material distortions*»; la previsione del 20 per cento come limite minimo di componente distorsiva delle materie prime rispetto al costo di produzione del prodotto; l'*interim review* destinata nei primi due anni ad abbassare il livello dei dazi;

le misure prospettate dalla Commissione europea appaiono eccessivamente indeterminate e vaghe nei loro riferimenti giuridici, potrebbero comportare l'apertura di un contenzioso con la Cina, per

iniziativa della Cina stessa, davanti al WTO e, pertanto, sarebbe opportuno valutare criteri per la determinazione del *dumping* più certi e con un minore margine di discrezionalità;

di conseguenza, nei negoziati in corso il Governo italiano si è espresso contro un eventuale riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina e per una soluzione legislativa che abbia come base la parte del paragrafo 15 del Protocollo di adesione della Cina al WTO rimasta in vigore anche dopo il 12 dicembre 2016. Ciò comporterebbe, a giudizio del Governo italiano, la piena rispondenza del regolamento *antidumping* di base dell'UE con le disposizioni antidumping del WTO e permetterebbe di evitare il riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione contraria

con le seguenti osservazioni:

a) in linea generale, le proposte non garantiscono quel rafforzamento delle politiche commerciali dell'UE che appare necessario nel contesto attuale, tenuto conto della concorrenza molto aggressiva e spesso sleale esercitata da alcuni Paesi, in particolare dalla Cina, anche alla luce

delle misure, rilevatesi più efficaci, praticate da tempo da alcuni partner, tra cui gli Stati Uniti d'America;

b) in particolare non può essere mantenuta oltre la regola del dazio inferiore che, peraltro, non discende dalla regolamentazione WTO e costituisce uno specifico dell'ordinamento europeo che non trova riscontro in altri ordinamenti;

c) nell'attuale situazione, non si può procedere al riconoscimento della Cina quale economia di mercato, non essendo soddisfatti i cinque criteri con cui l'UE ha valutato fino ad oggi lo status di economia di mercato. Peraltro, un ulteriore imprescindibile criterio da assumere deve essere individuato nella verifica del mancato ricorso al *dumping* sociale, ossia a pratiche produttive che si basano sullo sfruttamento dei lavoratori e sulla negazione di diritti irrinunciabili dei lavoratori stessi, ampiamente praticato da alcune economie, in particolare dalla stessa Cina;

d) più in generale, le politiche *anti-dumping* europee devono basarsi su criteri certi e definiti, tali da non determinare situazioni di incertezza che possano porre gli operatori economici nell'impossibilità di conoscere le regole concretamente applicabili. Le disposizioni della proposta per la definizione di un valore normale di calcolo del *dumping* sembrano rimettere a una valutazione discrezionale la scelta di assumere i parametri indicati, ai quali non viene attribuito carattere vincolante. In proposito, le modifiche in sede negoziale dovrebbero andare nel senso di rendere meno aleatori e discrezionali i parametri previsti.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di

Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011;

sottolineato che gli Accordi rispondono all'esigenza di apertura dei servizi aerei da ogni città dell'Unione europea verso gli Stati contraenti e viceversa, di liberalizzazione dell'accesso al mercato, creando nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e garantendo, al contempo, il rispetto dei diritti dei consumatori nell'ambito del trasporto aereo,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-10525 Cancellieri: Indagine in merito ad un presunto conflitto di interessi all'interno del consiglio di amministrazione di Enit.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Cancellieri chiede quali azioni il Ministero voglia attuare per eliminare i conflitti di interesse all'interno dell'ENIT.

Riscontro nuovamente all'interrogazione del febbraio scorso, in merito alle situazioni di potenziale conflitto di interesse, relative al ruolo ricoperto dai due consiglieri di amministrazione dell'Ente e riferisco che la competente Direzione Generale Turismo, d'intesa con la Direzione Generale Bilancio, era in attesa della nomina del responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione, al quale formulare il quesito relativo ad eventuali conflitti di interesse rinvenibili nelle posizioni apicali e dirigenziali e richiedendo di voler provvedere, ove mai ne fosse riscontrata la sussistenza, ad individuare specifiche misure di salvaguardia.

Il responsabile della prevenzione e della trasparenza è stato nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12-2016 del 22 aprile 2016 nella persona del dott. Giovanni Bastianelli.

Relativamente alla menzionata richiesta di approfondimenti sui possibili profili di incompatibilità e conflitto di interesse,

con nota pervenuta proprio ieri, il dott. Bastianelli ha precisato, in relazione alla posizione del Consigliere Preiti, che la società Sociometrica, di cui lo stesso è socio di maggioranza, non ha mai svolto, direttamente o indirettamente, attività di promozione turistica, in quanto attiva esclusivamente per attività di studio e di ricerca di carattere sociale ed economico.

In merito al Consigliere Lazzarini, nella citata nota non è stata rinvenuta alcuna situazione di incompatibilità o inconfirmità ai sensi del d.lgs. 39/2013, in quanto il ruolo dello stesso come responsabile della compagnia aerea *Emirates* si configura come ordinaria attività societaria, gestibile con l'ordinario meccanismo di astensione, rispetto a delibere in potenziale conflitto di interesse.

Questi gli elementi forniti, appunto, nella giornata di ieri dall'ENIT dei quali prendiamo atto e riferisco.

Rassicuro in ogni caso sull'attività di vigilanza che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo continuerà a svolgere sull'Istituto, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione potesse ritenersi necessaria.

ALLEGATO 4

5-10526 Ricciatti: Salvaguardia dell'attrattività turistica dei luoghi colpiti dai recenti eventi sismici.

5-10527 Polidori: Azioni a favore del comparto turistico umbro.

5-10529 Galgano: Misure a sostegno del settore turistico nelle regioni danneggiate dal terremoto.

TESTO DELLA RISPOSTA CONGIUNTA

Con interrogazioni diverse, gli onorevoli Ricciatti, Galgano e Polidori, portano all'attenzione di questa Commissione la grave crisi che sta attraversando il settore del turismo nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici dall'agosto scorso ad oggi.

Permettetemi quindi di rispondere congiuntamente così da poter illustrare l'impegno del Governo, e dell'Amministrazione che rappresento, al riguardo.

Il Piano Strategico di sviluppo del Turismo 2017-2022 (PST), presentato al Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 2016 e già riscontrato positivamente anche da questa Commissione, è stato predisposto dal Comitato Permanente per la promozione del turismo in Italia in base ad una logica fortemente partecipativa.

Come emerso proprio in occasione del parere di questa Commissione parlamentare sul Piano Strategico, i recenti eventi sismici, combinati anche a gravi fenomeni meteorologici, rendono necessaria una forte azione di tutela e rilancio delle attività turistiche nei territori direttamente e indirettamente colpiti.

A tal fine, proprio in accoglimento di quanto richiesto da questa Commissione, nel testo di Piano Strategico, che sarà portato all'esame di uno dei prossimi Consigli dei Ministri, sarà espressamente prevista la priorità di intervento per le Regioni colpite dal terremoto e le modalità di

intervento saranno specificamente declinate nei programmi attuativi annuali.

Tra le iniziative già avviate in materia si segnala l'attivazione di un gruppo di lavoro a partecipazione volontaria (rappresentanti delle Regioni colpite dal sisma, delle associazioni di categoria e del sistema imprenditoriale turistico) volto a operare sui seguenti temi:

raccolta delle segnalazioni di criticità, e relativi fabbisogni, presso gli operatori del settore;

individuazione delle azioni prioritarie e delle misure a sostegno delle imprese, dei lavoratori e di tutta la filiera turistica;

monitoraggio sulla disponibilità degli operatori a fornire ospitalità, risorse e servizi alle popolazioni colpite dal sisma;

pianificazione di eventuali iniziative di comunicazione – a supporto della promozione della stagione turistica 2017 per il centro Italia – che prevedano un'opportuna valutazione dei rischi, ma che, allo stesso tempo, possano frenare allarmismi inutili e dannosi.

A valle di una serie di incontri svolti da settembre 2016 il gruppo di lavoro – riunitosi anche nell'ambito della sessione plenaria del Comitato Permanente per la Promozione del Turismo, alla presenza del Sottosegretario Bianchi – ha esaminato le

maggiori problematiche emerse fino a quel momento e individuato proposte di primi provvedimenti emergenziali per il sostegno alle imprese, al fine di attutire il più possibile l'impatto negativo sul comparto e favorire la pronta ripresa del settore turistico. Il tavolo di lavoro ha condiviso unanimemente l'esigenza di salvaguardare l'identità e l'economia delle comunità che vivono in quei luoghi, proponendo misure di aiuto alle realtà imprenditoriali impegnate nella promozione e nell'accoglienza di quel turismo di qualità capace di contribuire alla ripresa economica di un territorio ad alta vocazione turistica. Si è convenuto di comune accordo nel richiedere la previsione di misure fiscali ad hoc per le zone colpite dal sisma (i.e. sgravi fiscali) ed il calcolo del danno indiretto (differenza tra il fatturato successivo al terremoto ed il fatturato degli anni precedenti), attraverso lo stanziamento di risorse straordinarie per far fronte ad un evento di eccezionale gravità.

Le evidenze emerse nel contesto del gruppo di lavoro sono in molti casi state già recepite all'interno dei provvedimenti emergenziali varati dal Governo a partire da ottobre 2016, con particolare riferimento al decreto-legge sul terremoto, adottato dal Consiglio dei Ministri del 2 febbraio e attualmente in corso di pubblicazione.

È in tale contesto che può svilupparsi il coordinamento tra ENIT, Regioni interessate dallo sciame sismico e DMO (Destination management organization), ovvero l'APT citato dall'On. Ricciatti.

Proprio a tale proposito, il Ministro è in procinto di attivare la Direzione generale Turismo, con apposito atto di indirizzo, affinché garantisca il coordinamento delle tante e importanti iniziative che il

mondo del turismo realizza a favore delle imprese e della filiera turistica colpite dall'evento sismico, avvalendosi della metodologia partecipativa proposta, appunto, dal Piano Strategico per lo Sviluppo del Turismo.

L'esito di tale processo dovrà, inoltre, facilitare la definizione di adeguate azioni di comunicazione da indirizzare sui vari mercati di riferimento al fine di veicolare una corretta informazione in merito alle aree non interessate direttamente dal sisma, ma percepite come zone a rischio, come evidenziato nel testo dell'interrogazione dell'On.le Galgano.

Si sottolinea che tale processo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni, in materia di promozione turistica, contenute nell'articolo 22 del decreto-legge 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) che attribuisce al Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione la competenza alla predisposizione del programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dal sisma, in collaborazione con ENIT, sentite le Regioni interessate, specifiche risorse sono già appostate per essere trasferite sul bilancio di ENIT per le finalità indicate nella norma.

Onorevoli Ricciatti, Galgano e Polidori, Onorevoli membri di questa Commissione, ringrazio per le interrogazioni poste e che hanno dato l'opportunità di evidenziare quello che il Ministero sta facendo e quanto ha in programma di realizzare, nella consapevolezza della gravità della situazione e della necessità di uno sforzo rilevante, da parte di tutte le istituzioni, che porti a risultati concreti in tempi ragionevolmente brevi.

ALLEGATO 5

5-10528 Benamati: Azioni a favore della riqualificazione delle aziende termali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Fanucci intende mettere in luce la questione delle aziende termali la cui riqualificazione favorirebbe l'attuazione di politiche di promozione del termalismo e del turismo nei territori termali.

Il sistema di norme che regolano i principi ispiratori e l'iter di predisposizione e attuazione del Piano strategico di sviluppo del turismo (PST) evidenzia come il documento (ma sarebbe più opportuno parlare di processo strategico di sviluppo) sia volto a dotare di una visione unitaria l'Italia del turismo e della cultura, rispondendo all'esigenza di porre il settore turistico al centro delle politiche di crescita del Paese (cfr. articolo 58 D.Lgs. 79/2011: «promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale»). In discontinuità rispetto al passato, cioè, il PST 2017-2022 non si finalizza in un elenco di azioni operative, ma disegna la cornice funzionale ad un nuovo modello di programmazione condivisa degli interventi di sviluppo che ha nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia il suo nucleo propulsore e si muove nel pieno rispetto dell'autonomia e delle competenze (istituzionali e tecniche) di ciascun attore del sistema.

In coerenza con quanto sopra e nel pieno rispetto delle norme sostanziali e procedurali vigenti, il Ministero dei beni e delle attività culturali, attraverso la DG Turismo, sta preliminarmente avviando la predisposizione del Programma Attuativo Annuale per il 2017, che, come definito dal

Decreto Ministeriale dell'8 agosto 2014, dovrà tener conto «delle risorse disponibili» (articolo 4 comma 6).

In particolare, si terrà conto delle oltre 150 proposte di azione – a vari livelli di maturità – già raccolte quale esito del lavoro di concertazione, discussione, elaborazione di soluzioni a fabbisogni emersi dai vari stakeholder (di cui si dirà più diffusamente a seguire), che ricomprendono, oltre a soggetti istituzionali (Regioni ed enti territoriali), le rappresentanze delle principali associazioni di categoria settoriali. Tra queste Federterme, che ha evidenziato le forti potenzialità del settore in una prospettiva di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta turistica, in un ambito quale quello della salute e del benessere, con forti margini di crescita.

Tra l'altro, in fase di attuazione del PST sarà data continuità alle esperienze già positivamente sperimentate nell'ambito dei «Progetti Interregionali d'eccellenza». Tra questi già in corso di realizzazione con finanziamenti sia regionali che ministeriali si segnala un'iniziativa per la promozione e lo sviluppo del termalismo con capofila la Regione Veneto e la partecipazione delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, che ha appunto la finalità di avviare un'azione sinergica in materia di turismo termale tra le quattro regioni.

Con il Piano triennale dell'ENIT, inteso come strumento di programmazione delle attività, si intende promuovere il Brand Italia sui mercati turistici internazionali e favorire il turismo domestico. Tra le linee

strategiche della programmazione 2016-2018 sono stati individuati una serie di cluster turistici che prevedono anche il settore Terme, Salute e benessere della persona.

Inoltre, il Governo nelle sue diverse articolazioni – turismo, sanità, sviluppo economico e Dipartimento per gli affari regionali – ha in atto un’interlocuzione sistematica con Federterme. Si sta definendo e mettendo a punto un programma di interventi trasversali in base alle pre-

visioni della legge 323 del 2000, che prevede appunto specifiche iniziative per il settore termale e che sarà compito del Parlamento eventualmente aggiornare.

On. Fanucci, ribadisco al riguardo l’interesse del Governo alla promozione del settore termale e del turismo termale, sia attraverso l’attuazione del Piano Strategico del Turismo sia con specifici interventi normativi, tra i quali sarà attenzionata la proposta di legge da Lei richiamata nell’interrogazione.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-10429 Labriola: Tutela dei livelli occupazionali negli stabilimenti ILVA di Taranto	157
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	176
5-09236 Gnechchi: Estensione ai professionisti iscritti obbligatoriamente alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 della facoltà di riscattare a fini pensionistici periodi di attività svolti prima del 1996	157
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	178
5-10164 Chimienti: Effetti del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, sull'andamento dei licenziamenti disciplinari	158
5-10424 Simonetti: Applicazione della disciplina relativa all'assunzione obbligatoria di lavoratori con disabilità in società e associazioni sportive professionistiche di serie minori	158
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	179

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Nuovo testo C. 3113 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	158
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	181
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Nuovo testo C. 3772 (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	160
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	182

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 « Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende » (COM(2016)710).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ..	160

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. C. 4196 Gnechchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	168
Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido (<i>Esame e rinvio</i>)	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175

INTERROGAZIONI

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 9.05.**5-10429 Labriola: Tutela dei livelli occupazionali negli stabilimenti ILVA di Taranto.**

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vincenza LABRIOLA (Misto) fa presente di non potersi dichiarare soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto, a suo avviso, la crisi dell'ILVA di Taranto, affrontata con provvedimenti emergenziali, non sempre adeguati, avrebbe potuto costituire l'occasione per un intervento di politica economica più innovativo ed efficace.

Ritiene, infatti, che l'attuale situazione sia estremamente complessa, in quanto la cessione dei complessi industriali rischia di non andare a buon fine, perdurando lo stato di crisi nel settore della produzione dell'acciaio e non essendosi concluse le complesse vicende giudiziarie che interessano gli stabilimenti.

In questo contesto, a suo avviso, saranno sempre chiamati a pagare il prezzo della crisi i cittadini e i lavoratori, che già hanno sofferto in questi anni a causa del mantenimento in vita di uno stabilimento industriale obsoleto, che non dà alcuna speranza per il futuro.

A suo avviso, si sarebbe dovuto puntare su una profonda riconversione del sito industriale, che avrebbe dovuto essere accompagnata da una altrettanto significativa opera di riqualificazione del personale, grazie alla collaborazione di tutti gli organismi pubblici interessati.

Una riconversione del sito sarebbe fondamentale, inoltre, per il rilancio della città di Taranto, fiaccata dalla perdurante crisi dell'ILVA e delle imprese dell'indotto,

dall'abolizione della leva e dal declino del porto, anche in ragione delle vicende giudiziarie che hanno riguardato gli stabilimenti dell'ILVA. In questo modo, la città si affrancerebbe anche dal ricatto occupazionale al quale è stata sottoposta negli anni, sfruttando le potenzialità derivanti dall'adozione di un diverso modello di sviluppo economico, basato anche sulla valorizzazione delle risorse naturali e ambientali.

5-09236 Gnechi: Estensione ai professionisti iscritti obbligatoriamente alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 della facoltà di riscattare a fini pensionistici periodi di attività svolti prima del 1996.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che la risposta del rappresentante del Governo richiama, giustamente, il quadro normativo già riepilogato nelle premesse dell'atto di sindacato ispettivo. Dall'analisi della disciplina vigente emerge, infatti, con chiarezza che la costituzione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 ha rappresentato un'innovazione significativa, che ha consentito, finalmente, la copertura previdenziale dei collaboratori e di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non era prevista una specifica cassa previdenziale. Ritiene, pertanto, che proprio l'esame della normativa indichi in modo evidente l'esigenza di superare le irragionevoli distinzioni operate tra i collaboratori e i professionisti con riferimento alla facoltà di riscatto a fini pensionistici dei periodi di attività svolti prima del 1996. Sottolinea, infatti, che per entrambe le fattispecie la documentazione da presentare è identica, assumendo come riferimento il quadro della dichiarazione dei redditi relativo al lavoro autonomo. Osserva, peraltro, che il riscatto sarebbe operato a titolo oneroso sulla base di un calcolo effettuato con la riserva matema-

tica e, quindi, non rappresenterebbe un regalo per gli interessati. Si tratterebbe, tuttavia, di un istituto particolarmente importante in una fase nella quale, a seguito del brusco innalzamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento, è sempre più importante incrementare i periodi di contribuzione utili.

Su un piano più generale, osserva che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge Atto Camera n. 4135, è stata da più parti sollecitata una riflessione sulla revisione delle norme che regolano la gestione separata, anche al fine di riequilibrare le disparità di trattamento ancora esistenti. Auspica, pertanto, che il Governo assicuri la propria disponibilità ad affrontare questi temi eventualmente anche nell'ambito di una specifica delega legislativa.

5-10164 Chimienti: Effetti del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, sull'andamento dei licenziamenti disciplinari.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che, su richiesta dell'interrogante e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione è rinviata ad altra data.

5-10424 Simonetti: Applicazione della disciplina relativa all'assunzione obbligatoria di lavoratori con disabilità in società e associazioni sportive professionistiche di serie minori.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto SIMONETTI (LNA) prende atto con favore della circostanza che la questione sollevata dall'atto di sindacato ispettivo è all'attenzione del Governo, evidenziando tuttavia che, in assenza di un intervento da parte dell'Esecutivo, essa potrà essere affrontata con specifiche proposte emendative da esaminare prima del termine della legislatura.

Sottolinea, infatti, l'esigenza che, nel pieno rispetto dell'esigenza di garantire

adeguati sbocchi occupazionali ai lavoratori con disabilità, si tenga conto delle peculiarità delle piccole società sportive.

Renata POLVERINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.

Nuovo testo C. 3113.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala che, essendo previsto l'avvio dell'esame della proposta di legge in Assemblea a partire dal prossimo lunedì 13 febbraio, l'espressione del parere di competenza alla I Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole Floriana Casellato, per la sua relazione introduttiva e per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, in via generale, osserva che la proposta si pone il duplice obiettivo di rafforzare la trasparenza delle elezioni e impedire eventuali distorsioni del voto, prevalentemente

attraverso modifiche al procedimento elettorale, nonché di consentire il voto, in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, anche a quanti si trovano al di fuori del comune di residenza.

Passando all'esame delle singole disposizioni della proposta di legge, segnala che l'articolo 1 reca modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1967, che si riferiscono, in particolare, alla disciplina vigente in materia di urne per la votazione, di cabine elettorali e di locali per lo svolgimento delle votazioni, di requisiti dei presidenti di seggio, nonché di esclusione dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore, di segretario e di rappresentante di lista.

Fa presente, poi, che l'articolo 2 reca analoghe modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, con interventi che riguardano i presidenti di seggio, l'esclusione dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, la disciplina delle cabine elettorali e dei locali destinati allo svolgimento delle votazioni, nonché dei verbali delle votazioni.

Evidenzia che l'articolo 3 reca, invece, modifiche alla disciplina relativa agli scrutatori attraverso diverse novelle alla legge n. 95 del 1989, che reca norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori che si applicano a tutte le tipologie di elezioni. Segnala, in particolare, che il comma 1, lettera *b*), nel sostituire l'articolo 6 della citata legge n. 95, prevede, tra l'altro, che un numero pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero degli scrutatori occorrenti sia riservato in favore di coloro che al momento del sorteggio tra gli scrutatori iscritti negli appositi elenchi e nei trenta giorni precedenti, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Al riguardo ricorda, peraltro, che il comma 7 del ricordato articolo 19 prevede che allo scopo di evitare l'ingiustificata

registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 150 le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.

Evidenzia che l'articolo 4, con una disposizione che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, incrementa da 500 a 700 il numero minimo di iscritti in ciascuna sezione elettorale.

Osserva che l'articolo 5 introduce un divieto per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati di procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale dipendente. A tale riguardo, ritiene che la previsione di un divieto di assunzione, peraltro per un periodo molto ristretto a ridosso delle elezioni, non costituisce uno strumento adeguato a prevenire forme di voto di scambio o di inquinamento del voto e rischia di determinare problemi per la funzionalità delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società controllate anche in relazione ad assunzioni previste sulla base di una specifica programmazione.

Segnalato che l'articolo 6 è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente, fa presente che l'articolo 6-*bis* reca disposizioni volte a consentire l'espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione da parte degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

Fa presente che l'articolo 6-ter reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'introduzione della nuova tipologia di urne per le votazioni, mentre l'articolo 7 è stato soppeso nel corso dell'esame in sede referente.

Conclusivamente, preso atto della limitata incidenza del provvedimento su materie di competenza della XI Commissione, propone di esprimere su di esso un parere favorevole, con un'osservazione che riprende la questione segnalata nell'ambito della relazione (vedi allegato 4).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 4).

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.

Nuovo testo C. 3772.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, come stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 2 febbraio scorso, l'espressione del parere alla II Commissione avrà luogo nella giornata di oggi. Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole Chiara Gribaudo, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 5).

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.05.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 « Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende » (COM(2016)710).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere sui due documenti all'ordine del giorno un parere alla XIV Commissione, la quale, a conclusione dell'esame congiunto, procederà alla votazione di una relazione per l'Assemblea, avente a oggetto i medesimi documenti. Ricorda che la relazione introduttiva della relatrice e il dibattito di carattere generale presso la XI Commissione avranno luogo nella seduta odierna, mentre la presentazione della proposta di parere e la relativa votazione sono rinviate a successive sedute.

Da quindi la parola alla relatrice, onorevole Tinagli.

Irene TINAGLI (PD), *relatrice*, osserva preliminarmente che la XI Commissione, nel quadro di un esame congiunto dei documenti di programmazione relativi all'attività dell'Unione europea, è chiamata ad esprimere il proprio parere alla XIV

Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017 e sul Programma di lavoro della Commissione europea per il medesimo anno. Fa presente che si tratta di due documenti estremamente articolati che illustrano gli indirizzi che saranno seguiti, rispettivamente, dalla Commissione europea e dal Governo italiano per la realizzazione nell'anno corrente degli indirizzi della politica europea.

Precisa che nella propria relazione, dopo avere tracciato il quadro di insieme dei due documenti, si soffermerà, in particolare, sugli indirizzi del Governo nelle materie di competenza della Commissione lavoro, analizzandoli in relazione al programma tracciato dalla Commissione europea.

Venendo, pertanto, alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017, segnala che essa si articola in cinque parti e quattro appendici. La prima parte è dedicata allo sviluppo del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, la seconda riguarda le principali politiche orizzontali e settoriali, la terza parte approfondisce il tema della partecipazione dell'Italia alla dimensione esterna dell'Unione Europea, la quarta riguarda l'attività di comunicazione e formazione, mentre la quinta parte approfondisce il tema del coordinamento nazionale delle politiche europee.

Fa presente che, come si legge nella premessa, la Relazione parte dalla considerazione che il 2017, ponendosi a metà della legislatura apertasi con il rinnovo del Parlamento europeo nel 2014, sarà l'anno del primo bilancio del percorso sin qui compiuto ma anche dell'individuazione di nuove politiche per completare il percorso iniziato e per affrontare le nuove sfide poste all'Unione, ed enumera, quindi, i numerosi temi sui quali l'Italia si è particolarmente impegnata nel fornire un contributo concreto alle Istituzioni europee. In particolare, si segnala che la partecipazione italiana, nella prima parte della legislatura europea, si è concentrata principalmente sul fenomeno dell'immi-

grazione e sulla necessità di rendere effettivi gli obblighi solidarietà in materia di asilo e diritti fondamentali, e sulla necessità di favorire riforme e crescita economica attraverso una nuova politica fiscale europea, più espansiva, da realizzare attraverso una corretta e intelligente applicazione delle regole europee in materia di flessibilità di bilancio, per giungere al completamento dell'Unione economica e monetaria. Nello stesso tempo, la Relazione mette in luce le criticità denunciate dall'Italia in materia di riduzione delle già esigue risorse destinate al finanziamento delle politiche in materia di immigrazione, disoccupazione, soprattutto giovanile, investimenti pubblici, mobilità, sicurezza e formazione dei giovani. Accennando, infine, all'importante tema che assorbirà le energie dell'Unione europea nel 2017, la cosiddetta Brexit, il Governo auspica che l'Europa sappia guardare avanti, al futuro del progetto europeo, riconfermando l'impegno preso con la firma del Trattato di Roma, di cui ricorre il sessantesimo della firma proprio nel prossimo mese di marzo.

Con riferimento, agli aspetti di più stretta competenza della XI Commissione, segnala in primo luogo che, nella parte seconda, riguardante le principali politiche orizzontali e settoriali, al capitolo 1, riguardante le politiche per il mercato interno dell'Unione, il paragrafo 1.1.3 illustra il piano d'azione per l'unione dei mercati dei capitali. In particolare, si rappresenta che il Governo intende impegnarsi in relazione all'annunciata presentazione da parte della Commissione europea della proposta di introduzione di un regime armonizzato per i cosiddetti *Pan European Pension Products* (PEPPs), ossia prodotti pensionistici ad accumulazione di natura personale e non occupazionale, che affianchi quelli attualmente previsti dalle varie legislazioni nazionali (cosiddetto « 29esimo regime »). La struttura di base di tali prodotti appare molto simile a quella dei fondi pensione aperti esistenti in Italia e gli elementi tendenti a favorire la comparabilità e la concorrenza si porrebbero

in linea con l'ordinamento italiano e con le sue più recenti prospettive di evoluzione.

Evidenzia che il paragrafo 1.2.2 enuncia l'impegno del Governo a collaborare con la Commissione europea e gli altri Stati membri nell'attuazione della direttiva 2013/55/UE, di modifica della precedente 2005/36/CE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 15 del 2016, che ha introdotto importanti nuovi strumenti per favorire la mobilità dei professionisti, quali la tessera professionale europea e il meccanismo di allerta, partecipando, tra l'altro, ai tavoli aperti dalla Commissione per la definizione degli atti delegati previsti dalla direttiva. Sul piano nazionale, la Relazione si sofferma sull'impegno per dare attuazione alle priorità individuate dal Piano nazionale di riforma delle professioni, adottato a febbraio 2016 in attuazione dell'articolo 59 della medesima direttiva, e sulla partecipazione alla discussione nelle diverse sedi europee per contribuire all'elaborazione da parte della Commissione europea delle due iniziative previste dalla Strategia per il mercato interno dei beni e dei servizi con riferimento alle professioni.

Passando, quindi, al capitolo 6, riguardante la riforma delle pubbliche amministrazioni e la semplificazione, segnala, al paragrafo 6.1, l'impegno del Governo a proseguire l'azione, già avviata nel 2014 con il Semestre di presidenza italiana dell'Unione europea e proseguita nel 2015 e 2016, di sostegno alle iniziative volte a rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni. Fa presente che al paragrafo 6.2, si segnala l'impegno a continuare a promuovere le esperienze del personale pubblico presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e gli Stati membri dell'Unione, adoperandosi, in particolare, per la tutela e la valorizzazione, sia durante il servizio prestato, sia al rientro in patria, delle professionalità acquisite all'estero. Evidenzia che, a tale proposito, il Governo preannuncia il completamento nel 2017 del quadro normativo vigente, delineato dall'articolo 32 del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, e del conseguente regolamento attuativo recato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 184, con l'adozione delle norme di attuazione della riforma delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124.

Fa presente che la Relazione sottolinea che, nell'ambito della nuova cornice normativa, i dipendenti pubblici che prestano servizio all'estero, presso organizzazioni europee o Stati membri, svolgeranno la loro esperienza in un quadro di migliore programmazione delle risorse, promuovendo, nelle proprie amministrazioni, la consapevolezza che il servizio all'estero può rappresentare un elevato valore aggiunto. L'impiego sistematico e trasparente dei nuovi criteri può essere utile, a giudizio del Governo, sia nello sviluppo delle carriere, nel caso di quanti siano già impiegati nel settore pubblico, sia nella fase di assunzione, per rendere attrattivo l'accesso alle dipendenze di una pubblica amministrazione a coloro che, acquisite all'estero esperienze professionali qualificanti e pertinenti, intendano rientrare in Italia.

Precisa, infine, che la Relazione preannuncia l'impegno del Governo a portare avanti l'attività di valorizzazione dell'istituto degli Esperti nazionali distaccati (END) che permette ai funzionari italiani di lavorare all'interno delle Istituzioni europee e poi di utilizzare, al rientro nel nostro Paese, l'esperienza acquisita nelle loro Amministrazioni di appartenenza. La Relazione ricorda, a questo proposito, la crescita esponenziale dal 1996 al luglio 2016 del numero dei distacchi a cui ha fatto seguito la valorizzazione delle esperienze dei funzionari italiani sia durante il distacco sia al momento del loro rientro in Italia.

Rilevato che al capitolo 11, relativo alle politiche di coesione, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi strutturali, osserva che, nell'ambito del paragrafo dedicato alla destinazione di ulteriori risorse aggiuntive derivanti dalla riallocazione del

Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014-2020, la Relazione afferma che, nel corso del 2017, il Governo individuerà le risorse aggiuntive che risulteranno indispensabili per il cofinanziamento delle proposte di programmazione addizionale originate dalla dotazione aggiuntiva che la Commissione ha riconosciuto all'Italia nell'ambito della riallocazione del quadro finanziario pluriennale, e che saranno destinate, tra l'altro, all'iniziativa per i giovani, oltre che alla specializzazione intelligente, alla migrazione, alla competitività delle piccole e medie imprese e ad iniziative di ricostruzione e prevenzione nelle aree dell'Appennino centrale. Precisa che per il finanziamento delle politiche su tali temi, la Commissione europea ha proposto di destinare all'Italia ulteriori risorse aggiuntive per 1,6 miliardi di euro. Le risorse addizionali saranno incluse in programmi nazionali già esistenti e, quindi, le proposte avanzate assumeranno la forma della riprogrammazione degli stessi.

Si sofferma, in particolare, sul capitolo 12, che riguarda il settore dell'occupazione e degli affari sociali. A tale proposito, evidenzia che gli impegni del Governo sono sintetizzabili nel rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti; nel contrasto della disoccupazione giovanile e nel sostegno attivo all'occupazione; nel miglioramento del rapporto tra mondo dell'istruzione e mondo del lavoro; nell'intervento a favore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; nell'attuazione di una nuova politica delle migrazioni; nell'attuazione di politiche sociali contro la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Più in particolare, sottolinea che al paragrafo 12.1, sull'attuazione dell'Agenda per le nuove competenze per l'Europa, la Relazione afferma che il Governo intende promuovere azioni di sistema atte a favorire l'incrocio della domanda/offerta di lavoro e la riduzione dello *skills mismatch* e in tale ambito, segnala, oltre alla semplificazione e al potenziamento dell'apprendistato, l'aumento esponenziale del numero degli aderenti ai percorsi di alternanza scuola/lavoro.

Fa presente che il successivo paragrafo 12.2 riguarda le politiche attive per l'occupazione. In particolare, la Relazione precisa che, nel quadro del processo di revisione del quadro finanziario per il 2017, la Commissione europea, giudicando una « priorità assoluta » la garanzia di risorse supplementari di finanziamenti dell'Unione Europea per l'occupazione giovanile a partire dal 2017, ha previsto per l'Italia un incremento della dotazione finanziaria dei due fondi (Fondo Sociale Europeo/FSE e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale/FESR) che concorrono alla realizzazione degli obiettivi nelle aree prioritarie della migrazione, della crescita e dell'occupazione giovanile nonché l'integrazione della dotazione iniziale dell'Iniziativa Occupazione Giovani (IOG) per un miliardo di euro nel corso del periodo 2017- 2020, (con un miliardo di euro di finanziamenti corrispondenti che sarà erogato dal Fondo sociale europeo). Tale indirizzo, teso a rafforzare le politiche attive, risulta pienamente coerente con uno degli assi portanti della riforma del lavoro attuata dal Governo. La Relazione richiama, infatti, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), che sarà pienamente operativa nel 2017, all'esito del completamento della procedura di trasferimento del personale. La Relazione, inoltre, preannuncia l'inizio della sperimentazione dell'Assegno di ricollocazione, il rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani (IOG) nonché gli interventi a favore dei rifugiati, sulla base dei risultati ottenuti, rispettivamente, dal medesimo programma Iniziativa occupazione giovani (che ha registrato un numero di partecipanti di gran lunga maggiore alle previsioni e il cui rifinanziamento consentirà ad una ben più ampia platea di beneficiare delle misure offerte dal Programma Operativo Nazionale).

Passando al paragrafo 12.3, sulla salute e sicurezza sul lavoro, segnala che, sulla base di quanto affermato dalla Relazione, l'attività programmatica per il 2017 sarà indirizzata ad implementare più incisive forme di coordinamento tra le competenti autorità di controllo nazionali e interna-

zionali, anche in relazione alla *mission* istituzionale volta ad individuare efficaci misure per prevenire e contrastare il lavoro sommerso e irregolare. Più in particolare, evidenzia che tale impegno si sostanzierà nel supporto alla Piattaforma per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso, nell'attuazione della riforma della vigilanza ispettiva, in attuazione della legge n. 183 del 2014, che ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, cui sarà progressivamente attribuita la competenza esclusiva in materia di vigilanza e di controllo del rispetto dei livelli essenziali della prestazione di lavoro. Un'ulteriore settore di intervento è individuato nel rafforzamento della cooperazione amministrativa tra le autorità di controllo europee, anche attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) e le sue nuove funzionalità in materia di notifica ed esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative, previste dalla Direttiva *Enforcement* n. 2014/67/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, il cui schema fu esaminato dalla nostra Commissione.

Quanto ai *dossier* indicati nell'allegato III del programma di lavoro tra le proposte ancora in sospeso, fa presente che la Relazione preannuncia che il Governo garantirà alla Commissione il supporto attivo e costruttivo per sostenere l'avanzamento del negoziato sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 96/71 sul distacco dei lavoratori, coerentemente con le indicazioni ricevute dalle commissioni parlamentari e con la posizione sostenuta finora. Com'è noto, si tratta di una proposta che ha determinato una profonda divisione tra gli Stati membri. Quattordici camere dei parlamenti nazionali di undici Stati membri (Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria) hanno, infatti, inviato pareri motivati sostenendo che la proposta viola il principio di sussidiarietà, con ciò attivando il meccanismo di controllo della sussidiarietà, la cosiddetta procedura del « cartellino giallo ». Al contrario, i parla-

menti nazionali di cinque Stati membri (Francia, Italia, Portogallo, Regno Unito e Spagna) hanno presentato pareri secondo i quali la proposta della Commissione è in realtà compatibile con il principio di sussidiarietà. La Commissione ha riesaminato la sua proposta concludendo che essa non viola il principio di sussidiarietà. Ciononostante, nelle occasioni di confronto tra i Parlamenti nazionali e tra gli Stati membri riaffiorano costantemente le divisioni esistenti, a testimonianza della difficoltà del negoziato sulla proposta di revisione.

Evidenzia che è preannunciato anche l'impegno del Governo anche con riferimento al lavoro d'identificazione delle sostanze cancerogene, già avviato con una prima proposta di direttiva attualmente in discussione, che verrà seguita da una nuova proposta, volta ad includere un numero congruo di sostanze, nonché con riferimento agli adempimenti derivanti dall'attesa comunicazione da parte della Commissione europea della Strategia sulla salute e sicurezza 2016-2020, che auspicabilmente verrà presentata nei prossimi mesi. Analogo impegno il Governo assicura con riferimento al Pilastro sui diritti sociali, con particolare attenzione a possibili proposte di direttiva sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, e al consolidamento delle strategie nazionali, alla revisione e all'aggiornamento della normativa europea in materia.

Con riferimento al paragrafo 12.4, relativo al tema della sicurezza sociale dei lavoratori, segnala che la Relazione prevede la modifica di alcuni capitoli del regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con particolare riferimento alle prestazioni di disoccupazione ed alle prestazioni familiari, nonché l'attuazione del programma di dematerializzazione delle procedure per il trasferimento dei dati in materia di sicurezza sociale. Sottolinea che in materia di protezione sociale, è intenzione del Governo rilanciare la redazione di un nuovo rapporto sull'adeguatezza delle pensioni, al fine di assicurare uno strumento che

possa compensare la prevalenza, nell'Unione europea, del tema che riguarda la sostenibilità dei sistemi pensionistici.

Osserva che, al successivo paragrafo 12.5, sulle politiche d'integrazione europea, la Relazione preannuncia che il Governo darà rilevanza ai temi dell'integrazione socio-lavorativa dei migranti e della valorizzazione del ruolo delle seconde generazioni e dei giovani migranti. Segnala, poi, la focalizzazione sul contrasto al fenomeno del caporalato e allo sfruttamento lavorativo, anche attraverso iniziative informative sui fattori di rischio per la salute dei lavoratori migranti; su interventi in favore di cittadini di Paesi terzi che sono in procinto di fare ingresso nel territorio italiano per ricongiungimento familiare; sulla gestione di percorsi migratori regolari di lavoratori stranieri dotati di elevate competenze tecniche e professionali (*Blue Card*), superando le incertezze applicative che hanno reso finora poco fruibile, nel nostro Paese l'utilizzo di questo specifico canale di ingresso.

Fa presente che, anche con riferimento al tema della sicurezza sociale dei lavoratori, la Relazione pone l'accento sulla rilevanza del lavoro che porterà all'istituzione del Pilastro europeo dei diritti sociali, per la parte relativa alle prestazioni di disoccupazione, ciò anche alla luce della riflessione avviata sulla possibilità di introdurre un sussidio europeo di disoccupazione, in linea con la proposta avanzata in proposito dal Governo italiano, supportata anche dalla risoluzione della Camera n. 6-00223 del 21 marzo 2016.

Osserva che particolare attenzione è riservata dalla Relazione al tema delle politiche sociali e della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, trattato al paragrafo 12.6. In particolare, si legge che in questo settore il Governo sarà impegnato nel settore degli investimenti sociali e della crescita inclusiva, nel quadro della strategia Europa 2020 e che, al riguardo, sarà assicurata una partecipazione attiva ai lavori del Comitato per la protezione sociale, in sinergia con i componenti del Comitato per l'occupazione. A questo proposito, la Relazione precisa che, per il

periodo 2014-2020, sono state individuate specifiche linee di attività all'interno dell'obiettivo tematico 9 « Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà » nell'ambito dell'Asse prioritario 3 « Sistemi e modelli di intervento sociale ». Riguardo alle misure di contrasto alla povertà, quale risposta « strutturale » alla raccomandazione rivolta all'Italia nel 2013, e replicata in forma attenuata nel 2014, la Relazione chiarisce che il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) è stato ridisegnato ed esteso a tutto il territorio nazionale dal 2 settembre 2016. Fa presente, inoltre, che, attualmente, è in discussione al Senato il disegno di legge delega, approvato in prima lettura dalla Camera, che prevede l'introduzione a partire dal 2017 di un'unica misura di contrasto alla povertà – Reddito di inclusione, la cui dotazione, pari a 1 miliardo di euro dal 2017, si prevede di aumentare di un ulteriore miliardo di euro dal 2019.

Fa presente che la Relazione ricorda che la misura SIA è supportata dalle risorse del PON « Inclusione » per le sole misure di attivazione e che, quindi, gran parte delle risorse di tale Programma (circa l'85 per cento dell'intero ammontare, pari a 1 miliardo di euro per il ciclo 2014-2020) sarà usata per rafforzare i percorsi di accompagnamento, di attivazione e di reinserimento lavorativo dei nuclei familiari beneficiari di tale misura. Inoltre, dopo avere ricordato l'attenzione che sarà dedicata ai senza fissa dimora e ai soggetti disabili, la Relazione preannuncia l'impegno del Governo ai fini dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e vulnerabili e di promozione e valorizzazione della cultura e delle iniziative sulla responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (RSI), mediante la realizzazione di azioni tese a valorizzare i modelli e le esperienze riscontrate nel settore dell'economia sociale. Al riguardo, il Governo, nel quadro delle strategie europee e della legge n.106 del 2016, recante « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale », i cui decreti attuativi sono in

corso di elaborazione, si impegnerà nella revisione della disciplina in materia di impresa sociale, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, e proseguirà nell'attuazione di quanto disposto dalla strategia prevista nella comunicazione della Commissione europea n. 681 del 2011 («Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese»), con l'obiettivo, in primis, di procedere all'aggiornamento del nuovo Piano di Azione Nazionale 2015/2017 attraverso la consultazione con le Amministrazioni centrali e regionali competenti e con gli stakeholder di riferimento – anche sulla base della nuova strategia europea in tema di Responsabilità sociale delle imprese di prossima adozione.

Segnala che al capitolo 14, riguardante istruzione, gioventù e sport, il paragrafo 14.1 affronta il tema delle politiche per l'istruzione e la formazione. In tale ambito, la Relazione sottolinea la prosecuzione dell'impegno del Governo anche nel settore della formazione permanente degli adulti, nel quadro del processo «Istruzione e Formazione 2020 e UE2020». Ancora, nel paragrafo 14.2 relativo alle politiche della gioventù, la Relazione, rinviando al nuovo Piano di lavoro europeo della gioventù (2016-2018), ricorda l'impegno delle istituzioni europee a mantenere alta l'attenzione sui giovani ad alto rischio di emarginazione, sui cosiddetti NEET, giovani non impegnati nello studio, né nel lavoro e né nella formazione, nonché sui giovani immigrati di prima e seconda generazione e rifugiati. Sul piano nazionale, la Relazione sottolinea che il Governo collaborerà con le Presidenze di turno del Consiglio dell'Unione europea e promuoverà azioni atte ad implementare le priorità individuate per il 2017, tra le quali, in particolare l'integrazione nel mercato del lavoro dei giovani. A tale fine, saranno proposte azioni per migliorare le competenze dei giovani ai fini del loro inserimento nel mondo del lavoro, anche sulla base dell'analisi elaborata dall'OCSE sulla «*Skills Strategy*». Con la stessa finalità, l'Italia ha presentato un proprio

Piano Operativo per l'implementazione del Programma Operativo Nazionale – Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG), in attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia giovani. Il Programma Operativo Nazionale intende affrontare in maniera organica ed unitaria l'emergenza nazionale dell'inattività e della disoccupazione giovanile. Esso costituisce l'atto base di programmazione delle risorse europee. Il Piano, invece, definisce le azioni comuni da intraprendere e prevede, fra le varie misure, la partecipazione dei giovani a progetti di Servizio civile nazionale, ritenuto dal Governo un valido strumento per combattere l'inattività dei giovani ed in particolare per riportare nel circuito formazione-lavoro i giovani NEET.

Infine, passando al capitolo 16, che affronta i temi dell'inclusione sociale e delle politiche per le pari opportunità, fa presente che, in particolare, al paragrafo 16.1 sulle politiche per la tutela dei diritti e l'*empowerment* delle donne, la Relazione preannuncia l'impegno del Governo a proseguire nella realizzazione del progetto europeo «ELENA – *Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by eNgaging men And women*», allo scopo di promuovere nuove forme di lavoro flessibile per i lavoratori e le lavoratrici all'interno delle aziende, nella consapevolezza che, per rilanciare l'occupazione femminile ed incrementare la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, è di fondamentale importanza la promozione di politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, oltre che la promozione dell'utilizzo dei congedi parentali per donne e uomini. Si tratta di un progetto, finanziato dalla Commissione europea e co-finanziato dal Governo italiano, finalizzato a proporre nuovi strumenti di conoscenza e di intervento volti a migliorare l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro della popolazione lavoratrice, con la finalità ultima di contribuire a rimuovere gli stereotipi a carico delle donne ed agevolare l'assunzione di responsabilità familiari da parte dei padri. Su questo tema, inoltre, il Governo ita-

liano, nel corso del 2017, avvierà una campagna nazionale di sensibilizzazione mirata ad incoraggiare i padri lavoratori a fare uso del congedo parentale e delle forme di lavoro flessibile. Ancora, nel quadro delle iniziative europee sul tema, il Governo italiano nel corso del 2017 continuerà nel suo impegno nel promuovere azioni volte a ridisegnare l'organizzazione del lavoro e sperimentare, così come previsto dalla recente riforma per la riorganizzazione della pubblica amministrazione, forme di lavoro agile non penalizzanti per i percorsi di carriera delle donne e che consentano di conciliare lavoro e vita familiare, così come proseguirà, anche nel 2017, l'azione di promozione dell'imprenditoria femminile e del lavoro autonomo, attraverso un rafforzamento degli strumenti attualmente esistenti – Sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata all'imprenditoria femminile e diretta a favorire l'accesso al credito, che resta uno dei principali problemi che le donne incontrano nell'avviare l'attività di impresa. Infine il Governo continuerà nel suo impegno nel promuovere azioni, sia a livello europeo che nazionale, per favorire l'accesso delle donne al settore scientifico-tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) e della ricerca, per la promozione dell'uguaglianza di genere in questi settori e l'avanzamento delle carriere femminili, anche attraverso una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del contrasto agli stereotipi di genere. La Relazione sottolinea che la piena inclusione delle donne nella vita economica e sociale del Paese si realizza anche attraverso la concreta possibilità delle donne di accedere a posizioni di vertice nei settori economici strategici del Paese.

Passando, quindi, ai contenuti del Programma di lavoro della Commissione europea del 2017, presentato dalla Commissione lo scorso ottobre, evidenzia che esso è articolato in una comunicazione (COM(2016)710), accompagnata da cinque allegati relativi, rispettivamente, alle nuove iniziative da presentare (allegato I); alle

iniziative connesse al programma REFIT, che fanno dunque seguito a un riesame dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (allegato II); alle proposte prioritarie in sospenso (allegato III); alle proposte legislative pendenti che la Commissione intende ritirare nell'arco di sei mesi, dunque entro il mese di aprile (allegato IV) e alle disposizioni legislative in vigore da abrogare in quanto superate o obsolete (allegato V).

Con riferimento alle aree di interesse della Commissione lavoro, osserva che la Commissione europea ha preannunciato l'imminente presentazione della nuova iniziativa per i giovani, strumento finalizzato ad offrire ad ogni giovane prospettive reali di istruzione, formazione ed impiego. Ricorda, a questo proposito, che il Governo, nella Relazione ha esplicitato l'intenzione di sostenere il rifinanziamento dell'iniziativa. Stando a quanto anticipato nel Programma, la nuova iniziativa si articolerà in diverse proposte, tra le quali segnala l'istituzione del corpo europeo di solidarietà, attraverso il quale i giovani possano essere coinvolti in molteplici tipologie di attività e misure prioritarie per attuare gli aspetti dell'agenda per le competenze riguardanti i giovani. A quest'ultima finalità saranno mirate iniziative legislative relative a un quadro di qualità per i tirocini e che introdurranno formule di mobilità per gli apprendisti; un'iniziativa non legislativa sulla modernizzazione dell'istruzione scolastica e superiore; una proposta per migliorare la rilevazione dei risultati per i laureati e per i giovani che hanno frequentato corsi di istruzione e formazione professionale.

Nell'ambito delle politiche per il rafforzamento del mercato unico, la cui articolazione è scandita nella strategia per il mercato unico, presentata nell'ottobre 2015, (COM(2015)550), segnala che, tra i dossier che la Commissione intende portare a compimento nel corso del 2017 e facenti parte del cosiddetto « pacchetto servizi » presentato alla fine del 2016, vi è anche quello che riguarda gli orientamenti per le riforme nazionali in materia di regolamentazione delle professioni. Ri-

corda, in proposito, che il Governo, nella Relazione programmatica, ha affermato l'intenzione di impegnarsi nel 2017 anche su questa tematica. Sempre nel filone delle politiche volte al consolidamento del mercato unico, di un certo interesse per la Commissione lavoro potrebbe essere il quadro che la Commissione europea intende tracciare per i prodotti pensionistici individuali dell'Unione europea, che dovrebbe essere tra le misure integrative presentate nel corso del 2017 nell'ambito di una relazione sullo stato di attuazione del Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali (COM(2015)468), che dovrebbe individuare gli ostacoli rimanenti e le eventuali misure integrative necessarie.

Precisa che di rilievo, infine, è la preannunciata prossima presentazione da parte della Commissione europea della proposta definitiva per l'istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, in esito alla consultazione pubblica, conclusa lo scorso 31 dicembre, a cui hanno partecipato anche le Commissioni riunite XI e XII della Camera con l'approvazione di un documento finale (Doc. XVIII, n. 55). Al riguardo, a suo avviso, occorre considerare che, al momento, l'effettiva portata delle proposte della Commissione, che dovrebbero essere formalizzate entro il prossimo mese di marzo, non è ancora nota, anche tenuto conto che nella presentazione dei risultati della consultazione, svoltasi a Bruxelles lo scorso 23 gennaio, con la partecipazione di una rappresentanza della XI e della XII Commissione, non sono state fornite indicazioni specifiche. Permane, quindi, una certa incertezza tanto sui contenuti quanto sulla vincolatività del Pilastro, e, allo stato, non è possibile stabilire se l'adozione del Pilastro possa determinare un'integrazione delle regole della *governance* economica e finanziaria, volta a supportare investimenti in ambito sociale, specialmente se correlati a effetti di stabilizzazione del ciclo economico.

Rileva che, in correlazione al pilastro, la Commissione europea intende inoltre presentare una serie di iniziative, relative alle problematiche legate alla conciliazione

tra vita professionale e vita privata per le famiglie che lavorano; all'accesso alla protezione sociale; all'attuazione della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro; alla revisione della direttiva 91/533/CEE sulla dichiarazione scritta che impone al datore di lavoro l'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.

Conclusivamente, si dichiara disponibile a considerare, ai fini dell'elaborazione della propria proposta di parere, osservazioni e considerazioni che dovessero emergere nel corso dell'esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. C. 4196 Gneccchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 febbraio scorso si è avviata la discussione sulle linee generali della proposta di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito del suo esame ad altra seduta.

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, come stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 2 febbraio, nell'odierna seduta avranno luogo la relazione introduttiva ed eventuali interventi nell'ambito dell'esame preliminare delle proposte di legge.

Da quindi la parola alla relatrice, onorevole Titti Di Salvo, per l'illustrazione delle proposte di legge.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, nel premettere che l'INPS ha assunto un'importanza ancora maggiore per il sistema del *welfare* a seguito dell'accorpamento degli istituti previdenziali, sottolinea la necessità di pervenire con celerità alla definizione di un efficace sistema di *governance* dell'Istituto, superando le difficoltà riscontrate a seguito dei recenti interventi di riforma. Rileva, infatti, come l'assenza di un adeguato quadro di regole sulla gestione e sulla direzione del principale ente di previdenza del Paese, nel quale si chiariscano poteri, doveri e responsabilità dei singoli organi, potrebbe avere effetti negativi sull'intero sistema di *welfare* anche in considerazione dei numerosi episodi di conflittualità fra gli organi verificatisi negli ultimi tempi.

Nel ricordare che l'attuale sistema duale dell'INPS si incentra sulla distinzione dei ruoli tra Consiglio di indirizzo e vigilanza e presidente, evidenzia come la concentrazione di poteri nella figura di quest'ultimo organo sia stata riscontrata non solo in sede politica, ma anche da parte della magistratura contabile. Non è certo casuale, quindi, a suo avviso, che le

tre proposte di legge, pur presentando non trascurabili differenze, trovino un punto comune nella necessità che l'organo monocratico di vertice venga superato reintroducendo il consiglio di amministrazione.

Passando ad un'analisi più puntuale del contesto nel quale si inseriscono le proposte di legge in esame, ricorda preliminarmente che la disciplina degli enti previdenziali pubblici negli ultimi anni è stata caratterizzata da un progressivo accorpamento degli enti pubblici non interessati dal processo di privatizzazione delle casse professionali previsto dal decreto legislativo n. 509 del 1994 e dal decreto legislativo n. 103 del 1996.

Evidenzia come, a seguito di tale processo, erano rimasti enti previdenziali pubblici l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), l'Istituto postelegrafonici (IPOST), l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), con caratteristiche anche assistenziali.

Ricorda che una serie di interventi, adottati nell'ambito delle manovre finanziarie approvate tra il 2010 e il 2011, ha poi accorpato i vari enti tra loro, fino a che, in base alle disposizioni recate dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono rimasti enti previdenziali pubblici solamente l'INPS e l'INAIL. In particolare, tale ultima disposizione ha disposto la soppressione di INPDAP ed ENPALS a decorrere dal 1° gennaio 2012 e il conseguente trasferimento delle loro funzioni all'INPS. In particolare, il comma 5 ha disposto la nuova collocazione dei sette componenti del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di cui due vanno ad integrare il Collegio dei sindaci dell'INPS e cinque sono trasformati

in posizioni dirigenziali di livello generale per esigenze di consulenza, studio e ricerca della Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto riguarda la *governance* degli enti, fa presente che la disciplina di riferimento è costituita dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, così come modificata dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e si caratterizza per l'adozione di un modello duale, incentrato sulla separazione tra le funzioni di indirizzo politico-strategico, svolte dal Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), e quelle di amministrazione e di gestione, che dopo la riforma sono accentrate nel presidente, essendo venuta meno la presenza del consiglio di amministrazione.

Osserva che, in particolare, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, il presidente riveste il ruolo di legale rappresentante dell'istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed esercita le funzioni in precedenza svolte dal consiglio di amministrazione. Tra le funzioni attribuite al presidente, rientrano: la predisposizione dei piani pluriennali, dei criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, del bilancio preventivo e del conto consuntivo nonché delle variazioni di bilancio, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV); l'approvazione e l'attribuzione al direttore generale delle risorse annuali di spesa da destinare ai singoli centri di responsabilità e agli specifici progetti per la gestione operativa delle attività, nei limiti di bilancio e della pianificazione definita; la trasmissione, con cadenza trimestrale, al consiglio di indirizzo e vigilanza di una relazione predisposta dal direttore generale, nonché di qualsiasi altra relazione che sia richiesta dal consiglio; la cura dei rapporti con gli organi istituzionali nazionali ed internazionali. I presidenti sono nominati in conformità alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, avendo acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare, sulla proposta di nomina è acquisita l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza, che deve intervenire nel termine di 30 giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

Per altro verso, rileva che il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni, predispone le linee di indirizzo generali e gli obiettivi strategici, approva i bilanci, i piani pluriennali, i piani di investimento e disinvestimento ed esercita funzioni di vigilanza. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è composto da ventidue membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, mentre quello dell'INAIL è composto da diciassette membri, nominati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui sedici designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori autonomi e dipendenti e dei datori di lavoro, ed uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (Anmil).

Precisa che il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di indirizzo e vigilanza e ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi e sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi.

Osservato che il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, ricorda che gli organi degli enti previdenziali, ad eccezione del direttore generale, durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta.

Venendo al contenuto delle proposte di legge all'esame della Commissione, osserva, in estrema sintesi, che esse intervengono per rivedere la disciplina della *governance* degli enti pubblici previdenziali, sostituendo, in particolare l'articolo 3

del decreto legislativo n. 479 del 1994, che contiene gli aspetti essenziali di tale disciplina, prevedendo, in primo luogo, la reintroduzione, tra gli organi degli istituti di previdenza, del Consiglio di amministrazione.

Chiarisce che le proposte di legge Atto Camera n. 556 e n. 2210 recano, inoltre, una delega al Governo relativa al riordino degli organi collegiali territoriali, rispettivamente, dell'INPS e dell'INAIL e del solo INPS, mentre la proposta di legge Atto Camera n. 2919 prevede l'obbligo per il consiglio di amministrazione di ciascun ente di presentare al Governo un progetto di riforma dei comitati centrali e territoriali degli enti, al fine di semplificare il sistema ed integrare i diversi livelli di responsabilità.

Rileva, su un piano generale, come l'impianto di fondo delle proposte all'esame della Commissione presenti forti elementi comuni, pur riscontrandosi differenze nell'ambito delle soluzioni proposte. Le proposte tengono conto, nel loro complesso, dei contenuti della relazione finale del gruppo di lavoro sulla *governance* degli enti previdenziali e assicurativi pubblici costituito dall'allora Ministra del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero con decreto del 23 maggio 2012 con lo scopo di definire linee di intervento per la riforma della *governance* di INPS e INAIL. Anche alla luce dei contenuti di tale relazione, nello scorcio finale della passata legislatura furono presentate alla Camera quattro proposte di legge (C. 5463 Moffa, C. 5503 Cazzola, C. 5539 Motta e C. 5572 Fabbri), il cui esame fu avviato dalla XI Commissione nel mese di ottobre del 2012 e si concluse, dopo la costituzione di un comitato ristretto, a causa della successiva fine della legislatura. Una sollecitazione al Governo e al Parlamento perché realizzassero in tempi brevi una riforma degli enti previdenziali ed assicurativi prevedendo la revisione del sistema di *governance* e del modello organizzativo dei medesimi enti è venuta anche dalle parti sociali, con l'avviso comune sottoscritto il 26 giugno 2012 dai rappresentanti di Confindustria, CGIL, CISL e UIL.

Passando a una sintetica illustrazione delle diverse proposte, segnala in primo luogo che la proposta Atto Camera n. 556 Damiano, all'articolo 1 ridefinisce il sistema degli organi degli istituti di previdenza, reintroducendo un organo di vertice collegiale, il Consiglio di amministrazione, al quale fa riscontro, sul piano degli indirizzi, il Consiglio di strategia e vigilanza. Gli altri organi sono individuati nel collegio dei sindaci e nel direttore generale, prevedendosi altresì la nomina in ogni ente di un organismo indipendente di valutazione.

Osserva che l'abolizione del consiglio di amministrazione ha inteso perseguire obiettivi di contenimento dei costi e di snellimento dei processi decisionali, ma l'attribuzione dei poteri amministrativi e gestionali a un organo monocratico ha determinato conseguenze negative, legate essenzialmente all'accentramento di poteri nella figura del presidente, segnalate anche dalla Corte dei conti nei suoi rapporti sugli enti di previdenza.

Ricorda, a titolo di esempio, che nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza sociale per gli esercizi 2013 e 2014, approvata nel febbraio dello scorso anno, si evidenzia che « il tema degli organi – che riveste rilevanza primaria nella conduzione di un ente, per di più se di grandi dimensioni e con funzioni di primaria rilevanza per la collettività – e, in particolare, la soppressione del C.d.A., è stato oggetto, nei precedenti referti, di reiterati rilievi e osservazioni della Corte dei conti che ha rimarcato soprattutto l'accentramento di poteri nel Presidente che cumula le attribuzioni sia di rappresentanza legale che di indirizzo amministrativo con rischi di alterazione del meccanismo di contrappesi proprio dell'assetto duale. È da rilevare che la mancata costituzione del C.d.A., porta ad una eccessiva concentrazione di poteri e di responsabilità in capo al Presidente e alla contestuale assenza di apporti di qualificate conoscenze e di esperienze settoriali, nonché di confronti e dibattiti finalizzati al perseguimento dei migliori risultati decisionali ».

Fa presente che, nella proposta n. 556, il Consiglio di amministrazione, vertice gestionale dell'ente, è composto di cinque membri e può conferire deleghe ai suoi componenti. Questi eleggono al proprio interno un presidente, con funzione di rappresentanza legale dell'ente, che assiste alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. I componenti del Consiglio di amministrazione, che possono assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Essi, inoltre, sono scelti in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente. Quanto alla procedura di nomina, osservo che essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del consiglio di strategia e vigilanza. In caso di mancata espressione dei pareri nei termini richiamati, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza. Viene inoltre disposto che i componenti dipendenti pubblici siano collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

Quanto alle funzioni esercitate, precisa che la proposta prevede che il Consiglio di amministrazione svolga le principali funzioni di amministrazione e gestione degli enti.

Evidenzia che viene poi stabilito che il possesso dei requisiti per la nomina a componente del consiglio di amministrazione deve essere comprovato da un curriculum da pubblicare nella *Gazzetta uf-*

ficiale, e viene, inoltre, prevista l'incompatibilità tra la carica di consigliere di amministrazione e quella di componente del consiglio di strategia e vigilanza.

Precisa che il Consiglio di strategia e vigilanza, che prende il posto del Consiglio di indirizzo e vigilanza, è composto da quattordici membri, di cui sette in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e sette in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il consiglio dell'INAIL è, inoltre, integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. Il Consiglio, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienza maturate in posizioni di responsabilità e non devono ricoprire o avere ricoperto negli ultimi tre anni incarichi pubblici elettivi. La loro nomina è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni in precedenza richiamate. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza. Viene, inoltre, disposto che i componenti dipendenti pubblici siano collocati fuori ruolo per l'intera durata del loro mandato. Anche in questo caso, il possesso dei requisiti per la nomina a un componente del Consiglio di strategia e vigilanza deve essere comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale*.

Sottolinea che il collegio dei sindaci viene ridotto a tre membri, dagli attuali sette previsti per INPS e INAIL, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappre-

sentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al suo interno è nominato il presidente, che deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, con specifica esperienza nell'esercizio della funzione in ambito pubblico.

Per quanto riguarda il direttore generale, fa presente che la proposta prevede che sia nominato su proposta del consiglio di strategia e vigilanza, partecipi, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e possa assistere a quelle del consiglio di strategia e vigilanza. Il direttore generale ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'ente, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, esercita gli specifici poteri assegnatigli dalla normativa e conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali di livello generale. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'ente stesso. La sua durata in carica è definita nel provvedimento di nomina e, di norma, è quinquennale.

Come anticipato, ricorda che si prevede l'istituzione, per ciascun ente, dell'organismo interno di valutazione (OIV) previsto per le pubbliche amministrazioni dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, con il compito di definire il sistema della valutazione della performance, di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e di effettuare il monitoraggio complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni dell'ente. L'OIV, composto da tre membri, di cui uno esterno all'ente, con funzione di presidente, e due provenienti dalla dirigenza di prima e di seconda fascia dell'ente, collocati fuori ruolo, è nominato dal consiglio di strategia e vigilanza, sentito il Consiglio di amministrazione.

Osserva che viene altresì disposto che per l'INPS continuino ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse. In particolare, si stabilisce che il comitato amministratore della gestione de-

gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali sia composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione, scelti tra i dirigenti pubblici, integrati da due funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rileva che si demanda, infine, a uno specifico decreto interministeriale la definizione degli emolumenti onnicomprensivi spettanti al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del collegio dei sindaci dell'ente, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, nonché il compenso spettante ai componenti del consiglio di strategia e vigilanza.

Osserva che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che, all'atto della ricostituzione degli organi, il numero dei rispettivi componenti venga rideterminato secondo le nuove disposizioni, mentre il successivo comma 3 stabilisce che, dall'attuazione delle disposizioni del nuovo articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, debba derivare, in ogni caso, una riduzione di spesa rispetto agli oneri sostenuti a legislazione vigente.

Fa presente che l'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino degli organi territoriali dell'INPS e dell'INAIL al fine di ridurre il complesso della spesa di funzionamento, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, da attuare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per quanto riguarda l'INPS, la delega riguarda i Comitati regionali e i Comitati provinciali previsti dell'articolo 1, primo comma, numeri 5) e 6), del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, mentre per l'INAIL l'intervento riguarda l'ordinamento, la composizione e i compiti dei comitati consultivi provinciali di cui alla legge n. 1712 del 1962 e dei coordinamenti regionali dell'ente.

Rileva che viene inoltre prevista la trasmissione alle Camere degli schemi dei decreti legislativi concernenti la riorganizzazione degli Istituti previdenziali richiamati ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Precisa che si stabilisce, inoltre, la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di diverse commissioni previste dalla legislazione vigente.

Come anticipato, ricorda che le altre due proposte di legge all'esame di Commissione presentano una struttura omogenea rispetto a quella di cui è primo firmatario il presidente Damiano, pur differenziandosi in più aspetti. Richiamando i principali elementi di divergenza tra le proposte, osserva in primo luogo che, per quanto attiene alla disciplina del Consiglio di amministrazione, che in tutte le proposte subentra al presidente monocratico, la proposta n. 2210 prevede che i consiglieri di amministrazione restino in carica per quattro anni senza possibilità di conferma, mentre la proposta n. 2919, pur prevedendo la medesima durata in carica per quattro anni, consente la conferma per una sola volta. La medesima proposta prevede che i consiglieri cessino dalla carica allo scadere del quadriennio anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Significative differenze si incontrano, poi, nella disciplina della procedura di nomina dei consiglieri: la proposta di legge a prima firma del collega Baldassarre prevede che la nomina avvenga d'intesa con il Consiglio di strategia e di controllo e con il parere vincolante della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, mentre la proposta di legge sottoscritta dai deputati Placido e Airaudò prevede che la nomina avvenga d'intesa con il Consiglio di strategia e di controllo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Nel segnalare che la sola proposta n. 2210, al pari della pro-

posta n. 556, reca una disciplina delle incompatibilità con la carica di consigliere, osservo che sussistono anche ulteriori elementi di differenziazione con riferimento alle funzioni del consiglio di amministrazione. La proposta n. 2210 richiede, altresì, che i curricula dei consiglieri, all'atto della pubblicazione, siano corredati da certificati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e da visure camerali, con una scheda personale recante l'indicazione completa delle cariche e delle qualifiche ricoperte e di quelle precedenti.

Per quanto riguarda l'organo di indirizzo, che tanto che la proposta C. 2210 quanto la proposta C. 2919 denominano Consiglio di strategia e di controllo, segnala, in primo luogo, che entrambe le proposte prevedono che esso si componga di 12 membri, contro i 14 della proposta C. 556. Con riferimento alla durata in carica, la proposta a prima firma del collega Placido, come la proposta n. 556, prevede che i consiglieri restino in carica per quattro anni con la possibilità di essere confermati una sola volta, mentre la proposta di cui è primo firmatario il collega Baldassarre esclude la possibilità di conferma. Come per il consiglio di amministrazione, la proposta C. 2919 prevede che i componenti cessino dalla carica allo scadere del quadriennio anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Ulteriori elementi di differenziazione tra le proposte sono rappresentate dalla diversa disciplina delle incompatibilità e dei compiti dell'organo di indirizzo. La sola proposta di legge C. 2210 prevede la presentazione alle Camere e alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali attribuiti al consiglio di amministrazione e al medesimo Consiglio di strategia e controllo. La medesima proposta richiede, inoltre, che i curricula dei consiglieri, da pubblicare, siano corredati dei medesimi certificati richiesti dalla medesima proposta per i consiglieri di amministrazione.

Per quanto attiene al Collegio dei sindaci, fa presente che, mentre la proposta C. 2210, in linea con la proposta C. 556, stabilisce che due suoi membri rappresentino il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno rappresenti il Ministero dell'economia e delle finanze, la proposta C. 2919 prevede che vi sia un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un componente, con funzioni di presidente, nominato dal Presidente della Camera dei deputati. Segnalata la diversa disciplina dei membri supplenti prevista nell'ambito della proposta C. 2210, rileva anche che, per quanto attiene alla durata in carica, la proposta di legge C. 2919 prevede che i componenti restino in carica per quattro anni e siano riconfermabili per una sola volta, mentre la proposta C. 2210, pur prevedendo la medesima durata della carica, esclude la possibilità di conferma. Fa presente che, come per gli altri organi già esaminati, la proposta di legge a prima firma del collega Placido prevede che i sindaci cessino dalla carica allo scadere del quadriennio anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. La proposta a prima firma del collega Baldassarre prevede, inoltre, una specifica disciplina delle incompatibilità per i componenti del collegio dei sindaci.

Quanto al direttore generale, precisa che, mentre la proposta di cui è primo firmatario il presidente Damiano prevede che la proposta della sua nomina venga dall'organo di indirizzo, le altre proposte all'ordine del giorno stabiliscono che la proposta sia formulata dal Consiglio di amministrazione. Mentre la durata della nomina prevista dalla proposta di legge C. 2919 è conforme alle previsioni della proposta C. 556, la proposta C. 2210 fissa la durata dell'incarico in quattro anni, rinnovabili una sola volta. La medesima pro-

posta, come per gli altri organi, individua una disciplina dei casi di incompatibilità.

Per quanto attiene, infine, all'organismo interno di valutazione, osserva che, mentre la proposta C. 556 affida la nomina all'organo di indirizzo, sentito il consiglio di amministrazione, le altre proposte all'esame della Commissione prevedono che la nomina sia effettuata dal Consiglio di amministrazione, d'intesa con il Consiglio di strategia e di controllo. Ulteriori differenze si riscontrano con riferimento alla composizione dell'organismo e alla disciplina delle incompatibilità.

Evidenzia che la sola proposta C. 2210 reca, all'articolo 2, una delega per il riordino degli organi collegiali territoriali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, mentre la proposta C. 556, come già evidenziato, estende l'applicazione della delega anche agli analoghi organi dell'INAIL. I criteri direttivi della delega conferita sono, tuttavia, diversi da quelli recati dalla proposta C. 556, essendo prevista, in particolare, la soppressione dei comitati provinciali dell'INPS e la devoluzione delle relative funzioni ai comitati regionali dell'INPS, ovvero a comitati istituiti presso poli specializzati dello stesso Istituto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 febbraio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-10429 Labriola: Tutela dei livelli occupazionali negli stabilimenti ILVA di Taranto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo scorso 31 gennaio, l'ILVA Spa in amministrazione straordinaria ha presentato al Ministero del lavoro richiesta di esame congiunto, ex articolo 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015, al fine di ottenere per i siti produttivi di Taranto e Marghera – ai sensi dell'articolo 7, comma 10-ter, decreto-legge n. 148 legge n. 148 del 1993 – la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per l'intera durata dell'attività commissariale. La Cigs dovrebbe subentrare al contratto di solidarietà difensivo, in scadenza il prossimo 2 marzo, che coinvolge circa 11 mila lavoratori.

La Società ha reso noto che la richiesta è motivata dalla necessità di far fronte alla grave crisi economica, produttiva e finanziaria che ha interessato l'intero gruppo e principalmente lo stabilimento jonico, nonché dalla necessità di adeguare la produzione all'AIA che, a partire dal 2012, ha determinato la riduzione dell'attività produttiva.

La Società fa altresì presente che il ricorso alla Cigs interesserà circa 5.000 lavoratori nella sede di Taranto mentre per lo stabilimento di Marghera saranno interessati 80 unità lavorative.

Il Ministero dello sviluppo economico, interessato della questione, ha fatto sapere che la procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA è stata avviata, ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015, nel gennaio 2016 mediante pubblicazione del relativo avviso sulla stampa nazionale ed internazionale. A seguito della raccolta delle manifestazioni di interesse (25, di cui 10 per l'intero perimetro e 15 per singole società

controllate), si è svolta fino alla metà di aprile 2016 la *due diligence*. Al termine fissato del 30 giugno 2016 sono pervenute due offerte da due diverse cordate.

Le modifiche o integrazioni al piano ambientale, contenute nelle predette offerte, sono state sottoposte alla procedura di valutazione – introdotta dal decreto-legge n. 98 del 2016 – da parte del Comitato di esperti all'uopo nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sulla base dell'istruttoria svolta da tale Comitato, e sentito il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente ha recentemente emanato il parere sulle proposte di modifica al Piano ambientale. Allo stato, si è dunque in attesa di ricevere le offerte definitive da parte delle due cordate che dovranno conformarsi al predetto parere. Successivamente, i Commissari, dopo aver acquisito la necessaria relazione dell'esperto indipendente, potranno presentare istanza di aggiudicazione al Ministro dello sviluppo economico che provvederà con proprio decreto.

Tanto premesso, il Ministero dello sviluppo economico ha rappresentato, che al momento non è possibile fornire notizie più precise «circa le intenzioni dei nuovi acquirenti dell'impianto in merito alla sorte dei lavoratori», considerato che la procedura per il trasferimento del complesso industriale è tuttora in corso.

Appare opportuno segnalare che il recente decreto-legge n. 243 del 2016 – in corso di conversione – ha previsto, tra l'altro, che il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA è da intendersi esteso

fino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano ambientale. Ciò al fine di consentire oltre che l'esecuzione del medesimo Piano anche la vigilanza da parte dei Commissari straordinari sulla attuazione da parte del soggetto acquirente.

In conclusione – nel sottolineare che la questione posta nel presente atto parla-

mentare è all'attenzione del Ministero che rappresento e tenuto conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati e di quelli che si potranno attivare – posso assicurare che il Governo nelle sue diverse articolazioni continuerà a monitorare costantemente la vicenda in parola al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi dell'ILVA.

ALLEGATO 2

5-09236 Gnechi: Estensione ai professionisti iscritti obbligatoriamente alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 della facoltà di riscattare a fini pensionistici periodi di attività svolti prima del 1996.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Gnechi e altri – inerente al riscatto dei contributi per i lavoratori iscritti alla gestione separata, istituita presso l'INPS – passo ad illustrare quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che l'articolo 51, comma 2, della legge n. 488 del 1999 ha previsto per i lavoratori iscritti alla gestione Separata dell'INPS la facoltà di riscattare – fino ad un massimo di cinque annualità e con onere contributivo a carico degli interessati – i periodi di lavoro prestati mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa precedentemente all'istituzione dell'obbligo contributivo di cui alla predetta gestione.

In attuazione della previsione di cui al 2 comma dell'articolo 51 della legge n. 488 del 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale – di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze – hanno adottato il decreto 2 ottobre 2001 che ha definito i requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di riscatto, nonché i criteri di attribuzione della copertura contributiva dei periodi oggetto di riscatto. Il decreto, in particolare, ha precisato che esclusivamente i

sogetti che hanno svolto attività autonoma sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa hanno la facoltà di riscattare – fino ad un massimo di cinque annualità – i relativi periodi, a condizione che per tali periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva.

Successivamente, con il messaggio n. 25982 del 19 novembre 2008, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla individuazione dei soggetti destinatari della facoltà di riscatto, precisando che tale facoltà può essere esercitata dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS con esclusivo riferimento ai periodi di attività lavorativa prestata in veste di collaboratori coordinati e continuativi. Ne consegue che il riscatto può essere concesso anche ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata che, nei periodi oggetto della richiesta, abbiano svolto un'attività lavorativa purché sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Alla luce di quanto detto, un accoglimento delle istanze sottese al presente atto parlamentare necessita di uno specifico intervento normativo che non può prescindere da una serie di valutazioni tra cui anche quella relativa agli eventuali oneri finanziari ad esso connessi.

ALLEGATO 3

5-10424 Simonetti: Applicazione della disciplina relativa all'assunzione obbligatoria di lavoratori con disabilità in società e associazioni sportive professionistiche di serie minori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 151 del 2015, ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2017, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 che prevedeva, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, l'obbligo di assumere una persona con disabilità solo in caso di nuove assunzioni.

Analogamente, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 151 del 2015 ha modificato – sempre con effetto dal 1° gennaio 2017 – il comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999 nella parte in cui prevedeva, a carico dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni senza scopo di lucro, l'insorgenza dell'obbligo di assumere lavoratori con disabilità solo in caso di nuova assunzione.

Dunque, con tali disposizioni, il legislatore delegato ha inteso superare il « regime transitorio » che si applicava ormai da molto tempo – ovverosia dall'entrata in vigore della legge n. 68 –, e che prevedeva, per i datori di lavoro citati, l'obbligo di assunzione di persone con disabilità solo all'effettuazione di « nuove assunzioni ».

Al fine di consentire ai datori di lavoro interessati di adeguarsi alla nuova disciplina in maniera meno traumatica, il legislatore ha, tuttavia, previsto l'entrata in vigore di queste disposizioni a partire dal 1° gennaio 2017 anziché dal 24 settembre 2015 come previsto per le altre norme del decreto.

Inoltre, al fine di assicurare maggiore chiarezza sugli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro, lo scorso 23

gennaio il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL hanno adottato una nota congiunta con la quale sono stati forniti chiarimenti interpretativi in ordine alla presentazione del prospetto informativo e agli obblighi assunzionali dei datori di lavoro citati.

Tanto premesso, rappresento che la questione sollevata con il presente atto parlamentare è all'attenzione del Governo, sono infatti in corso delle interlocuzioni tra i Ministeri competenti al fine di valutare l'opportunità di adottare ogni possibile soluzione che, contemperando, da un lato, l'esigenza di rafforzare le opportunità di lavoro delle persone con disabilità e garantire loro una maggiore inclusione sociale e, dall'altro, le peculiari esigenze delle società e associazioni sportive professionistiche di serie minori.

Da ultimo, voglio comunque evidenziare che anche per le società sportive professionistiche, citate nel presente atto parlamentare, trova applicazione l'istituto dell'esonero parziale previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 68 del 1999, il quale prevede che « i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non oc-

cupato ». A tale proposito, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 357 del 2000 stabilisce nella misura del 60 per cento la quota massima di lavoratori per cui il datore di lavoro può

chiedere tale esonero. Tale percentuale e le fattispecie per cui è prevista potranno essere oggetto di revisione solo in caso di un'eventuale modifica del citato regolamento.

ALLEGATO 4

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Nuovo testo C. 3113.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3113, recante modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito;

osservato che la proposta si pone il duplice obiettivo di rafforzare la trasparenza delle elezioni impedendo eventuali distorsioni del voto, prevalentemente attraverso modifiche al procedimento elettorale, nonché di consentire il voto, in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, anche a quanti si trovano al di fuori del comune di residenza;

considerato che l'articolo 3, comma 1, lettera b), nel sostituire l'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, prevede, tra l'altro, che un numero pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero degli scrutatori occorrenti sia riservato in favore di coloro che al momento del sorteggio tra gli scrutatori iscritti negli appositi elenchi e nei trenta giorni precedenti, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19,

comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

rilevato che l'articolo 5 introduce un divieto per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati, di procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale dipendente;

ritenuto che la previsione di un divieto generalizzato di assunzione di personale dipendente, peraltro riferito a un periodo molto ristretto a ridosso delle elezioni, non costituisca uno strumento adeguato a prevenire forme di voto di scambio o di inquinamento del voto e rischi di determinare problemi per la funzionalità dei medesimi organismi anche in relazione ad assunzioni previste sulla base di una specifica programmazione dei fabbisogni di personale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 5, in considerazione della limitata efficacia del divieto di assunzione ivi previsto in termini di contrasto dell'inquinamento del voto e delle sue possibili ricadute negative sulla funzionalità delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società controllate dagli enti territoriali.

ALLEGATO 5

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Nuovo testo C. 3772.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3772, recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito;

condivisi le finalità e i contenuti del provvedimento, che reca misure volte a rafforzare il contrasto degli omicidi in ambito familiare, nonché a consolidare e ampliare le tutele per gli orfani di tali crimini sia sul piano processuale sia su quello della loro assistenza sociale, psicologica e sanitaria;

osservato che l'articolo 5 modifica la legge 27 luglio 2011, n. 125, che ha escluso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza;

rilevato che tale disposizione, anticipando gli effetti della sentenza di con-

danna, prevede una sospensione, per l'indagato, del diritto alla prestazione previdenziale, che opera fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento, stabilendo che, in tal caso, all'indagato siano dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto;

evidenziato che il medesimo articolo 5 prevede che i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti subentrino nella titolarità della quota di pensione ovvero dell'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore;

considerato che l'articolo 5-quinquies, nell'ambito delle disposizioni di carattere finanziario relative all'attuazione del provvedimento, prevede, tra l'altro, il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli orfani per crimini domestici nell'attività lavorativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. (COM(2016)710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) .	183
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 febbraio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.
(COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 5).
(Parere alla XIV Commissione).
(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice*, fa presente preliminarmente che la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 – trasmessa alla Presidenza della Camera il 17 gennaio 2017 – viene esaminata congiuntamente con gli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'Unione europea, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010: tutte le Commissioni permanenti esprimono un parere per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze, mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione politiche dell'Unione europea, che presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Assemblea, infine, si conclude di norma con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.

Come si evince sia dalla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sia dal Pro-

gramma della Commissione per il 2017, l'anno in corso rappresenta il momento di fare bilanci di metà percorso del ciclo politico e istituzionale apertosi con le elezioni europee del 2014.

L'obiettivo è quello di mettere a punto nuove politiche non solo per completare quanto intrapreso negli ultimi anni, ma anche per affrontare con più forza le diverse crisi europee e le sfide che ancora attendono l'Unione europea: la ripresa economica ancora in una fase iniziale; la difficile gestione dei flussi migratori; la incrementata minaccia terroristica; l'instabilità tuttora presente in aree geografiche limitrofe; nonché l'incertezza dovuta all'esito del referendum del Regno Unito.

Rileva che l'Italia ha contribuito ad avviare molti nuovi processi che hanno caratterizzato e caratterizzano il dibattito e i negoziati europei di questi anni. Fa riferimento, ad esempio, alle proposte in materia di flessibilità di bilancio, per una politica fiscale europea più espansiva, nonché in materia di immigrazione, di asilo e di diritti fondamentali, con tutte le ripercussioni sulle politiche di solidarietà.

In merito al finanziamento delle politiche europee, ricorda che nel 2016 l'Italia ha chiaramente manifestato netta contrarietà a ridurre le risorse, già esigue, destinate a politiche assolutamente prioritarie per il presente e il futuro dell'Europa: l'immigrazione, la disoccupazione, soprattutto giovanile, gli investimenti pubblici, la mobilità, la sicurezza e la formazione dei giovani.

Per quanto concerne le materie afferenti alle materie afferenti alle competenze della Commissione affari sociali, evidenzia che la Relazione programmatica per il 2017 illustra le principali linee d'azione che il Governo intende seguire. In particolare, il Governo, nell'ambito relativo al capitolo «Occupazione e affari sociali», si impegna, a intervenire, tra l'altro, in favore della salute e della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro — anche attraverso la diffusione, a livello nazionale, del *Social Pillar*, sul quale si è recentemente chiusa la consultazione nazionale — e ad attuare politiche sociali

volte alla lotta contro la povertà e all'esclusione sociale. Si continuerà ad assicurare il massimo supporto alla Commissione sul Pilastro sui diritti sociali, con particolare attenzione a possibili proposte di direttiva sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

Nell'ambito dell'attività programmata per il 2017 in materia di sicurezza sociale, verranno affrontati i temi relativi alle prestazioni di disoccupazione ed alle prestazioni familiari.

Inoltre, in materia di protezione sociale, è intenzione del Governo rilanciare la redazione di un nuovo rapporto sull'adeguatezza delle pensioni, al fine di assicurare uno strumento che possa compensare la prevalenza, nell'UE, del tema che riguarda la sostenibilità dei sistemi pensionistici.

In materia di «Politiche sociali, lotta alla povertà e all'esclusione sociale», il Governo sarà impegnato nel settore degli investimenti sociali e sull'inclusività della crescita nel quadro della strategia Europa. Ricorda che, con riguardo alle misure di contrasto alla povertà, il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) è stato ridisegnato ed esteso a tutto il territorio nazionale dal 2 settembre 2016.

Inoltre, è attualmente in discussione al Senato un disegno di legge delega che prevede l'introduzione, a partire dal 2017, di un'unica misura di contrasto alla povertà — Reddito di inclusione — (già introdotta per l'anno 2016 dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015) la cui dotazione è determinata in 1 miliardo di euro dal 2017.

Osserva che il Governo si impegna a dedicare grande attenzione anche alle persone senza fissa dimora. Al riguardo, è stato recentemente adottato un avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per contrastare la emarginazione adulta e le condizioni dei «senza dimora, con la previsione di una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro, di cui 25 milioni a valere sul Fondo sociale europeo (programmazione 2014-2020).

Con riferimento al tema della discriminazione nei confronti delle persone con

disabilità, si continuerà a seguire, in sede di Consiglio dell'UE, l'esame della proposta di Direttiva del Consiglio 2008/0140 e la proposta di Direttiva presentata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, *Accessibility Act EEA* – Com (2015) 615.

Inoltre, ai fini dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e vulnerabili e di promozione e valorizzazione della cultura e delle iniziative sulla responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (RSI), si prevede la realizzazione di azioni tese a valorizzare i modelli e le esperienze riscontrate nel settore dell'economia sociale, attribuendo, al riguardo, un valore strategico allo sviluppo e alla diffusione di un terreno culturale favorevole all'impresa sociale.

Con riferimento al capitolo « Tutela della salute », fa presente che il Governo si impegna a: facilitare il processo di internazionalizzazione del Servizio sanitario nazionale promuovendo una partecipazione più competitiva ai programmi di finanziamento europeo per la ricerca; agire nell'ambito della prevenzione delle malattie non trasmissibili in linea con la politica sociale e sanitaria « Health 2020 »; migliorare la raccolta delle informazioni sanitarie per la valutazione della *performance* del Servizio sanitario e delle politiche sanitarie e per la sorveglianza dello stato di salute; porre in essere azioni mirate alla sorveglianza, alla prevenzione e al controllo delle malattie infettive di origine umana e animale connesse alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero e misure di contrasto alla antimicrobicoresistenza; promuovere le politiche di controllo sugli alimenti in generale e, in particolare, sui prodotti di origine animale; promuovere lo sviluppo della cooperazione tra Stati membri e *stakeholders* nel campo della valutazione delle tecnologie sanitarie (Health technology assessment).

Nell'ambito dei Rapporti europei e internazionali nel corso del 2017, il Governo proseguirà e intensificherà lo sforzo di adeguarsi alle indicazioni della Commissione volte a un ridimensionamento del contenzioso comunitario collegato a pro-

cedure di infrazione. Saranno, poi, intensificate le attività di promozione della salute e di politica sanitaria nella Regione mediterranea, condivise con la Commissione. In questo scenario si continueranno a valorizzare le attività del Progetto « Mattone internazionale », che ha contribuito, nei quattro anni del suo svolgimento, a facilitare il processo di internazionalizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale, costituendo, attraverso processi informativi e partecipativi specifici, una rete di operatori formati, e consentendo una più matura e competitiva partecipazione delle Regioni, ASL, aziende ospedaliere e IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) ai programmi di finanziamento europei.

La salute della popolazione è un fattore riconosciuto della crescita economica. In linea con la politica sociale e sanitaria comune di « Health 2020 », la promozione della salute, per rispondere alla emergenza delle malattie croniche non trasmissibili, rappresenta una priorità da perseguire attraverso un'azione condivisa e concertata da parte dei diversi ambiti del Governo e con il coinvolgimento di tutti i settori della società. In particolare, saranno confermate la collaborazione con la Commissione per rafforzare l'azione di contrasto al tabagismo e il raccordo tra politiche nazionali in tema di alimentazione e di attività fisica. Proseguirà, inoltre, l'attività per l'implementazione e il monitoraggio del « Piano d'azione UE per il controllo dell'obesità infantile » e della « *Framework* per la riduzione del sale nell'alimentazione ». Nell'ambito del Programma salute UE 2014-2020, continuerà il contributo all'Azione comune per la lotta alle malattie croniche e la promozione dell'invecchiamento sano per tutto il ciclo di vita. Il Governo, inoltre, continuerà a partecipare alle attività a livello europeo di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive, ivi comprese quelle connesse alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero ed alle attività di contrasto alla antimicrobico resistenza.

Si ritiene di dover implementare le migliori politiche sulla salute dei giovani finalizzate a migliori e più corretti stili di vita.

Nell'ambito della sicurezza del sangue e dei trapianti, proseguirà la *Joint action* affidata al Centro nazionale trapianti (CNT) e Centro nazionale sangue (CNS) dalla Commissione per rafforzare, tra i Paesi membri, la capacità di monitorare e controllare i tessuti e le cellule utilizzati a scopo di trapianto, nonché il sangue per l'attività trasfusionale.

Nel settore della Programmazione sanitaria, il Governo intende sviluppare la partecipazione attiva e propositiva alle attività della Commissione in materia di: monitoraggio e valutazione della *performance* dell'assistenza sanitaria; definizione del ruolo e delle metodologie in materia di raccolta e analisi dei dati sanitari a livello europeo, con particolare attenzione al progetto per la costruzione di una infrastruttura internazionale. Si intende altresì partecipare attivamente alla raccolta di informazioni sanitarie, attraverso la partecipazione al progetto internazionale della Commissione «BRIDGE» finalizzato a: raccogliere dati utili alle politiche sanitarie; migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli indicatori per la sorveglianza dello stato di salute nella popolazione e la *performance* sanitaria; migliorare la qualità degli indicatori; sviluppare un sistema informativo sostenibile e standardizzato identificando metodologie comuni fra gli Stati membri (inclusa la piattaforma *e-health*); valutare i problemi etici e legali associati alla raccolta e all'utilizzo di dati sanitari a livello degli Stati membri e a livello europeo.

Con riferimento alla Direttiva 2011/24/EU, recante «applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera», il Governo: proseguirà la partecipazione alle attività del Gruppo di esperti per l'assistenza sanitaria transfrontaliera (*Cross-border Healthcare Expert Group*); collaborerà con la Commissione nel settore del coordinamento dei Punti di contatto nazionali (*National Contact Points*); continuerà a portare avanti,

tramite l'Organismo nazionale di coordinamento e monitoraggio, le attività per lo sviluppo di reti nazionali e regionali collegabili alla costituzione delle Reti di riferimento europee. Infine, a seguito della passata partecipazione alla *Joint Action sulla Patient Safety*, conclusasi nel 2016, si intende proseguire nel 2017 la collaborazione per quanto concerne la tematica della sicurezza del paziente, attraverso la partecipazione alle attività e alle riunioni organizzate in materia dalla Commissione.

Fa presente che, per quanto attiene al settore dei dispositivi medici, il quadro normativo europeo in materia sta subendo una profonda revisione: la proposta di una nuova regolamentazione sui dispositivi medici è scaturita dall'esigenza di mettere in atto azioni legislative che mirino specificamente a migliorare la sicurezza dei pazienti e creino, nel contempo, un quadro legislativo sostenibile, propizio all'innovazione dei dispositivi medici. All'inizio del 2017, è attesa l'adozione della posizione del Consiglio dell'Unione in prima lettura e nella primavera è atteso il voto del Parlamento europeo in seconda lettura. I nuovi Regolamenti dovrebbero entrare in vigore nella prima metà del 2017. L'Italia fornirà il proprio contributo alla Commissione, anche nell'ambito della elaborazione degli atti di esecuzione e degli atti delegati previsti dai Regolamenti, mettendo a disposizione le proprie competenze sviluppate nel settore anche attraverso l'esperienza maturata nell'applicazione puntuale della normativa attualmente vigente. L'Italia, insieme ad altri Paesi membri, partecipa inoltre alla *Joint Action* per un progetto sulla sorveglianza dei dispositivi medici.

Continuerà, inoltre, la partecipazione alle attività presso la Commissione europea per l'implementazione e la gestione della Banca dati europea EUDAMED (*European Databank on Medical Devices*), contenente informazioni sulla registrazione di fabbricanti e mandatori di dispositivi medici, sui certificati CE, sulla vigilanza degli incidenti, sulle sperimentazioni cliniche. In particolare si procederà alla definizione dell'organizzazione e dei contenuti della

nuova versione della Banca dati EUDAMED, la cosiddetta EUDAMED III, relativamente al modulo dedicato alla vigilanza sui dispositivi medici. L'Italia parteciperà, altresì allo scambio di informazioni in materia di indagini cliniche su dispositivi medici.

Nell'ambito delle politiche sanitarie comuni, l'Italia, in base all'articolo 15 della direttiva 2011/24/UE, partecipa alle azioni per lo sviluppo della cooperazione nel campo della valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health Technology Assessment*). Tali attività, che riguardano sia i farmaci che i dispositivi medici, hanno lo scopo di coordinare le attività svolte dai diversi Stati membri per evitare duplicazioni di lavori, favorire una maggior efficacia degli interventi e un rapido accesso al mercato delle tecnologie innovative, promuovere il dialogo scientifico tra i diversi attori coinvolti. L'Italia sta anche partecipando attivamente alla discussione in ambito europeo sul futuro dell'*Health Technology Assessment* dopo il 2020. In materia di biocidi, prosegue poi l'attività di intensificazione del confronto tra i diversi soggetti pubblici coinvolti nelle procedure autorizzative affinché si possa arrivare ad un'armonizzazione delle medesime. In materia di cosmetici, si intendono intensificare le forme di consultazione con gli altri Stati membri e con gli organi comunitari, al fine di garantire un'interpretazione uniforme della normativa a livello dei diversi Stati membri.

Con riferimento alle Professioni sanitarie e alla sanità elettronica, l'innovazione digitale in sanità è fattore abilitante e, in taluni casi, determinante per la realizzazione di modelli assistenziali e organizzativi rispondenti alle nuove necessità di cura, per rendere più omogeneo l'accesso ai servizi sanitari nelle diverse aree del Paese, nonché far evolvere e semplificare il rapporto tra il cittadino e il Servizio sanitario nazionale. Per promuovere in modo sistematico l'innovazione digitale, il Governo e le regioni hanno pertanto sottoscritto, in data 7 luglio 2016, il Patto per la sanità digitale, che costituisce il piano strategico unitario e condiviso per il con-

seguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'impiego sistematico dell'innovazione digitale in sanità, e individua: gli obiettivi strategici da raggiungere, il processo da adottare, gli attori coinvolti, le priorità di azione, la *governance* e le attività da realizzare. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attuazione del Patto per la sanità digitale sono esercitate dalla Cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrata con ulteriori soggetti, al fine di assicurare un sistema di interventi coerente con le iniziative di sanità in rete già in essere, nonché tenendo conto del quadro giuridico nazionale ed europeo. Nel contesto della sanità digitale, si colloca il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), che ha come scopo principale quello di agevolare l'assistenza al paziente, di facilitare l'integrazione delle diverse competenze professionali, di fornire una base informativa consistente, nonché contribuire al miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura. La realizzazione del FSE è stata avviata dal Governo e dalle regioni secondo quanto disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 29 settembre 2015 che rappresenta il primo decreto attuativo della norma istitutiva del FSE (legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni) e disciplina i contenuti, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità ed i livelli diversificati di accesso al FSE, nonché i criteri per l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo. È inoltre in via di costituzione il Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo del FSE e sono anche state avviate le attività per il perfezionamento del progetto finalizzato a supportare la creazione del Punto di Contatto Nazionale per l'eHealth (*eHNCP*) già valutato positivamente dalla Commissione Europea.

In merito al Programma della Commissione europea per il 2017, che illustra le principali iniziative che la Commissione si

impegna a realizzare entro la fine del 2017, ricorda che tra gli impegni prioritari vi è quello di promuovere la convergenza sociale verso l'alto e il rafforzamento della dimensione sociale dell'integrazione europea.

È intenzione della Commissione proporre un pilastro europeo dei diritti sociali che definisca i principi di un'Unione basata sull'equità sociale. Questo pilastro stabilirà un insieme di principi per la promozione della parità di trattamento in un'economia sociale di mercato europea, e costituirà una bussola politica per realizzare mercati del lavoro equi e dinamici, per far sì che i sistemi di protezione sociali siano efficienti e sostenibili. A questo si aggiungeranno altre iniziative correlate, quali quelle per affrontare le difficoltà nella conciliazione tra lavoro e vita privata incontrate dalle famiglie che lavorano.

Si riserva, infine, di presentare, nel corso della prossima seduta, una proposta di parere alla Commissione, che tenga conto anche delle eventuali istanze che dovessero emergere dal dibattito.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che il testo non emendato della proposta di legge in esame è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei rispettivi pareri.

Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, V, VI, XI, XIV, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Da, quindi, la parola ai colleghi che intendano intervenire in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), dichiara l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, che a suo avviso, così come modificato dal Senato, reca disposizioni palesemente incostituzionali, che rischiano di peggiorare le condizioni del Servizio sanitario nazionale.

Ricorda, quindi, che l'intento originario del provvedimento era quello di migliorare il quadro normativo in materia di responsabilità medica, sia penale che civile. Osserva, infatti, che le modifiche apportate dal Senato hanno di fatto stravolto l'impianto del testo licenziato dalla Camera.

In particolare, reputa particolarmente controproducenti le novità apportate all'articolo 6, con la previsione dell'esclusione dalla punibilità solo in caso di imperizia, purché siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida. Ritiene, infatti, che l'aver demandato al giudice la verifica dell'adeguatezza delle suddette raccomandazioni si traduca in un inaccettabile stravolgimento delle disposizioni previgenti recate dalla cosiddetta legge Balduzzi.

Con riferimento, invece, all'articolo 7, in materia di responsabilità civile del personale sanitario, osserva che il fatto di aver operato una distinzione tra soggetti che esercitano, rispettivamente, nel settore pubblico e in quello privato, crea una discriminazione inaccettabile, che lede i principi recati dall'articolo 3 della Costi-

tuzione. Nel ribadire, infine, l'orientamento contrario del suo gruppo, preannuncia la presentazione, nel corso dell'esame in Assemblea, di specifiche proposte emendative volte a ripristinare il testo approvato dalla Camera, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 6.

Benedetto Francesco FUCCI (Misto-CR) nell'esprimere il proprio sostegno al provvedimento in oggetto, osserva che, dopo il breve passaggio presso la Commissione Affari sociali e l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, finalmente sta per approdare in Assemblea, per essere approvato definitivamente, un provvedimento che rappresenta un segnale importante, vertendo su un tema delicatissimo, che viene dibattuto in Italia da oltre un decennio.

Segnala, quindi, che, pur nell'incertezza circa le effettive possibilità di concluderne l'*iter*, viste le prospettive incerte sulla durata della legislatura e la situazione politica complessa, la Commissione Affari sociali sta portando avanti altri importanti provvedimenti in materia di sanità, tra cui il disegno di legge sulle professioni sanitarie e le proposte di legge sul parto fisiologico.

Entrando nel merito del contenuto, esprime soddisfazione per diversi punti del testo, concernenti: la gestione del rischio clinico, la natura della responsabilità del professionista, le tutele minime del professionista in caso di accordo stragiudiziale, la conciliazione obbligatoria, le tutele assicurative, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, la disciplina delle linee guida e quella relativa ai consulenti dei tribunali.

Come è normale che sia in un provvedimento così articolato, frutto di ormai oltre tre anni di lavoro, ravvisa la presenza di aspetti a suo parere perfettibili. Resta, ad esempio, dell'idea che possa creare confusione la coesistenza di una responsabilità in capo alla struttura di natura diversa da quella stabilita per il professionista.

Pur nella consapevolezza della presenza di alcuni punti migliorabili, intende

comunque contribuire all'obiettivo principale, che è quello di portare a compimento la legge, auspicando che si possa poi intervenire successivamente attraverso ulteriori strumenti normativi.

Ritiene importante ringraziare il relatore, deputato Gelli, per il ruolo svolto e per l'equilibrio dimostrato, e sottolinea il clima generalmente positivo in cui si è svolto l'esame del provvedimento.

Alla luce delle considerazioni svolte, ribadisce il suo voto favorevole.

Marialucia LOREFICE (M5S), nel preannunciare la presentazione di una relazione di minoranza, manifesta altresì l'orientamento contrario del suo gruppo rispetto al provvedimento in esame.

Paola BINETTI (Misto-UDC) annuncia il proprio orientamento favorevole sul testo in esame, che è stato caratterizzato da un *iter* complesso, nel corso del quale sono stati affrontati argomenti di estrema delicatezza, quali ad esempio la necessità di distinguere tra responsabilità oggettiva e responsabilità soggettiva del medico. Nell'osservare come attualmente sia in crescita il fenomeno della cosiddetta medicina difensiva, anche in virtù delle incrementate aspettative che i pazienti nutrono nei confronti delle terapie mediche, reputa altresì necessario segnalare come, a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame, potrebbero presentarsi contraddizioni con un altro importante provvedimento in discussione presso la Commissione Affari sociali ossia quello concernente le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT). Segnala che quest'ultimo, proprio in materia di responsabilità del medico, persegue obiettivi opposti rispetto al provvedimento in oggetto, aprendo pertanto la via a probabili contenziosi.

Lamenta, infine, come la maggioranza abbia mostrato un approccio diverso rispetto ai due citati provvedimenti, consentendo l'approfondimento delle varie questioni in materia di responsabilità medica, con l'evidente obiettivo di pervenire comunque ad una buona legge, ed operando

invece una non condivisibile forzatura nel corso dell'esame del provvedimento sulle DAT.

Maria AMATO (PD) ricorda che l'obiettivo reale del testo unificato in esame, peraltro molto atteso, è quello di consentire agli operatori del settore sanitario di lavorare in condizioni di sicurezza e con serenità.

Reputa altresì positivo il fatto che esso contenga disposizioni che attribuiscono la giusta importanza alle persone assistite, rifiutando l'ipotesi che si voglia in qualche modo introdurre uno scudo per la professione medica. Respinge, altresì, le critiche rivolte al modello delle raccomandazioni contenute nelle linee guida, che non rappresentano un modello intoccabile e chiuso, bensì uno strumento che va contestualizzato.

Giovanni MONCHIERO (CI) dichiara il proprio voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore.

Mario MARAZZITI, *presidente*, prima di dare la parola al relatore, desidera ricordare il congruo lavoro che la Commissione ha svolto sul testo unificato in esame, che ritiene rappresenti un vanto per la Commissione stessa, anche alla luce della grande attesa che vi è nel Paese per le disposizioni che il provvedimento in discussione è volto ad introdurre nell'ordinamento giuridico.

Federico GELLI (PD), *relatore*, ringrazia preliminarmente i colleghi per il contributo fornito al raggiungimento di un obiettivo difficile e complesso.

Ricordando, quindi, che l'obiettivo del provvedimento è quello di porre i professionisti del settore sanitario nelle migliori condizioni per lo svolgimento della propria attività, fa presente che le disposizioni recate dalla cosiddetta legge Balduzzi in materia di responsabilità penale per colpa del medico, poc'anzi ricordate dal collega Sisto, non hanno minimamente contribuito a risolvere i problemi inerenti al volume del contenzioso nel settore sanitario.

Osserva inoltre che, in materia di responsabilità civile, il deputato Sisto ha palesemente frainteso le disposizioni recate dall'articolo 7, atteso che in nessun modo il testo, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, opera una discriminazione tra gli esercenti la professione sanitaria nel settore privato e quelli che, invece, svolgono la propria attività presso strutture pubbliche. Chiarisce, quindi, che la differenza è sempre stata tra la responsabilità di tipo contrattuale delle strutture, sia pubbliche che private, e il libero professionista da un lato, e la responsabilità di natura extracontrattuale dei singoli esercenti l'attività presso tali strutture, ancorché non dipendenti.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.20.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-09301 Russo: Sulle iniziative per la tutela della nocciola Piemonte e contrastare fenomeni di appropriazione illegittima delle produzioni agroalimentari <i>made in Italy</i>	191
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	195
5-09322 Guidesi: Sulle iniziative per l'inserimento nei campi di applicazione dei prossimi bandi ministeriali di « filiera » e di « distretto » la voce dell'acquacoltura come settore ammesso alle agevolazioni	192
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	196
5-10098 Cova: Iniziative per modificare i criteri e il contenuto della nuova classificazione degli ippodromi nazionali	192
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	197
5-10335 Amato: Sulle iniziative per sostenere e risarcire i danni subiti dal comparto agricolo e zootecnico nella regione Abruzzo a seguito delle recenti avversità climatiche	192
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	198

RISOLUZIONI:

7-01165 Gallinella, 7-01169 Oliverio: Iniziative in materia di Politica agricola comune (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>).	
7-00944 Gallinella: Iniziative in materia di Politica agricola comune (<i>Discussione e rinvio</i>) .	193
Sui lavori della Commissione	193
AVVERTENZA	194

INTERROGAZIONI

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto

audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

5-09301 Russo: Sulle iniziative per la tutela della nocciola Piemonte e contrastare fenomeni di appropriazione illegittima delle produzioni agroalimentari *made in Italy*.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo RUSSO (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della puntuale risposta fornita dal sottosegretario ed auspica che il Governo, al di là delle iniziative che si è impegnato ad assumere per tutelare la nocciola Piemonte, continui a prestare la massima attenzione alla salvaguardia di tutte le produzioni agroalimentari *made in Italy*.

5-09322 Guidesi: Sulle iniziative per l'inserimento nei campi di applicazione dei prossimi bandi ministeriali di « filiera » e di « distretto » la voce dell'acquacoltura come settore ammesso alle agevolazioni.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Guido GUIDESI (LNA), nel replicare, esprime una valutazione positiva sull'iniziativa del Governo di avviare un tavolo di confronto con gli operatori del settore ed esprime l'auspicio che l'inserimento nei campi di applicazione dei prossimi bandi ministeriali di « filiera » e di « distretto » dell'acquacoltura come settore ammesso alle agevolazioni si possa concretizzare in tempi celeri.

5-10098 Cova: Iniziative per modificare i criteri e il contenuto della nuova classificazione degli ippodromi nazionali.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo COVA (PD), replicando, dichiara di giudicare estremamente opportuno il differimento dell'operatività del nuovo sistema di classificazione degli ippodromi e l'avvio da parte del Governo di un'attività di concertazione con le varie categorie del settore allo scopo di approdare ad una riforma condivisa e funzionale a mettere in sicurezza il sistema dell'ippica italiana. Auspica che l'Esecutivo continui a riser-

vare la massima attenzione al tema della gestione e della classificazione degli ippodromi che certamente rappresenta un aspetto molto rilevante della riforma.

5-10335 Amato: Sulle iniziative per sostenere e risarcire i danni subiti dal comparto agricolo e zootecnico nella regione Abruzzo a seguito delle recenti avversità climatiche.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria AMATO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta e ringrazia il Governo per la tempestività e l'efficacia delle misure messe in campo per far fronte alle varie situazioni di emergenze verificatesi nella sua regione.

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che il viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero, competente a fornire la risposta all'interrogazione 5-09575 L'Abbate sulle problematiche derivanti dall'applicazione della normativa che regola l'istituto dell'enfiteusi, ha testé comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo, che a suo avviso denota non solo una mancanza di rispetto verso l'istituzione Parlamento, ma anche una scarsa considerazione dei cittadini, ed in particolare dei numerosi braccianti agricoli della provincia di Brindisi che a causa di un'applicazione anacronistica delle normative dell'enfiteusi si trovano ad essere ingiustamente coinvolti, in qualità di convenuti, in giudizi volti ad ottenere un risarcimento dei danni.

Invita dunque la presidenza a sollecitare il Governo affinché sia data al più presto una risposta alla sua interrogazione.

Massimo FIORIO, *presidente*, nell'esprimere rammarico per l'assenza del rappresentante del Governo, assicura al deputato L'Abbate che la presidenza si adopererà affinché già nella prossima settimana il rappresentante del Governo fornisca una risposta all'interrogazione da lui presentata.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.25.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-01165 Gallinella, 7-01169 Oliverio: Iniziative in materia di Politica agricola comune.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

7-00944 Gallinella: Iniziative in materia di Politica agricola comune.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in oggetto, rinviate, da ultimo, nella seduta del 7 febbraio scorso.

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che sul medesimo argomento è stata pre-

sentata anche la risoluzione 7-00944 Gallinella. Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Filippo GALLINELLA (M5S) nell'illustrare brevemente il contenuto della risoluzione 7-00944 a sua prima firma, fa presente che l'atto d'indirizzo in esame, presentato quasi un anno fa, concerne alcuni possibili interventi correttivi al regime della politica agricola comune attualmente in vigore, con particolare riguardo alla gestione degli aiuti accoppiati e dei PSR. Valuta quindi con favore che la Commissione abbia concordato di esaminare questa risoluzione congiuntamente alle altre risoluzioni in titolo che riguardano, tra l'altro, le prospettive di riforma della PAC oltre il 2020.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Maria ANTEZZA (PD) chiede che, come già anticipato in sede di Ufficio di Presidenza, sia calendarizzato quanto prima l'esame della risoluzione 7-01171, a sua prima firma, che riguarda l'emergenza maltempo nel Centro-sud.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) nel reputare utile che la Commissione avvii al più presto l'esame della risoluzione Antezza, fa presente che sarebbe opportuno a suo avviso coordinare l'esame dell'atto d'indirizzo con quello del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 2 febbraio, contenente misure in favore delle popolazioni del centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e del 2017, in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, sul quale la Commissione Agricoltura sarà chiamata ad esprimersi in sede consultiva.

Massimo FIORIO, *presidente*, fa presente che gli uffici dovranno preliminarmente valutare i testi al fine di verificare se vi siano profili di sovrapposizione tra il contenuto degli impegni della risoluzione e le disposizioni del decreto-legge.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.
(COM(2016)710 final).*

*Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 5).*

ALLEGATO 1

5-09301 Russo: Sulle iniziative per la tutela della nocciola Piemonte e contrastare fenomeni di appropriazione illegittima delle produzioni agroalimentari *made in Italy*.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, rassicuro anzitutto l'interrogante che stiamo seguendo con attenzione le problematiche attinenti le produzioni coricole nazionali di qualità e, in particolare, quella relativa all'iscrizione della nocciola « Tonda gentile delle Langhe » nel registro delle varietà vegetali dell'Olanda, avvenuta nel 2012. Peraltro, la varietà « Tonda delle Langhe » risulta iscritta nel registro rumeno dal 1958, come varietà minacciata da erosione genetica (indicazione di antica varietà in via di estinzione).

Abbiamo avviato un confronto con le Autorità olandesi per intervenire sulla varietà in questione. Lo stesso Ministro Martina ha scritto in merito al suo omologo olandese e si attende a breve una risposta sulle nostre richieste.

Pertanto, ad oggi risulta indispensabile mantenere la denominazione nel Registro nazionale della varietà di fruttiferi, poiché la sua scomparsa porterebbe alla libera commercializzazione della sola varietà olandese iscritta con tale denominazione.

Di contro, l'esistenza di tale denominazione nel nostro Registro come antica varietà, suffragata da ampia bibliografia decorrente dal 1965, permette di contestare la registrazione olandese in quanto successiva.

Preciso infine che al momento, nel registro italiano delle varietà delle piante da frutto figura la varietà identificata con la denominazione « Tonda gentile », cui è associato il sinonimo « Tonda gentile delle Langhe » e a cui, su richiesta della regione Piemonte, è stato associato anche il sinonimo di « Tonda gentile trilobata ».

ALLEGATO 2

5-09322 Guidesi: Sulle iniziative per l'inserimento nei campi di applicazione dei prossimi bandi ministeriali di « filiera » e di « distretto » la voce dell'acquacoltura come settore ammesso alle agevolazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, in premessa occorre sottolineare come questa Amministrazione sia particolarmente attenta allo sviluppo ed alla valorizzazione dell'acquacoltura, la cui produzione trova sempre più diffusione nei mercati nazionali ed internazionali ed apprezzamento presso i consumatori.

Al contempo, stiamo guardando, con molto interesse, al consolidamento di questo settore perché meglio di altri rivolge la corretta attenzione alle risorse biologiche ed agli ecosistemi in un contesto di crescita sostenibile. Proprio nel nostro Piano triennale per la pesca l'acquacoltura è individuata come una delle attività fondamentali per uno sviluppo sostenibile del comparto. Non tralasciamo la necessità di prevedere interventi volti ad una maggiore integrazione della filiera per un miglioramento della qualità stessa del prodotto ed una riduzione dei costi dovuti all'intermediazione ed al trasporto nonché incentivare programmi di valorizzazione di pro-

mozione e commercializzazione del prodotto contraddistinto anche da un marchio che ne certifichi le caratteristiche.

Quanto ai contratti di filiera e/o di distretto, previsti dal decreto ministeriale n. 1192 dell'8 gennaio 2016, questi prevedono interventi solo per le imprese agricole per la produzione primaria, per la trasformazione e per la commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, non contemplando i prodotti della pesca. Ad oggi ricordiamo che il provvedimento nazionale è stato approvato dalla Commissione Europea solo per la parte agricola.

L'Amministrazione è comunque disponibile a istituire un tavolo di confronto affinché si possa verificare, congiuntamente agli operatori ed alle rappresentanze del settore della pesca e dell'acquacoltura, la possibilità di predisporre interventi a sostegno dei contratti di filiera e/o di distretto.

ALLEGATO 3

5-10098 Cova: Iniziative per modificare i criteri e il contenuto della nuova classificazione degli ippodromi nazionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, premetto che, con decreto n. 28427 del 27 dicembre 2016, l'operatività del sistema di classificazione degli ippodromi è stata differita al 31 dicembre 2018. Il provvedimento si è reso necessario, in particolare, guardando alle possibilità date dall'attuazione della legge n. 154 del 2016, cosiddetto « Collegato agricolo », che prevede una riforma del settore.

La preoccupazione dell'onorevole Cova è infondata, perché questo provvedimento è in linea con il « Collegato agricolo ».

L'amministrazione intende portare avanti il tema della classificazione, ampiamente concordato con le organizzazioni di categoria, perché si va verso un miglioramento dei servizi e della qualità dell'attività di tutto il settore ippico.

Il differimento servirà anche per svolgere ulteriori approfondimenti, ferma restando la struttura e la natura importante del provvedimento di classificazione che va nella direzione della valorizzazione degli ippodromi.

ALLEGATO 4

5-10335 Amato: Sulle iniziative per sostenere e risarcire i danni subiti dal comparto agricolo e zootecnico nella regione Abruzzo a seguito delle recenti avversità climatiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, rilevo anzitutto che nei giorni scorsi è stato avviato l'*iter* per la dichiarazione dello stato di eccezionale avversità atmosferica in Abruzzo, tenuto conto della grave condizione in cui versa il settore agricolo in quei territori dopo le intense nevicate e gelate verificatesi dai primi di gennaio. In questa fase è in via di completamento la necessaria rilevazione e stima dei danni da parte della regione Abruzzo.

Alla luce dell'eccezionalità di questi eventi atmosferici il Governo, nel decreto-legge sull'emergenza terremoto approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 2 febbraio, ha stabilito di consentire, in via straordinaria e temporanea, l'attivazione degli strumenti del Fondo di solidarietà nazionale anche per i danni subiti alle produzioni agricole e alle strutture aziendali assicurabili.

L'intento è quello di sostenere il settore agricolo delle aree maggiormente colpite che, per lo scarso utilizzo degli strumenti

assicurativi, non potrebbe contare su alcuna forma di compensazione, rischiando di vedere compromessa la ripresa economica e produttiva dell'attività.

Ricordo che l'attivazione dello strumento del Fondo consente alle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi di godere di tutti gli interventi di sostegno previsti a legislazione vigente quali, in particolare, l'erogazione di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, l'attivazione di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale, la proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza, l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti e l'ottenimento di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e per la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Nuovo testo C. 3113 Nesci (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	199
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	221
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	223
RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:	
Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, e rinvio</i>)	205
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali (<i>Deliberazione</i>)	220
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comu-

nali, nonché altre norme in materia elettorale.

Nuovo testo C. 3113 Nesci.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla I Commissione Affari costituzionali della Camera,

sulla proposta di legge C. 3113 Nesci ed altri, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale », come modificata dagli emendamenti approvati, nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge in esame interviene principalmente sulla materia della cosiddetta legislazione elettorale « di contorno », attinente cioè ai profili preparatori ed organizzativi del procedimento elettorale.

Tale materia è disciplinata dal testo unico per le elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e dal testo unico per le elezioni comunali (decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960). Le leggi elettorali relative alle altre elezioni fanno prevalentemente rinvio alle due leggi citate; per le elezioni regionali, in particolare, si applica il testo unico per le elezioni comunali (ai sensi dell'articolo 1, sesto comma, della legge n. 108 del 1968).

La proposta di legge interviene in primo luogo sulla disciplina delle urne elettorali, prevedendo che esse siano costituite in materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della presenza o meno di schede elettorali al suo interno, ma non anche l'identificazione delle stesse.

Essa modifica anche la disciplina delle cabine elettorali prevedendo che, in caso di necessità di sostituzione, siano adottate cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro; l'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministro dell'interno, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore.

Un secondo gruppo di disposizioni riguarda l'ufficio elettorale di sezione.

Con riferimento al presidente di seggio, è eliminata la possibilità di surroga del

presidente, con il sindaco o suo delegato; viene invece previsto che la corte di appello proceda alla sostituzione mediante estrazione a sorte dall'elenco dei presidenti.

Viene inoltre introdotto il divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

Sono altresì previsti alcuni requisiti minimi per ricoprire l'incarico di presidente: il godimento dei diritti civili e politici; l'età compresa tra i 18 e i 70 anni; il titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Viene inoltre modificata anche la disciplina relativa ai casi di esclusione dalla carica di membro dell'ufficio elettorale.

È in primo luogo eliminato il divieto di conferire l'incarico a coloro che hanno più di 70 anni. Tale limite resta dunque per il solo presidente; per gli scrutatori il limite è invece fissato dalla medesima proposta di legge a 65 anni.

Viene introdotta, per le funzioni di presidente e segretario, una causa di esclusione per i parenti e affini fino al secondo grado dei candidati alle elezioni.

È inoltre introdotta, per tutti i membri dell'ufficio elettorale, una causa di esclusione per coloro che siano stati condannati, anche in via non definitiva, per alcuni reati particolarmente gravi (delitti contro la pubblica amministrazione o delitti di mafia) o in via definitiva per reati non colposi o per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione.

Le cause di esclusione sono inoltre estese ai rappresentanti di lista.

Viene correlativamente modificata la disciplina relativa ai requisiti per gli scrutatori, attraverso novelle alla legge n. 95 del 1989, che reca norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori che si applicano a tutte le tipologie di elezioni.

In primo luogo, sono anche in tal caso introdotti requisiti minimi per ricoprire l'incarico di scrutatore: il godimento dei diritti civili e politici e l'età compresa tra i 18 e i 65 anni.

In secondo luogo, mutano le modalità di scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendosi, in luogo della nomina da parte della commissione elettorale comunale, il sorteggio effettuato da parte della medesima commissione.

È inoltre introdotta una riserva di posti pari alla metà per coloro che si trovano in stato di disoccupazione e, analogamente a quanto previsto per i presidenti di seggio, si pone divieto di svolgere la funzione di scrutatore per più di due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale.

È infine previsto che ai componenti dei seggi elettorali sia assicurata un'adeguata formazione *on line* e un costante aggiornamento sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale.

Alcune disposizioni modificano invece le disposizioni relative alle modalità di trasmissione dei plichi elettorali delle elezioni politiche.

Un'altra modifica incide sull'ampiezza delle sezioni elettorali, aumentando, a decorrere dal 1° gennaio 2018, da 500 a 700 il numero minimo di elettori per sezione.

La proposta di legge introduce inoltre un divieto di assunzioni in prossimità delle elezioni. Tale divieto riguarda le assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati.

Viene infine prevista, per i *referendum* costituzionali ed abrogativi, la possibilità di votare fuori dal comune di residenza per i cittadini che si trovano temporaneamente in una Regione diversa da quella del Comune di residenza, per ragioni di lavoro, studio o cure mediche.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni e due osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO, *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XII Commissione Affari sociali della Camera sulla proposta di legge C. 259 ed abb.-B, recante « Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie », approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso parere in data 3 dicembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, e in data 2 marzo 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Il provvedimento affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica o privata in cui opera, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Il testo si compone di 17 articoli.

L'articolo 1 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e precisa che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. Nel corso dell'esame al Senato, al comma 3 è stata aggiunta la

specificazione che le attività di prevenzione del rischio – alle quali concorre tutto il personale – siano messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, anziché dalle aziende sanitarie pubbliche come previsto nel testo approvato dalla Camera.

L'articolo 2 prevede che le Regioni e le Province autonome possono affidare all'ufficio del difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute, disciplinandone la struttura organizzativa – al Senato è stato eliminato il riferimento alla rappresentanza delle associazioni dei pazienti – ed il supporto tecnico. In tale sua funzione il difensore civico può essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni nel sistema dell'assistenza sanitaria e – con una previsione aggiunta al Senato – socio-sanitaria. Il difensore acquisisce gli atti e, nel caso di fondatezza della segnalazione, agisce a tutela del diritto lesso. Viene poi contemplata l'istituzione in ogni Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sui rischi ed eventi avversi – previsione aggiunta al Senato – e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale – modalità inserita nel corso dell'esame al Senato – all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità disciplinato dall'articolo 3. Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il comma 5, che inserisce, tra i compiti ai quali è finalizzata l'attività di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario da parte delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, quello della predisposizione di una relazione semestrale sugli eventi avversi verificatisi nella struttura, sulle cause che li hanno prodotti e sulle conseguenti iniziative messe in atto; tale relazione è pubblicata sul sito *internet* della struttura sanitaria.

L'articolo 3 rimette ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la

Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. Spetta all'osservatorio il compito di acquisire dai centri per la gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi – locuzione introdotta al Senato in luogo di quella di « errori sanitari » – nonché alle caratteristiche del contenzioso e di individuare idonee misure, anche attraverso la predisposizione con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5 – periodo aggiunto al Senato – di linee di indirizzo per la prevenzione e gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonché per la formazione e aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES).

L'articolo 4 disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. La direzione sanitaria della struttura entro sette giorni – termine modificato nel corso dell'esame al Senato, precedentemente era di trenta giorni – dalla presentazione della richiesta fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003). Con una disposizione aggiunta al Senato è stato previsto che le eventuali integrazioni sono fornite entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta e che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le strutture sanitarie

pubbliche e private adeguano i propri regolamenti interni, in attuazione della legge n. 241 del 1990, alle citate disposizioni sulla trasparenza. Viene infine previsto che le medesime strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili mediante la pubblicazione sul proprio sito *internet*, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio. Nel corso dell'esame al Senato è stato anche aggiunto il comma 4, che, modificando il regolamento di polizia mortuaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990), prevede che, nel caso di decesso sia ospedaliero che in altro luogo, i familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o socio-sanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia.

L'articolo 5 disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida prevedendo che gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e disciplinato con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. Nel corso dell'esame presso il Senato sono stati aggiunti i commi 2, 3 e 4. Il comma 2 disciplina alcuni contenuti del decreto ministeriale diretto ad istituire e disciplinare l'elenco degli enti, delle istituzioni, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che elaborano le raccomandazioni e le linee guida cui si attengono gli esercenti le professioni sanitarie nell'es-

cuzione delle relative prestazioni. Il comma 3 prevede che le linee guida ed i relativi aggiornamenti sono integrati nel sistema nazionale per le linee guida (SNLG) disciplinato con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Viene inoltre previsto che l'Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito *internet* gli aggiornamenti e le linee guida indicati dal SNLG, previa verifica di conformità della metodologia adottata a *standard* definiti e resi pubblici dall'istituto medesimo. Il comma 4 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari in relazione alle attività di cui al comma 3.

L'articolo 6 – modificato nel corso dell'esame al Senato – introduce nel codice penale il nuovo articolo 590-*sexies*, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Viene previsto (comma 1) che se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (omicidio colposo e lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste in caso di condotta negligente o imprudente del medico. Solo ove l'evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa, purché risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Il comma 2, infine, abroga, con finalità di coordinamento, il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 189 del 2012 (di conversione del decreto-legge n. 158 del 2012) che attualmente disciplina la materia. Rispetto alla vigente disciplina, le novità introdotte dall'articolo 589-*sexies* del codice penale per la responsabilità penale del medico riguardano, in particolare: la mancata distinzione tra gradi della colpa, con la soppressione del riferimento alla colpa lieve; stante l'esclusione dell'illecito penale nel solo caso di imperizia (sempre ove siano rispettate le citate linee guida o le

buone pratiche), la punibilità dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose causate dal sanitario per negligenza o imprudenza (gli ulteriori elementi del reato colposo previsti dall'articolo 43 del codice penale), indipendentemente dalla gravità della condotta, quindi anche per negligenza o imprudenza lieve.

L'articolo 7 pone poi alcuni principi relativi alla responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria.

L'articolo 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare da chi intende esercitare in giudizio un'azione risarcitoria.

L'articolo 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa – questa seconda possibilità è stata aggiunta al Senato – della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno dall'avvenuto pagamento.

L'articolo 10 mira a integrare il quadro delle tutele per il ristoro del danno sanitario in coerenza con la disciplina sulla responsabilità civile. Si prevede l'obbligo di assicurazione (o di adozione di un'analoga misura) per la responsabilità contrattuale (ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile) verso terzi e verso i prestatori d'opera, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e ricerca clinica; si specifica inoltre che l'obbligo concerne anche le strutture sociosanitarie e le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero – come aggiunto dal

Senato – in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina; con un periodo aggiunto al Senato, si prevede poi l'obbligo, per le strutture in esame, di stipulare altresì una polizza assicurativa (o di adottare un'analoga misura) per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi (ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile) degli esercenti le professioni sanitarie (con riferimento all'ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista). Tali disposizioni tuttavia non si applicano agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.

L'articolo 11 definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative.

L'articolo 12 introduce un'importante novità nel sistema del contenzioso in ambito sanitario con la previsione di una ulteriore modalità di azione per il danneggiato, ossia l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista.

L'articolo 13 prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie e le compagnie di assicurazione comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. In forza delle modifiche approvate al Senato, il suddetto obbligo (con i relativi effetti, in caso di inadempimento) è esteso anche alla comunicazione (all'esercente la professione sanitaria) dell'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato (comunicazione che deve recare l'invito a prendervi parte): l'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.

Un'ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati è l'articolo 14, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un

fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla CONSAP spa (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) la gestione delle risorse del fondo di garanzia (tale periodo è stato aggiunto nel corso dell'esame al Senato).

L'articolo 15 riforma la disciplina sulla nomina dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) in ambito civile e dei periti in ambito penale. Sono, in particolare, rafforzate le procedure di verifica delle competenze e resi trasparenti i possibili conflitti d'interesse rendendo di fatto disponibili al giudice tutti gli albi presenti a livello nazionale, da aggiornare ogni 5 anni. Una modifica introdotta al Senato ha introdotto una disciplina speciale prevedendo, in particolare: che l'autorità giudiziaria debba affidare sempre la consulenza e la perizia a un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti aventi specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento e riferite a tutte le professioni sanitarie; che i CTU da nominare nel tentativo di conciliazione obbligatoria (di cui all'articolo 8, comma 1), siano in possesso di adeguate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi; l'inapplicabilità ai componenti del collegio della disciplina dei compensi di cui all'articolo 53 del testo unico sulle spese di giustizia (secondo cui, quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40 per cento).

L'articolo 16, non modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere

acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari e che l'attività di gestione del rischio sanitario sia coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale, ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

L'articolo 17 – non modificato dal Senato – contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del provvedimento sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 18 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.10.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.10.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione intende avviare una riflessione sullo stato del regionalismo e, più in generale, sull'assetto degli enti territoriali del nostro Paese,

dopo l'esito non confermativo del *referendum* costituzionale.

La strada indicata dalla riforma costituzionale, con il superamento del bicameralismo paritario e la configurazione del Senato quale Camera delle autonomie e con la revisione del titolo V, non risulta allo stato più percorribile. Restano peraltro sul tappeto i problemi a cui il nuovo assetto istituzionale intendeva dare una risposta, *in primis* l'individuazione di forme di raccordo tra Stato ed autonomie territoriali che consentano una semplificazione del quadro dei relativi rapporti ed il superamento del contenzioso istituzionale e la ridefinizione del ruolo delle province. A quest'ultimo riguardo, la riforma avviata dalla cosiddetta « legge Delrio » deve essere completata ed adeguata alle mutate condizioni costituzionali.

Rileva altresì come con possa tacersi di un altro grande punto incompiuto della riforma del 2001, il federalismo fiscale. Occorre in proposito affrontare il tema del riconoscimento di una vera autonomia finanziaria degli enti territoriali, che faccia leva sul principio di responsabilità, e della necessità di assicurare la corrispondenza tra funzioni esercitate e risorse a disposizione.

Allo stesso tempo devono essere affrontati i temi dell'aggiornamento degli Statuti speciali e del « regionalismo differenziato » previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Quest'ultima disposizione, che consente il riconoscimento di forme particolari di autonomia anche per le Regioni ordinarie, dovrebbe finalmente trovare compiuta attuazione nella prospettiva di una « specialità diffusa », in grado di rispondere in maniera mirata ai bisogni emergenti dai diversi territori, nell'ottica di una valorizzazione delle diversità e in un quadro concordato di responsabilità. Può dunque riflettersi sull'opportunità di una procedimentalizzazione, con legge ordinaria, dell'*iter* delineato dal richiamato articolo 116, terzo comma.

La Commissione deve dunque portare a compimento il percorso intrapreso negli ultimi due anni con lo svolgimento di due indagini conoscitive – sulle forme di rac-

cordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze », e sulle problematiche concernenti l'attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale – con una relazione all'Assemblea che individui proposte concrete su queste rilevanti tematiche.

Il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, approvato il 13 ottobre 2016, delinea due possibili scenari, molto diversi, a seconda dell'esito, confermativo o non confermativo, del *referendum* costituzionale.

Nello scenario – poi verificatosi – della Costituzione invariata, il documento conclusivo sottolinea l'ineludibilità dell'esigenza di portare a compimento la riforma costituzionale del 2001, adeguando finalmente ad essa le procedure parlamentari e riordinando il « sistema delle conferenze », tuttora regolato da una disciplina precedente alla riforma. Secondo il documento, è stata infatti proprio l'assenza di un chiaro disegno attuativo che ha in sostanza condizionato negativamente l'efficacia della riforma del 2001.

Il riparto di competenze legislative delineato dall'articolo 117 della Costituzione ha infatti ben presto dimostrato la sua insufficienza nella composizione degli interessi nazionali, regionali e locali, anche a causa della mancata attuazione dell'autonomia finanziaria che l'articolo 119 della Costituzione riconosce sulla carta agli enti territoriali.

Come noto, è stata conseguentemente la Corte costituzionale a dover risolvere i continui conflitti tra Stato e Regioni, svolgendo di fatto un ruolo di arbitro che non dovrebbe competere ad un giudice delle leggi. L'abnorme mole del contenzioso costituzionale sul titolo V, che non accenna a diminuire ad oltre quindici anni dalla riforma, costituisce il segno più evidente della crisi del sistema.

La Corte costituzionale ha del resto più volte fatto riferimento, nelle sentenze volte a dirimere i conflitti tra Stato e Regioni applicando il principio di leale collaborazione, alla « perdurante assenza di una

trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi – anche solo nei limiti di quanto previsto dall’articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 » (sentenze n. 7/2016, n. 278/2010, n. 401/2007, n. 383/2005, n. 6/2004). In assenza di tale adeguamento dei procedimenti legislativi, la legge statale che intervenga in ambiti su cui esistono prerogative regionali, « può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà » (sentenza n. 7/2016; *ex multis*, cfr. sentenze n. 6/2004 e n. 303/2003). Deve trattarsi di « intese forti » (sentenze n. 7/2016, n. 121/2010 e n. 6/2004), non superabili con una determinazione unilaterale dello Stato se non nella « ipotesi estrema, che si verifica allorché l’esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace » (sentenze n. 7/2016, n. 179/2012 e n. 165/2011).

Tali procedure concertative erano circoscritte, almeno fino alla recente sentenza n. 251 del 2016, alla fase di attuazione delle leggi. Proprio l’assenza di un coinvolgimento delle autonomie territoriali nel procedimento legislativo può contribuire a spiegare l’insorgere dell’elevato contenzioso costituzionale. In quest’ottica, nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva è stata prospettata l’attivazione dell’unico meccanismo contemplato dalle disposizioni costituzionali vigenti idoneo ad assicurare tale coinvolgimento, ovvero una modifica dei regolamenti parlamentari volta a dare attuazione all’articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 « al fine di assicurare “a monte”, nell’ambito del procedimento legislativo, il rispetto del quadro delle competenze delineato dal titolo V della Costituzione. Tale rispetto allo stato attuale è rimesso esclusivamente alle sentenze della Corte costituzionale, che possono intervenire solo *ex post* e a distanza di lungo tempo dall’approvazione della legge, collocandosi in un momento in

cui la legge è spesso già in fase di avanzata attuazione e determinando frequentemente situazioni di *impasse* ».

Dopo l’approvazione del documento conclusivo è intervenuta la richiamata sentenza n. 251 del 9-25 novembre 2016, che ha segnato un’importante svolta nella giurisprudenza costituzionale. La Corte costituzionale, mutando il proprio precedente orientamento, ha infatti riconosciuto l’applicabilità del principio di leale collaborazione anche nell’ambito del procedimento legislativo: « là dove il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all’intesa ».

La giurisprudenza costituzionale precedente aveva invece costantemente affermato che « l’esercizio dell’attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione ». Meccanismi cooperativi avrebbero potuto applicarsi ai procedimenti legislativi solo in quanto la loro osservanza fosse prevista da una fonte costituzionale, in grado di vincolare il legislatore statale (sentenza n. 250/2015; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 44/2014; n. 112/2010, n. 249/2009, n. 159/2008).

Secondo la sentenza n. 251 del 2016, il principio di leale collaborazione « è tanto più apprezzabile se si considera la “perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi” (sentenza n. 278/2010) e diviene dirimente nella considerazione di interessi sempre più complessi, di cui gli enti territoriali si fanno portatori ».

L’applicazione del principio di leale collaborazione nell’ambito del procedimento legislativo pone nuovi problemi sul piano delle fonti del diritto.

La richiamata sentenza della Corte costituzionale – come sottolineato dal Consiglio di Stato nel parere 17 gennaio 2017, n. 83, sulle modalità di attuazione della sentenza medesima – impone il vincolo procedimentale dell’intesa nell’ambito della legislazione delegata, ma non si pronuncia sui « possibili percorsi alternativi »,

quali il procedimento legislativo ordinario. Rileva il Consiglio di Stato che « il meccanismo dell'intesa si configura come un procedimento riferito tipicamente agli organi esecutivi » e che « apparirebbe problematico individuare per il Parlamento vincoli procedurali diversi e ulteriori rispetto a quelli tipizzati dalla Carta costituzionale, fermo restando, ovviamente, il limite del rispetto, sul piano sostanziale, delle regole di riparto delle funzioni legislative ».

Al fine di realizzare compiutamente il principio di leale collaborazione nel procedimento legislativo, risulta necessario individuare nell'ambito delle assemblee parlamentari la sede per l'attuazione di tale leale collaborazione, riportando nel circuito della democrazia rappresentativa l'adozione di scelte di fondamentale importanza per la vita dei cittadini.

La via maestra da seguire appare quella indicata nel documento conclusivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali relativa alla necessità di dare attuazione all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Tale norma costituzionale prevede che « sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali » (comma 1) e che « quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti (comma 2). »

Sull'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ricorda che un ampio lavoro istruttorio è stato svolto nel corso della XIV legislatura, nella quale i Presidenti delle due Camere hanno promosso a tal fine, con il consenso delle rispettive Giunte per il regolamento, la costituzione di un Comitato paritetico, composto di quattro deputati e quattro senatori.

Il Comitato paritetico ha elaborato alcune ipotesi di modifiche regolamentari finalizzate a dare attuazione alla norma costituzionale. Successivamente, due deputati e due senatori sono stati incaricati in seno alle rispettive Giunte di approfondire ulteriormente le questioni. L'esito di tali approfondimenti è stato oggetto di discussione nella seduta della Giunta per il Regolamento della Camera del 28 novembre 2002, in allegato alla quale è pubblicata la relativa relazione, e nella seduta della Giunta per il regolamento del Senato del 28 novembre 2002. Il tema è stato quindi affrontato dalla Giunta per il regolamento della Camera nella seduta del 10 aprile 2003 e dalla Giunta per il regolamento del Senato nella seduta del 3 aprile 2003.

Nel corso della XIV legislatura non si diede seguito a tale attività istruttoria ed alle conseguenti modifiche dei regolamenti parlamentari poiché prevalse la volontà di avviare l'*iter* legislativo della riforma costituzionale, che, nel trasformare il Senato in una Camera federale, faceva venir meno l'esigenza di procedere all'integrazione della Commissione, che del resto – come ricordato – era stata prefigurata dal legislatore costituzionale del 2001 nelle more della revisione delle norme del titolo I della parte II della Costituzione. Come noto, la legge costituzionale poi approvata dalle Camere venne respinta a seguito del *referendum* del giugno 2006.

Il lavoro svolto dal Comitato può costituire un'utile base di partenza per riprendere le fila per l'elaborazione di una proposta di attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in

quanto molti dei problemi che oggi si pongono sono stati già affrontati in quella sede.

Per altro verso, occorre tenere conto del fatto che il Comitato ha lavorato subito dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001. L'attuazione dell'articolo 11 deve oggi invece tenere conto degli oltre quindici anni trascorsi da allora e di come nei fatti ha trovato realizzazione la riforma del titolo V, segnata dalle alterne vicende del federalismo fiscale e, soprattutto, dalla cospicua giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha concretamente ridisegnato il quadro del riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Con riferimento al carattere transitorio dell'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, può ritenersi tendenzialmente consolidato il quadro delineato dalla riforma del 2001 a seguito della decisione del corpo elettorale di respingere due riforme costituzionali che proponevano modifiche di quell'assetto; quest'ultimo aspetto impone ancor più di accelerare l'attuazione dell'unico meccanismo previsto a livello costituzionale in grado di smussare il contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni.

I punti da affrontare al fine di dare attuazione al citato articolo 11 sono i seguenti:

- 1) l'individuazione della fonte cui ricorrere per l'attuazione;
- 2) la composizione e l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
- 3) le competenze della Commissione in composizione integrata;
- 4) le modalità di deliberazione e di funzionamento della Commissione in composizione integrata;
- 5) gli effetti dei pareri della Commissione nell'ambito del procedimento legislativo.

Sul tema della *fonte del diritto* cui ricorrere ai fini dell'attuazione all'articolo 11, occorre innanzitutto ricordare che

quest'ultimo individua i regolamenti parlamentari come strumento attuativo.

Non è peraltro da escludersi, limitatamente ad alcuni profili, il ricorso ad altre fonti, in considerazione del fatto che attualmente la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali è disciplinata, sulla base dell'articolo 126 della Costituzione, da una legge ordinaria (articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775).

Ove si ritenesse dunque di modificare il numero dei parlamentari membri della Commissione, risulta necessario intervenire sulle corrispondenti disposizioni di legge.

Occorre inoltre interrogarsi circa l'opportunità di un ricorso alla legge ordinaria, anziché al regolamento parlamentare, laddove si tratti di incidere su profili che non riguardano l'attività delle Camere, ma che incidono sull'organizzazione degli enti territoriali, quali l'individuazione delle modalità di scelta dei rappresentanti di questi enti.

Alla legge ordinaria sembrerebbero inoltre riservati i profili inerenti alle inleggibilità e alle incompatibilità, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 65, primo comma, della Costituzione.

Nell'eventualità in cui intendano riconoscersi ai membri della Commissione parlamentare per le questioni regionali in rappresentanza degli enti territoriali prerogative identiche o equiparabili a quelle garantite dalla Costituzione ai membri del Parlamento, occorrerebbe invece ricorrere ad una legge costituzionale.

La scelta di procedere all'integrazione della Commissione e gli aspetti inerenti al funzionamento ed all'organizzazione della medesima, nonché alle modifiche del procedimento legislativo dovrebbero essere invece disciplinati dai regolamenti parlamentari.

Al riguardo va peraltro segnalato che sin dalla XIV legislatura sono stati presentati alle Presidenze di Camera e Senato disegni di legge di iniziativa parlamentare, di cui peraltro non è mai stato avviato l'esame, volti a disciplinare la modifica

della legge n. 62 del 1953, al fine di integrare la composizione della Commissione stessa, includendo rappresentanti degli enti territoriali.

Può anche ipotizzarsi, per alcuni di aspetti di minor rilievo procedurale, un rinvio dei regolamenti ad un regolamento interno della Commissione.

Per ciò che attiene *alla composizione ed all'integrazione della Commissione*, l'articolo 11 si limita a prevedere la « partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali », senza determinare il numero né le modalità di scelta dei rappresentanti degli enti territoriali.

Per quanto riguarda la composizione numerica, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sul titolo V che, in relazione all'applicazione del principio di leale collaborazione, ha fatto di frequente riferimento ad un confronto paritario tra i due « grandi sistemi ordinamentali della Repubblica », appare opportuno che la Commissione sia composta da un uguale numero di membri del Parlamento e di rappresentanti degli enti territoriali.

Mantenendo l'attuale numero di componenti parlamentari, pari a 40, la Commissione integrata sarebbe dunque composta da 80 membri.

Ove si ritenga questo numero di componenti elevato, potrebbe ipotizzarsi una composizione ridotta, ad esempio di 60 membri, 30 parlamentari (15 deputati e 15 senatori) e 30 rappresentanti delle autonomie territoriali.

Occorre poi soffermarsi sulla ripartizione dei rappresentanti tra i diversi livelli di governo (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) e sulle modalità di designazione degli stessi.

La formulazione dell'articolo 11 non comporta necessariamente che i rappresentanti degli enti territoriali siano designati tra soggetti che rivestono cariche elettive o di governo, ma questa soluzione appare preferibile al fine di garantire la necessaria rappresentatività dei membri delle autonomie territoriali.

Per le Regioni, dovrebbero essere riconosciuti 21 membri, uno per ciascuna Regione e Provincia autonoma. È necessario peraltro scegliere se i rappresentanti debbano essere eletti dagli organi legislativi regionali o indicati dagli esecutivi regionali.

Il Comitato istituito nella XIV legislatura aveva ritenuto che dovessero essere gli organi legislativi, e quindi le Assemblee legislative o Consigli regionali, a designare mediante un'elezione il relativo rappresentante, consentendo peraltro una diversa previsione degli statuti (per le Regioni a statuto speciale della legge regionale o provinciale). Tale soluzione, da un lato, ha il pregio di rimettere all'autonomia di ciascuna Regione l'individuazione delle modalità di scelta del proprio rappresentante, dall'altro, potrebbe però determinare un'asimmetria nella posizione dei rappresentanti delle diverse Regioni.

L'alternativa tra organi legislativi ed organi esecutivi potrebbe allora essere ricomposta, riproponendo il rapporto Camere/Governo già in essere in ambito parlamentare. Nel senso che, da un lato, la Commissione potrebbe essere integrata da rappresentanti eletti dai Consigli regionali tra i loro componenti, in modo tale che nell'ambito di un organo delle Assemblee legislative nazionali siedano i rappresentanti delle Assemblee legislative regionali, dall'altro, un rappresentante degli esecutivi regionali potrebbe partecipare ai lavori della Commissione con un ruolo analogo a quello del rappresentante del Governo nazionale. Il rappresentante degli esecutivi regionali potrebbe essere designato dalla Conferenza Stato-Regioni, anche in relazione all'oggetto della discussione in Commissione. Questa proposta riprende una delle soluzioni ipotizzate dal documento conclusivo della Commissione per le questioni regionali nell'ipotesi di esito confermativo del *referendum* costituzionale, proposta finalizzata a garantire la partecipazione degli esecutivi regionali nel nuovo Senato.

Quanto ai rappresentanti degli enti locali, ove si propendesse per una Commissione di 60 membri, il loro numero sa-

rebbe pari a 9. Lo squilibrio tra rappresentanti regionali e rappresentanti locali si giustificerebbe peraltro in considerazione del fatto che le competenze della Commissione riguardano per la maggior parte ambiti di pertinenza delle Regioni, unici enti titolari di competenze legislative costituzionalmente garantite.

Circa le modalità di designazione dei rappresentanti degli enti locali, la soluzione più appropriata potrebbe essere quella di farli eleggere o comunque designare dai Consigli delle autonomie locali, in quanto organi direttamente previsti dalla Costituzione. Tale soluzione appare però di fatto difficilmente praticabile, sia perché bisognerebbe assicurare la presenza di 21 rappresentanti delle autonomie locali, sia perché bisognerebbe trovare una forma di coordinamento dei diversi Consigli delle autonomie locali al fine di garantire la rappresentanza di tutti i livelli di governo locale (Comune, Città metropolitana, Provincia).

Sembrirebbe dunque preferibile rimettere la designazione dei rappresentanti degli enti locali ad un soggetto istituzionale, quale la componente degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, come prospettato dal Comitato istituito nella XIV legislatura.

Per quanto attiene alla durata del mandato dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali in seno alla Commissione, essa dovrebbe essere determinata in relazione alla durata degli organi ai quali appartengono, nonché della Commissione stessa: essi rimarrebbero in carica, dunque, fino al rinnovo di tali organi e comunque in ogni caso non oltre la durata delle Camere. In tal modo la Commissione dovrebbe essere integralmente rinnovata all'inizio di ogni legislatura.

Passando alla questione delle competenze della Commissione integrata, l'articolo 11, comma 2, attribuisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali una competenza consultiva rinforzata in relazione ai pro-

getti di legge riguardanti le « materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione ».

Si pone il problema se la competenza della Commissione in composizione integrata debba limitarsi a quella prevista dall'articolo 11, comma 2, o possa invece estendersi ad altri ambiti, tenendo conto che le attuali competenze della Commissione definite dai regolamenti parlamentari risultano più ampie.

In particolare, i regolamenti parlamentari, con disposizioni precedenti alla riforma costituzionale del 2001 e mai adeguate a tale riforma, attribuiscono alla Commissione una funzione consultiva più ampia, riferita ai « progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli Statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni » (articolo 102, comma 3, Reg. Camera; articolo 40, comma 9, Reg. Senato).

Il Comitato paritetico istituito nella XIV legislatura aveva riconosciuto la competenza della Commissione in composizione integrata ad esprimere un parere non solo sui progetti di legge indicati nell'articolo 11, comma 2, ma anche su progetti di legge che contenessero comunque disposizioni riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali. Tale locuzione era ritenuta comprensiva anche dei progetti di legge riguardanti le materie previste dagli Statuti speciali delle Regioni adottati con legge costituzionale, ove non già ricomprese nelle materie di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione. Il Comitato aveva infatti rilevato come potessero esserci progetti di legge, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 11, che tuttavia potevano presentare rilevanti aspetti d'interesse delle autonomie. Già allora, ancora prima dell'« esplosione » del contenzioso costituzionale sul titolo V, il Comitato aveva rilevato la difficoltà di individuare gli esatti confini delle materie indicate nel comma terzo dell'articolo 117 della Costi-

tuzione, anche con riferimento al loro rapporto con alcune materie rientranti nella esclusiva potestà legislativa statale. L'interesse delle autonomie ad esprimersi era sembrato infine del tutto evidente nelle ipotesi in cui venissero presentati alle Camere progetti di legge che risultassero invasivi delle competenze regionali stabilite dalla Costituzione.

In linea con quanto già rilevato dal Comitato paritetico istituito nella XIV legislatura, l'articolo 11, comma 2, non può dunque essere letto come limitativo delle competenze della Commissione integrata, in quanto esso si limita ad attribuire un particolare effetto procedurale ai pareri adottati dalla Commissione su determinati progetti di legge. I progetti di legge indicati dal citato comma 2 non risultano infatti esaustivi degli ambiti di interesse delle Regioni e degli enti locali. Inoltre, la oramai copiosissima giurisprudenza costituzionale sul titolo V dimostra come questioni di riparto di competenza tra Stato e Regioni possano porsi con riguardo alla maggior parte dei progetti di legge, al di là del formale riparto delle materie tra i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 117. In tal senso depongono anche i pareri attualmente espressi sul punto dalle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato.

Appare dunque preferibile la soluzione che attribuisce alla Commissione in composizione integrata potere consultivo su tutti i progetti di legge di interesse per gli enti territoriali, mantenendo dunque una competenza inalterata rispetto a quella della attuale Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Gli effetti rinforzati dei pareri riguarderebbero comunque solo gli ambiti di cui all'articolo 11, comma 2, mentre per gli altri pareri si applicherebbe la disciplina ordinaria prevista per i pareri delle Commissioni permanenti.

Può inoltre prospettarsi, anche alla luce della recante sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che, con una giurisprudenza innovativa, ha riconosciuto l'applicabilità del principio di "leale collaborazione" anche nell'ambito dei proce-

dimenti legislativi di delega, un'attività consultiva della Commissione in composizione integrata sugli schemi di decreto legislativo e sugli altri atti assegnati per i pareri alle Commissioni parlamentari.

Continuerebbe invece a spettare alla Commissione parlamentare non integrata il parere sugli atti di scioglimento dei Consigli regionali e di rimozione del Presidente della Giunta regionale, in quanto l'articolo 126 Cost. e gli Statuti delle Regioni speciali attribuiscono espressamente tale parere ad una « Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. ».

Quanto allo svolgimento di attività conoscitiva, i regolamenti parlamentari potrebbero consentire lo svolgimento di tale attività alla Commissione in composizione integrata, anche per favorire un approccio condiviso tra Stato centrale ed autonomie a problematiche di interesse comune.

Quanto all'individuazione delle *modalità di deliberazione e funzionamento della Commissione in composizione integrata*, essa costituisce uno dei punti più delicati dell'attuazione dell'articolo 11. Si tratta infatti del primo caso in cui una Commissione parlamentare assume deliberazioni con la partecipazione di soggetti non parlamentari. L'unico caso di partecipazione di soggetti non parlamentari alle deliberazioni delle Camere è la partecipazione dei delegati regionali al Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica.

L'alternativa che si pone è tra il considerare tutti i membri della Commissione in composizione integrata sullo stesso piano ai fini delle deliberazioni e l'attribuire una valenza alla provenienza istituzionale dei membri, introducendo meccanismi che differenzino la componente parlamentare da quella di rappresentanza territoriale.

Devono in proposito essere considerati i notevoli poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 11 nell'ambito del procedimento legislativo e, in particolare, la previsione secondo cui il parere contrario o il parere con condizioni specificamente

formulate può essere superato dall'Assemblea solo con votazione a maggioranza assoluta, quindi con una maggioranza più ampia di quella prevista per la fiducia al Governo (maggioranza semplice).

Al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema costituzionale con riguardo al rapporto Parlamento/Governo, appare necessario adottare dei correttivi che evitino che la Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata possa assumere strutturalmente decisioni sulla base di maggioranze occasionali, indotte da ragioni di mero opportunismo politico più che di merito, che risultino diverse o addirittura opposte alle proposte della maggioranza di Governo. Si tratta infatti di un organo che, sia per la sua natura bicamerale sia per la presenza di membri non parlamentari in rappresentanza degli enti territoriali, risulta in ultima analisi esterno al circuito fiduciario.

Ciò può affermarsi anche sulla base della *ratio* dell'articolo 11, come ricostruita anche dalla giurisprudenza costituzionale, volta a far sì che il procedimento legislativo sia integrato con la partecipazione degli enti territoriali, cui la riforma del titolo V ha assegnato rilevanti competenze legislative di cui occorre tener conto già nell'ambito dell'*iter* parlamentare di approvazione delle leggi. Estranea alla logica dell'articolo 11 risulta invece l'introduzione di meccanismi o procedure che consentano pesanti condizionamenti dell'*iter* legislativo senza il consenso della maggioranza parlamentare, finendo in ultima istanza per incidere sulla stessa forma di governo.

Tali problematiche risultano affrontate nel corso dei lavori istruttori svolti nella XIV legislatura.

Come risulta dalla relazione allegata alla seduta della Giunta per il regolamento della Camera del 28 novembre 2002, una prima soluzione proposta dal Comitato paritetico (*quorum* strutturale per ciascuna componente e approvazione del parere a maggioranza dei presenti, computati indistintamente) non è apparsa idonea ad evitare l'insorgenza di strumentalizzazioni. È apparso infatti ben possibile, nonostante

l'alto *quorum* strutturale previsto, che i voti della componente delle autonomie potessero sommarsi alla minoranza parlamentare costituendo un elemento di alterazione del rapporto tra maggioranza e opposizione parlamentare. Si è dunque profilata la soluzione del sistema di voto per componenti (due componenti: quella parlamentare e quella delle autonomie considerate nel loro complesso): il parere si intende approvato quando, a seguito dell'effettuazione di un'unica votazione cui partecipino contestualmente sia i parlamentari sia i rappresentanti delle autonomie, esso abbia ottenuto la maggioranza dei voti della componente parlamentare e di quella delle autonomie (complessivamente considerata), distintamente computate. Tale soluzione presenta il pregio di incentivare la ricerca di soluzioni concordate tra la componente parlamentare e il sistema delle autonomie e di promuovere il raggiungimento di intese tra i diversi livelli di rappresentanza istituzionale, in quanto l'intesa costituisce l'unico modo per assicurare il funzionamento della Commissione. Il mancato raggiungimento dell'accordo e la conseguente inerzia della Commissione costituisce, inoltre, un deterrente capace di innescare la ricerca di un meccanismo virtuoso di composizione preventiva dei conflitti. Al contempo sono neutralizzati non solo il pericolo di formazione di maggioranze occasionali, accidentalmente aggregate, ma soprattutto quello di utilizzazione strumentale dei rappresentanti delle istituzioni territoriali nell'ambito della deliberazione di un organo parlamentare, evitando che essa avvenga scavalcando la naturale maggioranza del Parlamento, espressione diretta della sovranità popolare.

La proposta del voto per componenti — che richiede, per l'approvazione dei pareri e, più in generale, delle deliberazioni della Commissione, il consenso della maggioranza dei parlamentari e della maggioranza dei rappresentanti delle autonomie — appare condivisibile. In tal modo, oltre ad essere scongiurata l'eventualità di pareri adottati da maggioranze occasionali o non omogenee a quella di Governo, sa-

rebbe altresì favorita un'effettiva composizione tra interessi nazionali ed interessi territoriali, in quell'ottica di leale collaborazione ampiamente valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale sul titolo V.

Il mancato raggiungimento della doppia maggioranza comporterebbe l'impossibilità di esprimere i pareri e tale eventualità dovrebbe fungere da stimolo per la ricerca di soluzioni concordate.

In quest'ottica deve peraltro essere affrontato il problema del termine per l'espressione dei pareri, dovendosi garantire tempi congrui che tuttavia non costituiscano un eccessivo aggravio del procedimento legislativo. In assenza di tempi congrui, deve essere consentita la possibilità per la Commissione di esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Occorre inoltre considerare le modalità di funzionamento della Commissione per la sua attività principale, consistente nell'espressione dei pareri, e verificare se l'ordinaria procedura adottata per le Commissioni in sede consultiva, che prevede la nomina da parte del Presidente della Commissione di un relatore che presenta una proposta di parere, risulti la più idonea o se invece non possano essere individuate diverse modalità.

A tal proposito, al fine di favorire il raggiungimento di una posizione concordata tra parlamentari nazionali e rappresentanti delle autonomie, potrebbe prospettarsi come modalità ordinaria di lavoro della Commissione la nomina di due relatori, un parlamentare ed un rappresentante delle autonomie.

Ulteriore questione assolutamente rilevante riguarda gli *effetti nell'ambito del procedimento legislativo dei pareri* espressi dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L'articolo 11, comma 2, dispone in proposito che « quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato

all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. ».

Si pongono in proposito una serie di problemi interpretativi:

a) l'individuazione degli ambiti in cui le condizioni, specificamente formulate della Commissione per le questioni regionali integrata, determinano l'effetto procedurale del voto a maggioranza assoluta dell'Assemblea;

b) le modalità di esame e votazione delle condizioni specificamente formulate della Commissione;

c) l'eventuale esame da parte della Commissione degli emendamenti presentati in Assemblea;

d) il rapporto tra le condizioni specificamente formulate della Commissione e la posizione della questione di fiducia da parte del Governo;

e) l'effetto delle condizioni nell'ambito dei procedimenti in sede legislativa o deliberante e in sede redigente.

Quanto al punto sub a), ossia l'individuazione degli ambiti in cui le condizioni specificamente formulate della Commissione determinano l'effetto procedurale del voto a maggioranza assoluta dell'Assemblea, possono essere prospettati due percorsi applicativi: un primo percorso si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale sul titolo V; un secondo percorso, più aderente alla formulazione testuale dell'articolo 11, fonda sull'elencazione delle « materie » il riparto di competenza tra Stato e Regioni.

Il primo percorso considera che l'attuazione dell'articolo 11, comma 2, avviene dopo oltre 15 anni dall'approvazione della riforma del 2001 e deve dunque tenere conto della oramai stratificata giurisprudenza costituzionale sul titolo V, che ha dato una lettura fortemente innovativa

rispetto alla lettera del testo costituzionale delle elencazioni di materie ivi contenute.

La Corte costituzionale ha infatti più volte sottolineato che la complessità dei fenomeni sociali oggetto di disciplina legislativa rende nella maggior parte dei casi difficile la riconduzione *sic et simpliciter* di una normativa ad un'unica materia, determinandosi invece un intreccio tra diverse materie e diversi livelli di competenza che la Corte stessa non ha esitato a definire « inestricabilmente commiste » (sentenza n. 250/2015; *ex plurimis*, sentenze n. 278/2010; n. 213/2006, n. 133/2006, n. 431/2005, n. 231/2005; n. 219/2005, n. 50/2005, n. 308/2003). Gli interventi del legislatore sono infatti frequentemente volti « a disciplinare, in maniera unitaria, fenomeni sociali complessi, rispetto ai quali si delinea una fitta trama di relazioni, nella quale ben difficilmente sarà possibile isolare un singolo interesse, quanto piuttosto interessi distinti che ben possono ripartirsi diversamente lungo l'asse delle competenze normative di Stato e Regioni corrispondenti alle diverse materie coinvolte » (sentenza n. 251/2016).

La Corte ha dunque elaborato una serie di canoni ermeneutici (la « concorrenza di competenze », l'« attrazione in sussidiarietà », le « materie-funzioni » o « materie trasversali »), che fanno molto spesso leva, per risolvere le inevitabili sovrapposizioni tra competenze statali e competenze regionali, sul principio di leale collaborazione, che richiede adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, ravvisando « nell'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione » (sentenza n. 251/2016).

In questo quadro deve essere letto il riferimento dell'articolo 11, comma 2, alle « materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione ». Si tratta delle materie nelle quali, in base ad una lettura puramente testuale della riforma del 2001, si sarebbe potuta determinare una sovrapposizione di competenze statali e regionali (materie di competenza concorrente e materia dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, che avrebbe dovuto svilupparsi sulla base

dei principi di coordinamento della finanza pubblica rimessi alla legge statale).

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale ha peraltro dimostrato come non sia possibile una chiara distinzione tra le materie di cui ai commi secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Può dunque accedersi ad un'interpretazione evolutiva del riferimento alle materie di cui all'articolo 11, comma 2, ricomprendendovi tutte le materie suscettibili di determinare un'intersezione tra ambiti materiali di pertinenza statale ed ambiti di pertinenza regionale.

Si tratta di un'interpretazione estensiva, necessaria peraltro per allineare la formulazione dell'articolo 11, comma 2, alla consolidata giurisprudenza costituzionale. Tale interpretazione apre tuttavia un'ulteriore delicata questione procedurale, ossia l'esatta individuazione dei casi in cui le condizioni specificamente formulate della Commissione sortiscono l'effetto procedurale della maggioranza assoluta previsto dal medesimo articolo 11, comma 2.

Sono in proposito possibili due diverse soluzioni:

1) ammettere le condizioni in tutti i casi in cui vengano in questione competenze regionali o si incida in qualsiasi modo sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali, con un'interpretazione estensiva molto forte dell'articolo 11, comma 2;

2) individuare limitazioni alla possibilità per la Commissione di porre condizioni specificamente formulate, ammettendole solo nei casi in cui sia necessario assicurare il rispetto del riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni delineato dal titolo V. In tal modo l'effetto procedurale della maggioranza assoluta si produrrebbe al fine di assicurare il rispetto del quadro costituzionale delle competenze, introducendo uno strumento di leale collaborazione già nell'ambito del procedimento legislativo, in funzione di prevenzione del contenzioso costituzionale. È la stessa giurisprudenza costituzionale, del resto, che ritiene il mancato

coinvolgimento delle autonomie territoriali nell'ambito del procedimento legislativo uno degli elementi su cui fondare le pronunce di incostituzionalità delle leggi statali. Si creerebbe così una sorta di parallelismo con le attuali competenze delle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato, cui spetta di pronunciarsi sul rispetto del titolo V, competenze che dovrebbero considerarsi assorbite in quella della Commissione per le questioni regionali integrata. Sulla base di questa soluzione, si disinnescerebbe un altro problema procedurale, che riguarda la sottoposizione delle condizioni della Commissione per le questioni regionali al parere della Commissione bilancio, riducendosi notevolmente la possibilità che le due Commissioni assumano decisioni contrastanti, competendo a ciascuna la verifica del rispetto dei parametri costituzionali nella propria sfera di competenza. Rimane fermo naturalmente il potere della Commissione di proporre condizioni anche sul merito del provvedimento, non determinandosi peraltro il particolare effetto procedurale della maggioranza assoluta.

Al fine di evitare soluzioni che potrebbero ampliare eccessivamente gli ambiti di intervento dei pareri rinforzati della Commissione, può accedersi al secondo percorso attuativo, più aderente alla formulazione testuale dell'articolo 11, che limiti l'intervento alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione da esso espressamente richiamate. Occorre peraltro in proposito individuare criteri che consentano, nell'ambito del procedimento legislativo, di individuare chiaramente tali ambiti di competenza. In tale ipotesi, il parere rinforzato della Commissione potrebbe essere limitato ai soli progetti di legge che riguardino esclusivamente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione.

Quanto al punto sub *b*), ossia alle modalità di esame e votazione delle condizioni specificamente formulate dalla Commissione e non recepite dalla Com-

missione in sede referente, queste dovrebbero essere trasformate in emendamenti da sottoporre al voto dell'Assemblea.

Secondo la proposta del Comitato paritetico istituito nella XIV legislatura, dovrebbe in tal caso essere prevista, la votazione della condizione trasformata in emendamento e, in caso di reiezione della stessa, la necessità di approvare a maggioranza assoluta l'articolo nel testo della Commissione di merito (o, eventualmente, il comma, richiedendo una votazione per parti separate).

Tale soluzione non esclude peraltro la possibilità di uno stallo del procedimento legislativo nel caso in cui, dopo la reiezione della condizione della Commissione per le questioni regionali, non si raggiunga la maggioranza assoluta per l'approvazione dell'articolo (o del comma) formulato dalla Commissione di merito, con il rischio di avere un testo di legge privo di una parte che potrebbe risultare essenziale.

Potrebbe allora ipotizzarsi una soluzione differente, più complessa dal punto di vista procedurale, con la previsione di un'unica votazione, da cui consegua o l'approvazione della condizione della Commissione per le questioni regionali integrata o il mantenimento del testo della Commissione di merito.

Per quanto riguarda la votazione finale, non sembra invece poter essere condivisa la soluzione prospettata dal Comitato paritetico istituito nella XIV legislatura, che richiede anche per la votazione finale la maggioranza assoluta in caso di mancato adeguamento alle condizioni della Commissione per le questioni regionali. L'articolo 11, comma 2, prescrive infatti la maggioranza assoluta dell'Assemblea solo sulle parti del progetto di legge corrispondenti alle condizioni formulate dalla Commissione, senza far riferimento alla votazione finale. L'articolo 64, terzo comma, della Costituzione prevede che le deliberazioni delle Camere non sono valide se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Pur potendosi ammettere in via interpretativa che la

maggioranza speciale sia richiesta non direttamente dalla Costituzione ma da una legge costituzionale, le relative ipotesi devono intendersi di stretta interpretazione.

L'unica ipotesi prospettabile di maggioranza assoluta sulla votazione finale conseguente al parere della Commissione dovrebbe essere quella del parere contrario sull'intero testo, che peraltro, al fine di evitare sconfinamenti della Commissione, dovrebbe determinare tale effetto procedurale solo nell'ipotesi in cui l'intero testo risulti lesivo di prerogative degli enti territoriali.

Quanto al punto sub *c*), al fine di evitare l'elusione del parere espresso dalla Commissione per le questioni regionali sul testo della Commissione di merito attraverso l'approvazione di emendamenti nel corso dell'esame in Assemblea, appare necessario che la Commissione possa esprimersi anche sugli emendamenti presentati in Assemblea, come del resto già avviene per le Commissioni Affari costituzionali proprio al fine del rispetto del titolo V e per le Commissioni Bilancio per la verifica della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

In caso di parere contrario, diversamente da quanto proposto dal Comitato paritetico istituito nella XIV legislatura, non sembra peraltro potersi richiedere la maggioranza assoluta per l'approvazione dell'emendamento su cui la Commissione per le questioni regionali abbia espresso parere contrario, in quanto l'articolo 11, comma 2, riferisce tale approvazione solo al testo della Commissione di merito. Deve inoltre essere tenuto presente che la Commissione avrà in ogni caso la possibilità di pronunciarsi sul testo emendato in Assemblea nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Quanto al punto *sub d*), relativo alla posizione della questione di fiducia, occorre considerare che per la reiezione delle condizioni specificamente formulate dalla Commissione è necessaria la maggioranza assoluta.

Sorge dunque questione sulla procedura da seguire e la maggioranza da

adottare nel caso in cui il Governo intenda porre la questione di fiducia, per la quale è sufficiente la maggioranza semplice, su un testo non adeguato alla condizione della Commissione, questione non affrontata dal Comitato istituito nella XIV legislatura.

Escludendo la necessità di ottenere la maggioranza assoluta per la questione di fiducia, stante il disposto dell'articolo 94 della Costituzione, poco plausibile appare l'ipotesi di una votazione sul testo non adeguato che avrebbe come effetto, in caso di approvazione a maggioranza semplice, il mantenimento della fiducia e la reiezione del testo (o eventualmente la sua approvazione incorporando le modifiche della Commissione).

In considerazione della ineludibile necessità della maggioranza assoluta per non adeguarsi alle condizioni della Commissione, potrebbe prevedersi che esse siano comunque votate come emendamenti prima del testo su cui viene posta la questione di fiducia (o eventualmente anche come subemendamenti in caso di questione di fiducia su un maxiemendamento interamente sostitutivo del testo).

In tal modo, effettivamente sulle condizioni della Commissione non potrebbe essere posta la questione di fiducia, ipotesi che peraltro non appare eccessivamente limitativa della prerogativa del Governo di porre la fiducia ove le condizioni siano limitate alla necessità di garantire il rispetto del titolo V (del resto, di prassi, quando il Governo pone la questione di fiducia vengono generalmente adottati particolari accorgimenti procedurali, quali ad esempio il rinvio in Commissione, al fine di assicurare comunque il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, Cost., mediante il recepimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio).

Per quanto attiene infine al punto sub *e*), relativo all'effetto delle condizioni nell'ambito dei procedimenti in sede legislativa o deliberante e in sede redigente, può riprendersi la proposta del Comitato istituito di applicare al parere della Commissione per le questioni regionali la disciplina prevista per i pareri delle cosiddette

Commissioni «filtro», prevedendo la rimessione in Assemblea nel caso in cui la Commissione che procede in sede legislativa o deliberante ovvero in sede redigente non ritenga di aderire al parere della Commissione per le questioni regionali.

L'attuazione della disposizione costituzionale relativa all'integrazione della Commissione per le questioni regionali potrebbe peraltro rappresentare l'occasione per una riflessione organica sulle attuali forme di raccordo fra Stato ed autonomie territoriali, nell'ottica di una *razionalizzazione complessiva del « sistema delle conferenze »*, mai adeguato alla riforma del titolo V.

Come evidenziato nel documento conclusivo, una delle principali criticità delle attuali Conferenze intergovernative è costituito dall'eterogeneità delle attività poste in essere e dalla conseguente difficoltà di potersi concentrare sulle attività qualificanti, che sono quelle connesse al rapporto diretto fra Governo nazionale ed esecutivi degli enti territoriali. Con l'integrazione della Commissione, quest'ultima potrebbe attrarre su di sé, anche al fine di evitare duplicazioni, l'attività svolta dalle Conferenze nel procedimento legislativo.

Nell'ambito di una riflessione più generale del riordino del sistema di raccordo, il citato documento conclusivo suggerisce di procedere alla razionalizzazione del numero delle Conferenze intergovernative, auspicando la riduzione delle tre attuali a due (in sostanza corrispondenti alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza unificata) o, in alternativa, l'istituzione di una Conferenza unica, articolata in una sede plenaria e in due distinte sezioni (regionale e locale).

Nell'ambito delle Conferenze, dovrebbe essere poi favorita una maggiore bilateralità, attenuando la posizione di supremazia del Governo, con la previsione di forme di rotazione nella Presidenza o di una co-Presidenza ed assicurando una maggiore partecipazione degli enti territoriali alla formazione dell'ordine del giorno.

Auspicabile è anche l'introduzione di più ampie forme di trasparenza e di pubblicità degli atti e delle sedute delle Conferenze, al fine di rendere conoscibile la posizione dei vari soggetti per una corretta assunzione di responsabilità.

L'attività potrebbe essere poi maggiormente procedimentalizzata, rispondendo alla più volte richiamate esigenze di razionalizzazione e velocizzazione. Ad esempio, gli atti di natura più squisitamente tecnica potrebbero essere esaminati adottando *iter* specifici semplificati, quale quello attualmente riservato alla materia agricoltura, con riferimento alla quale opera efficacemente il Comitato tecnico permanente di coordinamento, istituito già nel dicembre 1997 presso la Conferenza Stato-Regioni con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione e concorso alle attività della Conferenza.

Nell'ambito delle Conferenze potrebbero poi essere individuate apposite procedure per i casi in cui occorra procedere all'adozione di atti di rilevanza sovraregionale che però interessino solo alcune Regioni o per i casi in cui debba essere presa in considerazione la diversa posizione istituzionale delle Regioni ad autonomia speciale.

Sotto diverso profilo, il documento conclusivo registra l'assenza di una vera sede politica in cui il Governo nazionale e gli Esecutivi territoriali si confrontino sulle grandi scelte strategiche per il Paese e richiama la proposta di istituzione di una Conferenza degli esecutivi, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che si riunisca una o due volte l'anno per delineare un'agenda politica condivisa tra Governo centrale e territori.

In un'ottica di più ampia razionalizzazione, dovrà inoltre essere valutata l'opportunità di una disciplina anche delle conferenze orizzontali e dovrà essere affrontata la questione della rappresentanza del sistema delle autonomie locali, anche con riguardo allo specifico ruolo delle Città metropolitane e degli altri enti di area vasta.

Passa infine ad esaminare l'ultima questione oggetto della relazione, relativa all'*attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale*.

Richiama anche in tal caso la conclusione del documento conclusivo della relativa indagine conoscitiva, approvato dalla Commissione il 6 novembre 2015.

Il documento auspica un approccio comune delle cinque autonomie speciali nei confronti della revisione, al fine di rinsaldare il pluralismo costituzionale e rileggere i fondamenti della specialità in chiave di responsabilità e solidarietà.

A tal proposito viene proposta la prosecuzione del confronto unitario – con il coinvolgimento delle Assemblee elettive regionali – avviato tra Regioni speciali, Province autonome e Stato, che possa concludersi con una convenzione che tracci le linee procedurali per un percorso comune di revisione degli statuti, come già accaduto nell'esperienza conclusasi con l'approvazione della legge costituzionale n. 2 del 2001.

In tale sede possono essere delineate soluzioni comuni concernenti le problematiche messe a fuoco nel corso dell'indagine conoscitiva:

l'aggiornamento degli statuti;

l'armonizzazione della disciplina della composizione e del funzionamento delle Commissioni paritetiche;

la regolamentazione del procedimento di adozione degli schemi dei decreti legislativi di attuazione degli statuti;

la definizione di principi e criteri direttivi comuni nella disciplina dei rapporti finanziari con lo Stato.

Su questi punti, il documento conclusivo già propone soluzioni immediatamente operative, alle quali può farsi rinvio.

Nell'ambito di procedure concordate, ciascuna autonomia speciale, in base alle proprie caratteristiche, alle proprie esigenze, alla propria cultura politica, eco-

nomica e sociale, potrà organizzarsi ed autodeterminarsi in un quadro condiviso di responsabilità nazionale.

Il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea l'importanza di affrontare la questione dell'attuazione degli Statuti speciali e del ruolo delle Commissioni paritetiche dopo l'esito negativo del *referendum* costituzionale. La reiezione della riforma costituzionale, che sanciva il principio dell'intesa, sta infatti creando problemi nel percorso di aggiornamento degli Statuti. In Valle d'Aosta, ad esempio, è stata sciolta la Commissione istituita per la riforma dello Statuto.

Rileva dunque che la relazione all'assemblea dovrà soffermarsi su questo tema, riprendendo l'importante lavoro dell'indagine conoscitiva.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, si dichiara pienamente d'accordo con le affermazioni del Vicepresidente Lanièce ed evidenzia che il tema della revisione degli Statuti speciali ha sempre rivestito un carattere di centralità nei lavori della Commissione.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) richiama l'attenzione sul tema dell'autonomia differenziata prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ritiene che sul punto la Commissione debba lavorare per elaborare una propria proposta di legge ordinaria o anche, ove necessario, costituzionale. Occorre infatti evitare che la vicenda del *referendum* sull'autonomia della Regione Veneto inneschi reazioni a catena di emulazione da parte delle altre Regioni a Statuto ordinario, senza che sia individuato un percorso unitario e condiviso.

Chiede infine chiarimenti sull'integrazione della Commissione con i rappresentanti degli enti territoriali.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, dopo avere rilevato l'importanza dell'attuazione del regionalismo differenziato, ricorda che la Commissione parlamentare

per le questioni regionali è l'unica Commissione ad essere prevista a livello costituzionale. Ciò avviene per ben due volte: all'articolo 126 della Costituzione e all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SI-SEL) rileva che il dibattito testé svolto potrebbe ingenerare l'impressione che con la riforma costituzionale sia stato bocciato anche il regionalismo italiano. Ricorda che la riforma costituzionale ridimensionava il ruolo delle Regioni ordinarie e rinviava il rafforzamento dell'autonomia delle Regioni speciali. Sottolinea dunque che l'esito negativo del *referendum* costituzionale non può considerarsi in alcun modo limitativo dell'autonomia delle Regioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, ricorda che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali delineava correttamente due diversi scenari in relazione al futuro del regionalismo italiano, il primo a Costituzione invariata, il secondo a Costituzione riformata, individuando in proposito due percorsi da intraprendere. La Commissione sta dunque procedendo in maniera assolutamente coerente con il lavoro in precedenza svolto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.25.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.

(Deliberazione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stati acquisiti, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, l'intesa della Presidente della Camera e, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento del Senato, il consenso del Presidente del Senato, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.

La durata dell'indagine sarà di tre mesi.

Nel corso dell'indagine saranno auditi i rappresentanti del Governo per materia, i rappresentanti, della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni rappresentative degli enti locali, nonché professori universitari esperti in materia.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 8.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.30 alle 8.35.

ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. (Nuovo testo C. 3113 Nesci).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 3113 Nesci ed altri, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale », come modificata dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che la proposta di legge interviene principalmente sulla materia della cosiddetta legislazione elettorale « di contorno », attinente cioè ai profili preparatori ed organizzativi del procedimento elettorale;

ricordato che la predetta materia è disciplinata dal testo unico per le elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e dal testo unico per le elezioni comunali (decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960) e che le leggi elettorali relative alle altre elezioni fanno prevalentemente rinvio a questi due testi unici; per le elezioni regionali, in particolare, si applica il testo unico per le elezioni comunali (ai sensi dell'articolo 1, sesto comma, della legge n. 108 del 1968);

rilevato che la materia elettorale è ascritta alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *f*), per le elezioni nazionali, e lettera *p*), per le elezioni locali;

considerato che la proposta di legge diversifica il limite massimo di età – attualmente fissato a 70 anni – per i componenti degli uffici elettorali di sezione, confermandolo a 70 anni per i presidenti di seggio, riducendolo a 65 anni per gli scrutatori ed eliminandolo per i segretari;

rilevato che la proposta di legge introduce il divieto per i presidenti di seggio e per gli scrutatori di ricoprire il relativo incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale, senza specificare se tale divieto si riferisca solo ad elezioni relative agli stessi organi o anche ad elezioni relative ad organi diversi;

preso atto che l'articolo 5 introduce un divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati;

considerato in proposito che il riferimento alle « società a partecipazione

pubblica locale o regionale, totale o di controllo » potrebbe ingenerare incertezze in sede interpretativa, sia in quanto non viene specificato il tipo di controllo esercitato, sia in quanto esso sembra comprendere anche le società controllate da Città metropolitane e Province,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, sia chiarito il riferimento alle « società a partecipazione pubblica [...] totale o di controllo », ad esempio facendo richiamo alle società a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

2) al medesimo articolo 5, sia chiarita l'applicabilità del divieto alle società controllate da Città metropolitane e Province;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di prevedere limiti di età omogenei per i diversi componenti degli uffici elettorali di sezione;

b) si valuti l'opportunità di chiarire se il divieto per i presidenti di seggio e per gli scrutatori di ricoprire il relativo incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale si riferisca solo ad elezioni relative agli stessi organi o anche ad elezioni relative ad organi diversi.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 259 ed abb.-B, recante « Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie », approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato;

richiamati i propri pareri espressi in data 3 dicembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, e in data 2 marzo 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie

« tutela della salute », ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », attribuita alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.) e « ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni », spettante alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

valutato favorevolmente il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, della condizione contenuta nel parere precedentemente espresso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 febbraio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.55 alle 9.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti di Confedilizia sull'attuale distribuzione delle risorse nella fiscalità locale, gli effetti sul sistema perequativo e le prospettive di modifica (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>) ...	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	225

AUDIZIONI

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione di rappresentanti di Confedilizia sull'attuale distribuzione delle risorse nella fiscalità locale, gli effetti sul sistema perequativo e le prospettive di modifica.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Giorgio SPAZIANI TESTA, *presidente di Confedilizia*, e Riccardo PUGLISI, *consulente di Confedilizia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Magda Angela ZANONI (PD) e Vincenzo GIBIINO (FI-PdL), il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Giorgio SPAZIANI TESTA, *presidente di Confedilizia*, e Riccardo PUGLISI, *consulente di Confedilizia*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	226
--	-----

COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Giovedì 9 febbraio 2017.

Il Comitato mafia e manifestazioni sportive si è riunito dalle ore 14.45 alle ore 16.10.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	227
Seguito dell'esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124	227

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.10.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta.

Seguito dell'esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il Comitato procede al seguito dell'esame della proposta di relazione di cui all'ordine del giorno. Intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut), il senatore CASSON (PD) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

Il Comitato approva all'unanimità, con alcune modificazioni, la proposta di relazione annuale al Parlamento predisposta dal Presidente.

La seduta termina alle 10.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del sindaco di Crotone, Ugo Pugliese (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	228
Audizione del commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, Elisabetta Belli (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	228

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del sindaco di Crotone, Ugo Pugliese.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, che ringrazia della presenza.

Ugo PUGLIESE, *sindaco di Crotone*, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Ugo PUGLIESE, *sindaco di Crotone*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, Elisabetta Belli.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, Elisabetta Belli, che ringrazia della presenza.

Elisabetta BELLI, *commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Chiara BRAGA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Elisabetta BELLI, *Commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone*, risponde ai quesiti posti. Chiede quindi che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, di-

spone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	230
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione nel settore farmaceutico.	
Audizione del Presidente di Farindustria – Associazione delle imprese del farmaco aderente a Confindustria, Massimo Scaccabarozzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	230
Audizione del Direttore del Centro di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione CIRFF, Ettore Novellino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	231
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Distributori Farmaceutici ADF (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	231
Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno della contraffazione sul web (relatore on. Baruffi) (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	231

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione nel settore farmaceutico.

Audizione del Presidente di Farindustria – Associazione delle imprese del farmaco aderente a Confindustria, Massimo Scaccabarozzi.

(*Svolgimento e conclusione*).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Massimo SCACCABAROZZI, *presidente di Farindustria – Associazione delle imprese del farmaco aderente a Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, il deputato Paolo RUSSO (FI-PDL) e il deputato Franco BORDO (SI-SEL).

Massimo SCACCABAROZZI, *presidente di Farindustria – Associazione delle imprese del farmaco aderente a Confindustria*, Maria Grazia CHIMENTI, *Responsabile Area Gruppi Specifici, Spesa farmaceutica, Rapporti con le Associazioni di filiera e Distribuzione di Farindustria*, rispondono ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente Scaccabarozzi e la dot-

toressa Chimenti, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione del Direttore del Centro di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione CIRFF, Ettore Novellino.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Ettore NOVELLINO, *Direttore del Centro di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione CIRFF*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente* e il deputato Paolo RUSSO (FI-PDL).

Ettore NOVELLINO, *Direttore del Centro di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione CIRFF*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Direttore Novellino, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Distributori Farmaceutici ADF.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Walter FARRIS, *Direttore Generale dell'Associazione Distributori Farmaceutici ADF*, Renato PORCELLI, *Consigliere dell'Associazione Distributori Farmaceutici ADF*, svolgono una relazione sui temi og-

getto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, il deputato Paolo RUSSO (FI-PDL), il deputato Mattia FANTINATI (M5S), nonché la deputata Susanna CENNI (PD).

Renato PORCELLI, *Consigliere dell'Associazione Distributori Farmaceutici ADF*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Direttore Farris e il Consigliere Porcelli, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno della contraffazione sul web (relatore on. Baruffi).

(Svolgimento e rinvio).

Mario CATANIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 febbraio 2017, il relatore Davide Baruffi aveva illustrato uno schema di relazione sull'argomento in oggetto.

Davide BARUFFI, *relatore*, fa presente che intende recepire alcune osservazioni dei colleghi apportate allo schema di relazione.

Intervengono Mario CATANIA, *presidente*, e la deputata Susanna CENNI (PD).

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare l'onorevole Baruffi, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	232

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 14.20.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 9 febbraio 2017.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il dottor Siddi e il dottor Salvini, il sostituto commissario Sensi e il maresciallo Mezzetti di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;

incaricare la dottoressa Picardi, la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia

di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

incaricare il dottor Allegrini di svolgere un approfondimento sulla documentazione relativa ai comitati di crisi istituiti nel corso del sequestro Moro;

incaricare il colonnello Pinnelli di identificare una serie di testimoni della strage di via Fani al fine di escuterli;

incaricare la Polizia scientifica di svolgere un approfondimento sulla scena del crimine di via Fani;

richiedere al Ministero della giustizia di trasmettere gli atti dell'inchiesta condotta nel 1986 sulla sparizione di alcune delle bobine delle intercettazioni realizzate durante il sequestro Moro;

incaricare il generale Scriccia di svolgere un approfondimento sui covi e sulle basi brigatiste esistenti a Roma nel periodo del sequestro Moro;

richiedere all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, all'AISI e all'AISE di fornire documentazione su tematiche di interesse dell'inchiesta.

Comunica inoltre che:

il 6 febbraio 2017 la dottoressa Picardi e il generale Scriccia hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese dal generale Paolo Inzerilli;

il 7 febbraio 2017 il colonnello Pinnelli ha trasmesso una raccolta di documentazione, riservata, dell'Arma dei carabinieri relativa a Tullio Olivetti;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa ai comitati istituiti presso il Ministero dell'interno nel corso del sequestro Moro;

l'8 febbraio 2017 la dottoressa Tintisona ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Ansoino Andreassi, nonché ulteriore documentazione relativa all'arresto di Morucci e Faranda;

nella stessa data la dottoressa Picardi, la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese dall'ex deputato Alessandro Tessari;

il 9 febbraio 2017 è pervenuto un esposto, anonimo e – conseguentemente – segreto;

il 9 febbraio 2017 il generale Scriccia ha depositato tre documenti, di libera consultazione: le sentenze della Corte di assise di Roma nel procedimento contro Juan Contreras Sepulveda ed Edoardo Iturriaga Neumann e nel procedimento contro Paolo Inzerilli; la relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza su Gladio (4 marzo 1992).

Comunica infine che il 7 febbraio 2017 il capitano dei Carabinieri Gabriele Di Prete ha prestato il prescritto giuramento come collaboratore a tempo pieno della Commissione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. C. 4280 Governò, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	3

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Enel Italia in relazione ai disservizi verificatisi nelle zone dell'Italia centrale in seguito ai recenti eventi sismici e avversità meteorologiche	43
Audizione di rappresentanti del Gruppo Terna in relazione ai disservizi verificatisi nelle zone dell'Italia centrale in seguito ai recenti eventi sismici e avversità meteorologiche	43

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	45
5-10530 Gigli: Sulla chiusura del reparto di Polstrada di Tolmezzo	45
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	65
5-10531 Dieni e altri: Su eventuali profili di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 70 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, del sindaco di Mantova	45
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	66
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Nuovo testo C. 3772 Capelli ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. C. 4280 Governò, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	67
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella e C. 4240 Cuperlo (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ». Testo base C. 3683, approvata dal Senato, C. 460 Speranza e C. 540 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti)</i>	68

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento della proposta di legge n. 3675</i>)	63
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione. Parere favorevole</i>)	69
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	71
Sull'ordine dei lavori	70
AVVERTENZA	70

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. Nuovo testo C. 3824 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	74
Istituzione della « Giornata nazionale della lotta contro la povertà ». Testo unificato C. 197 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10522 Paglia: Dati circa il gettito delle aliquote di prodotto corrisposte per le concessioni di coltivazione di idrocarburi	92
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	95
5-10523 Alberti: Iniziative per rafforzare le misure di contrasto al gioco illegale	92
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	98
5-10524 Ginato: Effetti sulla raccolta di gioco derivanti dall'aumento del prelievo erariale unico e dalla riduzione nel numero degli apparecchi da gioco	93
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	103
Sui lavori della Commissione	93

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-10177 Valiante: Sulle modalità di calcolo del rapporto docenti/studenti previsto per le università telematiche	111
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	116
5-10139 Luigi Gallo: Sull'istituzione e sulle attività dei Forum regionali delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative (FoRAGS)	111
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	117
5-10131 Manzi: Sul trasferimento dei beni culturali mobili della regione Marche presenti nelle Chiese e negli altri edifici danneggiati dal sisma dello scorso anno	111
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	119
5-09774 Pannarale: Sull'inserimento nella legge di bilancio 2017 di disposizioni volte a superare le problematiche irrisolte sul precariato e quelle relative alle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno	111
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	121

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 « Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende » (COM(2016) 710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	112

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Nuovo testo C. 3113 Nesci (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	112
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	124

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival <i>Umbria Jazz</i> . C. 4102 Sereni (<i>Esame e rinvio</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo.	
Audizione di rappresentanti di Assomusica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10518 Mariani: Sull' <i>iter</i> di approvazione delle linee-guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni	125
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	128
5-10519 Vella: Sulle iniziative di competenza in merito alla realizzazione dello svincolo di Scopoli	126
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	129
5-10520 Daga: Sui tempi di emanazione del dpcm di attuazione del fondo di garanzia per le opere idriche	126
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	131
5-10521 D'Agostino: Sulle iniziative urgenti di competenza per la corretta gestione della rete viaria provinciale	126

INTERROGAZIONI:

5-06553 Dadone: Sulle iniziative volte alla messa in sicurezza della strada provinciale del Vallone (CN)	126
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	132
5-07134 Brescia: Sui lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento dell'edificio sede degli uffici del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche di Puglia e Basilicata .	127
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	135

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 Decaro, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
AVVERTENZA	139

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione. (COM(2016) 690 final e Allegato).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di <i>dumping</i> da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea. (COM(2016) 721 final) (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	141
<i>ALLEGATO 1 (Documento finale approvato)</i>	147

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; <i>b)</i> Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; <i>c)</i> Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	150

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10525 Cancellieri: Indagine in merito ad un presunto conflitto di interessi all'interno del consiglio di amministrazione di Enit	144
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	151
5-10526 Ricciatti: Salvaguardia dell'attrattività turistica dei luoghi colpiti dai recenti eventi sismici.	
5-10527 Polidori: Azioni a favore del comparto turistico umbro.	
5-10529 Galgano: Misure a sostegno del settore turistico nelle regioni danneggiate dal terremoto	145
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta congiunta)</i>	152

5-10528 Benamati: Azioni a favore della riqualificazione delle aziende termali	146
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	154

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-10429 Labriola: Tutela dei livelli occupazionali negli stabilimenti ILVA di Taranto	157
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	176
5-09236 Gnechchi: Estensione ai professionisti iscritti obbligatoriamente alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 della facoltà di riscattare a fini pensionistici periodi di attività svolti prima del 1996	157
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	178
5-10164 Chimienti: Effetti del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, sull'andamento dei licenziamenti disciplinari	158
5-10424 Simonetti: Applicazione della disciplina relativa all'assunzione obbligatoria di lavoratori con disabilità in società e associazioni sportive professionistiche di serie minori	158
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	179

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Nuovo testo C. 3113 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	158
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	181
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Nuovo testo C. 3772 (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	160
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	182

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 « Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende » (COM(2016)710).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ..	160

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. C. 4196 Gnechchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	168
Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido (<i>Esame e rinvio</i>)	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. (COM(2016)710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) .	183

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	188
--	-----

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

5-09301 Russo: Sulle iniziative per la tutela della nocciola Piemonte e contrastare fenomeni di appropriazione illegittima delle produzioni agroalimentari <i>made in Italy</i>	191
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	195
5-09322 Guidesi: Sulle iniziative per l'inserimento nei campi di applicazione dei prossimi bandi ministeriali di « filiera » e di « distretto » la voce dell'acquacoltura come settore ammesso alle agevolazioni	192
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	196
5-10098 Cova: Iniziative per modificare i criteri e il contenuto della nuova classificazione degli ippodromi nazionali	192
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	197
5-10335 Amato: Sulle iniziative per sostenere e risarcire i danni subiti dal comparto agricolo e zootecnico nella regione Abruzzo a seguito delle recenti avversità climatiche	192
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	198

RISOLUZIONI:

7-01165 Gallinella, 7-01169 Oliverio: Iniziative in materia di Politica agricola comune (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>).	
7-00944 Gallinella: Iniziative in materia di Politica agricola comune (<i>Discussione e rinvio</i>) .	193
Sui lavori della Commissione	193
AVVERTENZA	194

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Nuovo testo C. 3113 Nesci (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	199
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	221
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	223

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, e rinvio</i>)	205
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali (<i>Deliberazione</i>)	220
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 224

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti di Confedilizia sull'attuale distribuzione delle risorse nella fiscalità locale, gli effetti sul sistema perequativo e le prospettive di modifica (*Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) ... 225

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 225

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE 226

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente 227

Seguito dell'esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 227

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATIAudizione del sindaco di Crotone, Ugo Pugliese (*Svolgimento e conclusione*) 228Audizione del commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, Elisabetta Belli (*Svolgimento e conclusione*) . 228**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

Sulla pubblicità dei lavori 230

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione nel settore farmaceutico.

Audizione del Presidente di Farindustria – Associazione delle imprese del farmaco aderente a Confindustria, Massimo Scaccabarozzi (*Svolgimento e conclusione*) 230Audizione del Direttore del Centro di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione CIRFF, Ettore Novellino (*Svolgimento e conclusione*) 231Audizione di rappresentanti dell'Associazione Distributori Farmaceutici ADF (*Svolgimento e conclusione*) 231Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno della contraffazione sul web (relatore on. Baruffi) (*Svolgimento e rinvio*) 231

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 231

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 232

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 232

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0007840